



Generali Italia S.p.A.



ATTIVA | commercio

ATTIVA, CREA, DISTRIBUISCI



ATTIVA Commercio

Contratto di assicurazione unitario di natura modulare che consente al Contraente di attivare o disattivare in maniera flessibile le specifiche Garanzie previste nei Moduli che compongono Attiva Commercio:

Set Informativo Modulo Generale - edizione 23.10.2021

Set Informativo Modulo Prevenzione e Assistenza - edizione 23.10.2021

Set Informativo Modulo Protezione dell'Attività - edizione 24.07.2021

Set Informativo Modulo Protezione Digitale - edizione 24.10.2020

Set Informativo Modulo Protezione della Continuità - edizione 15.05.2021

Set Informativo Modulo Protezione del Patrimonio - edizione 24.10.2020

Set Informativo Modulo Protezione della Mobilità - edizione 23.10.2021

Forma parte integrante di ATTIVA Commercio anche la Scheda Riepilogativa.

Il Servizio Pronto Avvocato, le prestazioni Prevenzione e Assistenza e le Garanzie del Modulo Protezione della Continuità devono essere abbinati ad almeno una Garanzia dei Moduli attivati.

Un contratto semplice e chiaro:

Il contratto è redatto secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico "Contratti Semplici e Chiari" coordinato dall'ANIA.

Ultimo aggiornamento: 23/10/2021

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA



ATTIVA CREA DISTRIBUISCI!

Il presente Set Informativo Modulo Generale - edizione 23.10.2021 si compone di:

- **DIP Modulo Generale**
- **DIP Aggiuntivo Modulo Generale**
- **Condizioni di Assicurazione Modulo Generale**

ATTIVA Commercio è il programma di prevenzione, assistenza e protezione ideato per aiutare a realizzare al meglio gli obiettivi della tua attività commerciale.

ATTIVA Commercio ti aiuta a prenderti cura dei tuoi locali, delle merci e delle attrezzature, del tuo patrimonio e del tuo mondo digitale, unendo la massima protezione offerta dalle nostre coperture assicurative a servizi di prevenzione e assistenza potenziati anche con strumenti tecnologici, con l'obiettivo di restare accanto a te e alla tua attività.

Scegli

- **Servizi di Prevenzione** anche con strumenti tecnologici evoluti
- **Prestazioni di Assistenza**, per risolvere velocemente un imprevisto
- **Garanzie e livelli di protezione**

Cambia la tua combinazione secondo le tue specifiche esigenze e il contesto di mercato. Puoi proteggere i locali, le merci e le attrezzature della tua attività, il tuo patrimonio e i tuoi sistemi e apparecchi tecnologici, nel loro complesso oppure per gli ambiti specifici di cui hai bisogno. Con un'unica soluzione puoi assicurare più esercizi ubicati in località diverse.

Tieni tutto sotto controllo nell'Area Clienti o sull'App MyGenerali, in pochi clic.



Scopri i vantaggi e i servizi di ATTIVA Commercio consultando questo set informativo: **una guida semplice e immediata**, con sezioni dedicate ai documenti contrattuali, garanzie acquistate e box di consultazione esemplificativi per sfruttare al meglio la soluzione assicurativa che hai scelto. Per avere al tuo fianco un Partner di Vita e offrire alla tua attività sempre il meglio, ogni giorno.

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

Assicurazione modulare per le Imprese del settore commercio

Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.

Prodotto: "Attiva Commercio – Modulo Generale"



Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. - Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Attiva Commercio è un'assicurazione unitaria di natura modulare destinata alle imprese del settore commercio che consente al Contraente di attivare o disattivare, in maniera flessibile, le specifiche Garanzie Danni che compongono il prodotto.

Il Modulo Generale contiene le Condizioni Generali di Assicurazione applicabili a tutte le Garanzie disponibili.

Generali Italia può integrare il prodotto anche con l'offerta di nuove Garanzie Danni, che saranno rese disponibili mediante aggiornamento e pubblicazione della nuova versione del prodotto stesso nel sito www.generali.it.



Che cosa è assicurato?

Attiva Commercio copre i rischi relativi alle Garanzie tempo per tempo attivate dal Contraente tra quelle previste nei singoli Moduli di seguito indicati, che attualmente compongono il prodotto:

Modulo Prevenzione e Assistenza

- ✓ Pronto Avvocato
- ✓ Assistenza Commercio
- ✓ Assistenza per la protezione dei dati digitali
- ✓ Assistenza in mobilità

Modulo Protezione dell'Attività

- ✓ Incendio e altri eventi (sociopolitici, atmosferici, rottura impianti, catastrofali)
- ✓ Furto

Modulo Protezione Digitale

- ✓ Macchine elettroniche (all risks)
- ✓ Cyber Risk (danni al sistema informatico, RC, tutela legale)

Modulo Protezione della Continuità

- ✓ Diaria per interruzione di attività
- ✓ Danni indiretti
- ✓ Maggiori Spese
- ✓ Maggiori Spese da Furto

Modulo Protezione del Patrimonio

- ✓ Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro
- ✓ Protezione legale

Modulo Protezione della Mobilità

- ✓ Danni a merci e attrezzature trasportate
- ✓ Protezione legale in circolazione

Per le informazioni di dettaglio in merito al contenuto delle Garanzie previste nei singoli Moduli che compongono Attiva Commercio, si rimanda ai DIP dei Moduli stessi.



Che cosa non è assicurato?

Attiva Commercio non assicura i danni che, per ciascuna delle Garanzie dei Moduli che compongono il prodotto, sono indicati nelle esclusioni previste nelle condizioni di assicurazione relative alla specifica garanzia e sono contraddistinte dal carattere grassetto.

Per le informazioni di dettaglio in merito alle esclusioni relative alle Garanzie contenute nei singoli Moduli che compongono Attiva Commercio, si rimanda ai DIP dei Moduli stessi.



Ci sono limiti di copertura?

Le Garanzie relative ai Moduli che compongono Attiva Commercio sono prestate con applicazione di:

- ! Limiti di indennizzo;
- ! Franchigie (intendendosi per franchigia l'importo, in cifra fissa, che viene dedotto dall'indennizzo in caso di sinistri);
- ! Scoperti (intendendosi per scoperto la percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato);
- ! carenze;
- ! cause di sospensione;

come previsti nelle condizioni specifiche dei Moduli che compongono il prodotto e contraddistinti dal carattere grassetto.

Per le informazioni di dettaglio in merito ai limiti di copertura delle Garanzie contenute nei singoli Moduli che compongono Attiva Commercio, si rimanda ai DIP dei Moduli stessi.



Dove vale la copertura?

Gli ambiti territoriali di operatività relativi alle singole Garanzie sono contenute nei DIP dei rispettivi Moduli.



Che obblighi ho?

Quando attivi le specifiche Garanzie, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Ulteriori obblighi sono previsti in caso di sinistro, come precisato nei DIP dei rispettivi Moduli. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, la mancata o tardiva denuncia di sinistro, possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo.



Quando e come devo pagare?

Il primo premio o la prima rata di premio devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a Generali Italia al rilascio della polizza; i premi successivi o le rate di premio successive devono essere pagati entro il trentesimo giorno dopo quello della scadenza.

E' possibile pattuire frazionamenti del premio annuo alle seguenti condizioni:

- mensile, con addebito diretto SDD senza alcuna maggiorazione;

- trimestrale, con aumento del 3,0%;

- semestrale, con aumento del 2,5%.

Somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo e premio delle garanzie possono essere annualmente soggetti ad adeguamento in proporzione alle variazioni dell'indice del costo della vita.

Il premio può essere pagato con le seguenti modalità:

- in denaro contante se il premio annuo non è superiore a euro 750,00;
- tramite POS o, se disponibili, altri mezzi di pagamento elettronico;
- per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato a Generali Italia o all'intermediario, in tale qualità;
- con assegno circolare non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario, in tale qualità;
- con assegno bancario o postale non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario, in tale qualità;
- con bonifico bancario su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto corrente dedicato dell'intermediario, in tale qualità;
- con autorizzazione permanente di addebito su conto corrente (SDD) o carta di credito;
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione decorre dalla data di attivazione della prima Garanzia (la Garanzia Iniziale) e cessa automaticamente decorsi sei mesi dal giorno della cessazione dell'ultima Garanzia in essere.

Le Garanzie – compresa la Garanzia Iniziale – decorrono con la durata stabilita per ciascuna di esse e indicata in Polizza. Per le Garanzie attivate successivamente alla Garanzia Iniziale il giorno, il mese e l'anno di scadenza coincidono sempre con il giorno, il mese e l'anno di scadenza della Garanzia Iniziale.

Ai fini di cui sopra, per le Garanzie Successive che non sono state stipulate nello stesso giorno dello stesso mese di decorrenza della Garanzia Iniziale è previsto un primo periodo di decorrenza infra-annuale che si aggiunge al periodo di durata previsto per ciascuna di esse.



Come posso disdire la polizza?

L'Assicurazione non può essere risolta e rimane in vigore sino a quando resta in vigore anche solo una delle Garanzie attivate.

Le regole di disdetta delle singole Garanzie sono contenute nei DIP dei rispettivi Moduli.

Assicurazione modulare per le Imprese del settore commercio

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.
Prodotto: ATTIVA Commercio – Modulo Generale
Edizione: 23.10.2021



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

GENERALI ITALIA S.p.A. è una società appartenente al gruppo Generali; la sede legale è in Via Marocchessa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico: 041.5492111; sito internet: www.generali.it; indirizzo di posta elettronica: info.it@generali.com; indirizzo PEC: generalitalia@pec.generaligroup.com.

Generali Italia è autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927, ed è iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Patrimonio netto al 31/12/2019: € 10.244.148.191,00 di cui € 1.618.628.450,00 relativi al capitale sociale e € 7.550.853.867,00 al totale delle riserve patrimoniali. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet www.generali.it.

Requisito patrimoniale di solvibilità: € 8.217.950.961,75

Requisito patrimoniale minimo: € 3.180.739.318,67

Fondi propri ammissibili: € 17.610.296.018,45

Indice di solvibilità (solvency ratio): 214,29% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016).

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

MODULO PREVENZIONE E ASSISTENZA

Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto indicato nel DIP Danni.

PRINCIPALI OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Le opzioni relative alle singole garanzie sono contenute DIP Aggiuntivo dei rispettivi moduli

PRINCIPALI OPZIONI CON AUMENTO DEL PREMIO

Le opzioni relative alle singole garanzie sono contenute DIP Aggiuntivo dei rispettivi moduli

MODULO PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ

Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

PRINCIPALI OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Le opzioni relative alle singole garanzie sono contenute DIP Aggiuntivo dei rispettivi moduli

PRINCIPALI OPZIONI CON AUMENTO DEL PREMIO

Le opzioni relative alle singole garanzie sono contenute DIP Aggiuntivo dei rispettivi moduli

MODULO PROTEZIONE DIGITALE

Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
PRINCIPALI OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO
Le opzioni relative alle singole garanzie sono contenute DIP Aggiuntivo dei rispettivi moduli
PRINCIPALI OPZIONI CON AUMENTO DEL PREMIO
Le opzioni relative alle singole garanzie sono contenute DIP Aggiuntivo dei rispettivi moduli

MODULO PROTEZIONE DELLA CONTINUITÀ

Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
PRINCIPALI OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO
Le opzioni relative alle singole garanzie sono contenute DIP Aggiuntivo dei rispettivi moduli
PRINCIPALI OPZIONI CON AUMENTO DEL PREMIO
Le opzioni relative alle singole garanzie sono contenute DIP Aggiuntivo dei rispettivi moduli

MODULO PROTEZIONE DEL PATRIMONIO

Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
PRINCIPALI OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO
Le opzioni relative alle singole garanzie sono contenute DIP Aggiuntivo dei rispettivi moduli
PRINCIPALI OPZIONI CON AUMENTO DEL PREMIO
Le opzioni relative alle singole garanzie sono contenute DIP Aggiuntivo dei rispettivi moduli

MODULO PROTEZIONE DELLA MOBILITÀ

Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
PRINCIPALI OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO
Le opzioni relative alle singole garanzie sono contenute DIP Aggiuntivo dei rispettivi moduli
PRINCIPALI OPZIONI CON AUMENTO DEL PREMIO
Le opzioni relative alle singole garanzie sono contenute DIP Aggiuntivo dei rispettivi moduli

Che cosa NON è assicurato?

MODULO PREVENZIONE E ASSISTENZA

Rischi esclusi	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
-----------------------	---

MODULO PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ

Rischi esclusi	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
-----------------------	---

MODULO PROTEZIONE DIGITALE

Rischi esclusi	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
-----------------------	---

MODULO PROTEZIONE DELLA CONTINUITÀ

Rischi esclusi	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
----------------	---

MODULO PROTEZIONE DEL PATRIMONIO

Rischi esclusi	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
----------------	---

MODULO PROTEZIONE DELLA MOBILITÀ

Rischi esclusi	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
----------------	---



Ci sono limiti di copertura?

I limiti di copertura vengono dettagliati, prestazione per prestazione, anche in un apposito documento di polizza allegato alle Condizioni di Assicurazione denominato Scheda Riepilogativa.

MODULO PREVENZIONE E ASSISTENZA

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

MODULO PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

MODULO PROTEZIONE DIGITALE

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

MODULO PROTEZIONE DELLA CONTINUITÀ

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

MODULO PROTEZIONE DEL PATRIMONIO

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

MODULO PROTEZIONE DELLA MOBILITÀ

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro ?	Denuncia di sinistro: Le modalità di denuncia dei sinistri relative alle singole garanzie sono contenute nel DIP Aggiuntivo dei rispettivi moduli.
	Assistenza diretta / in convenzione: L'esistenza di convenzioni relative alle singole garanzie è indicata nel DIP Aggiuntivo dei rispettivi moduli.
	Gestione da parte di altre imprese: La gestione dei sinistri relativi alle singole garanzie è indicata nel DIP Aggiuntivo dei rispettivi moduli.
	Prescrizione: Ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile tutti i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad eccezione del diritto al pagamento delle rate di premio che si prescrive, invece, in un anno dalle singole scadenze. Nell'assicurazione della responsabilità civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro l'Assicurato l'azione giudiziaria per richiedere il risarcimento.
Dichiarazioni inesatte o reticenze	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Obblighi dell'impresa	Gli obblighi di Generali Italia in relazione alle singole garanzie sono indicati nel DIP Aggiuntivo dei rispettivi moduli. L'esercizio del diritto di recesso per ripensamento rende priva di effetto ogni denuncia di sinistro eventualmente presentata.



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Rimborso	Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, in caso di esercizio del diritto di ripensamento da parte del Contraente, Generali Italia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborsa il premio versato, al netto delle imposte. In caso di recesso da una o più garanzie, effettuato in base alle condizioni di assicurazione di ciascun Modulo che compongono il prodotto, il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio pagato e non dovuto, al netto delle imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Non è possibile sospendere le garanzie in corso di contratto.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente può recedere entro 14 giorni dalla conclusione del contratto con richiesta scritta da inviare all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o a Generali Italia tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.
Risoluzione	Questa assicurazione non è connessa all'erogazione di mutui immobiliari dunque non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

ATTIVA Commercio è rivolto agli esercizi pubblici e alle imprese del settore commercio, sia al dettaglio sia all'ingrosso, che abbiano il bisogno di tutelare i beni strumentali all'esercizio dell'attività e il proprio patrimonio da perdite relative a interruzioni di attività, attacchi informatici, vertenze giudiziarie. Sono assimilate ad attività commerciali alcune attività artigiane quali, ad esempio, l'attività di acconciatore e di sartoria.



Quali costi devo sostenere?

Gli intermediari, per la vendita del prodotto ATTIVA Commercio, percepiscono in media il 20,20% del premio imponibile pagato dal Contraente per remunerazioni di tipo provvigionale.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	Eventuali reclami sul rapporto contrattuale o sulla gestione dei sinistri devono essere inviati per iscritto a: Generali Italia S.p.A. – Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187 - email: reclami.it@generali.com . La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente.
All'IVASS	Se chi fa reclamo non si ritiene soddisfatto dall'esito o non riceve riscontro entro 45 giorni (ovvero di 60 giorni se il reclamo riguarda il comportamento dell'Agente, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, allegando all'esposto la documentazione relativa al reclamo trattato da Generali Italia. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore che devono essere presentati direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato: <ul style="list-style-type: none"> • nome, cognome e domicilio di chi fa reclamo, con eventuale recapito telefonico; • individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; • breve ed esaustiva descrizione del motivo di reclamo; • copia del reclamo presentato a Generali Italia e dell'eventuale riscontro ricevuto; • ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Il modulo per presentare il reclamo a IVASS può essere scaricato dal sito www.ivass.it . Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm).

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:

Mediazione	Nei casi in cui sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Le istanze di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inoltrate per iscritto a: Generali Italia S.p.A., Ufficio Atti Giudiziari (Area Liquidazione) - Via Silvio d'Amico, 40 - 00145 Roma - Fax 06.44.494.313 - email: generali_mediazione@pec.generaligroup.com Gli organismi di mediazione sono consultabili nel sito www.giustizia.it tenuto dal Ministero della Giustizia.
-------------------	---

Negoziazione assistita	In ogni caso è possibile rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere altresì preventivamente alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato a Generali Italia, secondo le modalità indicate nel Decreto legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162).
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Le informazioni su altri metodi di risoluzione delle controversie relative alle singole garanzie è indicata nel DIP Aggiuntivo dei rispettivi moduli.

AVVERTENZA: PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

LA STRUTTURA DEL CONTRATTO

Il Contratto di assicurazione “**Attiva Commercio**” comprende i seguenti documenti:

- 1) Modulo Generale contenente le **Condizioni Generali di Assicurazione** applicabili a tutte le Garanzie disponibili;
- 2) Moduli contenenti le **Condizioni Specifiche** applicabili alle singole Garanzie attivabili, che regolano tutti gli aspetti non considerati dalle Condizioni Generali di Assicurazione;
- 3) **Polizza e Scheda Riepilogativa** come aggiornate nel tempo sulla base delle richieste di attivazione e/o disattivazione delle Garanzie disponibili da parte del Contraente.

LA DOCUMENTAZIONE PRECONTRATTUALE RELATIVA AL CONTRATTO

La documentazione precontrattuale del contratto “Attiva Commercio” si compone di:

- 1) **DIP e DIP aggiuntivo**, relativi al presente Modulo Generale;
- 2) **DIP e DIP aggiuntivo**, relativi alle Garanzie che compongono i singoli Moduli.

CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Art. 1 Definizioni

Nel contratto di Assicurazione “**Attiva Commercio**”, ai termini di seguito indicati è attribuito il significato qui precisato:

Assicurato	Soggetto (persona fisica o giuridica) il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione	Contratto di assicurazione “Attiva Commercio”.
Condizioni Generali di Assicurazione	Termini e condizioni riportate nel presente Modulo Generale che, unitamente alle rispettive Condizioni Specifiche, regolano la copertura assicurativa prevista dall'Assicurazione.
Condizioni Specifiche	Termini e condizioni specifici riportate nei Moduli che regolano ciascuna Garanzia.
Contraente	Soggetto (persona fisica o giuridica) che stipula l'assicurazione.
Danno	Conseguenza pregiudizievole per l'Assicurato derivante dal sinistro.
Garanzie	Le specifiche coperture assicurative che possono essere attivate ovvero disattivate anche singolarmente su iniziativa del Contraente. Prevedono il pagamento di un indennizzo, risarcimento, rimborso oppure l'erogazione di una prestazione in caso di sinistro.
Garanzia Iniziale	La Garanzia attivata o l'insieme di Garanzie attivate in sede di sottoscrizione dell'Assicurazione.
Garanzie Successive	Le Garanzie attivate in data successiva a quella di attivazione della Garanzia Iniziale (al singolare “Garanzia Successiva”).
Generali Italia	L'impresa assicuratrice Generali Italia S.p.A., con sede legale in Mogliano Veneto, via Marocchesa 14
Indennizzo	Somma dovuta da Generali Italia in caso di sinistro.
Modulo Generale	Il presente documento che contiene le Condizioni Generali di Assicurazione.
Modulo	Documento che contiene le Condizioni Specifiche delle Garanzie.
Periodo di Allineamento delle Garanzie Successive	Il primo periodo di decorrenza infra-annuale delle Garanzie Successive necessario a garantire che ciascuna di esse scada nello stesso giorno dello stesso mese di scadenza della Garanzia iniziale.



Polizza	Documento che prova l'assicurazione, e definisce unitamente alla Scheda Riepilogativa, il perimetro di tutte le Garanzie attive.
Premio	Somma dovuta dal Contraente a Generali Italia a fronte della stipula dell'Assicurazione.
Risarcimento	Somma dovuta da Generali Italia a seguito di un danno ingiusto nell'ipotesi di Responsabilità Civile.
Scadenza Annuale Unica	Medesimo giorno di scadenza annuale della Garanzia Iniziale e delle Garanzie Successive determinato dal Periodo di Allineamento delle Garanzie Successive.
Scheda Riepilogativa	Documento che definisce, unitamente alla Polizza, il premio di tutte le Garanzie attive
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.
Servizi non assicurativi connessi	Servizi di carattere non assicurativo offerti in via accessoria e funzionale rispetto alle Garanzie assicurative.

Art. 2 Clausole di coordinamento

Le Condizioni Generali di Assicurazione di cui al presente Modulo costituiscono la disciplina comune a tutte le Garanzie attivate dal Contraente.

Le previsioni contenute nelle Condizioni Specifiche costituiscono la disciplina speciale applicabile alle Garanzie tempo per tempo attivate. Tali Condizioni regolano tutti gli aspetti non disciplinati alle Condizioni Generali, potendo altresì integrare queste ultime o, se espressamente indicato, derogarvi.

Art. 3 Valutazione di coerenza

Generali Italia effettua la valutazione di coerenza con riferimento alle specifiche Garanzie delle quali è richiesta l'attivazione, sulla base delle informazioni fornite dal Contraente all'atto dell'attivazione delle suddette Garanzie.



Che cosa è assicurato?

Art. 4 Oggetto e funzionamento dell'Assicurazione

“Attiva Commercio” è un contratto assicurativo unitario di natura modulare che consente al Contraente, in accordo con Generali Italia, di attivare e/o di disattivare le specifiche Garanzie previste nei Moduli, in maniera flessibile sulla base delle proprie esigenze e delle scelte manifestate nel corso del rapporto assicurativo.

Per ogni Modulo le Garanzie si articolano in Garanzie base e Garanzie opzionali. Le Garanzie opzionali possono essere attivate esclusivamente se è attiva la relativa Garanzia base e la disattivazione di quest'ultima comporta anche la disattivazione delle rispettive Garanzie opzionali.

Con riferimento al Modulo Prevenzione e Assistenza le Garanzie e i servizi in esso previsti sono funzionalmente connessi alle Garanzie degli altri Moduli e pertanto si attivano e disattivano solo congiuntamente a questi ultimi.

Generali Italia potrà integrare il contratto assicurativo “Attiva Commercio” anche con l’offerta di nuove Garanzie, che saranno rese disponibili mediante aggiornamento e pubblicazione della nuova versione del prodotto nel sito www.generali.it

Il Contraente potrà quindi attivare queste nuove Garanzie:

- nell’ambito del contratto assicurativo in corso;
- senza necessità di sostituire il contratto in essere;
- restando valide ed efficaci le Condizioni Specifiche delle Garanzie sottoscritte in precedenza.

L’Assicurazione è prestata per le Garanzie, per le somme assicurate, entro i limiti di indennizzo e con l’applicazione delle franchigie e degli scoperti specificamente concordati e riportati nella Polizza e nella Scheda Riepilogativa.

L’attivazione e/o la disattivazione delle Garanzie:

- è disposta su richiesta del Contraente attraverso la sottoscrizione, da parte del Contraente medesimo, dell’apposita documentazione prodotta da Generali Italia. La disattivazione può essere effettuata secondo i termini e le modalità di cui al successivo art. 16, nel rispetto delle regole di interdipendenza tra Garanzie indicate nelle condizioni specifiche di ciascun modulo;



- produce l'aggiornamento della Polizza e della Scheda Riepilogativa e la consegna della versione aggiornata della stessa e delle relative Condizioni di Assicurazione al Contraente, in modo da garantire una rappresentazione aggiornata della posizione assicurativa del Contraente medesimo nel corso del rapporto assicurativo;
- non si riferiscono a contratti assicurativi ulteriori e diversi rispetto al Contratto di assicurazione "Attiva Commercio".

Art. 5 Offerta di servizi non assicurativi connessi a specifiche Garanzie

L'attivazione di talune Garanzie consente altresì al Contraente di accedere ad una gamma di servizi non assicurativi accessori erogati anche da terze parti, connessi o collegati a tali Garanzie.

Se il Contraente intende fruire dei servizi non assicurativi, dovrà prendere visione e accettare espressamente le condizioni generali che regolano l'erogazione di tali servizi mediante la sottoscrizione dell'apposita documentazione.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Art. 6 Garanzie presso diversi assicuratori

Il Contraente o l'Assicurato¹ deve comunicare per iscritto a Generali Italia l'esigenza o la successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso rischio, eccetto quelle stipulate per suo conto da terzi per obblighi di legge o di contratto e di quelle per cui è in possesso in quanto garanzie accessorie ad altri servizi (es: abbinate a biglietti di viaggio, conti correnti, carte di credito, mutuo fondiario o ipotecario).

Art. 7 Dichiarazioni del Contraente

Generali Italia determina il premio in base alle dichiarazioni del Contraente/Assicurato sui dati e le circostanze richiesti.

Se il Contraente fornisce dati inesatti o parziali sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, può perdere del tutto o in parte l'indennizzo e determinare la cessazione dell'assicurazione².

L'Assicurato inoltre deve comunicare per iscritto a Generali Italia ogni variazione del rischio che ne determini aggravamento o riduzione³.

- ✓ Ad esempio, rispetto alla garanzia per il rischio di Furto costituisce un aggravamento di rischio la temporanea rimozione dei fissi e infissi in caso di ristrutturazione dell'abitazione assicurata; oppure la presenza o il deposito di grande quantità di materiale infiammabile rispetto alla garanzia per il rischio di Incendio.
Costituisce invece una riduzione del rischio, l'installazione di un sistema di allarme collegato ad una centrale operativa di sorveglianza rispetto alla garanzia per il rischio di Furto, ovvero l'installazione di un sistema di rilevazione dei fumi e/o della temperatura interna dell'abitazione, rispetto alla garanzia per il rischio di Incendio.

Art. 8 Codici attività

L'assicurazione è prestata in base alla esplicita dichiarazione del Contraente/Assicurato che l'attività commerciale esercitata si identifica con quella individuata nell'elenco che segue dal "codice attività" indicato in polizza e dall'eventuale "codice attività secondario".

Sono considerate "attività commerciali" anche le attività di deposito e/o esposizione purché dipendenti e collegate ad attività commerciali.

Ove nell'elenco non siano descritte attività ma merci, si deve intendere "vendita e/o esposizione e/o deposito".

Sono inoltre comprese - salvo specifica esclusione - tutte le operazioni, anche meccaniche, normalmente attinenti e necessarie all'attività considerata purché aventi carattere di accessorietà.

Limitatamente alle Garanzie Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro e Protezione Legale eventuali attività di noleggio si intendono comprese soltanto se espressamente indicate nella descrizione dell'attività.

La categoria tariffaria è rappresentata da un numero che esprime, per ciascuna attività, il grado di "pericolosità" del rischio in rapporto alla garanzia prestata, agli effetti della determinazione del premio. In particolare:

- Modulo Protezione dell'Attività: Assicurazione Incendio: 1, 2 e 3; Assicurazione Furto: 1, 2, 3, 4 e 5;
- Modulo Protezione del Patrimonio: Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro: 1, 2, 3 e 4; Assicurazione Protezione Legale: 1 e 2;
- Modulo Protezione della Mobilità: Assicurazione Merci e Attrezzature trasportate: 1, 2, 3 e 4.

Il grado di pericolosità del rischio è crescente al crescere del numero di categoria tariffaria (1: rischi meno gravi; 2, 3, 4, 5: rischi più gravi).

Per le Garanzie di cui alle Assicurazioni Incendio, Furto, Merci e Attrezzature trasportate, Responsabilità Civile verso



Terzi e Prestatori di Lavoro e Protezione Legale, nell'ambito della categoria tariffaria indicata devono intendersi inclusi anche i rischi inerenti a merci od attività diversi da quelli indicati in polizza, purché ascrivibili a categorie tariffarie con numero uguale o più basso.

Tale disposizione non è operante per l'Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro qualora l'attività effettivamente svolta richiede una specifica abilitazione ai sensi di legge.

Per le Garanzie di cui alle Assicurazioni Incendio e Furto le merci appartenenti ad attività di categorie tariffarie superiori e le merci che non possono essere assicurate per la Sezione (ad esempio, le pellicce per la sezione Furto) sono comprese con un limite di indennizzo complessivo del 25% della somma assicurata.

Relativamente alle Garanzie del Modulo Prevenzione ed Assistenza le coperture operano indipendentemente dal codice attività dichiarato.

Nel caso in cui sia indicato in polizza anche il "codice attività secondario" i numeri delle categorie tariffarie riportate saranno i maggiori tra quelli relativi ai due codici attività.

L'assicurazione è prestata in base alla esplicita dichiarazione del Contraente/Assicurato che l'attività commerciale esercitata si identifichi con quella individuata nell'elenco che segue dal "codice attività" indicato in polizza e dall'eventuale "codice attività secondario".

Sono considerate "attività commerciali" anche le attività di deposito e/o esposizione purché dipendenti e collegate ad attività commerciali.

Ove nell'elenco non siano descritte attività ma merci, si deve intendere "vendita e/o esposizione e/o deposito".

Sono inoltre comprese - salvo specifica esclusione - tutte le operazioni, anche meccaniche, normalmente attinenti e necessarie all'attività considerata purché aventi carattere di accessorietà.

Per l'Assicurazione Incendio la categoria tariffaria è rappresentata da un numero (1, 2 e 3) che esprime, per ciascuna attività, il grado di "pericolosità" del rischio in rapporto alla Garanzia prestata, agli effetti della determinazione del premio.

Il grado di pericolosità del rischio è crescente al crescere del numero di categoria tariffaria (1: rischi meno gravi; 2 e 3 rischi più gravi).

Nel caso in cui sia indicato in polizza anche il "codice attività secondario" i numeri delle categorie tariffarie riportate saranno i maggiori tra quelli relativi ai due codici attività.

L'elenco dei codici attività è riportato al termine del presente Modulo.

Art. 9 Comunicazione tra le parti

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte per iscritto ivi compresa la posta elettronica certificata (PEC) e devono essere inviate all'agenzia alla quale è assegnata la Polizza o a Generali Italia, presso la propria sede legale.

Le comunicazioni alle quali è tenuta Generali Italia in esecuzione dell'Assicurazione, devono essere fatte per iscritto secondo le modalità e presso gli indirizzi concordati con il Contraente nell'ambito dell'Accordo quadro in materia di distribuzione assicurativa.

Art. 10 Legge applicabile e Foro competente

Il contratto è disciplinato dalla Legge Italiana.

Per le controversie relative al contratto il Foro competente, è esclusivamente quello della sede o del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, dell'Assicurato o dei loro aventi diritto.

Per le controversie sul contratto, l'azione giudiziale deve essere preceduta dal procedimento di mediazione avviato con deposito di un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice territorialmente competente di cui al primo capoverso⁴.

Art. 11 Misure Restrittive - Sanzioni Internazionali

Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone Generali Italia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.



Quando e come devo pagare?

Art. 12 Pagamento del premio - decorrenza della garanzia - Mezzi di pagamento del premio - Diritto di



ripensamento

Il premio è unitario e va quindi pagato con unica disposizione di pagamento per tutte le Garanzie. Il relativo importo varia nel tempo in rapporto all'attivazione o disattivazione delle Garanzie stesse.

Il Contraente versa inoltre un'integrazione del premio per la copertura del Periodo di Allineamento nei casi di attivazione delle Garanzie Successive previsti dal secondo comma del successivo art. 15.

L'Assicurazione ha effetto dalla data di attivazione della Garanzia Iniziale, prevista al successivo art. 14, se a tale data sono stati pagati il premio o la prima rata di premio, o, per le Garanzie Successive a cui si riferisce, l'integrazione di cui al comma precedente; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme restando le scadenze riportate nella Polizza.

Le Garanzie, comprese le Garanzie Successive, decorrono dalle ore 24 del giorno indicato nella Polizza per ciascuna di esse, con la durata stabilita nella Condizioni Specifiche e sono efficaci se a tale data sono stati pagati il premio o la prima rata di premio; altrimenti dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il premio o le rate di premio possono essere pagati all'agenzia di riferimento oppure a Generali Italia. Il premio può essere pagato con i seguenti mezzi:

- in denaro contante se il premio annuo non è superiore a 750,00 euro;
- tramite POS o, se disponibili, altri mezzi di pagamento elettronico; in questo caso il premio si intende pagato nel giorno di esecuzione materiale dell'operazione;
- con bonifico bancario su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto dedicato dell'intermediario. Ferma la data di effetto indicata in Polizza, il premio si intende pagato nel giorno dell'operazione materiale di disposizione dell'ordine di bonifico, o del giorno di valuta di addebito del conto se successivo salvo il buon fine del pagamento stesso con l'effettivo accredito sul conto corrente intestato a Generali Italia o all'intermediario;
- con autorizzazione permanente di addebito su conto corrente (SDD) o carta di credito; salvo buon fine degli addebiti, per la prima rata il premio si intende pagato nel giorno di firma del mandato SEPA o del conferimento dell'autorizzazione permanente all'addebito su carta di credito; per le rate successive, alle scadenze prefissate in Polizza;
- se il premio è addebitato su conto corrente (SDD) o carta di credito con frazionamento del premio annuale in più rate, in caso di mancato pagamento anche di una singola rata, la copertura resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza della rata. In caso di sospensione la copertura produce nuovamente i propri effetti dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga, con bonifico o recandosi direttamente presso l'Agenzia, tutte le rate scadute e non pagate, e la parte del premio residuo a completamento dell'annualità. In caso di modifica del rapporto di conto corrente sul quale opera la procedura SDD o della carta di credito indicata, il Contraente si impegna a darne immediata comunicazione a Generali Italia;
- per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato a Generali Italia o all'intermediario, in tale qualità, su conto corrente postale dedicato⁴. Se si paga con bollettino di conto corrente postale la data di versamento del premio e, quindi, la data di decorrenza della Garanzia coincide con quella apposta dall'ufficio postale;
- con assegno circolare non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario in tale qualità; in questo caso il premio si intende pagato nel giorno di consegna del titolo;
- con assegno bancario o postale non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario in tale qualità; in questo caso il premio si intende pagato nel giorno di consegna del titolo, salvo il buon fine dell'assegno con l'effettivo pagamento dello stesso e salva la facoltà dell'intermediario di richiedere il pagamento del premio anche tramite altre modalità tra quelle previste in questo articolo, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede;
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza del pagamento e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento; rimangono immutati le successive scadenze e il diritto di Generali Italia a ricevere i pagamenti dei premi scaduti⁵. Il premio, anche se frazionato in più rate, è dovuto per l'intero periodo assicurativo annuo.

 **ATTENZIONE:** il pagamento del premio o della rata di premio in scadenza è condizione necessaria affinché l'assicurazione abbia una reale validità e decorrenza. In mancanza di detto pagamento il contratto, anche se sottoscritto, non è operante.

 Salvo buon fine: la garanzia opera dalla data di decorrenza o dalle scadenze successive indicate in Polizza anche se gli importi di premio non sono stati ancora ricevuti da Generali Italia; ciò a condizione che il pagamento del premio venga successivamente accreditato. In caso contrario la garanzia non opera o rimane sospesa.

 Si suggerisce di verificare la data di scadenza del premio o delle singole rate di premio ed i pagamenti effettuati nell'Area Riservata "My Generali", consultabile previa registrazione accedendo dal sito internet www.generali.it o per mezzo dell'App MyGenerali.



Indicizzazione

Se la polizza è indicizzata, come riportato tra le dichiarazioni in Polizza, ad ogni Scadenza Annuale Unica, somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo e premio, sono soggetti ad adeguamento in proporzione alle variazioni dell'indice del costo della vita (indice generale nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati).

L'entità dell'adeguamento si determina ponendo a raffronto l'indice mensile pubblicato dall'ISTAT relativo al terzo mese antecedente la data di scadenza del premio e l'analogo indice relativo allo stesso mese dell'anno precedente. In caso di ritardata pubblicazione dell'indice relativo al mese come sopra individuato verrà fatto riferimento all'indice disponibile del mese antecedente più prossimo.

In ogni caso se dal raffronto degli indici risultasse un incremento inferiore al 2% si adotta per adeguamento quest'ultimo valore.

L'indicizzazione non è prevista per le Garanzie relative al Modulo Prevenzione e Assistenza e per le Garanzie del Modulo Protezione del Patrimonio se il relativo premio è regolabile.

È in facoltà di ciascuna delle Parti di rinunciare in futuro all'adeguamento inviando raccomandata o PEC all'altra Parte almeno 60 giorni prima della scadenza annuale; in tal caso somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo e premio restano quelli risultanti dall'ultimo adeguamento.

Non sono comunque soggetti a indicizzazione:

- **franchigie espresse in cifra assoluta,**
- **minimi e massimi di scoperto**
- **tutti i valori espressi in percentuale**

Art. 13 Oneri

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla Polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento è stato anticipato da Generali Italia.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 14 Durata dell'Assicurazione e delle singole Garanzie

Ai fini dell'attivazione dell'Assicurazione e dell'emissione della Polizza è richiesta l'attivazione di almeno una tra le Garanzie relative ai Moduli disponibili (**Garanzia Iniziale**).

L'Assicurazione decorre dalla data di attivazione della Garanzia Iniziale e cessa automaticamente decorsi sei mesi dal giorno della cessazione dell'ultima Garanzia in essere.

La data di decorrenza e di scadenza delle singole Garanzie è indicata nella Scheda Riepilogativa.

Art. 15 Periodo di Allineamento delle Garanzie Successive

Per garantire l'unitarietà del premio e l'uniformità delle scadenze dei relativi pagamenti periodici in attuazione di quanto previsto al precedente art. 12, il giorno ed il mese di scadenza delle Garanzie attivate successivamente alla Garanzia Iniziale (**Garanzie Successive**), coincidono sempre con il giorno ed il mese di scadenza annuale della Garanzia Iniziale (**Scadenza Annuale Unica**).

A tal fine, per le Garanzie Successive che non sono state stipulate nello stesso giorno dello stesso mese di decorrenza della Garanzia Iniziale è previsto un primo periodo di decorrenza infra-annuale che si aggiunge al periodo di durata previsto nelle Condizioni Specifiche per ciascuna di esse (**Periodo di Allineamento delle Garanzie Successive**).

Il Periodo di Allineamento delle Garanzie Successive decorre, per ciascuna di esse:

- dalla data di attivazione della Garanzia Successiva e si conclude con la scadenza relativa alla Garanzia Iniziale, se tale Garanzia è annuale con tacito rinnovo;
- dalla data di attivazione della Garanzia Successiva e si conclude con la data prevista per il pagamento annuale del premio della Garanzia Iniziale, se la durata di tale Garanzia è superiore all'anno.

Le Garanzie Successive, concluso il relativo Periodo di Allineamento, restano operanti senza soluzione di continuità per il periodo di durata indicato nella Polizza e disciplinato nelle Condizioni Specifiche per ciascuna di esse.

Il Periodo di Allineamento delle Garanzie Successive viene puntualmente indicato, per ciascuna di esse, nella Polizza così come aggiornata nel corso del rapporto assicurativo e concorre a determinare la durata complessiva delle stesse.

✓ ESEMPIO: Garanzia Iniziale annuale con tacito rinnovo con decorrenza 01/01/2020 e scadenza 31/12/2020. Attivazione Garanzia Successiva 01/06/2020. In tale caso il Periodo di Allineamento della Garanzia Successiva decorre dal 01/06/2020 al 31/12/2020.

✓ ESEMPIO: Garanzia Iniziale poliennale con decorrenza 01/06/2020 e scadenza 31/05/2025 e pagamento annuale del premio al 31/05. Attivazione Garanzia Successiva 01/11/2020. In tale caso il Periodo di Allineamento della Garanzia Successiva decorre dal 01/11/2020 al 31/05/2021.



Come posso disdire la polizza?

Art. 16 Disdetta e Recesso delle Garanzie

L'Assicurazione ha la durata stabilita dall'art. 14.

Le Garanzie sono di durata:

- annuale, oppure
- poliennale con applicazione della riduzione di premio prevista per legge,

come indicato nella Scheda Riepilogativa e alla loro scadenza le medesime sono prorogate per la durata di un anno e così successivamente. Il Contraente o Generali Italia possono impedire la proroga inviando comunicazione scritta di disdetta con preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla relativa scadenza e fermo quanto previsto all'articolo 4 senza tacito rinnovo.

Nel caso di mancata indicazione delle Garanzie oggetto di disdetta, la comunicazione si intende valida ed efficace per tutte le Garanzie attivate, fatti salvi i termini di durata previsti per ciascuna Garanzia.

✓ ESEMPIO: In caso di due Garanzie attive, la prima delle quali scade il 31/12/2020 e la seconda il 31/12/2021, a fronte della comunicazione di recesso per disdetta inviata da Contraente per entrambe le Garanzie con preavviso di 30 giorni rispetto alla scadenza della prima delle due, la cessazione della seconda Garanzia avrà efficacia al 31/12/2021 e non al 31/12/2020, data in cui invece cessa la prima Garanzia.

Nel caso di Garanzie con durata superiore a cinque anni, con applicazione della riduzione di premio prevista per legge, il Contraente ha comunque facoltà di recedere dopo il termine di cinque anni, inviando comunicazione scritta con preavviso di 30 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.

L'Assicurazione non può essere risolta e rimane in vigore sino a quando resta in vigore anche solo una delle Garanzie prestate, secondo i termini previsti nel secondo comma del precedente art. 14.

Per le comunicazioni oggetto della presente disposizione si osservano le modalità descritte nel precedente art. 9.

Art. 17 Recesso in caso di sinistro

Generali Italia può esercitare la facoltà di recesso in caso di sinistro, ove previsto per specifiche Garanzie, e ciò determina la cessazione esclusivamente della specifica Garanzia in relazione alla quale è esercitato nonché delle Garanzie ad esso connesse attivate nel Modulo Prevenzione e Assistenza. Le modalità ed i termini dell'esercizio del recesso sono disciplinate nelle Condizioni Specifiche relative alla Garanzia a cui si riferisce.

Tale facoltà di recesso potrà essere esercitata negli stessi termini anche dal Contraente nel caso in cui stipuli il contratto in qualità di Consumatore⁶.

Se Generali Italia esercita la facoltà di recesso di cui sopra, è facoltà del Contraente comunicare il proprio recesso da tutte le eventuali ulteriori Garanzie attive, con efficacia, per tutte, dalla Scadenza Annuale Unica dell'annualità in corso alla data del recesso, se la comunicazione di recesso è stata inviata entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso per sinistro da parte di Generali Italia, tramite lettera raccomandata.

Art. 18 Recesso - Diritto di ripensamento



Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente può recedere entro 14 giorni dalla conclusione del contratto, con richiesta scritta da inviare a Generali Italia (Via Marocchese 14 – 31021 Mogliano Veneto – TV – PEC generaliiitalia@pec.generaligroup.com) oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

A seguito della comunicazione di recesso, il contratto si considera privo di qualsiasi effetto fin dall'origine e quindi il Contraente e Generali Italia sono liberi da ogni obbligo contrattuale.

Di conseguenza Generali Italia rimborsa al Contraente il premio versato, al netto delle imposte, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso.

L'esercizio del diritto di recesso rende priva di effetto ogni denuncia di sinistro eventualmente presentata.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE

Art. 19 Invio dei Reclami

Eventuali reclami sul rapporto contrattuale o sulla gestione dei sinistri devono essere inviati per iscritto a:

Generali Italia S.p.A. – Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187 - e mail: reclami.it@generali.com.

La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente.

Se chi fa reclamo non si ritiene soddisfatto dall'esito o non riceve riscontro entro 45 giorni (ovvero di 60 giorni se il reclamo riguarda il comportamento dell'Agente, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, allegando all'esposto la documentazione relativa al reclamo trattato da Generali Italia. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore che devono essere presentati direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato:

- nome, cognome e domicilio di chi fa reclamo, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di reclamo;
- copia del reclamo presentato a Generali Italia e dell'eventuale riscontro ricevuto;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Il modulo per presentare il reclamo a IVASS può essere scaricato dal sito www.ivass.it.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm).

¹ Articolo 1910 del Codice Civile.

² Articoli 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.

³ Articoli 1897 e 1898 del Codice Civile.

⁴ Si tratta del conto separato, previsto ai sensi dell'art. 117 "Separazione patrimoniale" del d.lgs. 209/2005 – Codice della Assicurazioni, nonché ai sensi dell'art. 63 "Obbligo di separazione patrimoniale" del Regolamento ISVAP40/2018, che l'intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi.

⁵ Art. 1901 del Codice Civile.

⁶ Art. 3 del Codice del Consumo.



ELENCO CODICI ATTIVITÀ (Art. 8 Codici attività)

SETTORI DI ATTIVITÀ
ESERCIZI PUBBLICI (non coesistenti con discoteche e sale da ballo)
ALIMENTARI E SIMILI
ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI, TESSILI
MOBILI, ELETTRODOMESTICI ED ARTICOLI PER LA CASA
ELETTRICITA', ELETTRONICA, MECCANICA, METALLI, OTTICA
VEICOLI, NATANTI E LORO ACCESSORI
SPORT, REGALE E TEMPO LIBERO
PRODOTTI CHIMICI, FARMACEUTICI, MEDICALI E PER LA CURA DELLA PERSONA
CARTA, LEGNO, GOMMA/PLASTICA, EDILIZIA
VARIE
ARTIGIANI ASSIMILATI AI COMMERCianti
ESERCIZIO VUOTO

CODICE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	INCENDIO	FURTO	RC verso TERZI e PRESTATORI LAVORO	PROTEZIONE LEGALE	MERCIE ATTREZZATURE TRASPORTATE	Ulteriori attributi dell'attività
Settore ESERCIZI PUBBLICI (non coesistenti con discoteche e sale da ballo)							
050	Bar, Caffetteria, enoteca - senza locale cucina	3	4	2	1	3	C
051	Bar, caffetteria, enoteca con locale cucina	3	3	4	2	3	C
055	Pasticceria, gelateria e yogurteria con servizio di bar e con produzione propria	3	3	3	2	3	C
056	Pasticceria, gelateria e yogurteria senza servizio di bar	2	2	3	2	3	C; P
060	Ristorante, trattoria, pizzeria, birreria, paninoteca, tavola calda, fast food, friggitoria, rosticceria	3	3	4	2	3	C
070	Cibi da asporto - pizza, sushi, kebab	3	2	3	2	3	C
080	Stabilimenti balneari annessi a bar o ristoranti	3	4	4	2	3	-
Settore ALIMENTARI E SIMILI							
100	Alimentari, surgelati, anche generi per la pulizia ed l'igiene della casa e della persona, compresi liquori in bottiglia, gastronomia con superficie di vendita inferiore a 400 mq.	2	3	2	1	3	P
101	Alimentari, surgelati, anche generi per la pulizia ed l'igiene della casa e della persona, compresi liquori in bottiglia, gastronomia con superficie di vendita superiore a 400 mq.	2	3	3	2	3	P
105	Acqua, bibite analcoliche, birra	1	2	1	1	2	-
110	Caffè, tè, spezie, coloniali in genere	1	4	1	1	3	-
115	Cereali, granaglie, sementi in genere, mangimi	1	1	2	1	2	-



**ATTIVA COMMERCIO
MODULO GENERALE**

120	Farine e paste alimentari commestibili, riso; olio e grassi commestibili; dolci in genere; zucchero e surrogati; cacao, cioccolato; confetture e conserve alimentari	1	2	1	1	3	-
125	Fruttivendolo, prodotti ortofrutticoli in genere	1	1	2	1	2	-
130	Latteria	1	2	1	1	2	-
135	Macelleria, salumeria, polleria, carni (fresche, congelate, surgelate)	1	3	2	1	3	-
136	Macelleria, salumeria, polleria, anche con preparazione dei prodotti e ristorazione	2	3	3	2	3	C
140	Negozi di gastronomia con produzione propria; produzione di pasta fresca	2	3	3	2	3	C
145	Panetteria	1	2	3	2	3	C; P
150	Pescheria, prodotti ittici (anche conservati ed in scatola)	1	2	2	1	3	-
151	Pescheria, prodotti ittici, anche con preparazione dei prodotti e ristorazione	2	2	3	2	3	C
155	Prodotti lattiero-caseari (formaggi, ecc.)	1	3	1	1	3	-
170	Vini, liquori e altre bevande alcoliche (per birra, vedi codice 105)	1	3	1	1	4	-
Settore ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI, TESSILI							
200	Abbigliamento in genere, confezioni, maglieria e biancheria per la persona	2	4	1	1	4	-
201	Abbigliamento in pelle, pelli	2	5	1	1	4	-
205	Calzature in genere	2	4	1	1	4	-
210	Cappelli e berretti	1	1	1	1	2	-
215	Coperte, copriletti, trapunte, foderami, biancheria per la casa	2	3	1	1	3	-
220	Cordami, spaghi, sacchi e simili	2	1	1	1	2	-
225	Filati	2	2	1	1	2	-
230	Guanti, calze, cravatte, fazzoletti	2	3	1	1	3	-
235	Materassi e cuscini, escluse le operazioni di materassaio.	3	2	2	1	2	T
240	Mercerie, ricami, merletti, pizzi, trini e passamanerie	1	3	1	1	2	-
245	Moquette, tappeti (per quelli orientali, vedi cod. 265)	2	3	2	1	2	T
250	Pelletterie, valigie, articoli da viaggio, borse e borsette, cinture, portafogli, ombrelli	1	5	1	1	4	-
255	Pellicce e pelli da pelliccia (non opera la sezione Furto)	3	NO	1	1	4	-
260	Stoffe, tessuti, velluti per arredamento; tendaggi, arazzi	2	3	2	1	2	T
261	Stoffe, tessuti, velluti per l'abbigliamento	2	5	1	1	3	-
265	Tappeti orientali	2	5	1	1	4	-
Settore MOBILI, ELETTRODOMESTICI ED ARTICOLI PER LA CASA							
300	Audiovisivi (televisori, videoregistratori, apparecchi stereo, radio, autoradio, videocamere ed altri simili apparecchi); accessori e ricambi relativi	3	5	2	1	4	T
305	Articoli casalinghi, utensili per la cucina, stoviglie e posate, candele, soprammobili, medaglie, coppe, targhe.	2	2	1	1	2	-
310	Carta da parati	2	1	2	1	2	T
315	Cornici (per antichità ed arte, vedi codice 805)	2	1	1	1	2	T
320	Elettrodomestici (non audiovisivi) ed apparecchi domestici (macchine per cucire e per maglieria, stufe, ecc.); accessori e ricambi relativi	2	3	2	1	2	T
325	Lampadari e lampade da tavolo	3	1	1	1	4	T



**ATTIVA COMMERCIO
MODULO GENERALE**

330	Articoli e mobili per l'infanzia, carrozzine (per abbigliamento, vedi codice 200; per giocattoli, vedi codice 720)	2	1	1	1	2	T
335	Mobili in genere (per antichità ed arte, vedi codice 805). Esclusa la lavorazione del legno e di tappezzeria, salvo piccoli adattamenti	2	2	3	2	2	T
340	Vetri, specchi, cristalleria	1	2	1	1	4	T
Settore ELETTRICITA', ELETTRONICA, MECCANICA, METALLI, OTTICA							
400	Apparecchi e materiali per impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento	1	1	3	2	2	T
405	Articoli fotografici ed ottici, comprese eventuali operazioni di sviluppo e stampa	2	5	1	1	4	-
410	Apparecchi tecnici e scientifici, bilance non elettroniche, meccanismi di precisione	2	2	1	1	3	T
415	Articoli e materiali elettrici, utensileria elettrica (per audiovisivi, vedi codice 300)	3	3	2	1	2	T
420	Elettronica: personal computers, tablet e laptop, apparecchiature e componenti elettroniche, calcolatrici, video games	3	4	1	1	4	T
423	Telefonia: telefoni cellulari, compresi accessori e pezzi di ricambio	3	5	1	1	4	T
425	Ferramenta, articoli fai da te, attrezzi agricoli e per il giardinaggio, utensileria e rubinetteria, articoli in metallo (per utensileria elettrica, vedi codice 415)	1	2	2	1	1	T
430	Laminati, trafilati, profilati, pani di metallo (per stagno, ottone, bronzo, piombo, rame, acciaio inossidabile, vedi codice 431)	1	1	2	1	1	-
431	Laminati, trafilati, profilati, pani di stagno, ottone, bronzo, piombo, rame, acciaio inossidabile	1	4	2	1	1	-
435	Macchine e meccanismi: agricoli, edili, stradali, industriali, per la zootecnia ed il giardinaggio, compresi accessori e pezzi di ricambio (per utensileria elettrica, vedi codice 415)	1	2	2	1	2	O
440	Macchine per caffè, cucine, fornelli ed altri simili apparecchi per la comunità e per i pubblici esercizi	2	1	2	1	2	T
445	Macchine per duplicare, fotocopiatrici e simili, macchine per scrivere e attrezzatura ed arredamento d'ufficio	2	3	2	1	2	T
Settore VEICOLI, NATANTI E LORO ACCESSORI							
500	Accessori e ricambi per auto e veicoli in genere, esclusa officina per riparazioni e manutenzioni (per audiovisivi, vedi codice 300; per pneumatici, vedi codice 525)	2	4	1	1	2	-
505	Accessori e ricambi per natanti e motori marini, esclusa officina per riparazioni e manutenzioni (per audiovisivi, vedi codice 300)	2	3	1	1	4	-
510	Autoveicoli, motoveicoli, veicoli a motore in genere.	1	3	2	1	4	O
511	Biciclette, monopattini, anche elettrici, che non costituiscono veicoli a motore ai sensi del Codice della Strada; compresa vendita di componenti e accessori e presenza di officina.	1	3	2	1	4	T
515	Lubrificanti (oli e grassi)	2	2	1	1	2	-
521	Natanti in genere e motori marini, compresa vendita di ricambi e accessori. Esclusi cantieri navali ed operazioni di rimessaggio	2	2	3	2	4	O



**ATTIVA COMMERCIO
MODULO GENERALE**

525	Pneumatici e camere d'aria, esclusi montaggio e smontaggio o manutenzione nonché vulcanizzazione o ricostruzione.	2	3	2	1	2	-
530	Distributore carburanti, compreso autolavaggio, esclusa officina per riparazioni e manutenzioni	2	5	4	2	NO	-
Settore SPORT, REGALE E TEMPO LIBERO							
550	Articoli sportivi, per la caccia e la pesca, per il campeggio, compresi abbigliamento, armi e munizioni. Esclusa la preparazione di munizioni	2	5	1	1	3	-
551	Articoli sportivi, per la caccia e la pesca, per il campeggio. Compreso abbigliamento, escluse armi e munizioni (in presenza di armi e munizioni, vedi codice 550).	2	3	1	1	3	-
555	Bigiotteria e minuteria d'ornamento personale	1	2	1	1	4	-
560	Noleggio e vendita di dvd, videogames e supporti multimediali	2	5	1	1	3	T
565	Strumenti musicali e relativi accessori, edizioni musicali, dischi e cassette audio, compact-disc, videocassette non incise (per audiovisivi, vedi codice 300)	2	3	1	1	3	T
570	Articoli da regalo, souvenir, bomboniere	2	2	1	1	2	-
Settore PRODOTTI CHIMICI, FARMACEUTICI, MEDICALI E PER LA CURA DELLA PERSONA							
600	Articoli di sanitarie, igienici e medicali, corsetteria, apparecchi ortopedici ed elettromedicali. Carrozze elettriche per disabili che non costituiscono veicoli a motore ai sensi del Codice della Strada.	1	1	2	1	2	T
605	Vendita di colori, coloranti, terre coloranti, smalti, vernici, diluenti, solventi, paste adesive e colle, abrasivi, pennelli.	3	1	2	1	1	-
610	Detersivi, detergenti ed altri prodotti per l'igiene e la pulizia dei locali	2	1	2	1	2	-
615	Erboristeria - Prodotti macrobiotici - Integratori Alimentari	2	3	1	1	2	P
620	Farmacia, compresa produzione preparati galenici - Alimenti dietetici - Cibi ed articoli per l'infanzia	1	3	3	2	4	-
621	Parafarmacia anche con alimenti dietetici, cibi ed articoli per l'infanzia	1	4	1	1	2	-
625	Prodotti farmaceutici (solo commercio all'ingrosso)	1	5	1	1	4	-
630	Prodotti ed articoli per l'agricoltura, la vivaistica, l'enologia ed il giardinaggio; anticrittogamici e antiparassitari, concimi e fertilizzanti, diserbanti e disinfestanti	3	2	3	2	2	T
635	Profumeria, cosmetici, prodotti per l'igiene e la bellezza della persona	2	4	1	1	4	-
Settore CARTA, LEGNO, GOMMA/PLASTICA, EDILIZIA							
700	Articoli di materia plastica non espansa né alveolare, di gomma non microporosa né spugna.	2	1	2	1	1	T
705	Articoli in legno e in vimini. Escluso antichità ed arte	3	1	1	1	2	T
710	Libri, giornali, riviste, cartoleria, carta per imballaggi, articoli per belle arti, cartotecnica e timbri (per penne a sfera e stilografiche, matite automatiche, vedi codice 740; per filatelia e numismatica, vedi codice 820)	2	1	1	1	2	-
715	Fotocopie, eliografia	2	2	1	1	2	-
720	Giocattoli (per giochi elettronici, vedi codice 420)	2	2	1	1	3	T



**ATTIVA COMMERCIO
MODULO GENERALE**

721	Ludoteca	2	2	4	2	2	-
730	Materiali e manufatti incombustibili per l'edilizia, compresi: pietra, marmi, graniti, ceramiche, maioliche, terrecotte, porcellane ed altri prodotti ceramici; vetri, cristalli; stucchi	1	2	2	1	1	-
731	Materiali e manufatti per l'edilizia, anche combustibili, compresi metalli non ferrosi e relative leghe. Espansi o alveolari, o accoppiati con espansi o alveolari, col limite del 20% del valore totale di tutte le merci	3	2	3	2	1	-
735	Paniforti, pannelli truciolari, legno compensato, squadrati di legname, tavolame	3	1	3	2	1	T
740	Penne a sfera e stilografiche, matite automatiche	2	3	1	1	2	-
745	Serramenti, anche avvolgibili o blindati, in legno e in plastica	2	1	3	2	2	T
746	Serramenti, anche avvolgibili o blindati in metallo	1	1	3	2	2	T
Settore VARIE							
800	Animali vivi (forniture, accessori e mangimi). Esclusi allevamenti	2	2	2	1	NO	-
805	Antichità ed arte	3	5	1	1	NO	T
810	Articoli religiosi	2	1	1	1	1	T
815	Emporio, Bazar (esercizi caratterizzati da un vasto assortimento di merci)	3	5	1	1	2	T
816	Negozi costituito di soli distributori automatici	2	4	2	1	2	-
818	Modellismo	2	5	1	1	3	-
820	Filatelia e numismatica (non opera la sezione Furto)	2	NO	1	1	NO	-
825	Fiorai. Piante ornamentali e fiori non in coltivazione o in serra (con il massimo per piante e fiori secchi del 20% del valore totale di tutte le merci per la sezione Incendio)	3	1	1	1	2	T
830	Gioielleria, oreficeria, argenteria, "Compro Oro" (non opera la sezione Furto)	1	NO	1	1	NO	-
835	Tabaccheria, articoli per fumatori e relativi accessori	2	5	1	1	4	-
836	Sigarette elettroniche	1	5	1	1	4	-
840	Parrucche	2	1	1	1	1	-
Settore ARTIGIANI ASSIMILATI AI COMMERCianti							
850	Barbiere, parrucchiere per uomo - senza vendita cosmetici	1	1	2	1	2	-
851	Barbiere, parrucchiere per uomo - con vendita cosmetici	1	2	2	1	2	-
855	Lavanderia, stireria e tintoria (riguardanti indumenti usati) - anche a gettone, esclusi laboratori industriali	2	3	3	2	2	-
860	Parrucchiere per donna e uomo, estetista, visagista, centri di estetica e senza vendita cosmetici	1	2	3	2	2	L
861	Parrucchiere per donna e uomo, estetista, visagista, centri di estetica con vendita cosmetici	1	2	3	2	2	L
865	Sartoria su misura e modisteria	2	5	1	1	3	T
870	Studio di fotografia (per articoli fotografici ed ottici, vedi codice 405)	2	4	1	1	4	-
875	Toelettatura per animali	1	1	3	2	2	-
880	Onoranze funebri	2	2	2	1	2	-
ESERCIZIO VUOTO							
000	Esercizio vuoto	1	non opera	non opera*	non opera*	non opera	-

La colonna **"Ulteriori attributi dell'attività"** identifica con una lettera una o più caratteristiche specifiche di alcuni codici attività che vengono precisate con un'apposita dichiarazione del Contraente nella Scheda Riepilogativa:

- C: con/senza attività di catering
- L: con/senza impiego di lampade UV, laser o saune



**ATTIVA COMMERCIO
MODULO GENERALE**

- O: con/senza officina meccanica
- P: con/senza produzione propria
- T: con/senza attività di installazioni, manutenzioni presso terzi

Per i codici attività 056, 100,101, 615 contraddistinti dall'attributo P se la dichiarazione nella Scheda Riepilogativa è "con produzione propria" la categoria tariffaria della Garanzia RC verso terzi e prestatori di lavoro è aumentata di 1 unità.

Per il codice attività 100 contraddistinto dall'attributo P se la dichiarazione nella Scheda Riepilogativa è "con produzione propria" la categoria tariffaria della Garanzia Protezione legale è aumentata di 1 unità.

Per il codice attività 145 contraddistinto dall'attributo P se la dichiarazione nella Scheda Riepilogativa è "senza produzione propria" le categorie tariffarie delle Garanzie RC verso terzi e prestatori di lavoro e Protezione legale sono ridotta di 1 unità.

(*) Garanzia operante se presenti su eventuali altre ubicazioni codici diversi da 000.



Indice



MODULO GENERALE


PAG.

LA STRUTTURA DEL CONTRATTO	1
LA DOCUMENTAZIONE PRECONTRATTUALE RELATIVA AL CONTRATTO	1
CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE	1
Art. 1 Definizioni	1
Art. 2 Clausola di coordinamento	2
Art. 3 Valutazione di coerenza	2
 <i>Che cosa è assicurato?</i>	2
Art. 4 Oggetto e funzionamento dell'Assicurazione	2
Art. 5 Offerta di servizi non assicurativi connessi a specifiche Garanzie	3
 <i>Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa</i>	3
Art. 6 Garanzie presso diversi assicuratori	3
Art. 7 Dichiarazioni del Contraente	3
Art. 8 Codici attività	3
Art. 9 Comunicazione tra le parti	4
Art. 10 Legge applicabile e Foro competente	4
Art. 11 Misure Restrittive – Sanzioni Internazionali	4
 <i>Quando e come devo pagare?</i>	4

Art. 12 Pagamento del premio - decorrenza della garanzia - Mezzi di pagamento del premio - Diritto di Ripensamento	4
Art. 13 Oneri	6
 <i>Quando comincia la copertura e quando finisce?</i>	6
Art. 14 Durata dell'Assicurazione e delle singole Garanzie	6
Art. 15 Periodo di Allineamento delle Garanzie Successive	6
 <i>Come posso disdire la polizza?</i>	7
Art. 16 Disdetta e Recesso dalle Garanzie	7
Art. 17 Recesso in caso di sinistro	7
Art. 18 Recesso - Diritto di ripensamento	7
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE	7
Art. 19 Invio dei Reclami	8
ELENCO CODICI ATTIVITÀ	9



generalitaly.com



ATTIVA CREA DISTRIBUISCI!

Il presente Set Informativo Modulo Prevenzione e Assistenza - edizione 23.10.2021 si compone di:

- DIP Modulo Prevenzione e Assistenza
- DIP Aggiuntivo Modulo Prevenzione e Assistenza
- Condizioni di Assicurazione Modulo Prevenzione e Assistenza

Diverse formule e formati tra cui scegliere per avere subito a tua disposizione soluzioni per **prevenire i problemi o risolverli velocemente**. Scegli di prenderti cura della tua attività e del tuo **patrimonio** con i pacchetti di **Assistenza**, che meglio si adattano alle tue esigenze, e con il servizio **Pronto Avvocato**. Proteggi i tuoi dati digitali con il servizio di **Digitale Sicuro**.



Scopri la Prevenzione&Assistenza di ATTIVA Commercio nella formula che hai scelto!

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. - Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Il Modulo Prevenzione e Assistenza è destinato alle prestazioni di consulenza legale telefonica e di assistenza per le imprese del settore commercio. Esso viene offerto esclusivamente in abbinamento ad altri Moduli del prodotto Attiva Commercio.



Che cosa è assicurato?

PRONTO AVVOCATO

Generali Italia garantisce, per il tramite di DAS, l'accesso a un servizio assicurativo di consulenza legale telefonica per l'azienda in relazione controversie di diritto civile inerenti a:

- ✓ acquisto di beni e di servizi necessari allo svolgimento dell'attività aziendale;
- ✓ utenze telefoniche, gas, elettricità, acqua;
- ✓ rapporti con compagnie di assicurazione, escludendo Generali Italia;
- ✓ danni ai fabbricati e alle cose in essi contenute, dovute a fatto illecito di terzi;
- ✓ manutenzione, riparazione e ristrutturazione di fabbricati;
- ✓ diritti reali relativi ai fabbricati;
- ✓ contratto di locazione relativi alle sedi;
- ✓ sanzioni disciplinari a lavoratori dipendenti;
- ✓ licenziamenti o provvedimenti disciplinari;
- ✓ Infortuni subiti sul luogo di lavoro;
- ✓ antinfortunistica e sicurezza sul lavoro.

ed inoltre in relazione a:

- ✓ procedimenti penali;
 - ✓ ricorsi contro provvedimenti di ritiro della patente di guida;
 - ✓ istanze di dissequestro del veicolo;
- conseguenti ad incidente stradale.

Questa Garanzia viene attivata congiuntamente al Modulo Protezione dell'Attività e/o al Modulo Protezione del Patrimonio del prodotto Attiva Commercio.

ASSISTENZA COMMERCIO

Generali Italia garantisce, per il tramite di Europ Assistance, i seguenti gruppi di prestazioni di emergenza.

Prestazioni a protezione dei locali assicurati:

- ✓ invio di un idraulico;
- ✓ interventi per danni da acqua;
- ✓ invio di un elettricista;
- ✓ fornitura temporanea di energia elettrica;
- ✓ invio di un fabbro;
- ✓ invio di un serrandista;
- ✓ invio di un frigorista;
- ✓ invio di un vetraio;
- ✓ invio di una impresa di pulizie;
- ✓ invio di sorvegliante.

Prestazioni a protezione di eventuali persone nei locali assicurati:

- ✓ consulenza medica;
- ✓ invio di un medico;
- ✓ trasporto in autoambulanza;

E' inoltre prevista un'integrazione opzionale di garanzia con prestazioni a protezione del titolare dell'esercizio:

- ✓ invio di un infermiere a domicilio;
- ✓ invio di un fisioterapista a domicilio;
- ✓ invio di un collaboratore domestico;
- ✓ rientro anticipato.

La garanzia viene denominata Assistenza Commercio Start se attivi i primi due gruppi di prestazioni oppure Assistenza Commercio Plus se attiva anche l'integrazione opzionale.

Questa Garanzia viene attivata congiuntamente al Modulo Protezione dell'Attività e/o al Modulo Protezione del Patrimonio del prodotto Attiva Commercio.



Che cosa non è assicurato?

PRONTO AVVOCATO

La garanzia non copre alcuna spesa sostenuta, nè in sede stragiudiziale nè in sede giudiziale.

ASSISTENZA COMMERCIO

Le prestazioni di emergenza non operano in caso di:

- ✗ dolo dell'Assicurato;
- ✗ alluvioni, Inondazioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;
- ✗ guerra, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi e atti di terrorismo;
- ✗ trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Inoltre le prestazioni a protezione di persone non operano in caso di:

- ✗ infortuni causati da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti o allucinogene;
- ✗ infortuni sofferti in conseguenza di alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida ed uso di guidoslitta, sport aerei in genere, corse e gare automobilistiche non di regolarità pura, motociclistiche e motonautiche ed alle relative prove ed allenamenti nonché in caso di Infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale;
- ✗ malattie derivanti da epidemie/pandemie già in atto o già note.

Le singole prestazioni possono prevedere ulteriori, specifiche, esclusioni.

Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.

ASSISTENZA PER LA PROTEZIONE DEI DATI DIGITALI

Generali Italia garantisce, per il tramite del portale Generaliattiva.digitalesicuro.com o della Struttura Organizzativa di Europ Assistance, i seguenti gruppi di prestazioni.

Garanzia "Digitale Sicuro":

- ✓ monitoraggio dell'identità aziendale on-line;
- ✓ monitoraggio dei processi di crittografia per determinare la presenza di malware;
- ✓ supporto per l'utilizzo del portale, consulenza in caso di segnalazioni di rischio, informazioni sull'iter da seguire in caso di furto di identità.

Prestazioni di emergenza:

- ✓ assistenza psicologica per danno reputazionale a causa di uso improprio dei dati e/o dell'immagine aziendale o personale;
- ✓ anticipo spese di prima necessità in caso di furto, rapina o scippo;
- ✓ interprete a disposizione in caso di furto, rapina o scippo all'estero.

Questa Garanzia viene attivata congiuntamente al Modulo Protezione Digitale del prodotto Attiva Commercio.

ASSISTENZA IN MOBILITÀ

Generali Italia garantisce, per il tramite di Europ Assistance, le seguenti prestazioni di emergenza a protezione di addetti dell'impresa che subiscano un incidente quando si trovano a bordo dei Veicoli assicurati:

- ✓ consulenza medica;
- ✓ trasporto al domicilio in seguito a dimissione;
- ✓ invio di un infermiere a domicilio (ITA);
- ✓ invio di un fisioterapista a domicilio (ITA);
- ✓ invio di un collaboratore domestico (ITA);
- ✓ rientro anticipato per fermo veicolo;
- ✓ autista a disposizione per l'infornuto del conducente;
- ✓ rientro dell'Assicurato convalescente dall'estero;
- ✓ consulenza care manager (ITA);
- ✓ consulenza job coach (ITA).

ASSISTENZA PER LA PROTEZIONE DEI DATI DIGITALI

Le prestazioni di emergenza non operano in caso di:

- × dolo dell'Assicurato;
- × alluvioni, Inondazioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;
- × guerra, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- × trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.

ASSISTENZA IN MOBILITÀ

Le prestazioni non operano in caso di:

- × dolo dell'Assicurato;
- × alluvioni, Inondazioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;
- × guerra, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- × trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- × infortuni causati da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti o allucinogene;
- × accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida ed uso di guidoslitta, sport aerei in genere, corse e gare automobilistiche non di regolarità pura, motociclistiche e motonautiche ed alle relative prove ed allenamenti nonché in caso di Infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale;
- × malattie derivanti da epidemie/pandemie già in atto o già note.



Ci sono limiti di copertura?

PRONTO AVVOCATO

La consulenza legale telefonica opera in relazione ad eventi che si verificano dopo le ore 24 del giorno di attivazione della garanzia.

ASSISTENZA COMMERCIO - ASSISTENZA PER LA PROTEZIONE DEI DATI DIGITALI - ASSISTENZA IN MOBILITÀ

Le prestazioni di emergenza relative a ciascun gruppo di prestazioni di assistenza sono fornite per un massimo di 3 volte per annualità assicurativa.

Ciascuna prestazione di assistenza prevede specifici massimali e/o altri limiti non monetari che vengono riepilogati in un apposito documento di polizza allegato alle Condizioni di Assicurazione denominato Scheda Riepilogativa.

Le limitazioni di copertura sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.



Dove vale la copertura?

La Garanzia Pronto Avvocato opera in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino e in relazione a normative italiane.

Le prestazioni di emergenza relative alle Garanzie Assistenza Commercio e Assistenza per la protezione dei dati digitali sono erogabili in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano salvo la prestazione "Rientro anticipato" che può essere erogata anche al di fuori di tali paesi.

Le prestazioni relative alla Garanzia Assistenza in mobilità sono erogabili nei Paesi dell'Unione Europea inclusi Svizzera, Regno Unito, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino ad eccezione di quelle sopra contraddistinte dal simbolo (ITA) che sono erogabili in Italia, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho?

Al verificarsi del sinistro l'Assicurato deve:

- telefonare al numero verde di DAS per attivare la consulenza legale telefonica;
- prendere contatto con la Struttura Organizzativa di Europ Assistance per attivare le prestazioni di emergenza relative alle Garanzie Assistenza Commercio e Assistenza per la protezione dei dati digitali, Assistenza in Mobilità.



Quando e come devo pagare?

Le informazioni relative al pagamento del premio sono contenute nei DIP del Modulo Generale.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Le garanzie hanno effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio è stato pagato; altrimenti hanno effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, le garanzie restano sospese dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprendono vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

In generale le garanzie hanno durata annuale o poliennale. In mancanza di disdetta alla scadenza le garanzie sono prorogate per un anno e così successivamente. Se è stata sottoscritta una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio, è possibile disdire una o più garanzie solo dopo che sia trascorso almeno un quinquennio o il minor periodo di durata del contratto.

Le informazioni in merito alla durata delle specifiche garanzie di riferimento sono contenute nei DIP del Modulo Protezione dell'Attività, del Modulo Protezione Digitale e del Modulo Protezione del Patrimonio e del modulo Protezione della Mobilità a cui si rimanda.



Come posso disdire la polizza?

Dal momento che le garanzie base del Modulo Prevenzione e Assistenza vengono attivate congiuntamente alle specifiche garanzie di riferimento contenute nel Modulo Protezione dell'Attività, nel Modulo Protezione Digitale, nel Modulo Protezione del Patrimonio e nel Modulo Protezione della Mobilità, non possono essere oggetto di disdetta in modo autonomo rispetto alle specifiche garanzie di riferimento.

Al termine di ciascuna annualità di durata della garanzia oppure al termine del quinquennio o del minor periodo di durata della garanzia se è stata sottoscritta una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio, il Contraente può disdire la garanzia opzionale di Assistenza Commercio con le prestazioni a protezione del titolare dell'esercizio inviando, almeno 30 giorni prima della scadenza, una comunicazione scritta (anche mediante PEC) all'Agenzia cui è assegnata la Polizza o presso la sede legale di Generali Italia.

Assicurazione Pronto Avvocato e Assistenza

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.

Prodotto: ATTIVA Commercio – Modulo Prevenzione e Assistenza

Edizione: 23.10.2021



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

GENERALI ITALIA S.p.A. è una società appartenente al gruppo Generali; la sede legale è in Via Marocchese, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico: 041.5492111; sito internet: www.generali.it; indirizzo di posta elettronica: info.it@generali.com; indirizzo PEC: generalitalia@pec.generaligroup.com.

Generali Italia è autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927, ed è iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Patrimonio netto al 31/12/2019: € 10.244.148.191,00 di cui € 1.618.628.450,00 relativi al capitale sociale e € 7.550.853.867,00 al totale delle riserve patrimoniali. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet www.generali.it.

Requisito patrimoniale di solvibilità: € 8.217.950.961,75

Requisito patrimoniale minimo: € 3.180.739.318,67

Fondi propri ammissibili: € 17.610.296.018,45

Indice di solvibilità (solvency ratio): 214,29% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016).

Al contratto si applica la legge italiana.

Il Modulo Protezione Prevenzione e Assistenza è articolato in tre Garanzie:

- Pronto Avvocato
- Assistenza Commercio

che si attivano automaticamente insieme all'attivazione del Modulo Protezione dell'Attività e/o del Modulo Protezione del Patrimonio del prodotto Attiva Commercio, nonché

- Assistenza per la protezione dei dati digitali

che si attiva congiuntamente all'attivazione del Modulo Protezione Digitale, nonché

- Assistenza in mobilità

che si attiva congiuntamente all'attivazione del Modulo Protezione della Mobilità.



Che cosa è assicurato?

PRONTO AVVOCATO

Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto indicato nel DIP Danni.

PRINCIPALI OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non ci sono opzioni con riduzione del premio

PRINCIPALI OPZIONI CON AUMENTO DEL PREMIO

Non ci sono opzioni con aumento del premio

ASSISTENZA COMMERCIO

Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

PRINCIPALI OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non ci sono opzioni con riduzione del premio

PRINCIPALI OPZIONI CON AUMENTO DEL PREMIO

L'attivazione, in aggiunta alle prestazioni base (Assistenza Commercio Start) del gruppo di prestazioni opzionali denominato "Prestazioni di emergenza a protezione del titolare dell'esercizio", comporta un aumento del premio e il cambiamento del nome della Garanzia in Assistenza Commercio Plus.

ASSISTENZA PER LA PROTEZIONE DEI DATI DIGITALI

Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

PRINCIPALI OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non ci sono opzioni con riduzione del premio

PRINCIPALI OPZIONI CON AUMENTO DEL PREMIO

Non ci sono opzioni con aumento del premio

ASSISTENZA IN MOBILITÀ

Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

PRINCIPALI OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non ci sono opzioni con riduzione del premio

PRINCIPALI OPZIONI CON AUMENTO DEL PREMIO

Non ci sono opzioni con aumento del premio



Che cosa NON è assicurato?

PRONTO AVVOCATO

Rischi esclusi

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

ASSISTENZA COMMERCIO

Rischi esclusi

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

ASSISTENZA PER LA PROTEZIONE DEI DATI DIGITALI

Rischi esclusi

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

ASSISTENZA IN MOBILITÀ

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

I limiti di copertura, di seguito sintetizzati, vengono dettagliati, prestazione per prestazione, anche in un apposito documento di polizza allegato alle Condizioni di Assicurazione denominato Scheda Riepilogativa.

PRONTO AVVOCATO

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

ASSISTENZA COMMERCIO

La Garanzia prevede i seguenti principali limiti di indennizzo:

- Art. 1.2 - Invio di un idraulico per interventi di emergenza € 500,00
- Art. 1.3 - Interventi di emergenza per danni da acqua € 1.000,00
- Art. 1.4 - Invio di un elettricista per interventi di emergenza € 500,00
- Art. 1.5 - Fornitura temporanea di energia elettrica € 500,00
- Art. 1.6 - Invio di un fabbro per interventi di emergenza € 500,00
- Art. 1.7 - Invio di un serrandista per interventi di emergenza € 300,00
- Art. 1.8 - Invio di un frigorista per interventi di emergenza € 300,00
- Art. 1.9 - Invio di un vetraio per interventi di emergenza € 300,00
- Art. 1.10 Invio di una impresa di pulizie € 300,00
- Art. 1.18 Rientro anticipato € 300,00

ASSISTENZA PER LA PROTEZIONE DEI DATI DIGITALI

La Garanzia prevede i seguenti principali limiti di indennizzo:

- Art. 1.4 - Anticipo spese di prima necessità: € 500,00 in Italia, € 1.000 all'estero

ASSISTENZA IN MOBILITÀ

La Garanzia prevede i seguenti principali limiti di indennizzo:

- Art. 1.3 - Trasporto al domicilio in seguito a dimissione: 300 km (a/r) per l'autoambulanza e €150,00 per il taxi
- Art. 1.4 - Invio di un infermiere a domicilio: 6 ore per sinistro
- Art. 1.5 - Invio di un fisioterapista a domicilio: 6 ore per sinistro
- Art. 1.6 - Invio di un collaboratore domestico: 10 ore per sinistro usufruibili in non più di cinque giorni
- Art. 1.7 - Rientro anticipato per fermo veicolo: €300,00 per sinistro
- Art. 1.8 - Autista a disposizione per l'infortunio del conducente: €200,00 per sinistro
- Art. 1.11 Consulenza job coach: 6 sessioni di un'ora usufruibili in non più di quattro mesi.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro ?	Denuncia di sinistro: Per la Garanzia Pronto Avvocato: 1. telefonare al numero verde 800.475.633 in orario d'ufficio (dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00). Per le Garanzie Assistenza Commercio, Assistenza per la protezione dei dati digitali e Assistenza in mobilità: 2. telefonare al numero verde 800.713.782 (dall'estero +39 02.58.28.67.01).
	Assistenza diretta / in convenzione: Non prevista
	Gestione da parte di altre imprese: Per la Garanzia Pronto Avvocato la gestione dei sinistri è affidata a DAS – Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., i cui riferimenti sono indicati sopra. Per le Garanzie Assistenza Commercio e Assistenza per la protezione dei dati digitali e Assistenza in Mobilità la gestione dei sinistri è affidata a Europ Assistance Italia S.p.A., i cui riferimenti sono indicati sopra
	Prescrizione: Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Dichiarazioni inesatte o reticenze	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Obblighi dell'impresa	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Quando e come devo pagare?

Premio	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Rimborso	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Non è possibile sospendere le garanzie in corso di contratto.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Risoluzione	Questa assicurazione non è connessa all'erogazione di mutui immobiliari dunque non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

ATTIVA Commercio – Modulo Prevenzione e Assistenza è rivolto agli esercizi pubblici e alle imprese del settore commercio, sia al dettaglio sia all'ingrosso, che abbiano il bisogno di tutelare l'azienda in caso di controversie nonché i beni aziendali, compresi i dati e l'immagine aziendale, in situazioni di emergenza. Sono assimilate ad attività commerciali alcune attività artigiane quali, ad esempio, l'attività di acconciatore e di sartoria.



Quali costi devo sostenere?

Gli intermediari, per la vendita del prodotto ATTIVA Commercio, percepiscono in media il 20,20% del premio imponibile pagato dal Contraente per remunerazioni di tipo provvigionale.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
All'IVASS	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:	
Mediazione	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Negoziazione assistita	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Non sono previsti altri metodi di risoluzione delle controversie.

AVVERTENZA: PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

STRUTTURA DEL MODULO

Il Modulo Prevenzione e Assistenza è parte integrante del contratto di Assicurazione Attiva Commercio e contiene le Condizioni Specifiche delle seguenti Garanzie attivate:

- Pronto Avvocato
- Assistenza Commercio
- Assistenza per la Protezione dei Dati Digitali
- Assistenza in Mobilità

Le Condizioni Specifiche si compongono a loro volta:

- delle Definizioni;
- delle Norme proprie delle singole Garanzie attivate, che contengono la disciplina specifica di tali Garanzie,

CONDIZIONI SPECIFICHE

DEFINIZIONI


Ai seguenti termini Generali Italia ed il Contraente attribuiscono il significato qui precisato:

Addetti	I soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro nonché il titolare e/o i soci e/o i familiari che legittimamente svolgono prestazioni lavorative in assenza di rapporto di lavoro subordinato. Se l'Assicurato è una persona giuridica che si avvale della sola opera di dipendenti distaccati da altre aziende e/o di lavoratori somministrati e non è obbligato alla tenuta del Libro Unico del Lavoro sono comunque considerati Addetti i dipendenti distaccati da altre aziende e/o di lavoratori somministrati.
Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Per la Garanzia Pronto Avvocato: - il titolare in caso di impresa individuale; - il legale rappresentante, gli amministratori e il responsabile di punto vendita in caso di impresa svolta in forma societaria. Per la Garanzia Assistenza Commercio Plus – Prestazione a protezione del Titolare dell'Esercizio: - il titolare in caso di impresa individuale; - il responsabile di punto vendita in caso di impresa svolta in forma societaria. Per la Garanzia Assistenza in Mobilità: - gli Addetti.
Azienda	Il luogo situato in territorio italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano dove l'assicurato svolge l'attività assicurata, così come risulta dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio.
Darkweb (rete oscura)	Costituisce un'area del web non accessibile attraverso i canali di navigazione standard, protetta da tecnologie di criptaggio; per potervi accedere sono necessari software, configurazioni ed autorizzazioni particolari.
Generaliattiva.digitalesicuro.com	La piattaforma informatica sulla quale è possibile registrare i dati aziendali che si desidera tenere monitorati sul web
Fatto illecito	L'inosservanza di un precetto dell'ordinamento giuridico che causa ad altri un danno ingiusto.



**ATTIVA COMMERCIO
PREVENZIONE E ASSISTENZA**

Infortunio	L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna. La conseguenza diretta ed esclusiva dell'infortunio sono lesioni fisiche oggettivamente constatabili che provocano la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.
Istituto di cura	L'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all'assistenza ospedaliera. Non sono considerati Istituti di cura, gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.
Malattia	L'alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
Malware	Qualsiasi Software creato con lo scopo di causare danni più o meno gravi al sistema informatico su cui viene eseguito, o con lo scopo di causare violazione dell'integrità, confidenzialità e/o disponibilità del sistema informatico stesso e dei dati in esso contenuti.
Prestazione	L'aiuto materiale dato all'Assicurato nel momento del bisogno dalla Struttura Organizzativa di Europ Assistance per un Sinistro previsto dalla Garanzia Assistenza.
Residenza	Il luogo di abitazione come risulta da certificato anagrafico.
Ricovero	La permanenza in un Istituto di Cura di almeno una notte.
Struttura Organizzativa	La struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - P.zza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle Prestazioni di assistenza previste nelle Condizioni di Assicurazione.
Veicolo	Autovettura, Autocarro, Motocarro, Rimorchio intestati al Contraente o agli Addetti, anche in leasing. Non sono assicurabili Rimorchi trainati da Motocarri.



PRONTO AVVOCATO

Premessa

In relazione alla normativa introdotta dal D. Lsg. n. 209 del 7 Settembre 2005 - Titolo XI, Capo II, Artt. 163 e 164, Generali Italia ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri di Tutela Legale a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in via Enrico Fermi 9/B – Verona – Numero verde 800/475633 – fax 045/8351023 in seguito per brevità denominata DAS.

Generali Italia ha stipulato una convenzione con DAS in forza della quale, con l'attivazione di alcune Garanzie del Contratto di Assicurazione "Attiva Commercio", l'Assicurato acquista automaticamente la Garanzia Pronto Avvocato, un servizio di consulenza legale telefonica.



Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 Garanzia Pronto Avvocato

Generali Italia garantisce, per il tramite di DAS, l'accesso a un servizio assicurativo di consulenza legale telefonica erogato da consulenti legali esperti, allo scopo di:

- affrontare in modo corretto controversie di natura legale,
- impostare correttamente comunicazioni rivolte a controparti, come ad esempio richieste di risarcimento o diffide,
- ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

L'Assicurato può ottenere la consulenza legale telefonica per le materie di cui al successivo art. 1.2:

- telefonando al numero verde 800.475.633 in orario d'ufficio (dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00);
- fornendo il numero di Polizza, le proprie generalità e lasciando un recapito telefonico al quale essere ricontattato.

Art. 1.2 Oggetto della consulenza legale telefonica

La garanzia è valida nei seguenti ambiti:

- **ATTIVITA' AZIENDALE**

Consulenza se l'azienda assicurata:

1. deve sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale che hanno a oggetto l'acquisto di beni e di servizi necessari allo svolgimento dell'attività aziendale;
2. deve sostenere controversie di diritto civile con fornitori di utenze telefoniche, gas, elettricità, acqua;
3. deve sostenere controversie di diritto civile con Compagnie di Assicurazione, escludendo Generali Italia S.p.A.

- **IMMOBILI**

Consulenza se l'Assicurato, nell'ambito della proprietà o conduzione della sede dell'azienda assicurata:

1. subisce danni all'immobile e alle cose ivi contenute, dovute a fatto illecito di terzi;
2. deve affrontare controversie di diritto civile relative a opere di manutenzione, riparazione e ristrutturazione;
3. deve sostenere vertenze relative ai diritti reali;
4. deve sostenere controversie di diritto civile relative al contratto di locazione dove ha sede l'azienda


- **LAVORO**

Consulenza se l'assicurato ha necessità di chiarimenti in merito a:

1. Decreto Legislativo 81/2008;
2. Applicazione delle sanzioni disciplinari a lavoratori dipendenti o parasubordinati.
3. normativa generale su licenziamenti o provvedimenti disciplinari;
4. regole generali per Infortuni subiti sul luogo di lavoro;
5. regole su antinfortunistica e sicurezza sul lavoro.

- **CIRCOLAZIONE STRADALE**

Consulenza se l'Assicurato, nell'ambito della circolazione stradale:



1. è sottoposto a procedimento penale a seguito di incidente da lui provocato;
2. deve presentare ricorso contro il provvedimento che lo ha privato della patente di guida in seguito ad incidente stradale da lui provocato;
3. deve presentare istanza contro il dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale da lui provocato.

Art. 1.2 Oggetto della consulenza legale telefonica

Generali Italia garantisce, per il tramite di DAS, un servizio di consulenza legale telefonica in relazione alla proprietà dell'immobile assicurato nei seguenti casi:

1. danni all'immobile e alle cose ivi contenute, dovute a fatto illecito di terzi;
2. controversie di diritto civile relative a opere di manutenzione, riparazione e ristrutturazione;
3. vertenze relative ai diritti reali;
4. controversie di diritto civile relative al contratto di locazione con il conduttore dell'immobile;
5. controversie con il condominio dove l'immobile è ubicato.



Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni

Generali Italia non rimborsa le spese per l'assistenza legale dell'Assicurato per la risoluzione amichevole della controversia e/o per il procedimento in qualunque grado di giudizio.



Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Esonero di responsabilità

Generali Italia e DAS:

- non sono responsabili dell'operato dei consulenti legali;
- non possono essere ritenute responsabili per l'utilizzo della consulenza erogata in eventuali controversie intraprese dall'Assicurato;
- non possono essere chiamate a tenere indenne l'Assicurato da eventuali spese o rimborsi dovuti a qualunque titolo in conseguenza di tali controversie - essendo queste effettuate dall'Assicurato in nome e per conto proprio.



Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Estensione territoriale

La garanzia opera in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino e in relazione a normative italiane.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 5.1 Quando un evento è considerato in garanzia

Il fatto illecito, anche presunto, in relazione al quale si chiede la consulenza legale telefonica **deve essere avvenuto in corso di efficacia della presente Garanzia Pronto Avvocato.**

In caso di violazioni continuative o ripetute che abbiano dato origine ad una controversia o ad un procedimento si fa riferimento alla data iniziale o della prima violazione.

ASSISTENZA COMMERCIO

Premessa

Europ Assistance è la Compagnia di Assicurazione con Sede sociale, Direzione e Uffici in Piazza Trento, 8 – 20135 Milano – Indirizzo posta elettronica certificata (PEC): EuropAssistancelItaliaSpA@pec.europassistance.it - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato N. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

Generali Italia ha stipulato una convenzione con Europ Assistance in forza della quale, con l'attivazione di alcune Garanzie del Contratto di Assicurazione "Attiva Commercio", l'Assicurato acquista automaticamente la Garanzia Assistenza Commercio, un servizio assicurativo di assistenza erogato dalla Struttura Organizzativa di Europ Assistance.

La Struttura Organizzativa di Europ Assistance è in funzione 24 ore su 24 per intervenire o indicare le procedure più idonee nei casi di urgenza oltre ad autorizzare eventuali spese.

ASSISTENZA COMMERCIO STAR/TPLUS



Che cosa è assicurato? Garanzia base

Art. 1.1 Rischi assicurati

Generali Italia garantisce, per il tramite della Struttura Organizzativa di Europ Assistance, le prestazioni di Assistenza elencate negli articoli successivi.

Come contattare la Struttura organizzativa

La **Struttura Organizzativa** di Europ Assistance può essere contattata telefonicamente dall'Assicurato, per ottenere le Prestazioni previste dalla presente Garanzia, al **numero verde 800.713.782 (dall'estero +39 02.58.28.67.01)**.

L'Assicurato deve fornire le seguenti informazioni:

- Tipo di intervento richiesto;
- Nome e Cognome, Ragione o Denominazione Sociale;
- Numero di Polizza preceduto dal codice identificativo delle Garanzie acquistate **GVCB/GVCC**;
- Indirizzo del luogo in cui ci si trova;
- Recapito telefonico.

Se è nell'impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, può inviare un fax al numero 02.58477201.

IMPORTANTE: Non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa

Europ Assistance per poter erogare le prestazioni/garanzie previste in Polizza deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato e a tal fine necessita, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali, del suo consenso. Pertanto l'Assicurato contattando o facendo contattare Europ Assistance, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali anche, laddove necessario, relativi alla salute e a reati e condanne penali, così come indicato nell'Informativa sul trattamento dei dati ricevuta.


PRESTAZIONI A PROTEZIONE DEI LOCALI ASSICURATI

Art. 1.2 Invio di un idraulico per interventi di emergenza

Se l'Assicurato necessita di un idraulico per un intervento d'emergenza presso i locali assicurati, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano e Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e della manodopera.

La prestazione è operante per i seguenti casi:

- **Impianto idraulico:**



- a) Allagamento nei locali dell'azienda provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancanza d'acqua nei locali dell'azienda provocata da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari presenti nei locali assicurati provocato da un'otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

Che cosa non è assicurato

La prestazione non è dovuta:

- per i casi a) e b) relativamente a Sinistri dovuti a guasti e/o otturazioni di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura; Sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato; interruzione di fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura delle tubature esterne all'azienda;
- per il caso c) relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari e/o degli elettrodomestici.
- **Impianto di riscaldamento:**
 - a) mancanza totale di riscaldamento provocato dalla rottura o guasto di tubazioni o di valvole oppure dalla ostruzione della circolazione dell'acqua dell'impianto di riscaldamento nei locali assicurati;
 - b) Allagamento provocato da un guasto delle valvole o dei tubi dell'impianto di riscaldamento dell'azienda.

Che cosa non è assicurato

La prestazione non è dovuta per Sinistri dovuti a guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera fino ad un massimo di euro 500,00 per Sinistro.

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

Art. 1.3 Interventi di emergenza per danni da acqua

Se, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, si rende necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dei locali assicurati e del relativo contenuto, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura e Generali Italia tiene a proprio carico il costo dell'intervento.

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- a) Allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dei locali assicurati, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dei locali assicurati, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

Che cosa non è assicurato

La prestazione non è dovuta:

- per il caso a), relativamente a Sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura, a Sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne del fabbricato e a Sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato;
- per il caso b), relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico il costo dell'intervento fino ad un Massimale di euro 1.000,00 per Sinistro.


Art. 1.4 Invio di un elettricista per interventi di emergenza

Se l'Assicurato necessita di un elettricista per mancanza di corrente elettrica in tutti i locali assicurati, per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un elettricista e Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e della manodopera.

Che cosa non è assicurato

La prestazione non è dovuta per i seguenti casi:

- a) corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato;
- b) interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- c) guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'azienda a monte del contatore.



Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera fino ad un massimo di euro 500,00 per Sinistro.

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

Art. 1.5 Fornitura temporanea di energia elettrica

Se l'Assicurato necessita di una fornitura temporanea di energia elettrica a seguito di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali assicurati, dovuta a guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di personale specializzato nell'installazione di un generatore di corrente fino a 3 kw corredato di prese per il collegamento agli apparecchi elettrici di primaria importanza e di eventuali fari di illuminazione e Generali Italia tiene a proprio carico il costo dell'intervento.

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi dalla prestazione tutti gli interventi richiesti a fronte di:

- a) corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato;
- b) interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- c) guasti del cavo di alimentazione dei locali dell'azienda a monte del contatore.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico il costo dell'intervento fino ad un massimo di euro 500,00 per Sinistro e per anno.

Art. 1.6 Invio di un fabbro per interventi di emergenza

Se l'Assicurato necessita di un fabbro per un intervento di emergenza presso i locali assicurati, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un fabbro e Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e della manodopera.

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- Furto o tentato Furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura dei locali dell'azienda che ne rendono impossibile l'accesso;
- quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura dei locali dell'azienda, in modo tale da non garantirne la sicurezza, a seguito di Furto o di tentato Furto, Incendio, Esplosione, Scoppio, atti vandalici, Allagamento.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera fino ad un massimo di euro 500,00 per Sinistro.

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

Art. 1.7 Invio di un serrandista per interventi di emergenza

Se l'Assicurato ha necessità di un serrandista presso i locali assicurati, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano e Generali Italia tiene a proprio carico le spese di uscita e di manodopera.

La prestazione è operante per i seguenti casi:

- Furto o tentato Furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura delle saracinesche che rendono impossibile l'accesso;
- quando è compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura delle saracinesche dei locali assicurati, in modo tale da non garantirne la sicurezza, a seguito di Furto o di tentato Furto, Incendio, Esplosione, Scoppio, atti vandalici, Allagamento.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera fino ad un massimo di euro 300,00 per Sinistro.

Art. 1.8 Invio di un frigorista per interventi di emergenza

Se l'Assicurato necessita di un frigorista presso i locali assicurati, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano e Generali Italia tiene a proprio carico le spese di uscita e di manodopera.

La prestazione è operante se si crea il mancato o irregolare funzionamento dell'impianto di refrigerazione, a seguito di guasto elettrico del frigorifero, e della valvola termostatica.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera fino ad un massimo di euro 300,00 per Sinistro.



Art. 1.9 Invio di un vetraio per interventi di emergenza

Se l'Assicurato necessita di un vetraio presso i locali assicurati, a seguito di Furto o tentato Furto regolarmente denunciati alle Autorità di Pubblica Sicurezza, nonché Incendio, Esplosione, Scoppio e atti vandalici, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano per il sopralluogo e la riparazione e Generali Italia tiene a proprio carico le spese di uscita e di manodopera.

La prestazione è operante esclusivamente quando la sicurezza dei locali assicurati non è garantita.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera fino ad un massimo di euro 300,00 per Sinistro. L'invio dell'artigiano per la riparazione non è effettuato nei giorni di sabato, domenica e festivi.

Art. 1.10 Invio di una impresa di pulizie

Se i locali assicurati sono stati colpiti da Incendio, Esplosione, Scoppio, danni causati dall'acqua, atti vandalici, Furto o tentato Furto, e si rende necessaria una pulizia straordinaria, la Struttura Organizzativa provvede, dietro richiesta dell'Assicurato, ad inviare un'impresa di pulizia specializzata.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera fino ad un massimo di euro 300,00 per Sinistro.

Art. 1.11 Invio di sorvegliante

Se i locali assicurati sono stati danneggiati da Incendio, Esplosione, Scoppio, danni causati dall'acqua, atti vandalici, Furto o tentato Furto, e la sicurezza degli stessi è compromessa, la Struttura Organizzativa provvede, dietro richiesta dell'Assicurato, a contattare una società di vigilanza per l'invio di una persona per poter garantire la sicurezza dell'esercizio dell'Assicurato.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi del sorvegliante fino ad un massimo di 8 ore consecutive per Sinistro.

PRESTAZIONI A PROTEZIONE DELLE PERSONE NEI LOCALI ASSICURATI

Art. 1.12 Consulenza medica

Se una persona presente nei locali assicurati **durante l'orario di operatività** ha una malattia improvvisa e/o un Infortunio, l'Assicurato può richiedere un parere medico telefonico.

Tale parere medico telefonico non costituisce una diagnosi.

Il servizio è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Art. 1.13 Invio di un medico

La prestazione può essere richiesta **solo dopo aver avuto la Consulenza Medica di cui all'articolo art. 1.12.**

Se l'Assicurato è in Italia e dalla Consulenza medica risulta che la persona presente nei locali assicurati ha bisogno di una visita medica, la Struttura Organizzativa manda un medico convenzionato.

Quando nessun medico può intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa manda un'autoambulanza che trasporta la persona verso il centro medico più vicino e specializzato.

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di invio del medico o del trasporto in ambulanza.

Questa non è una prestazione in emergenza, nel qual caso va contattato il 118.


Art. 1.14 Trasporto in autoambulanza

Se, a seguito di Infortunio o malattia, una delle persone presenti nei locali assicurati ha bisogno di un trasporto in autoambulanza in Italia, Repubblica di San Marino o Stato Città del Vaticano, questa viene inviata sul posto, e Generali Italia terrà a proprio carico le spese relative.

Questa non è una prestazione in emergenza, nel qual caso va contattato il 118.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera entro il limite di 200 chilometri di percorso massimo complessivo (andata e ritorno).



PRESTAZIONI A PROTEZIONE DEL TITOLARE DELL'ESERCIZIO

Art. 1.15 Invio di un infermiere a domicilio

Se l'Assicurato è stato colpito da Infortunio o malattia improvvisa, per il quale ha dovuto trascorrere almeno una notte di ricovero in un istituto di cura, e ha bisogno dell'assistenza di un infermiere a domicilio, la Struttura Organizzativa provvede ad inviare al domicilio dell'Assicurato un infermiere il cui onorario è tenuto a proprio carico da Generali Italia.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico l'onorario dell'infermiere fino ad un massimo di 6 ore per Sinistro. Eventuali eccedenze sono regolate direttamente tra l'Assicurato e l'infermiere inviato dalla Struttura Organizzativa, alle condizioni di favore concordate con la Struttura stessa.

Art. 1.16 Invio di un fisioterapista a domicilio

Se l'Assicurato è stato colpito da Infortunio, per il quale ha dovuto trascorrere almeno una notte di ricovero in un istituto di cura, e ha bisogno dell'assistenza di un fisioterapista a domicilio, la Struttura Organizzativa provvede ad inviare al domicilio dell'Assicurato un fisioterapista il cui onorario è tenuto a proprio carico da Generali Italia.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico l'onorario del fisioterapista fino ad un massimo di 6 ore per Sinistro. Eventuali eccedenze sono regolate direttamente tra l'Assicurato e il fisioterapista inviato dalla Struttura Organizzativa, alle condizioni di favore concordate con la Struttura stessa.

Art. 1.17 Invio di un collaboratore domestico

Se l'Assicurato è stato colpito da Infortunio o malattia improvvisa, per il quale ha dovuto trascorrere almeno una notte di ricovero in un istituto di cura, ed è impossibilitato al disbrigo delle principali incombenze domestiche, la Struttura Organizzativa segnala il nominativo di un collaboratore domestico nella zona in cui si trova l'Assicurato, compatibilmente con le disponibilità locali, e il relativo onorario è tenuto a proprio carico da Generali Italia.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico l'onorario del collaboratore domestico fino ad un massimo di 10 ore per Sinistro, usufruibili in non più di cinque giorni. Eventuali eccedenze sono regolate direttamente tra l'Assicurato e la collaboratrice familiare inviata dalla Struttura Organizzativa, alle condizioni di favore concordate con la Struttura stessa.

Art. 1.18 Rientro anticipato

Se a seguito di malattia improvvisa o Infortunio oppure se i locali dell'Azienda sono stati colpiti da Furto, tentato Furto, atti vandalici, Incendio, fulmine, Esplosione, Scoppio e l'Assicurato deve rientrare immediatamente alla propria azienda o alla propria Residenza in Italia, la Struttura Organizzativa fornisce all'Assicurato stesso un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata e Generali Italia tiene a proprio carico le relative spese. Se l'Assicurato, che si avvale della prestazione sopra indicata, per rientrare più rapidamente deve abbandonare un veicolo in loco, la Struttura Organizzativa mette a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso e Generali Italia tiene a proprio carico la relativa spesa..

Che cosa non è assicurato

La prestazione non è operante se l'Assicurato non presenta alla Struttura Organizzativa un'adeguata documentazione sul Sinistro che ha dato luogo alla prestazione.

Ci sono limiti di copertura

La prestazione è operante quando il Sinistro si è verificato ad oltre 20 km dalla sede dell'Azienda o dalla propria Residenza in Italia.

Generali Italia tiene a proprio carico le spese del biglietto di sola andata dal luogo dove si trova l'Assicurato alla sede dell'Azienda, fino ad un massimo complessivo di euro 300,00 per Sinistro.




Che cosa non è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni generali

Tutte le prestazioni non sono dovute per Sinistri provocati o dipendenti da:

- a) dolo dell'Assicurato;
- b) Alluvioni, Inondazioni, eruzioni vulcaniche, Terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di



- calamità naturali;
- c) guerra, Scioperi, rivoluzioni, Sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- d) trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche

Art. 2.2 Esclusioni relative alle "Prestazioni a protezione delle persone nei locali assicurati" e alle "Prestazioni a protezione del titolare dell'esercizio"

Oltre a quanto previsto dall'art. 2.1 "Esclusioni generali" le "Prestazioni a protezione delle persone nei locali assicurati" e le "Prestazioni a protezione del titolare dell'esercizio" non sono dovute per:

- a) gli Infortuni e le altre conseguenze causate da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti o allucinogene;
- b) gli Infortuni sofferti in conseguenza delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida ed uso di guidoslitta, sport aerei in genere, corse e gare automobilistiche non di regolarità pura, motociclistiche e motonautiche ed alle relative prove ed allenamenti nonché tutti gli Infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale;
- c) malattie derivanti da epidemie/pandemie verificatesi in un Paese in cui le stesse fossero già in atto o già note al momento della partenza.

Inoltre le prestazioni non sono dovute ove le autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che è in corso un rischio guerra.



Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Limiti di copertura generali

L'Assicurato decade dal diritto alle Prestazioni se non prende contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro.

Ogni diritto nei confronti di Generali Italia si prescrive entro il termine di 2 anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione¹.

Se l'Assicurato non usufruisce di una o più prestazioni, Generali Italia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Se l'Assicurato, titolare di altra assicurazione Assistenza, si rivolge per le medesime prestazioni di cui alla presente copertura ad altra impresa assicurativa, le Prestazioni di cui alla presente copertura sono operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione.

Generali Italia non assume responsabilità per danni conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile¹.

Art. 3.2 Limiti di copertura delle Prestazioni

Limiti Prestazioni a protezione dei locali assicurati

L'insieme delle prestazioni indicate ai precedenti artt. da 1.2 a 1.11 è fornito per un massimo di 3 volte per annualità assicurativa e fino ad esaurimento del Massimale indicato in ogni singola prestazione.

Tutte le spese necessarie al ripristino dei locali assicurati interessati dall'intervento di assistenza sono a carico dell'Assicurato.

Limiti Prestazioni a protezione delle persone nei locali assicurati

L'insieme delle prestazioni indicate ai precedenti artt. da 1.12 a 1.14 è fornito per un massimo di 3 volte per annualità assicurativa e fino ad esaurimento del Massimale indicato in ogni singola prestazione.

Limiti Prestazioni a protezione del Titolare dell'esercizio

L'insieme delle prestazioni indicate ai precedenti artt. da 1.15 a 1.18 è fornito per un massimo di 3 volte per annualità assicurativa e fino ad esaurimento del Massimale indicato in ogni singola prestazione.



**Dove vale la copertura?****Art. 4.1 Estensione territoriale**

Le prestazioni indicate ai precedenti articoli sono erogabili in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano salvo quella di cui all'art.1.18 "Rientro anticipato" che può essere erogata anche al di fuori di tali paesi.

**Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti****Scheda Riepilogativa**

Il riepilogo delle somme assicurate, Massimali, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti viene riportato nell'allegata Scheda Riepilogativa che forma parte integrante del presente contratto.

¹ In conformità con quanto previsto all'art. 2952 C.C.

ASSISTENZA PER LA PROTEZIONE DEI DATI DIGITALI



Che cosa è assicurato? Garanzia base

Art. 1.1 Rischi assicurati

Generali Italia garantisce, per il tramite del portale **Generaliattiva.digitalesicuro.com** o della **Struttura Organizzativa** di Europ Assistance, le Prestazioni di Assistenza elencate negli articoli successivi.

Accesso al portale **Generaliattiva.digitalesicuro.com**

Per utilizzare "Digitale Sicuro" è necessario accedere all'area Clienti di Generali Italia (MyGenerali, disponibile dal sito www.generali.it o APP scaricabile tramite app store), selezionare la propria polizza e, nella sezione relativa al modulo Protezione digitale, utilizzare il tasto "**Vai a Digitale Sicuro**" per essere indirizzato sul portale **Generaliattiva.digitalesicuro.com**.

L'accesso al portale Generaliattiva.digitalesicuro.com richiede:

- un browser Internet che supporti il criptaggio a 128-bit;
- un account di posta elettronica;
- una connessione internet compatibile con quanto sopra indicato;
- capacità di archiviazione sufficiente sul disco fisso del proprio computer.

L'accesso al portale consente all'Assicurato la registrazione dei dati aziendali oggetto del monitoraggio di cui all'art. 1.2 Garanzia Digitale Sicuro.

L'utente che si registra e accede ai servizi, accetta le presenti condizioni d'uso in ogni sua parte.

Come contattare la **Struttura organizzativa**

La **Struttura Organizzativa** di Europ Assistance può essere contattata telefonicamente dall'Assicurato, per ottenere le Prestazioni previste dalla presente Garanzia, al **numero verde 800.713.782 (dall'estero +39 02.58.28.67.01)**.

L'Assicurato deve fornire le seguenti informazioni:

- Tipo di intervento richiesto;
- Nome e Cognome, Ragione o Denominazione Sociale;
- Numero di Polizza preceduto dal codice identificativo delle Garanzie acquistate **GVCD**;
- Indirizzo del luogo in cui ci si trova;
- Recapito telefonico.

Se è nell'impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, può inviare un fax al numero 02.58477201.

IMPORTANTE: Non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa

Europ Assistance per poter erogare le prestazioni/garanzie previste in Polizza deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato e a tal fine necessita, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali, del suo consenso. Pertanto l'Assicurato contattando o facendo contattare Europ Assistance, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali anche, laddove necessario, relativi alla salute e a reati e condanne penali, così come indicato nell'Informativa sul trattamento dei dati ricevuta.

Art. 1.2 Garanzia Digitale Sicuro

Monitoraggio dell'identità aziendale on-line


La Garanzia consente l'accesso al portale Generaliattiva.digitalesicuro.com e l'attivazione del monitoraggio in internet e nel Darkweb dei dati e dell'identità dell'azienda assicurata.

Il monitoraggio viene effettuato con riferimento ai dati aziendali inseriti nella piattaforma dall'Assicurato e consente di:

- verificare il grado di rischio a cui è sottoposta l'azienda stessa e di evidenziare all'Assicurato situazioni di potenziale rischio a cui i dati sono esposti tramite invio di e-mail e/o sms;
- ricevere ogni mese un report via e-mail che indica, sulla base delle rilevazioni effettuate dalla piattaforma nel mese precedente, il livello di rischio a cui è esposta l'azienda.

Protezione Malware Ransomstop™

La Garanzia consente di attivare il software RansomStop™ che monitora i processi di crittografia dei sistemi dell'Assicurato e determina l'eventuale presenza di Malware. Nel caso in cui si rilevi la presenza di un Malware, il



software impedisce automaticamente il processo di crittografia e mostra un messaggio pop-up di avviso.

Assistenza navigazione sicura

La Struttura Organizzativa è disponibile telefonicamente 24h/24 e 7gg/7 per:

- supportare l'utente nell'utilizzo del portale,
- fornire consulenza in caso di situazioni di rischio segnalate all'utente dalla piattaforma,
- dare informazioni circa il corretto iter da seguire in caso di Furto di identità, smarrimento o Furto di documenti dell'Assicurato.

Nel portale "**generaliattiva.digitalesicuro.com**" l'Assicurato può trovare informazioni utili per:

- adottare, in maniera preventiva, un comportamento che lo tenga protetto durante la navigazione in internet;
- intraprendere le azioni necessarie in caso di Furto di identità/smarrimento di documenti dell'Assicurato.

Titolarità della Garanzia

È titolare del servizio Digitale Sicuro l'azienda che ha sottoscritto la presente Garanzia.

La durata e l'eventuale rinnovo e scadenza del servizio sono vincolate alla sussistenza della Garanzia stessa.

Utilizzo dei servizi di monitoraggio

I servizi di monitoraggio sono soggetti a condizioni di uso lecito e corretto. L'Assicurato è tenuto quindi ad utilizzarli per dati riferiti esclusivamente all'azienda assicurata e con modalità che non recano pregiudizio a terzi.

In caso di inosservanza dei predetti principi, Generali Italia si riserva, previa comunicazione all'Assicurato, di interrompere, totalmente o parzialmente, la prestazione dei servizi considerati.

Controllo dei dati

In caso di inserimento autonomo di dati da parte dell'utente nella piattaforma, è l'utente stesso l'unico responsabile della correttezza dei dati inseriti. Di conseguenza l'utente si assume ogni rischio relativo a eventuali errori o omissioni nella compilazione degli stessi.

Gestione dell'account

In qualsiasi momento l'Assicurato può richiedere la chiusura dell'account e la cessazione dei servizi di monitoraggio erogati, contattando il Team Digitale Sicuro di Europ Assistance al numero di telefono indicato nel portale oppure inviando una e-mail all'indirizzo: digitale.sicuro@europassistance.it. In caso di cessazione del rapporto l'account viene chiuso, previa comunicazione all'utente.

Conservazione dei dati

Alla cessazione dei servizi di monitoraggio prestati dal portale "generaliattiva.digitalesicuro.com", l'account dell'Assicurato viene chiuso e i dati vengono conservati a norma di legge.

Modifica delle condizioni d'uso del servizio

Generali Italia si riserva la possibilità di modificare unilateralmente le condizioni d'uso del portale generaliattiva.digitalesicuro.com nel caso di adeguamento delle stesse a disposizioni normative o regolamentari ovvero per proprie esigenze tecniche o organizzative. Tali modifiche vengono comunicate da Generali Italia con avviso tramite e-mail all'indirizzo indicato dall'Assicurato, con congruo preavviso.

Comunicazioni

In deroga all'art. 9 "Comunicazioni tra le parti" del Modulo Generale, Generali Italia e l'Assicurato convengono che tutte le comunicazioni inerenti la Garanzia Digitale Sicuro sono valide e pienamente efficaci se inviate **a mezzo posta elettronica, agli indirizzi indicati dall'Assicurato sulla piattaforma o con avvisi pubblicati nel portale**. L'Assicurato pertanto acconsente espressamente a ricevere tutte le comunicazioni relative al suo profilo in formato digitale, a mezzo e-mail o con avvisi pubblicati nel portale. Inoltre l'Assicurato autorizza Generali Italia ad inviare periodicamente annunci relativi al servizio, quali ad esempio e-mail in caso di temporanea indisponibilità del sito per interventi di manutenzione.

Esonero di responsabilità

Generali Italia non è responsabile per danni diretti o indiretti, perdite o costi, risultanti dall'uso del portale generaliattiva.digitalesicuro.com né dell'impossibilità di farne uso.

In particolare Generali Italia non è responsabile del mancato funzionamento – totale e/o parziale – del portale generaliattiva.digitalesicuro.com causato da mancata e/o parziale copertura del servizio internet, attraverso il quale il servizio funziona in modo adeguato.

Inoltre Generali Italia non è responsabile per eventuali danni:

- di qualsiasi genere e a qualsiasi titolo subiti a causa di ritardi, interruzioni o sospensioni dei servizi erogati, non dipendenti dall'operato di Generali Italia o dovuti a forza maggiore o a caso fortuito, nell'utilizzo del portale;
- subiti dall'Assicurato ovvero da terzi a causa del mancato rispetto o mancata conoscenza da parte dell'Assicurato stesso, delle specifiche tecnico-procedurali dei servizi.



Art. 1.3 Assistenza psicologica per danno reputazionale

Se l'Assicurato ha bisogno di un aiuto psicologico, per aver subito un danno alla reputazione a causa di uso improprio dei dati e/o dell'immagine aziendale o personale, può contattare la Struttura Organizzativa che lo mette in contatto con uno psicologo convenzionato e Generali Italia tiene a proprio carico il costo delle relative sedute.

Per usufruire di questa assistenza la Struttura organizzativa può essere contattata telefonicamente dal lunedì al venerdì, **dalle ore 9 alle ore 18**.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi per un massimo di 3 sedute per ogni annualità assicurativa.

Art. 1.4 Anticipo spese di prima necessità

In caso di Furto, Rapina o scippo, se l'Assicurato deve sostenere delle spese di prima necessità e si trova nell'impossibilità di provvedervi, la Struttura Organizzativa anticipa l'importo delle relative fatture.

Entro un mese dall'erogazione dell'anticipo, l'Assicurato è tenuto a rimborsare la somma anticipata. Se non vi provvede, oltre alla somma già anticipata da Europ Assistance, l'Assicurato deve pagare anche gli interessi secondo il tasso legale corrente.

La Struttura Organizzativa garantisce l'anticipo delle spese se:

- il trasferimento del denaro rispetta le regole o i regolamenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato
- l'Assicurato dimostra di essere in grado di restituire la somma di denaro.

Ci sono limiti di copertura

La Struttura Organizzativa anticipa le spese fino ad un importo massimo di euro 500,00 se il Sinistro è avvenuto in Italia ed euro 1.000,00 se il Sinistro è avvenuto all'estero.

Art. 1.5 Interprete a disposizione all'estero

Se, in caso di Furto, Rapina o uno scippo all'estero, l'Assicurato ha difficoltà nel comunicare con le autorità locali per la denuncia di quanto accaduto a causa della scarsa o nulla conoscenza della lingua del posto, può richiedere un interprete alla Struttura organizzativa e Generali Italia tiene a proprio carico i costi dell'intervento.

Ci sono limiti di copertura

La Struttura Organizzativa invia un interprete sul posto per un massimo di 8 ore lavorative.



Che cosa non è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni

Tutte le prestazioni non sono dovute per Sinistri provocati o dipendenti da:

- a) dolo dell'Assicurato;
- b) Alluvioni, Inondazioni, eruzioni vulcaniche, Terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;
- c) guerra, Scioperi, rivoluzioni, Sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di Terrorismo e di vandalismo;
- d) trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche



Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Limiti di copertura

Le Prestazioni indicate ai precedenti artt. da 1.3 a 1.5 sono fornite per un massimo di 3 volte per annualità assicurativa e fino ad esaurimento del Massimale indicato in ogni singola prestazione.

L'Assicurato decade dal diritto alle Prestazioni se non prende contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro.

Ogni diritto nei confronti di Generali Italia si prescrive entro il termine di 2 anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione².

Se l'Assicurato non usufruisce di una o più prestazioni, Generali Italia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Se l'Assicurato, titolare di altra assicurazione Assistenza, si rivolge per le medesime prestazioni di cui alla



presente copertura ad altra impresa assicurativa, le Prestazioni di cui alla presente copertura sono operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione.

Generali Italia non assume responsabilità per danni conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.



Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Estensione territoriale

Le prestazioni indicate ai precedenti artt. da 1.3 a 1.5 sono erogabili in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.



Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Scheda Riepilogativa

Il riepilogo delle somme assicurate, Massimali, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti viene riportato nell'allegata Scheda Riepilogativa che forma parte integrante del presente contratto.

ASSISTENZA IN MOBILITÀ



Che cosa è assicurato? Garanzia base

Art. 1.1 Rischi assicurati

Generali Italia garantisce, per il tramite della Struttura Organizzativa di Europ Assistance, le prestazioni di Assistenza elencate negli articoli successivi in caso di incidente o infortunio stradale occorso nell'esercizio dell'attività dichiarata con i Veicoli indicati nella Scheda Riepilogativa.

Come contattare la Struttura organizzativa

La **Struttura Organizzativa** di Europ Assistance può essere contattata telefonicamente dall'Assicurato, per ottenere le Prestazioni previste dalla presente Garanzia, al **numero verde 800.713.782 (dall'estero +39 02.58.28.67.01)**.

L'Assicurato deve fornire le seguenti informazioni:

- Tipo di intervento richiesto;
- Nome e Cognome, Ragione o Denominazione Sociale;
- Numero di Polizza preceduto dal codice identificativo delle Garanzie acquistate: **GVMT**
- Numero di targa del Veicolo;
- Indirizzo del luogo in cui ci si trova;
- Recapito telefonico.

Se è nell'impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, può inviare un fax al numero 02.58477201.

IMPORTANTE: Non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa

Europ Assistance per poter erogare le prestazioni/garanzie previste in Polizza deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato e a tal fine necessita, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali, del suo consenso. Pertanto l'Assicurato contattando o facendo contattare Europ Assistance, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali anche, laddove necessario, relativi alla salute e a reati e condanne penali, così come indicato nell'Informativa sul trattamento dei dati ricevuta.

Art. 1.2 Consulenza medica

Se l'Assicurato è stato colpito da infortunio stradale come conducente o trasportato del Veicolo può richiedere un parere medico telefonico.

Tale parere medico telefonico non costituisce una diagnosi.

Il servizio è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Art. 1.3 Trasporto al domicilio in seguito a dimissione

Se l'Assicurato è stato colpito da infortunio stradale come conducente o trasportato del Veicolo, per il quale ha dovuto trascorrere almeno una notte di ricovero in un istituto di cura, e necessita di essere trasportato dall'istituto di cura al domicilio, la Struttura Organizzativa invierà direttamente un'autoambulanza oppure un taxi per permettere all'Assicurato, e ad un eventuale accompagnatore, di raggiungere il domicilio dell'assicurato.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i relativi costi fino ad un massimo per sinistro di 300 km (a/r) per l'autoambulanza e fino a Euro 150,00 per il taxi.

Art. 1.4 Invio di un infermiere a domicilio

Se l'Assicurato è stato colpito da infortunio stradale come conducente o trasportato del Veicolo, per il quale ha dovuto trascorrere almeno una notte di ricovero in un istituto di cura, e ha bisogno dell'assistenza di un infermiere a domicilio, la Struttura Organizzativa provvede ad inviare al domicilio dell'Assicurato un infermiere il cui onorario è tenuto a proprio carico Generali Italia.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico l'onorario dell'infermiere fino ad un massimo di 6 ore per sinistro.

Eventuali eccedenze verranno regolate direttamente tra l'Assicurato e l'infermiere inviato dalla Struttura Organizzativa, alle condizioni di favore concordate con la Struttura stessa.



Art. 1.5 Invio di un fisioterapista a domicilio

Se l'Assicurato è stato colpito da infortunio stradale come conducente o trasportato del Veicolo, per il quale ha dovuto trascorrere almeno una notte di ricovero in un istituto di cura, e ha bisogno dell'assistenza di un fisioterapista a domicilio, la Struttura Organizzativa provvede ad inviare al domicilio dell'Assicurato un fisioterapista il cui onorario è tenuto a proprio carico Generali Italia.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico l'onorario del fisioterapista fino ad un massimo di 6 ore per sinistro. Eventuali eccedenze verranno regolate direttamente tra l'Assicurato e il fisioterapista inviato dalla Struttura Organizzativa, alle condizioni di favore concordate con la Struttura stessa.

Art. 1.6 Invio di un collaboratore domestico

Se l'Assicurato è stato colpito da infortunio stradale come conducente o trasportato del Veicolo, per il quale ha dovuto trascorrere almeno una notte di ricovero in un istituto di cura, ed è impossibilitato al disbrigo delle principali incombenze domestiche, la Struttura Organizzativa segnala il nominativo di un collaboratore domestico nella zona in cui si trova l'Assicurato, compatibilmente con le disponibilità locali, e il relativo onorario è tenuto a proprio carico da Generali Italia.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico l'onorario del collaboratore domestico fino ad un massimo di 10 ore per sinistro, usufruibili in non più di cinque giorni. Eventuali eccedenze verranno regolate direttamente tra l'Assicurato e il collaboratore domestico inviato dalla Struttura Organizzativa, alle condizioni di favore concordate con la Struttura stessa.

Art. 1.7 Rientro anticipato per fermo veicolo

Se a seguito di incidente stradale il Veicolo rimanesse immobilizzato con un fermo per la riparazione superiore a 36 ore in Italia, la Struttura Organizzativa fornisce all'Assicurato stesso, conducente o trasportato di veicolo aziendale, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per il rientro alla propria residenza e /o sede dell'Azienda e Generali Italia tiene a proprio carico le relative spese

Ci sono limiti di copertura

La seguente prestazione è operante quando il sinistro si è verificato ad oltre 20 km dalla sede dell'Azienda. Generali Italia tiene a proprio carico le spese del biglietto di sola andata dal luogo dove si trova l'Assicurato alla sede dell'Azienda, fino ad un massimo complessivo di euro 300,00 per sinistro.

Art. 1.8 Autista a disposizione per l'infortunio del conducente

Se l'Assicurato colpito da infortunio stradale come conducente o trasportato del Veicolo, non fosse in grado di guidare il Veicolo e nessuno degli eventuali trasportati fosse in grado di sostituirlo per ragioni effettive, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il Veicolo e degli eventuali passeggeri, fino alla città di propria residenza e /o sede dell'Azienda secondo l'itinerario più breve.

Che cosa non è assicurato

La prestazione non è operante se l'Assicurato non presenta alla Struttura Organizzativa un'adeguata documentazione sul sinistro che ha dato luogo alla prestazione.

L'Assicurato deve comunicare il nome ed il recapito telefonico del medico che ha accertato la sua impossibilità a guidare.

La prestazione esclude le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico le spese dell'autista fino ad un massimo complessivo di euro 200,00 per sinistro.

Art. 1.9 Rientro dell'assicurato convalescente dall'estero

Qualora, a causa di ricovero a seguito di incidente stradale, l'Assicurato non fosse in grado di rientrare alla propria residenza con il Veicolo, la Struttura Organizzativa gli fornirà, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico le spese del un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica di sola andata dal luogo dove si trova l'Assicurato alla propria residenza.

Art. 1.10 Care Manager

Se l'Assicurato è stato colpito da infortunio stradale come conducente o trasportato del Veicolo, per il quale ha dovuto



trascorrere almeno una notte di ricovero in un istituto di cura, necessiti di una consulenza socio-assistenziale, può telefonare alla Struttura Organizzativa. Il Care Manager, dopo un approfondito colloquio telefonico con l'Assicurato e con i familiari, valuterà le diverse esigenze di Cura.

Al termine delle sue valutazioni, il Care Manager, restituirà all'Assicurato per iscritto e mediante colloquio telefonico:

- indicazioni del piano di cura più opportuno per le sue condizioni con l'indicazione delle corrette figure professionali necessarie e la programmazione oraria/giornaliera degli interventi;
- indicazione di eventuali modifiche alla logistica dell'abitazione con evidenza delle eventuali barriere architettoniche o pericoli da rimuovere;
- indicazione dei parametri da monitorare;
- indicazioni su dove reperire gli ausili e i presidi necessari;
- indicazioni su come ottenere i servizi sanitari/sociali presso le strutture del territorio con indicazioni sugli uffici ai quali rivolgersi;
- Indicazione su come ottenere le risorse messe a disposizione dal SSN.

La prestazione viene fornita dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 18:00

Il Care Manager può richiedere eventuale documentazione medica a supporto della sua valutazione.

Art. 1.11 ob coaching

Se l'Assicurato è stato colpito da infortunio stradale come conducente o trasportato del Veicolo con lesioni fisiche tali per cui egli non possa più svolgere la propria attività lavorativa come certificato da un'Invalidità Permanente Totale, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato un coach esperto in consulenza in ambito lavorativo che organizzerà 6 sessioni individuali per supportare l'Assicurato nel percorso di ricollocazione professionale.

Oggetto delle sessioni saranno le seguenti tematiche:

ANALISI

- Presentazione del percorso.
- Analisi persona e profilo professionale.
- Bilancio competenze.
- Orientamento e ridefinizione obiettivo professionale.

PREPARAZIONE

- Confronto con il mercato.
- Definizione gap da colmare.
- Definizione degli strumenti di self-marketing.
- Individuazione canali di contatto.

CAMPAGNA DI RICERCA

- Analisi opportunità.
- Preparazione ai colloqui.

FOLLOW UP

- Monitoraggio delle attività intraprese.
- Individuazione azioni di miglioramento.

Ci sono limiti di copertura

Le sessioni, sono della durata di un'ora ciascuna e la durata massima del percorso, fermo il numero massimo di sessioni previste, è di 4 mesi dalla data di attivazione della Struttura Organizzativa.



Che cosa non è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni generali

Tutte le prestazioni non sono dovute per Sinistri provocati o dipendenti da:

- a) dolo dell'Assicurato;
- b) Alluvioni, Inondazioni, eruzioni vulcaniche, Terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;
- c) guerra, Scioperi, rivoluzioni, Sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di Terrorismo e di vandalismo;
- d) trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
- e) gli Infortuni e le altre conseguenze causate da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti o allucinogene;
- f) gli Infortuni sofferti in conseguenza delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida ed uso di guidoslitta, sport aerei in genere, corse e gare automobilistiche non di regolarità pura, motociclistiche e motonautiche ed alle relative prove ed allenamenti nonché tutti gli Infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo



professionale;

g) malattie derivanti da epidemie/pandemie verificatesi in un Paese in cui le stesse fossero già in atto o già note.

Inoltre le prestazioni non sono dovute ove le autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che è in corso un rischio guerra.



Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Limiti di copertura generali

L'Assicurato decade dal diritto alle Prestazioni se non prende contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro.

Ogni diritto nei confronti di Generali Italia si prescrive entro il termine di 2 anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione¹.

Se l'Assicurato non usufruisce di una o più prestazioni, Generali Italia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Se l'Assicurato, titolare di altra assicurazione Assistenza, si rivolge per le medesime prestazioni di cui alla presente copertura ad altra impresa assicurativa, le Prestazioni di cui alla presente copertura sono operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione.

Generali Italia non assume responsabilità per danni conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

Art. 3.2 Limiti di copertura delle Prestazioni

L'insieme delle prestazioni indicate ai precedenti artt. da 1.2 a 1.11 è fornito per un massimo di 3 volte per annualità assicurativa e fino ad esaurimento del Massimale indicato in ogni singola prestazione.



Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Estensione territoriale

Le prestazioni indicate articoli 1.2, 1.3, 1.7, 1.8, 1.9 sono erogabili nei Paesi dell'Unione Europea inclusi Svizzera, Regno Unito, Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Le prestazioni indicate articoli 1.4, 1.5, 1.6, 1.10, 1.11 sono erogabili in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.



Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Scheda Riepilogativa

Il riepilogo delle somme assicurate, Massimali, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti viene riportato nell'allegata Scheda Riepilogativa che forma parte integrante del presente contratto.

NORME COMUNI DEL MODULO PREVENZIONE E ASSISTENZA



Come posso disdire le Garanzie?


Art. 1 Recesso dalle garanzie

Il recesso può essere esercitato nei termini e con le modalità indicati nelle Condizioni di assicurazione del Modulo Generale e, pertanto, la cessazione delle specifiche Garanzie di uno o più Moduli avvenuta a seguito del recesso comporta anche la contestuale cessazione delle specifiche Garanzie e servizi a esse connesse attivati con il presente Modulo.

¹ In conformità con quanto previsto all'art. 2952 C.C.



Indice



MODULO PREVENZIONE E ASSISTENZA

PAG.

STRUTTURA DEL MODULO	1
CONDIZIONI SPECIFICHE	1
DEFINIZIONI	1
PRONTO AVVOCATO	3
 <i>Che cosa è assicurato?</i>	3
Art. 1.1 Garanzia Pronto Avvocato	3
Art. 1.2 Oggetto della consulenza legale telefonica	3
Art. 1.2 Oggetto della consulenza legale telefonica	4
 <i>Che cosa NON è assicurato?</i>	4
Art. 2.1 Esclusioni	4
 <i>Ci sono limiti di copertura?</i>	4
Art. 3.1 Esonero di responsabilità	4
 <i>Dove vale la copertura?</i>	4
Art. 4.1 Estensione territoriale	4
 <i>Quando comincia la copertura e quando finisce?</i>	4
Art. 5.1 Quando un evento è considerato in garanzia	4

ASSISTENZA COMMERCIO	5
ASSISTENZA COMMERCIO STARTPLUS	5
 <i>Che cosa è assicurato? Garanzia base</i>	5
Art. 1.1 Rischi assicurati	5
PRESTAZIONI A PROTEZIONE DEI LOCALI ASSICURATI	5
Art. 1.2 Invio di un idraulico per interventi di emergenza	5
Art. 1.3 Interventi di emergenza per danni da acqua	6
Art. 1.4 Invio di un elettricista per interventi di emergenza	6
Art. 1.5 Fornitura temporanea di energia elettrica	7
Art. 1.6 Invio di un fabbro per interventi di emergenza	7
Art. 1.7 Invio di un serrandista per interventi di emergenza	7
Art. 1.8 Invio di un frigorista per interventi di emergenza	7
Art. 1.9 Invio di un vetraio per interventi di emergenza	7
Art. 1.10 Invio di una impresa di pulizie	8
Art. 1.11 Invio di sorvegliante	8
PRESTAZIONI A PROTEZIONE DELLE PERSONE NEI LOCALI ASSICURATI	8
Art. 1.12 Consulenza medica	8
Art. 1.13 Invio di un medico	8
Art. 1.14 Trasporto in autoambulanza	8
PRESTAZIONI A PROTEZIONE DEL TITOLARE DELL'ESERCIZIO	8
Art. 1.15 Invio di un infermiere a domicilio	8
Art. 1.16 Invio di un fisioterapista a domicilio	9
Art. 1.17 Invio di un collaboratore domestico	9
Art. 1.18 Rientro anticipato	9
 <i>Che cosa non è assicurato?</i>	9
Art. 2.1 Esclusioni generali	9
Art. 2.2 Esclusioni relative alle "Prestazioni a protezione delle persone nei locali assicurati"	10
Art. 2.2 Esclusioni relative alle "Prestazioni a protezione delle persone nei locali assicurati" e alle "Prestazioni a protezione del titolare dell'esercizio"	10
 <i>Ci sono limiti di copertura?</i>	10
Art. 3.1 Limiti di copertura generali	10
Art. 3.2 Limiti di copertura delle Prestazioni	10
 <i>Dove vale la copertura?</i>	10
Art. 4.1 Estensione territoriale	10
 <i>Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti</i>	11
Scheda Riepilogativa	11
ASSISTENZA PER LA PROTEZIONE DEI DATI DIGITALI	12
 <i>Che cosa è assicurato? Garanzia base</i>	12
Art. 1.1 Rischi assicurati	12
Art. 1.2 Garanzia Digitale Sicuro	12
Art. 1.3 Assistenza psicologica per danno reputazionale	13

Art. 1.4 Anticipo spese di prima necessità	14
Art. 1.5 Interprete a disposizione all'estero	14
 <i>Che cosa non è assicurato?</i>	14
Art. 2.1 Esclusioni	14
 <i>Ci sono limiti di copertura?</i>	14
Art. 3.1 Limiti di copertura	14
 <i>Dove vale la copertura?</i>	15
Art. 4.1 Estensione territoriale	15
 <i>Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti</i>	15
Scheda Riepilogativa	15
ASSISTENZA IN MOBILITÀ	16
 <i>Che cosa è assicurato? Garanzia base</i>	16
Art. 1.1 Rischi assicurati	16
Art. 1.2 Consulenza medica	16
Art. 1.3 Trasporto al domicilio in seguito a dimissione	16
Art. 1.4 Invio di un infermiere a domicilio	16
Art. 1.5 Invio di un fisioterapista a domicilio	16
Art. 1.6 Invio di un collaboratore domestico	17
Art. 1.7 Rientro anticipato per fermo veicolo	17
Art. 1.8 Autista a disposizione per l'infortunio del conducente	17
Art. 1.9 Rientro dell'assicurato convalescente dall'estero	17
Art. 1.10 Care Manager	17
Art. 1.11 Job coaching	18
 <i>Che cosa non è assicurato?</i>	18
Art. 2.1 Esclusioni generali	18
 <i>Ci sono limiti di copertura?</i>	19
Art. 3.1 Limiti di copertura generali	19
Art. 3.2 Limiti di copertura delle Prestazioni	19
 <i>Dove vale la copertura?</i>	19
Art. 4.1 Estensione territoriale	19
 <i>Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti</i>	19
Scheda Riepilogativa	19
NORME COMUNI DEL MODULO PREVENZIONE E ASSISTENZA	20
 <i>Come posso disdire le Garanzie?</i>	20
Art. 1 Recesso dalle garanzie	20



generalitaly.com



ATTIVA CREA DISTRIBUISCI!

Il presente Set Informativo Modulo Protezione dell'Attività - edizione 24.07.2021 si compone di:

- DIP Modulo Protezione dell'Attività
- DIP Aggiuntivo Modulo Protezione dell'Attività
- Condizioni di Assicurazione Modulo Protezione dell'Attività

Proteggi la tua attività con...

- **IN SOLIDITÀ**, la protezione economica in caso di danni ai locali e al contenuto per incendio, esplosione, scoppio, eventi straordinari, catastrofici o agli impianti. In particolare puoi coprire anche i danni all'attrezzatura, all'arredamento, alle merci, fino alle particolarità della tua attività come ad esempio in caso di commercio on-line
- **IN GUARDIA**, la protezione furto all'interno dei locali dell'esercizio ma anche la tutela da scippo e rapina all'esterno degli stessi.



Scopri la Protezione dell'attività di ATTIVA Commercio nella formula assicurativa che hai scelto!

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

Assicurazione Incendio e altri eventi, Furto

Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.

Prodotto: "Attiva Commercio – Modulo Protezione Attività"



Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. - Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Il modulo è destinato all'assicurazione dei danni ai beni delle imprese del settore commercio.



Che cosa è assicurato?

IN SOLIDITÀ - GARANZIA INCENDIO E ALTRI EVENTI

Possono essere assicurati:

- ✓ i danni materiali e diretti ai beni assicurati (cioè che rientrano nelle partite indicate nella polizza) che derivano da incendio, esplosione, scoppio e altri eventi minori;
- ✓ le spese di demolizione, sgombero, ricollocamento che l'azienda sostiene in conseguenza di sinistro indennizzabile;
- ✓ le somme che l'azienda risarcisce in quanto civilmente responsabile per i danni materiali causati a terzi da incendio esplosione e scoppio di beni assicurati.

Inoltre attivando una specifica garanzia opzionale possono essere assicurati i danni materiali e diretti che derivano da:

- ✓ atti vandalici o dolosi (compresi quelli derivanti da atti di terrorismo o sabotaggio organizzato), scioperi e tumulti popolari;
- ✓ eventi atmosferici;
- ✓ sovraccarico neve sui tetti;
- ✓ fuoriuscita d'acqua conseguente alla rottura di impianti idrici;
- ✓ traboccamento d'acqua per occlusione, rigurgito delle fognature;
- ✓ spese di ricerca e riparazione per fuoriuscita fluidi o gas da impianti al servizio del fabbricato;
- ✓ correnti, scariche od altri fenomeni elettrici di origine esterna;
- ✓ terremoto;
- ✓ alluvione e inondazione;
- ✓ allagamento e bombe d'acqua.

Sono disponibili ulteriori garanzie opzionali.

L'Assicurato ha facoltà di beneficiare dei servizi di Belfor Italia s.r.l., società specializzata nella gestione di interventi di emergenza in caso di sinistro.

IN GUARDIA - GARANZIA FURTO

Sono assicurati:

- ✓ i danni materiali e diretti ai beni assicurati (cioè che rientrano nella partita unica Merci-Macchinario-Attrezzatura-Arredamento) a seguito di asportazione o danneggiamento degli stessi in occasione di furto o di rapina realizzati o tentati.
- ✓ i guasti cagionati dai ladri alle parti di fabbricato che costituiscono i locali che contengono le cose assicurate;
- ✓ le spese per la sostituzione di serrature a seguito di smarrimento o sottrazione delle chiavi;
- ✓ le spese, sostenute dopo un sinistro, per rafforzare o installare impianti di prevenzione e mezzi di chiusura.

Sono disponibili garanzie opzionali per le merci all'aperto e distributori automatici.



Che cosa non è assicurato?

IN SOLIDITÀ - GARANZIA INCENDIO E ALTRI EVENTI

Le principali esclusioni sono relative a:

- ✗ atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- ✗ trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni;
- ✗ dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- ✗ sottrazione o smarrimento dei beni in occasione di incendio;
- ✗ danni al bene nel quale si è verificato lo scoppio se determinato da usura o difetti di materiale;
- ✗ confische e requisizioni;
- ✗ maremoti, maree, mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
- ✗ eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento del terreno, valanghe e slavine;
- ✗ cyber risk.

Per l'hardware e le apparecchiature elettroniche la garanzia non opera per correnti, scariche od altri fenomeni elettrici di origine esterna – assicurabili con la Garanzia Macchine Elettroniche nell'ambito del Modulo Protezione Digitale.

Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.

IN GUARDIA - GARANZIA FURTO

Le principali esclusioni sono relative a sottrazioni:

- ✗ che si verificano in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, uragani, trombe d'aria, mareggiate e frane ed altri sconvolgimenti della natura;
- ✗ che si verificano in occasione di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione;
- ✗ che si verificano in occasione di trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni;
- ✗ che si verificano in occasione di confische e requisizioni;
- ✗ che si verificano in occasione di incendio, esplosione e scoppio;
- ✗ che si verificano in occasione di mancata o anormale produzione o distribuzione di freddo;
- ✗ determinate o agevolate con dolo o colpa grave dall'Assicurato o di persone che occupano i locali che contengono i beni assicurati o locali con questi comunicanti o di incaricati della sorveglianza;
- ✗ che si verificano in occasione di chiusura al pubblico per più di 45 giorni consecutivi (8 giorni per denaro e titoli di credito).

Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.



Ci sono limiti di copertura?

In generale il contratto prevede somme assicurate, massimali, scoperti, franchigie, distinti per Garanzia, che vengono riepilogati in un apposito documento di polizza allegato alle Condizioni di Assicurazione denominato Scheda Riepilogativa.

IN SOLIDITÀ - GARANZIA INCENDIO E ALTRI EVENTI

Sono previste limitazioni di copertura:

- ! in relazione a ciascuna garanzia opzionale;

- ! per i danni alle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
- ! per i danni indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito.

Sono inoltre previsti:

- ! caratteristiche costruttive per il fabbricato assicurato e/o che contiene i beni assicurati;
- ! limiti di tolleranze per esplosivi e infiammabili.

IN GUARDIA - GARANZIA FURTO

Sono previste limitazioni di copertura in relazione a ciascuna garanzia opzionale

Sono inoltre previste:

- ! caratteristiche costruttive per il fabbricato che contiene i beni assicurati;
- ! caratteristiche dei mezzi di chiusura dei locali che contengono i beni assicurati.

Le limitazioni di copertura sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.



Dove vale la copertura?

Tutte le garanzie operano per le ubicazioni indicate in polizza, situate in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.



Che obblighi ho?

In caso di sinistro, è necessario presentare la relativa denuncia a Generali Italia entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza. Con riferimento alla Garanzia Furto è necessario presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia entro 24 ore da quando il sinistro è stato scoperto.



Quando e come devo pagare?

Le informazioni relative al pagamento del premio sono contenute nei DIP del Modulo Generale.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Le garanzie hanno effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio è stato pagato; altrimenti hanno effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, le garanzie restano sospese dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprendono vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Le coperture Terremoto, Alluvione e Inondazione, Allagamento e Bombe d'acqua, se attivate nell'ambito della Garanzia Incendio ed altri eventi iniziano a operare 15 giorni dopo la data di attivazione.

La copertura Sovraccarico neve, se attivata nell'ambito della Garanzia Incendio e altri eventi, inizia a operare 10 giorni dopo la data di attivazione.

In generale le garanzie hanno durata annuale o poliennale. In mancanza di disdetta alla scadenza le garanzie sono prorogate per un anno e così successivamente. Se è stata sottoscritta una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio, è possibile disdire una o più garanzie solo dopo che sia trascorso almeno un quinquennio o il minor periodo di durata del contratto.

L'opzione di durata poliennale con riduzione del premio non opera per le coperture Terremoto, Alluvione e Inondazione, Allagamento e Bombe d'acqua - attivabili nell'ambito della Garanzia Incendio ed altri eventi - poiché per esse Generali Italia e il Contraente hanno la facoltà di recedere in ogni momento con preavviso di 30 giorni.

Le garanzie operano per eventi che si verificano in corso di efficacia delle garanzie stesse e fino alla scadenza delle medesime.



Come posso disdire la polizza?

Al termine di ciascuna annualità di durata della garanzia oppure al termine del quinquennio o del minor periodo di durata della garanzia se è stata sottoscritta una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio, il Contraente può disdire una o più garanzie inviando, almeno 30 giorni prima della scadenza, una comunicazione scritta (anche mediante PEC) all'Agenzia cui è assegnata la Polizza o presso la sede legale di Generali Italia.

Assicurazione Incendio e altri eventi, Furto

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.

Prodotto: ATTIVA Commercio – Modulo Protezione Attività

Edizione: 24.07.2021



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

GENERALI ITALIA S.p.A. è una società appartenente al gruppo Generali; la sede legale è in Via Marocchese, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico: 041.5492111; sito internet: www.generali.it; indirizzo di posta elettronica: info.it@generali.com; indirizzo PEC: generalitalia@pec.generaligroup.com.

Generali Italia è autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927, ed è iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Patrimonio netto al 31/12/2019: € 10.244.148.191,00 di cui € 1.618.628.450,00 relativi al capitale sociale e € 7.550.853.867,00 al totale delle riserve patrimoniali. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet www.generali.it.

Requisito patrimoniale di solvibilità: € 8.217.950.961,75

Requisito patrimoniale minimo: € 3.180.739.318,67

Fondi propri ammissibili: € 17.610.296.018,45

Indice di solvibilità (solvency ratio): 214,29% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016).

Al contratto si applica la legge italiana.

Il Modulo Protezione dell'Attività è articolato in due Garanzie:

- Incendio e altri eventi
- Furto

attivabili a scelta del Contraente.

Costituiscono opzioni con riduzione di premio comuni a entrambe le Garanzie:

- la possibilità di stipulare un contratto di durata poliennale, con conseguente riduzione del premio del 5% rispetto alla tariffa;
- la possibilità di attivare insieme le Garanzie "Incendio e altri eventi" e "Furto" oppure la possibilità di attivare una delle due Garanzie del presente Modulo insieme alla Garanzia Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro del Modulo Protezione del Patrimonio ottenendo una riduzione di premio del 5%;
- la possibilità di attivare entrambe le Garanzie del presente Modulo insieme alla Garanzia Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro del Modulo Protezione del Patrimonio ottenendo una riduzione di premio del 8%.

Il premio relativo alle coperture Terremoto, Alluvione e inondazione, Allagamento e bombe d'acqua non può essere sottoposto a sconto.



Che cosa è assicurato?

IN SOLIDITÀ– INCENDIO E ALTRI EVENTI

La garanzia base copre i danni da incendio, esplosione, scoppio e altri eventi accessori.

In generale la garanzia è prestata a "valore intero" cioè in base alla corrispondenza tra valore dichiarato e valore effettivo dei beni, tuttavia le partite Macchinario-attrezzatura-arredamento e Merci possono essere unificate in un'unica partita prestata a "primo rischio assoluto" cioè fino a concorrenza di un predefinito massimale di indennizzo indipendente dal valore della partita.

A completamento di quanto descritto nel DIP Danni sono disponibili le seguenti opzioni.

PRINCIPALI OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Franchigia frontale

Introduce una franchigia frontale di €1.000,00 o di €2.500,00 per ogni danno.

PRINCIPALI OPZIONI CON AUMENTO DEL PREMIO

Eventi sociopolitici

Estende la copertura ai danni causati da persone che prendono parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse o che compiono, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

Eventi atmosferici	Estende la copertura ai danni da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, grandine e trombe d'aria, quando la violenza che caratterizza tali eventi atmosferici è riscontrabile su una pluralità di enti.
Eventi atmosferici su impianti fotovoltaici e solari, grandine sui fragili	<ul style="list-style-type: none"> • Estende la copertura Eventi atmosferici agli impianti fotovoltaici e solari termici; • Copre i danni da grandine a serramenti, lastre esterne, lastre di fibrocemento, ai manufatti di materia plastica anche se fanno parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.
Eventi atmosferici su fabbricati aperti su uno o più lati	Estende la copertura Eventi atmosferici ai fabbricati e tettoie aperti da uno o più lati se hanno strutture portanti verticali incombustibili.
Sovraccarico neve	Copre i danni che derivano dal crollo totale o parziale del fabbricato causato da sovraccarico di neve sul tetto.
Acqua condotta	Copre i danni causati da fuoriuscita di acqua e/o altri fluidi condotti che derivano dalla rottura accidentale di impianti idrici, igienico-sanitari, di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato.
Spese di ricerca e riparazione acqua condotta	Copre le spese per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che danno origine alla fuoriuscita di acqua e/o altri fluidi condotti, nonché le spese sostenute allo scopo di cui sopra per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato assicurato.
Perdite occulte d'acqua	Copre il maggiore importo fatturato dall'azienda che eroga il servizio idrico, dovuto a un maggior consumo dell'acqua fornita derivante da perdite occulte, che conseguono a rottura che abbia dato luogo ad un danno indennizzabile.
Traboccamento d'acqua per occlusione e rigurgito delle fognature	Copre i danni da fuoriuscita di acqua e/o altri liquidi condotti a seguito di traboccamento degli impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento, per occlusione delle relative tubazioni, nonché rigurgito delle fognature, al servizio del fabbricato.
Spese di ricerca e riparazione per traboccamento d'acqua per occlusione e rigurgito delle fognature	Copre le spese di demolizione e ripristino di parti del fabbricato e di impianti, sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare l'occlusione che ha dato origine allo spargimento di acqua.
Spese di ricerca senza danno materiale e diretto	Copre le spese di riparazione o la sostituzione delle tubature degli impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato la cui rottura o occlusione ha dato origine alla fuoriuscita di acqua condotta anche in assenza di danni ai beni assicurati.
Spese di ricerca e riparazione fuoriuscita gas	In caso di dispersione di gas accertata dal servizio di pronto intervento dell'azienda di distribuzione copre le spese per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che danno origine alla fuoriuscita di gas, nonché le spese sostenute a tale scopo di cui sopra per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato assicurato.
Fenomeno elettrico	Copre i danni causati da correnti, scariche o altri fenomeni elettrici di origine esterna, compresa l'azione del fulmine.
Terremoto	Copre i danni causati da terremoto se l'immobile si trova in un'area individuata tra quelle interessate dal terremoto nei provvedimenti assunti dalle Autorità competenti.
Alluvione e Inondazione	Copre i danni causati da alluvione e inondazione.
Danni da Allagamento e Bombe d'acqua	Copre i danni causati da acqua accumulata in luogo chiuso normalmente asciutto a seguito di formazione di ruscelli o all'esterno, anche se causato da un eccesso di precipitazioni atmosferiche in un breve lasso temporale e dall'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua.
Commercio on-line	Estende la copertura ai danni alle merci vendute on-line tramite il proprio sito Internet durante il trasporto per la consegna al proprio cliente o per errori di imballaggio.

IN GUARDIA - FURTO

<p>L'attivazione della Garanzia Furto consente di accedere, a condizioni di favore per il tramite della piattaforma e-commerce di Generali Jeniot S.p.A., all'acquisto di un sistema integrato nebbiogeno antintrusione/ igienizzante di superfici e aria fornito da UR Fog s.r.l., azienda leader di mercato nella produzione e commercializzazione di tali sistemi. L'acquisto, effettuato con contratto autonomo e separato da quello assicurativo, consente di elevare il livello di protezione dell'azienda assicurata contro i danni da furto e dunque di beneficiare di una riduzione del premio della relativa garanzia. I costi di acquisto non rientrano nel premio del contratto di assicurazione e sono consultabili presso l'intermediario assicurativo. Qualora il Contraente benefici della riduzione del premio assicurativo è suo onere procedere all'attivazione del sistema nebbiogeno antintrusione nei 30 giorni successivi alla stipulazione della polizza.</p> <p>A completamento di quanto descritto nel DIP Danni sono disponibili le seguenti opzioni.</p>	
PRINCIPALI OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO	
Impianto di allarme	Presenza di impianto di allarme antintrusione.

Impianto di allarme collegato	Presenza di impianto di allarme antintrusione collegato.
Impianto di allarme – nebbiogeno	Presenza di impianto di allarme antintrusione nebbiogeno URFOG
Impianto di allarme collegato – nebbiogeno	Presenza di impianto di allarme antintrusione nebbiogeno URFOG collegato.
Mezzi di chiusura speciali	Presenza di mezzi di protezione e chiusura speciali
Esclusione portavalori	Esclude i casi furto e rapina di valori commessi sulla persona del portavalori
Limite annuo per tutte le ubicazioni	Introduce un limite di indennizzo annuo complessivo per tutte le partite e per tutte le ubicazioni indicate in polizza
Franchigia frontale	Introduce una franchigia frontale di €1.000,00 o di €2.500,00 per ogni danno.
PRINCIPALI OPZIONI CON AUMENTO DEL PREMIO	
Aumento limite per valori bollati	Innalza il limite di copertura per i valori bollati, in quanto merce oggetto di vendita, rispetto al 20% della somma assicurata previsto nelle condizioni di assicurazione.
Assicurazione integrativa furto e rapina su portavalori	Innalza il limite di copertura per furto e rapina di valori commessi sulla persona del portavalori rispetto ai €1.000,00 previsti nelle condizioni di assicurazione.
Merci all'aperto	Estende la copertura ai beni, diversi da veicoli e natanti, che si trovano all'aperto all'interno di un'area recintata nell'ambito dell'ubicazione indicata in polizza.
Veicoli e Natanti all'aperto	Estende la copertura a veicoli e natanti che si trovano all'aperto all'interno di un'area recintata nell'ambito dell'ubicazione indicata in polizza.
Distributori automatici	Estende la copertura al furto con scasso subito dai distributori automatici e alla merce in essi contenuta, posti in apposita apertura della vetrina dell'esercizio commerciale.
Reintegro della somma assicurata in caso di sinistro	Reintegro automatico della somma assicurata in caso di sinistro.



Che cosa NON è assicurato?

IN SOLIDITÀ – INCENDIO E ALTRI EVENTI

Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. Le garanzie opzionali possono prevedere specifiche esclusioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. In particolare: • la garanzia Terremoto non opera in caso di fabbricati non conformi alle norme tecniche di legge e ad eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi nonché in caso di fabbricati costruiti in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie in base alla normativa vigente in materia urbanistica nonché quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento della sottoscrizione della polizza; • la garanzia Alluvione e Inondazione non opera in caso di fabbricati costruiti in aree golenali e di fabbricati costruiti in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie in base alla normativa vigente in materia urbanistica nonché quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento della sottoscrizione della polizza; • la garanzia Perdita di affitti non opera in caso di Malattie pandemiche o epidemiche.
-----------------------	--

IN GUARDIA - FURTO

Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. Le garanzie opzionali possono prevedere specifiche esclusioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
-----------------------	---



Ci sono limiti di copertura?

I limiti di copertura, di seguito sintetizzati, vengono dettagliati garanzia per garanzia anche in un apposito documento di polizza allegato alle Condizioni di Assicurazione denominato Scheda Riepilogativa.

IN SOLIDITÀ – INCENDIO E ALTRI EVENTI

Per le partite Immobile, Rischio Locativo, Attrezzatura-Arredamento, Mercì, Mercì in aumento, Lastre esterne, Ricorso terzi, Mercì refrigerate in celle, Mercì refrigerate in banchi, Prescrizioni mediche fustellate, se assicurate, le relative somme assicurate o massimali sono indicati in polizza. Per taluni beni (es. valori, oggetti personali) possono essere previsti limiti di indennizzo inferiori a quelli indicati in polizza per la corrispondente partita.

La Garanzia prevede le seguenti principali franchigie e scoperti:

- Art. 1.1 - Colpa grave - Mancato rispetto norme prevenzione incendi: scoperto 10% minimo €1.000,00 - massimo € 25.000,00
- Art. 7.1 - Eventi sociopolitici: scoperto (10% o 20%) e minimo (€ 200,00/300,00/500,00, per i chioschi €1.000,00) modulabili
- Art. 1.2 - Eventi sociopolitici - Attrezzature di stabilimenti balneari: franchigia € 500,00
- Art. 7.1 - Eventi atmosferici: scoperto (10% o 20%) e minimo (€ 200,00/300,00/500,00, per i chioschi €1.000,00) modulabili
- Art. 7.1 - Eventi atmosferici - Impianti fotovoltaici e solari termici e grandine sui fragili: scoperto (10% o 20%) e minimo (€ 200,00/300,00/500,00) modulabili
- Art. 7.1 - Eventi atmosferici - Immobili aperti su uno o più lati: scoperto (10% o 20%) e minimo (€ 200,00/300,00/500,00) modulabili
- Art. 1.2 - Eventi atmosferici - Attrezzature di stabilimenti balneari: franchigia € 500,00
- Art. 7.1 - Sovraccarico neve: franchigia modulabile (€300,00/500,00/700,00)
- Art. 7.1 - Acqua condotta: franchigia modulabile (€ 200,00/300,00/500,00/1000,00)
- Art. 7.1 - Spese di ricerca e riparazione acqua condotta: franchigia modulabile (€200,00/300,00/500,00)
- Art. 7.1 - Traboccamento d'acqua per occlusione e rigurgito delle fognature: franchigia modulabile (€ 200,00/300,00 /500,00/1000,00)
- Art. 7.1 - Spese di ricerca e riparazione per traboccamento d'acqua per occlusione e rigurgito delle fognature: franchigia modulabile (€200,00/300,00/500,00)
- Art. 7.1 - Spese di ricerca senza danno materiale e diretto: franchigia €500,00
- Art. 7.1 - Spese di ricerca e riparazione fuoriuscita del gas: franchigia modulabile (€ 200,00/300,00/500,00)
- Art. 7.1 - Fenomeno elettrico: franchigia modulabile (€ 200,00/300,00/500,00)
- Art. 7.1 - Terremoto: franchigia modulabile pari al 5% o 10% della somma assicurata relativa a ciascuna partita
- Art. 7.1 - Terremoto – Difficoltà caratteristiche costruttive del fabbricato: raddoppio o triplicazione franchigia
- Art. 7.1 - Alluvione e inondazione: scoperto 20% con minimo modulabile (pari all'1% o 3% o 5% della somma assicurata relativa a ciascuna partita)
- Art. 1.2 - Mercì in refrigerazione - Guasti accidentali: scoperto 20% minimo € 250,00
- Art. 7.1 Commercio on-line: scoperto 15%

Le Garanzie opzionali possono prevedere specifici limiti di indennizzo.

IN GUARDIA - FURTO

E' prevista un'unica partita Mercì-Attrezzature-Arredamento e, se assicurata, il relativo limite di indennizzo viene indicato in polizza. Per taluni beni (es. valori, oggetti personali) sono previsti limiti di indennizzo inferiori a quello indicato in polizza.

La Garanzia prevede le seguenti principali franchigie e scoperti:

- Art. 1.1 - Furto con uso fraudolento di chiavi o grimaldelli senza evidenti segni di scasso: scoperto 20%
- Art. 1.1 - Furto con scasso di vetrinette: scoperto 25% minimo €50,00
- Art. 1.2 - Furto e rapina su portavalori: scoperto 20%
- Art. 3.2 - Furto e rapina commessi con utilizzo di veicoli ricoverati presso l'Assicurato: scoperto 20%
- Art. 5.1 - Furto commesso attraverso pareti solai o tetto con caratteristiche diverse da quelle previste: scoperto 20%
- Art. 5.2 - Furto commesso in chioschi (in bioedilizia): scoperto 20%
- Art. 5.3 - Furto in cui si riscontri che le caratteristiche dei mezzi di chiusura sono non conformi: scoperto 20%
- Art. 5.3 - Furto con rimozione di inferrate o serramenti senza forzatura delle relative strutture: scoperto 20%
- Art. 5.3 - Furto con rimozione, senza effrazione del telaio, di lastre di vetro stratificato di sicurezza: scoperto 20%
- Art. 1.2 Furto di attrezzature di stabilimenti balneari: franchigia €500,00

Le Garanzie opzionali possono prevedere ulteriori specifici scoperti, franchigie e limiti di indennizzo.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro ?	Denuncia di sinistro: Per la Garanzia Furto la denuncia di sinistro deve essere fatta per iscritto, all'Autorità giudiziaria o di polizia, entro 24 ore da quando l'Assicurato ne è venuto a conoscenza. Per le altre Garanzie, ai sensi dell'art 1913 del Codice Civile, la denuncia di sinistro deve essere fatta per iscritto entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza e deve contenere la narrazione del fatto con l'indicazione della data, del luogo e della causa del sinistro e delle sue conseguenze, con l'indicazione degli estremi anagrafici di danneggiati e testimoni. Generali Italia può chiedere di fare la denuncia anche all'Autorità giudiziaria o di polizia.
	Assistenza diretta / in convenzione: Per la Garanzia Incendio e altri eventi, l'Assicurato che ha subito un sinistro con interruzione di esercizio di almeno un giorno, può usufruire del Servizio di Pronto Intervento Azienda BELFOR, società specializzata nel risanamento post-sinistro e nell'assistenza operativa relativa a sinistri incendio, allagamento, inquinamento e calamità naturali.
	Gestione da parte di altre imprese: Non prevista
	Prescrizione: Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Dichiarazioni inesatte o reticenze	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Obblighi dell'impresa	Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, Generali Italia provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Per le garanzie di responsabilità civile Generali Italia assume la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale sia giudiziale, sia civile sia penale, ivi comprese le procedure di mediazione delle controversie civili e commerciali, previste dalla normativa vigente, a nome dell'Assicurato.



Quando e come devo pagare?

Premio	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Rimborso	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	In aggiunta a quanto indicato nel DIP Danni, Generali Italia può recedere per sinistro entro 60 giorni dal pagamento dell'indennizzo o dal rifiuto di pagamento dello stesso. Tale facoltà può essere esercitata anche dal Contraente se stipula il contratto in qualità di Consumatore.
Sospensione	Non è possibile sospendere le garanzie in corso di contratto.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Risoluzione	Questa assicurazione non è connessa all'erogazione di mutui immobiliari dunque non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

ATTIVA Commercio – Modulo Protezione Attività è rivolto agli esercizi pubblici e alle imprese del settore commercio, sia al dettaglio sia all'ingrosso, che hanno il bisogno di tutelare i beni aziendali da danneggiamenti causati da incendio, eventi sociopolitici, eventi atmosferici, calamità naturali, furto nonché da danneggiamenti causati dagli impianti al servizio dei fabbricati aziendali. Sono assimilate ad attività commerciali alcune attività artigiane quali, ad esempio, l'attività di acconciatore e di sartoria.



Quali costi devo sostenere?

Gli intermediari, per la vendita del prodotto ATTIVA Commercio, percepiscono in media il 20,20% del premio imponibile pagato dal Contraente per remunerazioni di tipo provvigionale.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
All'IVASS	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:	
Mediazione	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Negoziazione assistita	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	In caso di controversie relative alla determinazione e stima dei danni - nell'ambito delle Garanzie Incendio ed altri eventi, Eventi catastrofali, Furto - si può ricorrere alla perizia contrattuale prevista dalle condizioni di assicurazione per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L'istanza di attivazione della perizia contrattuale deve essere indirizzata a: Generali Italia S.p.A. - Via Marocchese 14 - 31021 - Mogliano Veneto (TV) - e-mail: generaliitalia@pec.generaligroup.com

AVVERTENZA: PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

STRUTTURA DEL MODULO

Il Modulo Protezione dell'Attività è parte integrante del contratto di assicurazione Attiva Commercio e contiene le Condizioni Specifiche delle seguenti Garanzie attivate:

- In solidità – Danni ai beni – Garanzia Incendio ed altri eventi
- In guardia – Danni ai beni – Garanzia Furto

Le Condizioni Specifiche si compongono a loro volta:

- delle Definizioni;
- delle Norme proprie delle singole Garanzie attivate, che contengono la disciplina specifica di tali Garanzie;
- delle Norme Comuni, che contengono la disciplina comune a tutte le Garanzie attivate;
- delle Norme che operano in caso di Sinistro

CONDIZIONI SPECIFICHE

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini Generali Italia ed il Contraente attribuiscono il significato qui precisato:

Allagamento	La presenza di acqua accumulatasi in luogo chiuso normalmente asciutto a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua nonché fuoriuscita di acqua, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici e termici.
Alluvione e Inondazione	Fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini naturali o artificiali, anche se provocata da Terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o meno, posti nelle vicinanze.
Area golenale	E' la porzione di territorio compresa tra l'alveo di magra del fiume (il solco entro cui il corso d'acqua scorre quando ha la sua portata minima) e l'argine maestro.
Archivi	Archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor. Sono esclusi gli "Archivi informatici".
Archivio Informatico	Insieme di Dati e/o di Software memorizzati su Supporti di dati.
Armadi forti	Armadi di sicurezza e corazzati, ad uno o due battenti, aventi le seguenti caratteristiche: <ul style="list-style-type: none"> - pareti e battenti in acciaio di spessore non inferiore a 3 mm; - movimento di chiusura che comanda catenacci multipli ad espansione su almeno due lati di un battente; - serratura di sicurezza a chiave oppure serratura a combinazione numerica o letterale; - peso minimo 100 kg.
Attrezzatura e Arredamento	Attrezzatura ed arredamento dell'esercizio, comprese insegne, Macchine elettroniche, nonché quant'altro di simile normalmente pertinente all'attività dichiarata. Sono comprese le cose oggetto di noleggio. Sono comunque esclusi i veicoli con targa. Se i locali sono in affitto, sono compresi tappezzerie, rivestimenti di pareti e di pavimenti, serramenti, impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento e condizionamento, ascensori, montacarichi, impianti elettrici, impianti d'allarme, aggiunti dall'Assicurato locatario. È escluso quanto indicato alle voci "Archivi", "Archivi informatici", "Valori" e

	“Attrezzature di Stabilimento balneare”.
Attrezzature di Stabilimento balneare	Accessori per la spiaggia, lettini, sdraio, ombrelloni, docce, pedane, cabine in legno o alluminio, pattini e pedalò non a motore.
Bomba d'acqua	Rapido Allagamento causato da un eccesso di precipitazioni atmosferiche in un breve lasso temporale dovuto all'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua.
Casseforti	Mobili con pareti e battenti di spessore adeguato, costruiti usando materiali specifici di difesa ed accorgimenti difensivi atti ad opporre valida resistenza ai tentativi di effrazione, con caratteristiche costruttive non inferiori a quelle previste per gli Armadi forti (fatta eccezione per lo spessore delle pareti delle casseforti murate). Il peso per le casseforti non murate non deve essere inferiore a 100 kg.
Centrale di Telesorveglianza	Stazione operativa alla quale vengono trasmesse tutte le segnalazioni relative ad uno o più sistemi di rilevazione (antifurto, antintrusione, antirapina, tvcc, ecc.) collegata con le Forze dell'Ordine o comunque in grado di provvedere autonomamente alle segnalazioni ricevute, mediante l'invio di un proprio incaricato presso il sito dal quale è stato inviato l'allarme, che provvederà ad effettuare una accurata ispezione.
Centro Commerciale	Complesso di esercizi indipendenti situati in un unico Fabbricato o in più Fabbricati comunicanti, che si avvale permanentemente di una gestione e di una immagine coordinata e che presenta le seguenti caratteristiche: <ul style="list-style-type: none"> - durante l'orario notturno rimane chiuso, impedendo l'entrata del pubblico tramite la chiusura degli ordinari vani di accesso; - durante l'orario di chiusura notturna è sottoposto alla vigilanza effettuata in modo continuativo almeno da un addetto; - gli esercizi commerciali hanno accesso prevalentemente solo dall'interno del centro stesso.
Chiosco	Piccola costruzione di superficie coperta non superiore a 25 m ² ad un solo piano fuori terra solidamente fissata al suolo compresi fissi e infissi e fondamenta in cemento.
Costruzioni in bioedilizia	Costruzione edile con pareti esterne formate da pannelli modulari di almeno 8 cm a sandwich costituiti da materiale ligneo, lana di roccia e/o altre coibentazioni anche combustibili rivestite o meno da intonaco aventi anche funzione portante verticale grazie a piastre zincate imbullonate tra loro e ancorate alla pavimentazione con bulloneria passante; solai e struttura portante del Tetto anche in legno od altri materiali combustibili; copertura comunque costruita.
Danni diretti	Danno direttamente causato da evento garantito in polizza.
Danni Materiali	Distruzione o deterioramento di beni che possono essere fisicamente determinati.
Dati	Insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte dei programmi.
Disaster Recovery	Insieme delle misure tecnologiche e logistico/organizzative che servono a ripristinare sistemi, Dati e infrastrutture necessarie all'erogazione di servizi a terzi, a fronte di gravi emergenze che ne intaccano la regolare attività.
Esplosivi	Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità: <ul style="list-style-type: none"> - a contatto con l'aria o con l'acqua a condizioni normali danno luogo ad Esplosione; - per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall'art.83 del R.D. n.635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.
Esplosione	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Franchigia	Importo prestabilito che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.
Furto	Impossessamento di cose mobili altrui, sottratte a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Hardware	Complesso delle apparecchiature elettroniche costituito da computer e relative periferiche (ad es video, Supporto di Dati, tastiere, stampanti incluse multifunzione e plotter), tablet, smartphone, workstation, Server, elaboratori elettronici nonché cablaggi, apparati di Rete e di telecomunicazione in genere, il tutto installato, collaudato e pronto per l'uso e utilizzato dall'Assicurato per lo svolgimento dell'attività dichiarata in Polizza. Sono esclusi beni oggetto di lavorazione o destinati alla vendita.
Immobile - Fabbricato	Il complesso delle opere edili (escluso il solo valore dell'area) compresi i fissi e gli infissi,



	<p>nonché gli Impianti fissi al servizio del fabbricato. Sono inoltre compresi: gli affreschi, le statue e le decorazioni non aventi valore artistico; le tinteggiature, le tappezzerie e i rivestimenti; le recinzioni nonché le quote delle parti di immobile ed impianti costituenti proprietà comune. È escluso quanto indicato sotto la definizione di “Attrezzatura e Arredamento”.</p>
Impianti fissi al servizio del Fabbricato	<p>I seguenti impianti fissi al servizio del Fabbricato: idrici, igienico-sanitari, fotovoltaici e solari termici, di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, impianti ad uso esclusivo di riscaldamento e condizionamento dei locali, ascensori, montacarichi, impianti elettrici, impianti d'allarme.</p>
Impianto fotovoltaico	<p>Si compone di moduli fotovoltaici (pannelli), inverter, apparecchiature di controllo e rilevazione, strutture di sostegno ed ogni altro componente ad esso strettamente connesso. L'impianto deve essere progettato e installato a regola d'arte, fissato agli appositi sostegni e dotato di pannelli certificati dalle norme CEI vigenti al momento dell'installazione e testati alla grandine</p>
Impianto solare termico	<p>Si compone di moduli solari (pannelli), serbatoio, strutture di sostegno ed ogni altro componente ad esso strettamente connesso. L'impianto deve essere conforme alla norma UNI EN vigente al momento dell'installazione</p>
Implosione	<p>Cedimento di apparecchiature, serbatoi e contenitori in genere, per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.</p>
Incendio	<p>Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.</p>
Incombustibili	<p>Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.</p>
Infiammabili	<ul style="list-style-type: none"> - i gas combustibili come, ad esempio, l'acetilene, il metano, l'etano, ecc.; - le sostanze con punto di infiammabilità inferiore a 55° C (quali ad esempio: benzina, alcole, vernici alla nitrocellulosa, i più comuni solventi e diluenti, ecc.). Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.
Internet	<p>Rete ad accesso pubblico che connette vari dispositivi in tutto il mondo, tramite interconnessione globale tra Reti Informatiche di natura e di estensione diversa.</p>
Lastre esterne	<p>Lastre di cristallo o vetro o materiale plastico, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, collocate all'esterno su vetrine, porte, finestre, lucernari, strutture che delimitano il plateatico o l'area all'aperto di pertinenza dell'esercizio o insegne infisse nei Fabbricati o fisse nelle loro installazioni a non oltre 50 metri dai Punti perimetrali, comprese le cornici, i telai, le iscrizioni e le decorazioni. Sono escluse le fonti di luce non costituenti insegna.</p>
Lastre interne	<p>Lastre di cristallo, vetro o materiale plastico, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, collocate all'interno dei locali dell'esercizio su vetrine, porte, finestre, insegne dei locali dell'esercizio, banchi, mensole e tavoli facenti parte dell'attrezzatura e dell'arredamento. Sono compresi i telai, le cornici, le iscrizioni e le decorazioni. Sono escluse le fonti di luce non costituenti insegna.</p>
Legno lamellare	<p>Manufatti e strutture in legno lavorato destinati ad un uso strutturale: elementi lignei formati da sottili lastre – dette lamelle - lavorate e rifinite (per quanto riguarda la piallatura e l'impermeabilizzazione), e successivamente incollate a caldo le une con le altre. Sono convenzionalmente considerate Incombustibili.</p>
Locali isolati	<p>Sono considerati isolati i locali dell'esercizio contenenti le cose assicurate se, nel raggio di 40 metri da detti locali, non sono presenti abitazioni civili oltre a quella, eventuale, dell'Assicurato stesso.</p>
Macchine elettroniche	<p>L'Hardware e le apparecchiature elettroniche (registratori di cassa, fatturatrici, bilance, macchine fotocopiatrici, fax, apparecchiature per sviluppo e stampa, impianti di allarme, apparecchiature telefoniche, ecc.) impiegati nell'esercizio dell'attività assicurata. Sono incluse le Macchine elettroniche portatili. Sono esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fabbricati, impianti, macchine, apparecchiature, attrezzature, arredamenti, Serramenti che, pur avendo componenti elettroniche, utilizzano per il loro

**ATTIVA COMMERCIO
PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ**

	<p>funzionamento tali componenti in via accessoria come regolazione e controllo (ad esempio impianti di condizionamento e riscaldamento, frigoriferi, lavastoviglie, lavatrici, macchine per caffè, forni, lettini solari, ecc.);</p> <ul style="list-style-type: none"> - beni oggetto di lavorazione o destinati alla vendita; - giochi elettronici.
Macchine elettroniche Portatili	Macchine elettroniche che per loro natura e costruzione possono essere trasportate ed usate anche all'aperto o in un luogo diverso dall'ubicazione assicurata.
Malattia pandemica o epidemica	Qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest'ultimo caso, per la gravità abbia comportato l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure, non esclusivamente riferite al singolo esercizio assicurato, finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio.
Massimale	Importo massimo dovuto da Generali Italia per una o più garanzie in relazione a ciascun Sinistro e/o a ciascun danneggiato e/o ciascuna annualità assicurativa.
Merci	Prodotti destinati alla vendita, compresi imballaggi, scorte, materie prime, beni in lavorazione, riparazione o deposito. Nel valore delle Merci sono compresi i diritti doganali e le imposte di fabbricazione che sono già stati versati.
Negozi leader	Esercizio situato all'interno di un Centro commerciale che occupa la maggior parte della superficie di vendita del Centro commerciale stesso, per una quota comunque non inferiore al 20% della medesima.
Partita	Insieme dei beni appartenenti ad una o più categorie, assicurati con un'unica somma.
Perdita occulta di acqua	La dispersione di acqua avvenuta in una parte dell'impianto idrico interrata, murata o comunque non visibile esternamente in modo diretto.
Piano fuori terra	Il piano di un edificio il cui pavimento si trovi in almeno il 50% del suo perimetro ad una quota uguale o superiore a quella del terreno circostante o comunque rispetto a quest'ultima a una quota non inferiore a trenta centimetri.
Prescrizioni mediche fustellate	Bollini cartografici staccabili, applicati alle scatole di medicinali e recanti il relativo prezzo, impiegati dalle farmacie per la richiesta di rimborso presso il Sistema Sanitario Nazionale.
Punti perimetrali	Le pareti perimetrali esterne dell'immobile o, in presenza di area scoperta completamente recintata di pertinenza dell'ubicazione, la recinzione stessa.
Rapina	Sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia.
Scoperto	Importo, espresso in misura percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.
Scoppio	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a Esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati Scoppio.
Serramenti	Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aerazione delle costruzioni.
Software	Sequenza di informazioni costituenti istruzioni eseguibili da componenti Hardware.
Struttura Antisismica	Struttura costruita in modo conforme ai principi definiti nell'Ordinanza Presidente Consiglio Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 e/o nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 14 gennaio 2008 contenente "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni" e successive modifiche e/o integrazioni.
Strutture portanti diverse	Strutture non antisismiche costruite in materiali diversi dal cemento armato
Strutture portanti in cemento armato	Strutture portanti verticali e orizzontali in cemento armato, non antisismiche. Sono tollerate e pertanto non costituiscono aggravamento del rischio: <ul style="list-style-type: none"> - le diverse caratteristiche costruttive di una sola porzione del Fabbricato la cui area coperta non superi 1/10 dell'area coperta dal Fabbricato stesso; - le armature del Tetto in legno.



**ATTIVA COMMERCIO
PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ**

Supporto/ Supporto di Dati	Materiale fisso e/o intercambiabile ad uso memoria di massa, per la registrazione di informazioni leggibili da un componente Hardware.
Temporary Shop	Esercizio commerciale per il temporaneo svolgimento dell'attività commerciale nell'ambito di locali diversi dalle ubicazioni indicate nella Scheda Riepilogativa.
Terremoto	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché il Fabbricato assicurato si trovi in un'area, individuata tra quelle interessate dal Terremoto nei provvedimenti assunti dalle Autorità competenti.
Terrorismo	Per atto di terrorismo si intende qualsiasi atto (incluso l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscono da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.
Tipo costruzione	Caratteristiche costruttive del Fabbricato.
Tetto-Copertura-Solai	<ul style="list-style-type: none"> - tetto: il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il Fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene); - copertura: il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti; - solai: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del Fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
Valori	Denaro, carte valori e titoli di credito in genere.
Vetri stratificati di Sicurezza	Pannelli costituiti da due o più Lastre con interposti ed incollati tra di loro (e per l'intera superficie) strati di materia plastica in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a 6 mm oppure costituiti da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.
Virus	<p>Programma Software capace di riprodursi e reinstallarsi autonomamente tra applicazioni e componenti Hardware diversi, anche attraverso Reti, determinando:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. una modifica dei programmi attraverso l'inserimento di nuove istruzioni nel codice; b. una non utilizzabilità dei Dati, attraverso la cancellazione o l'alterazione di File o di parte di questi; c. una non utilizzabilità dei Dati o dei programmi, attraverso modifiche del contenuto dei Supporti. <p>Viene parificato a Virus qualsiasi programma in grado di propagarsi tra Sistemi Informatici diversi (autonomamente, utilizzando le risorse o le applicazioni del Sistema Informatico nel quale risiede, sfruttando delle operazioni svolte in modo inconsapevole dagli utilizzatori del Sistema Informatico stesso), nonché qualsiasi programma creato dolosamente o fraudolentemente con lo scopo di alterare una o più delle caratteristiche di Disponibilità, Confidenzialità, Integrità di un Sistema Informatico.</p>



IN SOLIDITÀ – DANNI AI BENI – GARANZIA INCENDIO ED ALTRI EVENTI



Che cosa è assicurato? Garanzia base

Art. 1.1 Rischi assicurati

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati dai seguenti eventi:

- a) **Incendio**, compresi i guasti causati ai beni assicurati per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'Incendio e anche quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato o da terzi allo scopo di limitare il danno;
- b) **fulmine**, esclusi i danni elettrici ad apparecchi ed impianti elettrici ed elettronici;
- c) **Esplosione e Scoppio**, anche se verificatisi all'esterno dei Fabbricati;
- d) **Implosione**;
- e) **onda sonora**;
- f) **caduta di aeromobili e veicoli spaziali**, loro parti o cose trasportate;
- g) **sviluppo di fumi, gas, vapori**, fuoriusciti a seguito di guasto - non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione - agli impianti per la produzione di calore al servizio del Fabbricato (o del maggiore Immobile di cui forma eventualmente parte), e sempre che detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- h) **urto veicoli** non appartenenti all'Assicurato né al suo servizio. **Sono esclusi i danni a veicoli con targa**;
- i) **rovina di ascensori e montacarichi** a seguito di rottura di congegni.

Generali Italia indennizza altresì:

- j) **danni** che si verificano in conseguenza di:
 - sviluppo di fumi, gas, vapori;
 - mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
 - mancata o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
 - colaggio o fuoriuscita di liquidi;

purché causati come conseguenza di Incendio, Esplosione, Scoppio che colpiscono i beni assicurati oppure altre cose che si trovino ad una distanza non superiore a 50 metri dai beni assicurati (in linea d'aria considerando i due punti perimetrali più vicini) che hanno subito il danno consequenziale stesso.

Estensione Colpa grave

Generali Italia risponde dei danni causati dagli eventi per i quali è prestata l'assicurazione anche se sono determinati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato o delle persone con le quali e delle quali devono rispondere a norma di legge¹.

Nel caso di Sinistro da Incendio, Esplosione o Scoppio, la presente estensione di garanzia è efficace a condizione che l'attività assicurata sia in regola con le vigenti norme inerenti la prevenzione Incendi.

Se per l'attività è previsto il rilascio del Certificato Prevenzione Incendi (C.P.I.), questa viene considerata comunque in regola con le norme inerenti la prevenzione Incendio anche nel caso sia stata rilasciata la sola autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività, in attesa dell'effettuazione del sopralluogo da parte del Comando dei Vigili del Fuoco.

Ci sono limiti di copertura

Nel caso di Sinistro da Incendio, Esplosione o Scoppio, se l'attività non è in regola con le vigenti norme inerenti la prevenzione Incendi, resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo liquidato a termini di polizza sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di uno Scoperto del 10%, con il minimo di euro 1.000,00 ed il massimo di euro 25.000,00. Tale Scoperto non si applica nei casi previsti dal paragrafo "Beni presso altre ubicazioni: abitazione, locali di terzi, fiere, mostre e Temporary shop" del art. 1.2 "Beni assicurati".

Art. 1.2 Beni Assicurati

Si intendono assicurati se indicate nella Scheda Riepilogativa le relative somme assicurate, i beni – mobili o Immobili, sottotetto o all'aperto, anche se di proprietà di terzi - che rientrano nelle seguenti Partite, di pertinenza dell'attività dichiarata:

- **"Immobile"**;



**ATTIVA COMMERCIO
PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ**

- “Attrezzatura e Arredamento”;
- “Merci”;
- “Prescrizione mediche fustellate”

che si trovano nell'ambito dell'area relativa all'ubicazione dell'attività indicata nella Scheda Riepilogativa stessa o, per i soli magazzini e depositi serventi l'esercizio in via accessoria, in aree diverse distanti da questa non oltre 300 metri (in linea d'aria rispetto ai due punti perimetrali più vicini).

La somma assicurata della Partita “Merci” deve intendersi aumentata della somma relativa a “Merci in aumento” per i soli mesi indicati nella Scheda Riepilogativa.

Sono inoltre assicurati, se è assicurata la Partita “Attrezzatura e Arredamento” e/o la Partita “Merci”, anche in eccedenza della somma assicurata:

- Valori;
- Archivi e Supporti di Dati;
- Oggetti personali di proprietà del Contraente o dei suoi familiari e dipendenti;

L'assicurazione è prestata:

- per “Immobile”, in base al costo di ricostruzione a nuovo, escluso soltanto il valore dell'area;
- per “Immobile”, in base al valore allo stato d'uso, escluso soltanto il valore dell'area se richiamata nella Scheda Riepilogativa la Garanzia opzionale “Valore allo stato d'uso”;
- per “Attrezzatura e Arredamento”, in base al costo di rimpiazzo con altre cose nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
- per “Attrezzatura e Arredamento”, in base al valore allo stato d'uso se richiamata nella Scheda Riepilogativa la Garanzia opzionale “Valore allo stato d'uso” ;
- per “Merci” vendute in attesa di consegna, in base al prezzo di vendita purché le stesse non siano assicurate in proprio dall'acquirente e non risulti possibile sostituirle con merci equivalenti rimaste illese;
- per gli Archivi e i Supporti di Dati in base al costo di riparazione o di ricostruzione.

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi dalla Partita “Immobile” i locali tenuti in locazione dal Contraente se indicata nella Scheda Riepilogativa la Garanzia “Rischio locativo”.

Sono esclusi dalla Partita “Attrezzatura e Arredamento”:

- le “Macchine Elettroniche” se assicurate con la relativa Partita del Modulo Protezione Digitale;
- i beni in leasing;

Ci sono limiti di copertura

Sono assicurati, con il limite del 10% del valore complessivamente assicurato con le Partite “Attrezzatura e Arredamento” e “Merci” i Valori, gli Archivi, i Supporti di Dati e gli Oggetti personali. In ogni caso per i Valori opera il limite massimo di euro 2.500,00 e per gli Archivi e i Supporti di Dati il limite massimo di euro 5.000,00.

Beni non appartenenti al Contraente o in comproprietà

Questa assicurazione s'intende stipulata per conto proprio e di chi spetta.

Possono essere assicurati anche beni di terzi?

Si è possibile assicurare anche beni di proprietà di terzi impiegati nell'attività produttiva che si trovino nell'area in cui detta attività è esercitata. E' tuttavia necessario che il valore di tali beni sia ricompreso nella somma assicurata della partita di cui fa parte il bene di terzi.

Beni presso altre ubicazioni: abitazione, locali di terzi, fiere, mostre e Temporary shop

L'assicurazione delle Partite “Attrezzatura e Arredamento” e “Merci” è estesa ai beni di proprietà del Contraente:

- posti nei locali ad uso civile abitazione (e loro dipendenze) e che sono occupati dal Contraente o comunque di sua proprietà, purché l'abitazione stessa si trovi nell'ambito dell'area relativa all'ubicazione dell'attività indicata in polizza o in aree diverse distanti da questa non oltre 50 metri (in linea d'aria rispetto ai due punti perimetrali più vicini);
- posti in locali di terzi (in deposito, lavorazione o riparazione oppure presso esposizioni, fiere, mostre ecc.) in ubicazioni diverse da quella indicata in polizza nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.



**ATTIVA COMMERCIO
PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ**

- posti in ubicazioni diverse da quelle indicate nella Scheda Riepilogativa per l'esercizio dell'attività di Temporary shop nel territorio della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano, per un periodo massimo di 30 giorni per annualità assicurativa e a condizione che sussista un corrispondente contratto di locazione con durata non superiore a 30 giorni.

Ci sono limiti di copertura

Per i beni posti in locali di terzi l'assicurazione è prestata con il limite di indennizzo del 10% della somma assicurata con la relativa Partita e a primo rischio assoluto, ovvero senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1.8 delle "Norme che Operano in caso di Sinistro".

Lastre esterne

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti causati alle Lastre esterne derivanti da:

- rottura dovuta a fatto accidentale, compresi gli eventi atmosferici;
- rottura dovuta a fatto di terzi (inclusi i dipendenti), compresi i danni derivanti da Furto o da tentativo di commetterlo, nonché, a parziale deroga della lett. b) dell'art. 3.1 "Limiti di copertura", i danni verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, compresi quelli di Terrorismo e sabotaggio.

Generali Italia indennizza inoltre anche i danni causati agli altri beni assicurati dalla rottura di Lastre esterne.

Cosa significa che l'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto?

L'assicurazione a Primo Rischio Assoluto è una forma di assicurazione in base alla quale, in caso di sinistro, l'indennizzo viene corrisposto fino a concorrenza della somma assicurata, indipendentemente dal valore dei beni assicurati al momento del sinistro, ovvero senza applicazione della Regola Proporzionale prevista dall'art. 1.8 delle "Norme che Operano in caso di Sinistro". Detta regola, infatti, prevede che, qualora al momento del sinistro il valore indicato in polizza dei beni assicurati risultasse inferiore al valore effettivo degli stessi, l'indennizzo riconosciuto verrebbe ridotto in proporzione.

Esempio

Somma assicurata "Merci": euro 10.000,00.

Valore effettivo "Merci": euro 20.000,00.

Limite indennizzo garanzia "Beni presso altre ubicazioni": euro 1.000,00. (10% della somma assicurata)

Danno da Incendio ai beni assicurati presso altre ubicazioni per un valore di euro 500,00.

Anche se il valore effettivo delle Merci è di euro 20.000,00 in base all'assicurazione a primo rischio assoluto viene liquidato l'intero importo di euro 500,00.

Se avesse trovato applicazione la regola proporzionale si sarebbero liquidati euro 250,00 ovvero il 50% del danno che è il rapporto tra somma assicurata (euro 10.000,00) e il reale valore dei beni assicurati (euro 20.000,00).

La garanzia opera a primo rischio assoluto, ovvero senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1.8 delle "Norme che Operano in caso di Sinistro".

Se assicurata la Partita "Immobili", la Garanzia opera ad integrazione di quanto previsto dall'art. 1.1 "Rischi assicurati" e di quanto previsto da eventuali Garanzie opzionali; in questo ultimo caso limitatamente alla parte di danno rientrante nelle Franchigie o Scoperto previste da tali Garanzie opzionali.

La garanzia è operante solamente per **Lastre integre ed esenti da difetti alla data di entrata in vigore dell'assicurazione.**

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni verificatisi durante traslochi, riparazioni, lavori con presenza di operai. Le rigature non costituiscono danno indennizzabile.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro il pagamento dell'indennizzo avviene:

- fino a concorrenza della somma assicurata indicata nella Scheda Riepilogativa;
- se il danno è causato da eventi diversi da quelli indicati al precedente art. 1.1 "Rischi assicurati", opera il limite di indennizzo per singola lastra di euro 3.000,00;
- con applicazione di una franchigia di euro 200,00 limitatamente alle lastre collocate all'esterno su strutture che delimitano il plateatico o l'area all'aperto di pertinenza dell'esercizio.

Merci in refrigerazione in celle e magazzini frigoriferi

A parziale deroga della lett. a) dell'art. 3.1 "Limiti di copertura", Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle Merci in refrigerazione, custodite in celle o magazzini frigoriferi, a causa di:

- mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;



**ATTIVA COMMERCIO
PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ**

- fuoriuscita del fluido frigorifero;
conseguenti:

- a) agli eventi di cui all'art. 1.1 "Rischi assicurati", alle eventuali altre Garanzie sempre operanti o Garanzie opzionali attivate;
- b) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.

La Garanzia è prestata a primo rischio assoluto, ovvero senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1.8 delle "Norme che Operano in caso di Sinistro".

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro il pagamento dell'indennizzo avviene:

- fino a concorrenza della somma assicurata indicata nella Scheda Riepilogativa.

Se l'impianto non è munito di sistemi di controllo con le caratteristiche sotto descritte ed il danno è causato da un evento di cui al punto b), il pagamento dell'indennizzo è effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di un importo pari al 20% dell'indennizzo medesimo, con il minimo di euro 250,00.

In ogni caso la garanzia ha effetto solo se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 12 ore.

Che obblighi ho

Il Contraente dichiara che l'impianto è munito di sistemi di controllo e che questi consentono di rilevare la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo che si prolunghi oltre le sei ore e si impegna, in tal caso, a darne immediato avviso a Generali Italia con il mezzo più rapido disponibile.

Merci in refrigerazione in banchi e armadi frigoriferi

A parziale deroga della lett. a) dell'art. 3.1 "Limiti di copertura", Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle Merci in refrigerazione, custodite in banchi ed armadi frigoriferi, a causa di:

- mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
- fuoriuscita del fluido frigorifero;

conseguenti:

- a) agli eventi di cui all'art. 1.1 "Rischi assicurati", alle eventuali altre Garanzie sempre operanti o Garanzie opzionali attivate;
- b) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.

La Garanzia è prestata a primo rischio assoluto, ovvero senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1.8 delle "Norme che Operano in caso di Sinistro".

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro il pagamento dell'indennizzo avviene:

- fino a concorrenza della somma assicurata indicata nella Scheda Riepilogativa.

Qualora il danno sia causato da un evento di cui al punto b), il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di un importo pari al 20% dell'indennizzo medesimo, con il minimo di euro 250,00.

In ogni caso la garanzia ha effetto solo se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 6 ore.

Attrezzature di Stabilimenti balneari

La Garanzia opera per le Attrezzature di Stabilimento balneare che si trovano nell'ambito dell'area relativa all'ubicazione dell'attività indicata nella Scheda Riepilogativa, anche all'aperto, per i rischi attivati in polizza.

La Garanzia opera a primo rischio assoluto, ovvero senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1.8 delle "Norme che Operano in caso di Sinistro".

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera, per singolo Sinistro e per annualità assicurativa, con un massimo di euro 15.000,00.

Il limite sopra indicato deve intendersi ridotto per i danni conseguenti a:

- Eventi sociopolitici a euro 5.000,
- Eventi atmosferici a euro 5.000,

e i relativi Sinistri sono liquidati con una Franchigia di 500,00 per singolo Sinistro.

La Garanzia "Ricorso terzi" opera fino ad un risarcimento massimo di euro 50.000,00 per singolo Sinistro e per annualità assicurativa.



Spese sostenute in conseguenza di Sinistro indennizzabile

Generali Italia indennizza anche in eccedenza alle somme assicurate e a primo rischio assoluto, ovvero senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1.8 delle "Norme che Operano in caso di Sinistro":

- a) le spese di spostamento, ricollocamento e magazzinaggio di beni rientranti nelle Partite "Attrezzatura e Arredamento" e "Merci" quando tali spese si rendano **necessarie per poter eseguire le riparazioni** dei locali dell'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa colpiti da Sinistro;

Ci sono limiti di copertura

Tali spese sono rimborsate sino alla concorrenza di euro 10.000,00.

- b) le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire al più vicino scarico o a quello imposto dall'Autorità i residui del Sinistro.

Ci sono limiti di copertura

Tali spese sono rimborsate sino alla concorrenza di euro 20.000,00.

In quanto richiamata nella Scheda Riepilogativa la Garanzia opzionale "Aumento limiti per le spese sostenute in conseguenza di Sinistro" Generali Italia indennizza, per l'ubicazione a cui la garanzia si riferisce, anche in eccedenza alle somme assicurate e a primo rischio assoluto, ovvero senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1.8 delle "Norme che Operano in caso di Sinistro":

- a) le spese di spostamento, ricollocamento e magazzinaggio di beni rientranti nelle Partite "Attrezzatura e Arredamento" e "Merci" quando tali spese si rendano **necessarie per poter eseguire le riparazioni** dei locali dell'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa colpiti da Sinistro;

Ci sono limiti di copertura

Tali spese sono rimborsate sino alla concorrenza di euro 20.000,00;

- b) le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire al più vicino scarico o a quello imposto dall'Autorità i residui del Sinistro.

Ci sono limiti di copertura

Tali spese sono rimborsate sino alla concorrenza di euro 50.000,00.

Cosa vuol dire indennizzare in eccedenza rispetto alla somma assicurata?

In generale l'indennizzo dei danni materiali e diretti ai beni assicurati non può eccedere il valore della somma assicurata. Tuttavia per alcune voci di spesa, collaterali al danneggiamento, questo è possibile.

Esempio

Somma assicurata partita Immobile: euro 100.000

Indennizzo danni materiali e diretti: euro 95.000

Spese per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire i residui: euro 10.000

Indennizzo totale: euro 105.000 (anche se maggiore di euro 100.000)

Aumento della somma assicurata per le festività natalizie

Si conviene che la somma assicurata con la Partita "Merci" è maggiorata del 15% per il periodo di tempo che va dalle ore 24 del 30 novembre alle ore 24 del 10 gennaio.

Che cosa non è assicurato

Nella determinazione di tale maggiorazione è esclusa la somma relativa a "Merci in aumento".

Trasloco dei beni assicurati

In caso di trasloco dei beni assicurati, l'assicurazione, ferme le norme previste per l'eventuale aggravamento del rischio, resta valida per la nuova ubicazione.

Durante il trasloco e per un periodo massimo di 7 giorni, l'assicurazione vale su entrambe le ubicazioni.

Come funziona il massimo di indennizzo?

Ipotesi di limite di indennizzo pari al 10% con il massimo di euro 20.000.

Esempio:

Indennizzo danni materiali e diretti: euro 250.000

Limite massimo di indennizzo spese per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire i residui: euro 20.000 (pari al valore più basso tra 10% di euro 250.000 e euro 20.000)

Importo spese effettivamente sostenute: euro 25.000

Indennizzo liquidato: euro 20.000



Che obblighi ho

Il Contraente o l'Assicurato deve dare avviso scritto a Generali Italia entro 24 ore dall'inizio del trasloco; in difetto, la garanzia per la nuova ubicazione decorre dalle ore 24 del giorno della comunicazione.



Che cosa non è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) che si verificano in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- b) che si verificano in occasione di Esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

salvo che in tutti i casi sopra indicati l'Assicurato provi che il Sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi.

Sono inoltre esclusi i danni:

- c) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- d) di smarrimento o di sottrazione dei beni assicurati avvenuto in occasione di Incendio o relativi rischi complementari;
- e) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno Scoppio o una Implosione se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- f) che si verificano in conseguenza di confische e requisizioni;
- g) causati da maremoti, maree, mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
- h) causati da eruzioni vulcaniche, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine;

i) conseguenti, in tutto o in parte, a:

- alterazione, perdita dell'uso o della funzionalità, totali o parziali, di Dati e di ogni altro sistema di elaborazione basato su microchip o logica integrata;
- utilizzo di Internet o reti similari, reti intranet o altra rete privata o similare;
- trasmissione elettronica di Dati o altre informazioni, compresa quella a/da siti web o similari (es. download di file/programmi da posta elettronica), inclusi programmi Virus;

se non sono stati provocati da sinistri:

- indennizzabili in base alla polizza e da essa non specificatamente esclusi;
- che hanno colpito i beni assicurati.

Se i suddetti eventi sono causa di altri danni non specificatamente esclusi, Generali Italia è obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni.



Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Limiti di copertura

Sono inoltre esclusi i danni:

- a) subiti dalle Merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti a eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- b) che si sono verificati in occasione di atti vandalici o dolosi compresi quelli di Terrorismo o sabotaggio, scioperi, tumulti popolari o sommosse;
- c) a Macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di corrente o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati anche da fulmine;
- d) causati da Terremoti, Alluvione, Inondazione, Allagamento e Bombe d'acqua;
- e) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro e qualsiasi danno che non riguarda la materialità dei beni assicurati.

Art. 3.2 Scoperto e Franchigia a carico dell'Assicurato

Se è stato convenuto:

- lo Scoperto, Generali Italia, in caso di Sinistro, paga all'Assicurato la somma liquidata in base alla Polizza



- diminuita della percentuale di Scoperto convenuta, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto a risarcimento, farla assicurare da altri;
- la Franchigia, Generali Italia, in caso di Sinistro, paga all'Assicurato la somma liquidata in base alla Polizza, con sottrazione della Franchigia convenuta che rimane sempre a carico esclusivo dell'Assicurato stesso.

Se sono operanti più Scoperti verrà applicata una percentuale pari al cumulo delle percentuali con un massimo del 35%.

Se sono convenuti sia lo Scoperto che la Franchigia, in caso di Sinistro Generali Italia paga all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza con sottrazione della percentuale di Scoperto con il minimo pari all'importo della Franchigia.

Nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità viene determinata ai sensi dell'art. 6 "Garanzie presso diversi assicuratori" del Modulo Generale senza tener conto dello Scoperto e/o Franchigia il cui ammontare è sottratto successivamente dall'importo così calcolato.

Cosa sono la franchigia e lo scoperto?

La franchigia è un importo prestabilito che rimane a carico dell'Assicurato in caso di sinistro.

Lo scoperto è un importo, espresso in misura percentuale dell'indennizzo liquidabile, che rimane a carico dell'Assicurato in caso di sinistro.

Esempio franchigia:

Somma assicurata Immobile: euro 100.000

Valore del danno: euro 90.000

Franchigia: euro 1.000

Indennizzo liquidato: euro 89.000 (pari a euro 90.000-1.000)

Esempio scoperto

Somma assicurata Immobile: euro 100.000,00

Valore del danno: euro 90.000,00

Scoperto: 10%

Importo scoperto: euro 9.000 (pari al 10% di euro 90.000)

Indennizzo liquidato: euro 81.000 (pari a euro 90.000-9.000)

Cosa succede se un bene è assicurato presso diversi assicuratori?

Se uno stesso bene è assicurato presso diversi assicuratori l'Assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto, se le somme complessivamente riscosse non superano l'ammontare del danno.

Esempio

Danno materiale e diretto: euro 100.000

Somma assicurata con assicuratore A: euro 100.000 con franchigia di euro 5.000

Somma assicurata con assicuratore B: euro 100.000 con franchigia di euro 1.000

Indennizzo massimo teoricamente liquidabile dall'assicuratore A: euro 95.000

Indennizzo massimo teoricamente liquidabile dall'assicuratore B: euro 99.000

Ciascun assicuratore applica per intero la franchigia prevista dal proprio contratto anche in caso di indennizzo inferiore all'indennizzo massimo.

Art. 3.3 Franchigia frontale

In quanto richiamata nella Scheda Riepilogativa la Garanzia opzionale "Franchigia frontale", per ogni Sinistro relativo alle Garanzie Incendio ed Altri Eventi, Eventi Straordinari, Impianti, il pagamento dell'indennizzo è effettuato con applicazione della Franchigia indicata nella Scheda stessa.



Tale Franchigia sostituisce ogni altro importo di Franchigia o di minimo di Scoperto (espresso in valore monetario) riportato nelle Condizioni di Assicurazione e nelle Garanzie opzionali operanti relative alla presente Garanzia.

Come opera la franchigia frontale?

Esempio

- Garanzia A: somma assicurata con franchigia di euro 250 (espressa in valore monetario)
- Garanzia B: massimale con scoperto 10% minimo euro 500 (espresso in valore monetario)
- Garanzia C: diaria giornaliera con franchigia di 3 giorni (non espresso in valore monetario)

Se si introduce una franchigia frontale di euro 1.000 i limiti di copertura diventano:

- Garanzia A: somma assicurata con franchigia di euro 1.000
- Garanzia B: massimale con scoperto 10% minimo euro 1.000
- Garanzia C: diaria giornaliera con franchigia di 3 giorni (immutata)



Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Delimitazione territoriale

La garanzia opera per le ubicazioni indicate in polizza, situate nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

Con quali condizioni operative assicuriamo?

Art. 5.1 Caratteristiche del "Fabbricato"

Relativamente ai Fabbricati assicurati o che contengono i beni assicurati la Garanzia è prestata se ciascun Fabbricato è costruito con:

- strutture portanti verticali Incombustibili e/o in Legno lamellare (salvo quelle relative ad una eventuale unica porzione la cui area coperta non superi 1/5 dell'area complessivamente coperta dal Fabbricato considerato),
- pareti esterne (quando esistenti) e superfici del Tetto anche queste in materiali Incombustibili, salvo l'eventuale presenza di materiali combustibili per non oltre 1/5 (1/3 se in materiale plastico non espanso né alveolare) delle rispettive superfici.

Le strutture portanti del Tetto, i Solai, le coibentazioni, le soffittature e i rivestimenti possono essere anche in materiali combustibili.

Possono, tuttavia, esistere uno o più Fabbricati che presentano caratteristiche diverse da quelle sopra descritte, la cui area coperta nell'insieme non supera, però, 1/10 di quella totale costruita. Sono sempre tollerate le caratteristiche dei materiali impiegati per impermeabilizzazioni, coibentazioni o rivestimenti applicati all'esterno delle pareti perimetrali o della copertura costituite da laterizi, cemento armato, calcestruzzo, laterizio armato, laterocemento.

Sono tollerati i Chioschi se le relative caratteristiche costruttive rientrano nella definizione di Costruzioni in bioedilizia.

I danni alle Partite "Attrezzature e Arredamento" o "Merci" sono indennizzabili indipendentemente dalle caratteristiche costruttive del Fabbricato se i danni medesimi non sono conseguenza diretta del mancato rispetto delle caratteristiche stesse.

Art. 5.2 Circostanze non influenti sulla valutazione del rischio

Gli Esplosivi sono tollerati per un quantitativo non superiore a 1 kg.

Relativamente all'attività "Articoli sportivi, per la caccia e la pesca, per il campeggio, compresi abbigliamento, armi e munizioni" richiamata nella Scheda riepilogativa detto limite è elevato a 20 kg.

Non devono essere considerati nella valutazione di tale quantitativo i prodotti pirotecnici di libera vendita se sono rispettati i limiti previsti dalle norme di legge vigenti. In ogni caso il valore dei prodotti pirotecnici non deve comunque superare il 10% del valore di tutte le altre Merci.

Gli Infiammabili sono tollerati per un quantitativo, riferito a locali tra di loro comunicanti, non superiore a 200 kg.



Non devono essere considerati nella valutazione di tale quantitativo:

- i liquori in bottiglia;
- gli Infiammabili in serbatoi fissi Incombustibili e negli impianti di riscaldamento.



Che obblighi ho?

Art. 6.1 Buona fede

Le circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio sono quelle richiamate in Polizza con le dichiarazioni del Contraente, compresa quella inerente al genere di attività esercitata nell'Immobile assicurato e/o contenente i beni assicurati.

Le inesatte o incomplete dichiarazioni rese dal Contraente all'atto della stipulazione della polizza, così come la mancata comunicazione di mutamenti aggravanti il rischio, comportano la perdita del diritto all'indennizzo o la riduzione dello stesso² solo se riguardano circostanze di cui al comma precedente se:

- sono durature;
- e il Contraente ha agito con dolo o colpa grave.

Negli altri casi Generali Italia ha comunque diritto a percepire la differenza di Premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dall'inizio del contratto o, se l'aggravamento del rischio è successivo, dalla data in cui la circostanza si è verificata.

Art. 6.2 Diritto di ispezione

Generali Italia ha sempre il diritto di visitare i locali ove è esercitata l'attività indicata in polizza e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le indicazioni e informazioni che sono necessarie. L'esercizio di questo diritto non libera l'Assicurato da nessuno dei suoi obblighi.



Che cosa è assicurato? Garanzie Opzionali

Art. 7.1 Garanzie opzionali

INCENDIO ED ALTRI EVENTI

Rischio locativo

Generali Italia nei casi di responsabilità dell'Assicurato³, indennizza i danni materiali e diretti causati da Incendio, Esplosione o Scoppio ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato, fino a concorrenza della somma assicurata indicata nella Scheda Riepilogativa. **Resta ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1.8 delle "Norme che Operano in caso di Sinistro" se la somma assicurata risulta inferiore al valore dei locali calcolato in base alla polizza con il criterio relativo alla Partita "Immobile" e deprezzato in relazione:**

- al grado di vetustà;
- allo stato di conservazione;
- al modo di costruzione;
- all'ubicazione;
- alla destinazione;
- all'uso
- e a ogni altra circostanza concomitante.

Ricorso Terzi

Generali Italia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino a concorrenza del Massimale indicato in Scheda Riepilogativa, delle somme che è tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per i danni materiali e diretti causati alle cose di terzi in conseguenza di Incendio, Esplosione o Scoppio che ha colpito i beni assicurati, comprese le "Macchine Elettroniche" anche se assicurate separatamente con l'attivazione del "Modulo Protezione Digitale".

L'assicurazione è estesa ai danni a terzi derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.

Che cosa non è assicurato

L'assicurazione non comprende i danni:



**ATTIVA COMMERCIO
PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ**

- a cose che l'Assicurato ha in consegna o custodia o detiene a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti, dei clienti e dei fornitori dell'Assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle suddette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate. Restano in ogni caso esclusi dalla presente Garanzia i mezzi di trasporto iscritti al Pubblico Registro Automobilistico se rientrano nella Partita "Merci";
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

L'assicurazione non opera per i danni subiti dalle seguenti persone, in quanto non considerati terzi:

- a) quando l'Assicurato è una persona fisica: il titolare stesso, il coniuge, le persone con cui l'Assicurato ha in corso una unione civile o una convivenza di fatto⁴, i genitori e i figli dell'Assicurato nonché tutti i componenti della sua famiglia anagrafica che risulta dal certificato di Stato di Famiglia;
- b) quando l'Assicurato non è una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore che è legale rappresentante e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- c) le società le quali - rispetto all'Assicurato che non è una persona fisica - sono qualificabili come controllanti, controllate o collegate⁵, nonché gli amministratori delle medesime.

Ci sono limiti di copertura

Per i danni da interruzione o sospensione di attività o dell'utilizzo di beni la garanzia opera fino a concorrenza del 30% del Massimale indicato nella Scheda Riepilogativa.

Lastre interne

Le coperture previste dalla Garanzia Lastre esterne sono estese alle Lastre Interne. Generali Italia risponde inoltre di eventuali danni causati agli altri beni assicurati dalla rottura di Lastre Interne.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, ovvero senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1.8 delle "Norme operanti in caso di Sinistro"

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene fino a concorrenza del limite di indennizzo di euro 2.500,00.



Commercio on-line

Generali Italia indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti alle Merci vendute on-line tramite il proprio sito Internet conseguenti a:

- a) danneggiamento del prodotto durante il trasporto per la consegna al proprio cliente;
- b) danneggiamento del prodotto per errori di imballaggio.

La garanzia è operante se:

- a) il cliente ha restituito il prodotto all'Assicurato entro i limiti di tempo e secondo le norme stabilite per legge;
- b) il cliente ha manifestato la volontà di recedere dall'acquisto con richiesta di rimborso all'Assicurato di quanto già pagato per il prodotto restituito entro i limiti di tempo e secondo le norme stabilite per legge, ovvero ha richiesto la sostituzione delle cose danneggiate con altre identiche per caratteristiche e valore;
- c) l'Assicurato ha provveduto al rimborso al cliente di quanto gli è dovuto, ovvero ha provveduto alla sostituzione delle cose danneggiate con altre identiche per caratteristiche e valore;
- d) in caso di eventi dolosi è stata fatta denuncia alle autorità competenti;
- e) la vendita e la consegna dei prodotti sono effettuate ad indirizzi anagrafici con esclusione di caselle postali
- f) l'Assicurato può documentare l'avvenuta consegna al vettore.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, ovvero senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1.8 delle "Norme operanti in caso di Sinistro".

Che cosa non è assicurato

Generali Italia **non indennizza** i danni:

- causati **con colpa grave dell'Assicurato**;
- **indiretti di qualsiasi genere**.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene:

- **con applicazione, per ogni Sinistro, dello Scoperto del 15%;**
- **fino a concorrenza del limite di indennizzo di euro 2.000,00, per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.**

Dove vale la copertura

La Garanzia è valida per la vendita e la consegna di prodotti sul territorio dello Stato Italiano, dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Perdita di affitti

A parziale deroga della lett. e) dell'art. 3.1 "Limiti di copertura", Generali Italia indennizza, se conseguenti a un Sinistro indennizzabile in base alla Garanzia "Incendio ed altri eventi", i danni derivanti dalla perdita di affitti o mancato godimento del Fabbricato assicurato, dato in locazione dall'Assicurato proprietario e rimasto danneggiato.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, ovvero senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1.8 delle "Norme operanti in caso di Sinistro".

Che cosa non è assicurato

E' esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili ad una qualsiasi Malattia pandemica o epidemica.

Resta altresì specificatamente convenuto che:

- sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;
- la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.

Sono esclusi, inoltre, i danni causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati, anche se dovuti a cause eccezionali o da ritardi di locazione od occupazione dei locali ripristinati.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro il pagamento dell'indennizzo avviene:

- per il periodo necessario al ripristino del Fabbricato assicurato con il massimo di un anno;
- con il limite di indennizzo di 1/15 della somma che, rispetto alla somma assicurata per il Fabbricato, compete alle singole unità immobiliari.

Mezzi di trasporto iscritti al Pubblico Registro Automobilistico

A parziale modifica di quanto indicato come "beni assicurati" nella definizione di "Attrezzatura e Arredamento", si



**ATTIVA COMMERCIO
PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ**

intendono compresi in garanzia (**quando non costituiscono “Merci”**) i mezzi di trasporto iscritti al Pubblico Registro Automobilistico di proprietà dell'Assicurato nonché quelli di proprietà di terzi che l'Assicurato stesso ha in consegna, custodia o che detenga a qualsiasi titolo.

La Garanzia opera per i danni causati da Incendio, Esplosione e Scoppio e dagli eventi di cui alla Garanzia opzionale Eventi sociopolitici con le seguenti precisazioni:

- in relazione a quanto previsto all'art. 1.6 “Valore dei beni assicurati” delle “Norme che Operano in caso di Sinistro”, si stima il relativo “valore a nuovo” al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
- in relazione a quanto previsto all'art. 1.7 “Determinazione del danno” delle “Norme che Operano in caso di Sinistro”, il “supplemento di indennizzo” sarà comunque nullo.

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi i mezzi iscritti al Pubblico Registro Automobilistico di proprietà di terzi che l'Assicurato stesso abbia in consegna, custodia o che detenga a qualsiasi titolo se i veicoli appartengono ai dipendenti, ai clienti e ai fornitori nonché i mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito delle suddette operazioni

Sono esclusi i danni risarcibili mediante la Garanzia Ricorso Terzi.

Sono in ogni caso esclusi i mezzi oggetto di altra apposita assicurazione per gli stessi rischi.

Immobili ad uso civile abitazione

A parziale modifica di quanto indicato all'art. 1.2 “Beni assicurati” si intendono compresi nella Partita “Immobile” i locali ad uso civile abitazione (e loro dipendenze) che sono occupati dall'Assicurato, o comunque di sua proprietà, e che si trovano nell'ambito dell'area relativa all'ubicazione assicurata o in aree diverse distanti da questa non oltre 50 metri (in linea d'aria rispetto ai due punti perimetrali più vicini).

La Garanzia opera per i danni causati da Incendio, Esplosione e Scoppio, dagli eventi di cui alla Garanzia opzionale Eventi sociopolitici, dagli eventi di cui alla Garanzia opzionale Impianti – Fenomeno Elettrico.

Ci sono limiti di copertura

Per i danni di cui alla Garanzia opzionale Impianti – Fenomeno Elettrico il pagamento dell'indennizzo avviene con applicazione, per ogni Sinistro, della Franchigia di euro 150,00.

Effetti domestici

A parziale modifica di quanto indicato all'art. 1.2 “Beni assicurati” si intendono compresi nella Partita “Attrezzatura e Arredamento” anche gli effetti domestici (mobili, arredamento e tutto quanto serve per uso di casa e personale) posti nei locali ad uso civile abitazione (e loro dipendenze) occupati dall'Assicurato che si trovano nell'ambito dell'area relativa all'ubicazione dell'attività indicata nella Scheda Riepilogativa o in aree diverse distanti da questa **non oltre 50 metri (in linea d'aria rispetto ai due punti perimetrali più vicini).**

La Garanzia opera per i danni causati da Incendio, Esplosione e Scoppio, dagli eventi di cui alla Garanzia opzionale Eventi sociopolitici, dagli eventi di cui alla Garanzia opzionale Impianti – Fenomeno Elettrico.

Ci sono limiti di copertura

Per i danni di cui alla Garanzia opzionale Impianti – Fenomeno Elettrico il pagamento dell'indennizzo avviene con applicazione, per ogni Sinistro, della Franchigia di euro 150,00.

EVENTI STRAORDINARI

Eventi sociopolitici

A parziale deroga di quanto disposto dall'art 3.1 “Limiti di copertura” lett. b) Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati con le Partite “Immobile”, “Attrezzatura e Arredamento” e “Merci” causati da persone (**dipendenti o non dell'Assicurato**) che prendono parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse o che compiono, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di Terrorismo o sabotaggio.

Sono compresi anche i **vandalismi**, i **guasti** e le **rottture** subiti dai beni assicurati che avvengono **in occasione di Furto o Rapina o nel tentativo di commetterli.**

Se attivata anche la Garanzia Furto, la presente garanzia opera ad integrazione di quanto previsto alle lettere l) e m) dell'art. 1.1 “Rischi assicurati” della Garanzia Furto stessa, limitatamente per la parte dei danni eccedente i limiti di indennizzo ivi previsti.

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni:

- **arrecati dalle suddette persone che abbiano occupato i Fabbricati assicurati o contenenti i beni assicurati per oltre 5 giorni consecutivi. Sono comunque compresi i danni di Incendio, Esplosione o**



**ATTIVA COMMERCIO
PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ**

- Scoppio;**
- di Furto, smarrimento, Rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
 - che si sono verificati nel corso di confisca, sequestro o requisizione dei beni assicurati per ordine di qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro il pagamento dell'indennizzo avviene:

- con applicazione degli Scoperti e dei Minimi indicati nella Scheda Riepilogativa. Per i Chioschi che rientrano nella definizione di Costruzioni in bioedilizia il minimo di Scoperto è di euro 1.000,00;
- fino a concorrenza del limite di indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa per ciascuna Partita assicurata e con il sottolimito del 10% della somma assicurata con la Partita "Attrezzatura e Arredamento" per enti all'aperto quali sedie, tavolini, ombrelloni e simili.

In relazione alle garanzie Eventi Sociopolitici come operano i limiti di indennizzo e gli Scoperti previsti?

Le Garanzie Eventi Sociopolitici può prevedere, in caso di sinistro, un limite di indennizzo pari all'80% della somma assicurata e l'applicazione di uno Scoperto calcolato sull'importo del valore del danno che può essere ad esempio pari al 10% con un minimo di euro 500,00.

Esempio 1

Somma assicurata Fabbricato euro 100.000,00

Valore del danno euro 100.000,00

Sul valore del danno si applica anzitutto lo Scoperto pari al 10% del valore del danno, ossia euro 10.000,00 (che è superiore al minimo di euro 500,00), quindi l'indennizzo risultante è pari a euro 100.000,00-10.000,00 = euro 90.000,00. Essendo tale importo superiore al limite d'indennizzo (80% della somma assicurata di euro 100.000,00), l'importo corrisposto finale sarà pari al limite stesso ovvero euro 80.000,00.

Esempio 2

Somma assicurata Fabbricato euro 100.000,00

Valore del danno euro 80.000,00

Sul valore del danno si applica lo Scoperto del 10% (che è superiore al minimo di euro 500,00): euro 80.000,00-8.000,00= 72.000,00. Essendo tale importo inferiore al limite, l'indennizzo corrisposto sarà pari a euro 72.000,00.

Eventi atmosferici (vento e grandine)

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati con le Partite "Immobile", "Attrezzatura e Arredamento" e "Merci" da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, grandine e trombe d'aria, quando la violenza che caratterizza tali eventi atmosferici è **riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non.**

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni:

- a) subiti da Lastre esterne, Serramenti, vetrate e lucernari in genere. Sono comunque in copertura i danni subiti da questi beni che derivano da rotture o lesioni subite dal Tetto o dalle pareti;
- b) subiti da verande e coperture in genere di poggiali, di balconi o di terrazze, tende esterne, tensostrutture, strutture che delimitano il plateatico o l'area di pertinenza dell'esercizio all'aperto nonché beni posti sotto gli stessi o all'aperto;
- c) subiti da recinti, cancelli, gru, cavi aerei, Impianti fotovoltaici e solari termici, insegne, antenne e consimili installazioni esterne;
- d) subiti da capannoni pressostatici e simili comprese le baracche in legno o plastica e i Fabbricati o le tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei Serramenti nonché beni posti sotto gli stessi o all'aperto;
- e) subiti da lastre di fibrocemento (compreso cemento-amianto) e manufatti di materia plastica per effetto della grandine;
- f) causati da stillicidio o umidità, frane o cedimenti del terreno, carico di neve, valanghe, gelo, Alluvioni, Inondazioni, mareggiate, insufficiente deflusso dell'acqua piovana.

Ci sono limiti di copertura

I danni di bagnamento che si verificano all'interno degli Immobili sono compresi solo se causati direttamente da precipitazioni atmosferiche attraverso lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai Serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici sopra descritti.

Per ogni Sinistro il pagamento dell'indennizzo avviene:

- con applicazione degli Scoperti e dei Minimi indicati nella Scheda Riepilogativa. Per i Chioschi, assicurati purché rientranti nella definizione di Costruzioni in bioedilizia, il minimo di Scoperto è di euro 1.000,00;



- fino a concorrenza del limite di indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa per ciascuna Partita assicurata.

Eventi Atmosferici (estensione ai dehors)

Generali Italia, a parziale deroga di quanto riportato al punto b) della Garanzia "Eventi atmosferici (vento e grandine)", indennizza i danni materiali e diretti causati a **verande e coperture in genere di poggioli, di balconi o di terrazze, tende esterne, tensostrutture, strutture che delimitano il plateatico o l'area all'aperto di pertinenza dell'esercizio.**

Sono compresi i danni ai beni posti sotto le sopracitate strutture solo se si verificano come conseguenza dei danni subiti da tali strutture.

La garanzia opera a primo rischio assoluto, ovvero senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1.8 delle "Norme che Operano in caso di Sinistro".

Che cosa non è assicurato

Per i beni assicurati posti sotto le sopracitate strutture sono comunque esclusi i danni da bagnamento.

Ci sono limiti di copertura

Questa copertura non opera per i danni subiti da Lastre esterne.

Per ogni Sinistro il pagamento dell'indennizzo avviene:

- con applicazione degli Scoperti e dei Minimi indicati nella Scheda Riepilogativa.
- fino a concorrenza del limite di indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa.

Eventi atmosferici su Impianti fotovoltaici e solari termici e grandine sui fragili

Generali Italia, a parziale deroga di quanto riportato nella Garanzia "Eventi atmosferici (vento e grandine)", indennizza i danni materiali e diretti causati:

- agli Impianti fotovoltaici e solari termici da uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, quando la violenza che caratterizza tali eventi atmosferici è riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non;
- a Serramenti, Lastre esterne, lastre di fibrocemento, ai manufatti di materia plastica anche se facenti parte di Fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati da grandine.

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni da grandine alle lastre in cemento-amianto e alle lastre collocate all'esterno su strutture che delimitano il plateatico o l'area all'aperto di pertinenza dell'esercizio.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro il pagamento dell'indennizzo avviene:

- con applicazione della Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa.

Eventi atmosferici su Immobili aperti su uno o più lati

A parziale deroga di quanto riportato nella Garanzia "Eventi atmosferici (vento e grandine)", sono compresi i danni a Fabbricati e tettoie aperti da uno o più lati se hanno strutture portanti verticali Incombustibili.

Sono compresi i danni ai beni posti sotto i succitati Fabbricati e tettoie solo se si verificano come conseguenza dei danni subiti da tali Fabbricati o tettoie.

Che cosa non è assicurato

Per i beni posti sotto i Fabbricati e tettoie aperti su uno o più lati sono esclusi comunque i danni da bagnamento.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene:

- con applicazione, per ogni Sinistro, degli Scoperti e dei Minimi indicati nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza di euro 20.000,00, per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.

Sovraccarico neve

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti subiti dai beni assicurati con le Partite "Immobile", "Attrezzatura e Arredamento" e "Merci" a seguito di crollo totale o parziale dell'Immobile causato da sovraccarico di neve sui Tetti.

Sono compresi i danni di bagnatura verificatisi all'interno dell'Immobile purché causati direttamente dalle precipitazioni atmosferiche e dalla neve attraverso lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai Serramenti.

Sono compresi altresì i danni di deformazione permanente alle strutture portanti del Tetto che ne pregiudichi la loro stabilità.

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni:

- da gelo, valanghe o slavine;



**ATTIVA COMMERCIO
PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ**

- che si verificano in Fabbricati in stato di abbandono o in Fabbricati in costruzione o in rifacimento o comunque non conformi alle norme di legge relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione, ovvero se violano norme introdotte successivamente aventi effetto retroattivo;
- a tegole e impermeabilizzazioni. I danni causati da crollo totale o parziale della sottostante struttura portante sono comunque in copertura;
- di deformazione permanente alle strutture portanti in legno che ne pregiudica la loro stabilità;
- subiti da tende, insegne e simili, installazioni esterne, Fabbricati in legno, plastica o aperti su uno o più lati o incompleti nelle chiusure o nei Serramenti, verande e coperture in genere di poggiosi, balconi, terrazze;
- di crollo ai Serramenti, vetrate, lucernari, Impianti fotovoltaici e solari termici quando il loro danneggiamento non è causato da crollo totale o parziale del Fabbricato;
- di rottura e deformazione delle grondaie;
- di rottura di antenne e camini quando il loro danneggiamento non è causato da crollo totale o parziale del Fabbricato.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro, il pagamento dell'indennizzo avviene:

- con applicazione della Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa per ciascuna Partita assicurata.

Quando comincia la copertura e quando finisce

La presente Garanzia decorre dalle ore 24 del 10° giorno successivo a quello di effetto della Polizza. Se la Polizza ne sostituisce un'altra che già prevedeva la Garanzia considerata, la Garanzia stessa opera anche durante il periodo sopra indicato alle condizioni previste dalla Polizza sostituita.

In quanto richiamata nella Scheda Riepilogativa la Garanzia - "Sovraccarico neve estesa" Generali Italia indennizza, a parziale deroga di quanto sopra indicato, i danni materiali e diretti causati da sovraccarico di neve che comportano:

- crollo ai Serramenti, vetrate, lucernari, Impianti fotovoltaici e solari termici quando il loro danneggiamento non è causato da crollo totale o parziale del Fabbricato;
- rottura e deformazione delle grondaie;
- rottura di antenne e camini quando il loro danneggiamento non è causato da crollo totale o parziale del Fabbricato.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro, il pagamento dell'indennizzo avviene:

- con applicazione della Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa per ciascuna Partita assicurata.

Quando comincia la copertura e quando finisce

La presente Garanzia decorre dalle ore 24 del 10° giorno successivo a quello di effetto della Polizza. Se la Polizza ne sostituisce un'altra che già prevedeva la Garanzia considerata, la Garanzia stessa opera anche durante il periodo sopra indicato alle condizioni previste dalla Polizza sostituita.

IMPIANTI

Acqua condotta

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati con le Partite "Immobile", "Attrezzatura e Arredamento" e "Merci" da fuoriuscita di acqua e/o altri fluidi condotti a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienico-sanitari, di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, di riscaldamento o di condizionamento al servizio dei Fabbricati assicurati o che contengono i beni assicurati o del maggior Immobile di cui gli stessi formano eventualmente parte.

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni:

- causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognatura;
- conseguenti a gelo dovuti a rottura di tubazioni o condutture:
 - interrate o installate all'esterno del Fabbricato;
 - installate in locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 72 ore consecutive prima del Sinistro.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene:

- con applicazione, per ogni Sinistro, della Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa;



**ATTIVA COMMERCIO
PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ**

- per le Merci poste in locali interrati o seminterrati fino a concorrenza, per ogni Sinistro, del limite di indennizzo pari al 30% della somma assicurata con la Partita "Merci";
- per i danni conseguenti a gelo fino a concorrenza del limite di indennizzo di euro 5.000,00, per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.

Spese di ricerca e riparazione acqua condotta

Relativamente agli Immobili assicurati la Garanzia "Acqua condotta" comprende anche le "spese di ricerca e riparazione acqua condotta" ovvero:

- le spese per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che danno origine alla fuoriuscita di acqua e/o altri fluidi condotti;
- le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui sopra per la demolizione o il ripristino di parti dell'Immobile assicurato.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene:

- con applicazione, per ogni Sinistro, della Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa, per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.

Perdite occulte d'acqua

Generali Italia rimborsa il maggiore importo fatturato dall'Azienda erogatrice del servizio idrico, dovuto a un maggior consumo dell'acqua erogata derivante da Perdite occulte, **conseguenti a rottura che abbia dato luogo ad un danno indennizzabile.**

L'importo dovuto viene corrisposto se il consumo di acqua, come da fattura di pagamento emessa dall'Azienda erogatrice del servizio idrico, risulta **superiore alla media storica dei consumi addebitati nelle due annualità precedenti**, riproporzionata al periodo di fatturazione (trimestre, semestre ecc.) entro il quale si è verificato l'evento dannoso, maggiorata del 50%.

Se l'utenza è stata attivata da meno di due anni si fa riferimento alla media storica dei consumi inerente al periodo intercorso dall'attivazione dell'utenza. In caso di prima fattura, la media storica dei consumi corrisponderà al doppio del minimo contrattuale impegnato.

L'entità dell'importo viene calcolato applicando, al maggior consumo così calcolato, le tariffe vigenti al momento del Sinistro per tipologia di servizio.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene fino a concorrenza di euro 500,00.

Dal pagamento verranno detratti eventuali rimborsi ricevuti da polizze stipulate a copertura con l'Azienda erogatrice del servizio idrico o eventuali riduzioni di importo della fattura eccedente previste dal contratto di fornitura.

Come viene calcolato il maggior consumo d'acqua da perdite occulte?

Esempio

Consumo di acqua da fattura dell'azienda erogatrice: 150 mc

Media storica dei consumi, maggiorata del 50%: 120 mc

Tariffa dell'azienda erogatrice: 1 euro/mc

Indennizzo: euro 30 pari a (150-120) mc x 1euro/mc

Traboccamento d'acqua per occlusione e rigurgito delle fognature

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da fuoriuscita di acqua e/o altri liquidi condotti a seguito di traboccamento degli impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento, per occlusione delle relative tubazioni, nonché rigurgito delle fognature, il tutto se al servizio del Fabbricato, del maggior Immobile di cui forma eventualmente parte o di Fabbricati contigui.

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi:

- i danni derivanti da rigurgito o traboccamento della rete fognaria pubblica;
- i danni alle Merci poste ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento ad eccezione dei veicoli su gomma.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene:

- con applicazione, per ogni Sinistro, della Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa;



**ATTIVA COMMERCIO
PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ**

- fino a concorrenza del limite di indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa, per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.

I danni alle Merci poste in locali interrati o seminterrati sono assicurati con il limite di indennizzo del 30% della somma assicurata con la Partita "Merci"; fermi la Franchigia e i limiti sopra indicati.

Spese di ricerca e riparazione per traboccamento d'acqua per occlusione e rigurgito delle fognature

Relativamente agli Immobili assicurati, la garanzia comprende le "Spese di demolizione e ripristino" di parti del Fabbricato e di impianti, sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare l'occlusione che ha dato origine allo spargimento di acqua o altri fluidi.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene:

- con applicazione, per ogni Sinistro, della Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa, per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.

Spese di ricerca senza danno materiale e diretto

Relativamente agli Immobili assicurati, Generali Italia indennizza le spese di ricerca, di riparazione o la sostituzione delle tubature anche interrate (e relativi raccordi) degli impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento al servizio del Fabbricato assicurato la cui rottura o occlusione ha dato origine alla fuoriuscita di acqua condotta o altri fluidi anche in assenza di danni materiali e diretti ai beni assicurati. Sono inoltre rimborsate le eventuali spese, strettamente connesse e necessarie, di demolizione e ripristino di parti del Fabbricato.

Che cosa non è assicurato

Sono escluse le spese di ricerca derivanti da:

- infiltrazione di acqua piovana;
- gelo a tubazioni o condutture installate in locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 72 ore consecutive prima del Sinistro;
- gelo a tubazioni o condutture interrate o installate all'esterno del Fabbricato;
- occlusione di fognature o rigurgito delle stesse.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene:

- con applicazione, per ogni Sinistro, della Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa, per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.

Spese di ricerca e riparazione fuoriuscita gas

Relativamente agli Immobili assicurati, in caso di dispersione di gas, relativa agli impianti di distribuzione di competenza dell'Assicurato posti al servizio degli Immobili assicurati e accertata dal servizio di pronto intervento dell'azienda di distribuzione, Generali Italia indennizza:

- le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire il tratto di condotta (intesa come insieme di tubazioni, curve, raccordi e accessori) che ha dato origine alla dispersione di gas;
- le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui sopra per demolire o ripristinare le parti dell'Immobile assicurato.

Che cosa non è assicurato

Sono escluse tutte le spese, diverse da quelle elencate, necessarie per rendere conformi alle norme di legge gli impianti al servizio dell'Immobile.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene:

- con applicazione, per ogni Sinistro, della Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa, per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.

Se il servizio di pronto intervento dell'azienda di distribuzione, accertata l'avvenuta richiesta di intervento dell'Assicurato, non è intervenuto per qualsiasi motivo, il pagamento dell'indennizzo avviene, per ogni Sinistro, con applicazione dello Scoperto del 20% con il minimo pari alla Franchigia sopra indicata.

Fenomeno elettrico

Generali Italia indennizza, a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 3.1 "Limiti di copertura" lett. c), i danni materiali e diretti ai beni assicurati con le Partite "Immobile" e/o "Attrezzatura e Arredamento" causati da correnti, scariche o altri fenomeni elettrici di origine esterna (compresa l'azione del fulmine e della elettricità atmosferica).



Che cosa non è assicurato

Generali Italia non indennizza i danni:

- a) alle Macchine elettroniche;
- b) causati da usura o da carenza di manutenzione;
- c) che si verificano in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni che si verificano durante le operazioni di collaudo o prova;
- d) dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza, nonché a quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- e) ai mezzi di trasporto iscritti al Pubblico Registro Automobilistico.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene:

- con applicazione, per ogni Sinistro, della Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa per ciascuna Partita, per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.

EVENTI CATASTROFALI

Danni da Terremoto

Generali Italia indennizza, a parziale deroga all'art. 3.1 "Limiti della copertura" lett. d) e nei limiti rispettivamente indicati nella Scheda Riepilogativa per le singole Partite assicurate, i danni materiali e diretti – compresi quelli di Incendio, Esplosione, Scoppio – al Fabbricato e/o ai beni assicurati in esso contenuti causati da Terremoto purché l'Immobile si trovi in un'area individuata tra quelle interessate dal Terremoto nei provvedimenti assunti dalle Autorità competenti.

Le garanzie sono prestate esclusivamente in relazione a Fabbricati aventi le "Caratteristiche costruttive" sotto riportate.

Agli effetti della presente garanzia le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo Sinistro".

Che cosa non è assicurato?

Sono sempre esclusi dalla Garanzia i danni:

- a) causati da Esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da Terremoto;
- b) da Inondazione, Alluvione e Allagamento, anche se conseguenti a Terremoto, nonché derivanti da eruzione vulcanica;
- c) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del Terremoto sui beni assicurati;
- d) di Furto, smarrimento, Rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati;
- f) ad Immobili non conformi alle norme tecniche di legge e ad eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi.

Sono, inoltre, esclusi dalla Garanzia "Danni da Terremoto" gli Immobili costruiti in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie in base alla normativa vigente in materia urbanistica nonché quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento della sottoscrizione di questa polizza.

Ci sono limiti di copertura?

Generali Italia, in caso di Sinistro, paga all'Assicurato la somma liquidata in base alla polizza diminuita, per ciascuna Partita assicurata, di una Franchigia di importo pari a quello indicato nella Scheda Riepilogativa. In nessun caso Generali Italia indennizza, per ciascuna Partita, per uno o più sinistri che avvengono nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore al "Limite di indennizzo" indicato nella Scheda Riepilogativa.

Caratteristiche costruttive dell'Immobile per i danni da Terremoto

La Garanzia Danni da Terremoto:

- per l'Immobile assicurato opera se lo stesso, nonché l'intero Fabbricato di cui forma eventualmente parte:



**ATTIVA COMMERCIO
PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ**

- non è in costruzione;
 - si trova in buone condizioni di statica e manutenzione;
 - ha caratteristiche corrispondenti a quanto dichiarato nella Scheda Riepilogativa alla voce “Tipo costruzione”: Struttura antisismica, Strutture portanti in cemento armato, Strutture portanti diverse;
- per i danni ai beni assicurati contenuti nell'Immobile opera anche se lo stesso non rispetta le condizioni sopra indicate se tali danni non sono conseguenza diretta del mancato rispetto delle medesime.

Ci sono limiti di copertura

Il grado di pericolosità del rischio dipende dalle caratteristiche costruttive del Fabbricato.

In caso di Sinistro, se le caratteristiche costruttive del Fabbricato sono difformi da quelle dichiarate nella Scheda Riepilogativa alla voce “Tipo costruzione”, ai fini della liquidazione si applica:

- a) Se indicato “Struttura Antisismica” e risulta, al momento del Sinistro, che il Fabbricato assicurato o contenente i beni assicurati non rispetta tali caratteristiche:
- 1) la Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa è:
 - raddoppiata, se le caratteristiche costruttive rientrano tra quelle previste per le “Strutture portanti in cemento armato”;
 - triplicata, se le caratteristiche costruttive rientrano tra quelle previste per le “Strutture portanti diverse”.
 - 2) il limite di indennizzo previsto nella Scheda Riepilogativa è ridotto di un ulteriore 5% se le caratteristiche costruttive rientrano tra quelle previste per le “Strutture portanti in cemento armato” o del 10% se le caratteristiche costruttive rientrano tra quelle previste per le “Strutture portanti diverse”.
- b) Se indicato “Strutture portanti in cemento armato” e risulta, al momento del Sinistro, che il Fabbricato assicurato o contenente i beni assicurati non rispetta tali caratteristiche:
- 1) la Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa è raddoppiata, se le caratteristiche costruttive rientrano tra quelle previste per le “Strutture portanti diverse”;
 - 2) il limite di indennizzo previsto nella Scheda Riepilogativa, è ridotto di un ulteriore 5%.

Danni da Alluvione e Inondazione

Generali Italia indennizza, a parziale deroga all'art. 3.1 “Limiti della copertura” lett. d) e nei limiti rispettivamente indicati nella Scheda Riepilogativa per le singole Partite assicurate, i danni materiali e diretti – compresi quelli di Incendio, Esplosione, Scoppio – all'Immobile e/o ai beni assicurati in esso contenuti causati da Alluvione e Inondazione, anche conseguenti a Terremoto.

Che cosa non è assicurato?

Sono sempre esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'Inondazione o dell'Alluvione, sui beni assicurati;
- c) causati da traboccamento o rigurgito di fognature qualora non direttamente correlati all'evento;
- d) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- e) a beni mobili all'aperto;
- f) a Fabbricati costruiti in aree golenali;
- g) alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 10 dal pavimento;
- h) alle Merci poste in locali interrati o seminterrati.

Sono, inoltre, esclusi dalla Garanzia “Danni da Alluvione e Inondazione” gli Immobili costruiti in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie in base alla normativa vigente in materia urbanistica nonché quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento della sottoscrizione di questa polizza.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia, in caso di Sinistro, indennizza all'Assicurato la somma liquidata in base alla polizza diminuita, per ciascuna Partita assicurata, dello Scoperto, con il minimo di importo pari a quello indicato nella Scheda Riepilogativa.

In nessun caso Generali Italia indennizza, per ciascuna Partita e per uno o più sinistri avvenuti nel corso della stessa annualità assicurativa, un importo superiore al “Limite di indennizzo” indicato nella Scheda Riepilogativa. Relativamente ai danni ai locali interrati e seminterrati ed ai beni in essi contenuti, detto “Limite di indennizzo” è ridotto del 50%.

Danni da Allagamento e Bombe d'acqua

Ad integrazione della Garanzia “Danni da Alluvione e Inondazione”, nell'ambito delle relative somme assicurate e



limiti di copertura, a parziale deroga dell'art. 3.1 "Limiti di copertura" lett. d), Generali Italia indennizza anche i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da Allagamento e Bombe d'acqua.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro il pagamento dell'indennizzo avviene con applicazione degli Scoperti e dei Minimi indicati nella Scheda Riepilogativa.

In nessun caso Generali Italia indennizza, per uno o più sinistri che si verificano nella stessa annualità assicurativa, un importo superiore al 30% delle singole somme assicurate per la Garanzia "Danni da Alluvione e Inondazione".

Per quanto riguarda la parte di danno relativa ai locali interrati e seminterrati e, se assicurati, ai beni in essi contenuti, in nessun caso Generali Italia indennizza, per uno o più sinistri avvenuti nella stessa annualità assicurativa, un importo superiore al 15% delle singole somme assicurate per la Garanzia "Danni da Alluvione e Inondazione" con il limite di euro 25.000,00.

Resta comunque convenuto che Generali Italia non indennizza per la Garanzia "Allagamento e Bombe d'acqua" somma superiore a quanto indicato nella Scheda Riepilogativa.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Decorrenza delle coperture prestate con la Garanzia "Eventi Catastrofici"

Le coperture prestate con la Garanzia "Eventi Catastrofici" hanno effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo al giorno indicato in polizza se in quel momento il premio o la prima rata di premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo al giorno del pagamento, ferme restando le scadenze stabilite nel contratto.

Qualora il contratto ne sostituisca, senza soluzione di continuità, altro in corso con Generali Italia per il medesimo rischio, la garanzia nei suddetti 15 giorni di carenza opererà alle condizioni previste nel contratto sostituito.

Aggiornamento delle condizioni prestate con la Garanzia "Eventi Catastrofici"

Generali Italia può comunicare al Contraente le nuove condizioni di premio relative al rinnovo della Garanzia opzionale "Eventi Catastrofici", alle stesse condizioni normative della Garanzia in corso, tramite PEC o raccomandata.

Generali Italia invierà la comunicazione almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza - iniziale o di eventuale tacito rinnovo - In tal caso la volontà del Contraente di accettare le nuove condizioni di premio sarà espressa versando il premio o la rata di premio entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza della Garanzia, dietro rilascio di quietanza.

In caso di mancato rinnovo della Garanzia "Eventi catastrofici" da parte del Contraente, le altre garanzie di Polizza:

- se di durata poliennale, proseguiranno fino a scadenza indicata in Polizza senza la copertura prevista per gli "Eventi catastrofici";
- se di durata annuale si rinnoveranno tacitamente di anno in anno senza la copertura prevista per gli "Eventi catastrofici".

In assenza della comunicazione delle nuove condizioni di premio, la garanzia si rinnoverà tacitamente di anno in anno.

Disattivazione delle coperture prestate con la Garanzia "Eventi Catastrofici"

A parziale deroga dell'art. 16 "Disdetta e Recesso dalle Garanzie" del Modulo Generale, limitatamente alla Garanzia opzionale "Eventi Catastrofici", Generali Italia e il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalle coperture prestate dalla Garanzia stessa, con preavviso di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da inviarsi nelle forme previste all'art. 9 "Comunicazioni tra le parti" del Modulo Generale.

Il recesso dalla copertura Terremoto può essere esercitato solo congiuntamente a quello relativo alle coperture Alluvione e Inondazione, Allagamento e Bombe d'acqua.

Il recesso dalla copertura Alluvione e Inondazione può essere esercitato solo congiuntamente a quello relativo alle coperture Allagamento e Bombe d'acqua.

Entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.





Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Scheda Riepilogativa

Il riepilogo delle somme assicurate, Massimali, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti viene riportato nell'allegata Scheda Riepilogativa che forma parte integrante del presente contratto.

¹ A parziale deroga dell'art. 1900 del Codice Civile

² A parziale deroga dell'art. 1893 e 1898 del Codice Civile

³ A termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile

⁴ Come disciplinate dalla Legge n. 76/2016

⁵ Ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile

IN GUARDIA – DANNI AI BENI – GARANZIA FURTO



Che cosa è assicurato? Garanzia base

Art.1.1 Rischi assicurati

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati dai seguenti eventi:

- a) Furto con introduzione nei locali violandone le difese esterne mediante:
- rottura, scasso;
 - sfondamento dei muri, pavimenti e soffitti;
 - con uso fraudolento di chiavi, di grimaldelli e arnesi simili anche senza che questi lascino evidenti segni di scasso.

Ci sono limiti di copertura

In caso di Sinistro è previsto uno Scoperto del 20%. Se è stata fatta denuncia per smarrimento o sottrazione delle chiavi, tale Scoperto non si applica nel caso in cui il Furto è stato commesso entro 5 giorni da quello successivo alla denuncia stessa.

- b) Furto commesso con introduzione nei locali per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali (come ad es.: scale, corde e simili) o di particolare agilità personale.
- c) Furto commesso da persone rimaste clandestinamente nei locali, se l'asportazione della refurtiva è avvenuta, successivamente, a locali chiusi.

Se per tutti i beni assicurati o per parte di essi sono previste in polizza particolari difese interne, Generali Italia indennizza il danno soltanto se l'autore del Furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, ha violato tali difese con rottura o scasso.

- d) Furto con spaccata, cioè con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico ed in presenza di addetti.
- e) Furto con rottura dei vetri delle vetrine fisse e delle porte vetrate efficacemente chiuse, durante i periodi di chiusura diurna e serale, limitatamente al periodo compreso tra le ore 8 e le ore 24.
- f) Furto attraverso le luci delle inferriate e dei Serramenti, con rottura del vetro retrostante ma permanendo all'esterno dei locali.
- g) Furto avvenuto nei modi sopra descritti anche se commesso da un dipendente del Contraente o dell'Assicurato e se si verificano le seguenti circostanze:
- l'autore del Furto non è incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
 - il Furto è commesso a locali chiusi e in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.
- h) Rapina anche commessa da dipendenti, costringendo l'Assicurato, i suoi dipendenti o altre persone presenti, a consegnare i beni assicurati stessi mediante violenza o minaccia avvenute nei locali indicati in polizza, anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengono prelevate dall'esterno e sono costrette a recarsi nei locali stessi.
- i) Furto e Rapina di Valori commessi sulla persona del Portavalori e più precisamente da:
- Furto in seguito a infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei Valori;
 - Furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i Valori stessi;
 - scippo ovvero Furto strappando di mano o di dosso alla persona i Valori medesimi;
 - Rapina;

commessi, al di fuori dei locali, durante il trasferimento dei Valori al domicilio dell'Assicurato, a sedi di fornitori e/o clienti, a uffici aventi relazioni di affari con l'Assicurato e viceversa. Per la **piena operatività della garanzia il trasporto** deve avvenire senza soluzione di continuità, ovvero **senza soste intermedie**.

Ci sono limiti di copertura

In caso di Sinistro, Generali Italia corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata in base alla polizza diminuita dello Scoperto del 20%, senza tener conto di eventuali altri Scoperti e/o Franchigie presenti in polizza.

Generali Italia indennizza inoltre le spese sanitarie documentate (esclusi i medicinali) che derivano dall'infortunio subito dai Portavalori a seguito di scippo o Rapina (consumati o tentati) indennizzabili in base alla polizza.



**ATTIVA COMMERCIO
PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ**

Ci sono limiti di copertura

La garanzia viene prestata con il limite massimo di euro 1.000,00 per periodo di assicurazione.

- j) Furto e Rapina che si verificano in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di Terrorismo o di sabotaggio organizzato.
- k) Danneggiamenti, compresi atti vandalici, causati ai beni assicurati e avvenuti in occasione di Furto o Rapina o nel tentativo di commetterli.

Generali Italia indennizza anche:

- l) Furto, avvenuto con le modalità sopraindicate, di fissi ed infissi dell'Immobile che siano di proprietà del Contraente e che non rientrino nella definizione di "Attrezzatura e Arredamento" in quanto facenti parte dei "Fabbricati"

Ci sono limiti di copertura

La garanzia viene prestata col limite annuo del 10% della somma assicurata della Partita "Merci, Attrezzatura e Arredamento".

- m) i guasti provocati dai ladri alle parti dell'Immobile che costituiscono i locali che contengono i beni assicurati e agli infissi e ai Serramenti posti a riparo e protezione degli accessi e aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte. In tale circostanza sono compresi anche i guasti provocati dai ladri agli infissi esterni, quali cancelli (comprese le relative serrature e/o lucchetti), cancellate o recinzioni posti a protezione dell'area scoperta di pertinenza dell'ubicazione.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia viene prestata col limite di euro 2.000,00, senza applicazione di eventuali Scoperti e/o Franchigie previsti in polizza.

- n) le spese documentate per la sostituzione delle serrature dei locali contenenti i beni assicurati con altre uguali o equivalenti a seguito di smarrimento o sottrazione delle chiavi all'Assicurato o agli altri addetti. L'indennizzo è corrisposto solo a seguito di denuncia regolarmente effettuata presso le autorità di Pubblica Sicurezza

Ci sono limiti di copertura

- L'indennizzo è limitato alle sole spese effettivamente sostenute entro il termine di dodici mesi dalla denuncia;
- In nessun caso Generali Italia paga, per anno assicurativo, un importo superiore al 5% della somma assicurata "Merci, Attrezzatura e Arredamento" con il massimo di euro 500,00.

- o) i danni che conseguono a Rapina commessa sui clienti dell'Assicurato di indumenti ed effetti personali compresi denaro e preziosi, avvenuta all'interno dei locali.

Ci sono limiti di copertura

In nessun caso Generali Italia paga, per singolo Sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 10% della somma "Merci, Attrezzatura e Arredamento" con il massimo di euro 1.500,00 per indumenti, effetti personali e Valori e di euro 250,00 per il denaro.

Vetrinette interne ed esterne

L'assicurazione delle Merci è estesa al Furto con scasso delle vetrine interne (in presenza di addetti nell'esercizio a locali aperti) ed esterne. **Relativamente alle vetrine esterne, la garanzia è operante se le stesse sono validamente fissate e chiuse con serrature e lucchetti e sono poste nelle vicinanze degli accessi dell'esercizio.**

Ci sono limiti di copertura

La garanzia è operante:

- con l'applicazione dello Scoperto del 25%, con il minimo di euro 50,00 e senza tener conto di altri eventuali Scoperti e/o Franchigie previsti in polizza;
- con il limite massimo di indennizzo del 10% della somma assicurata alla Partita "Merci, Attrezzatura e Arredamento" per annualità assicurativa.

Spese per impianti di prevenzione e mezzi di chiusura (indennità aggiuntiva)

Generali Italia paga un indennizzo supplementare a titolo di indennità aggiuntiva per le spese sostenute dall'Assicurato allo scopo di rafforzare o installare impianti di prevenzione o di allarme, nonché mezzi di chiusura di vetrine, porte, finestre o altre luci.

Ci sono limiti di copertura

L'indennizzo supplementare viene corrisposto sino a concorrenza del 10% del danno liquidato a termini di polizza, con il limite massimo di euro 5.000,00 e purché corrispondente a spese documentate ed effettivamente sostenute entro 45 giorni dalla data di accadimento del Sinistro medesimo. Tale indennizzo supplementare viene corrisposto anche se l'indennizzo complessivo supera la somma assicurata.



Trasloco dei beni assicurati

In caso di trasloco dei beni assicurati, il contratto, ferme le norme previste per l'eventuale aggravamento del rischio, resta valido per la nuova ubicazione.

Durante il trasloco e **per un periodo massimo di sette giorni**, l'assicurazione vale su entrambe le ubicazioni e ferma la somma assicurata indicata nella Scheda Riepilogativa cui l'ubicazione si riferisce.

Ci sono limiti di copertura

Il Contraente o l'Assicurato deve dare avviso scritto a Generali Italia entro 24 ore dall'inizio del trasloco; in mancanza, la garanzia per la nuova ubicazione decorre dalle ore 24 del giorno della comunicazione.

Rimozione temporanea del contenuto a seguito di Sinistro

In caso di Sinistro indennizzabile ai sensi della Garanzia Furto, le coperture rimangono in vigore per i beni relativi alla Partita "Merci, Attrezzature e Arredamento" che non hanno riportato danneggiamenti, nel caso di rimozione e trasferimento temporaneo presso altri locali anche se non identificati come ubicazione di polizza.

Ci sono limiti di copertura

Limitatamente alla Garanzia Furto, la garanzia ha effetto se i locali della nuova ubicazione hanno caratteristiche costruttive e mezzi di protezione analoghi ai precedenti.

Art. 1.2 Beni assicurati

Si intendono assicurati i beni - anche di proprietà di terzi - che rientrano nella Partita "**Merci, Attrezzatura e Arredamento**", indicata nella Scheda Riepilogativa, di pertinenza dell'attività ivi specificata (compresi gli eventuali magazzini, uffici e servizi aziendali), che si trovano nell'ambito dei locali dove è collocata l'attività indicata nella Scheda Riepilogativa.

L'assicurazione si estende ai beni posti in altri locali situati nello stesso recinto o, se questo non esiste, in locali costituenti magazzini o depositi serventi in via accessoria all'esercizio e posti **entro 300 m (in linea d'aria rispetto ai due punti perimetrali più vicini)** dallo stesso anche se detti locali non sono identificati come ubicazione di polizza.

La somma assicurata della Partita "Merci, Attrezzatura e Arredamento" deve intendersi aumentata della somma relativa alla Partita "Merci in aumento" eventualmente riportata nella Scheda Riepilogativa per i soli mesi precisati dalla stessa.

Sono inoltre assicurati, senza l'applicazione dell'eventuale Scoperto indicato nella Scheda Riepilogativa riferito all'art. 3.1:

- **Archivi e Supporti di Dati;**
- **Oggetti personali**, compresi i documenti, di proprietà del Contraente o dei suoi famigliari e dipendenti;
- **Valori**, che non costituiscono Merci.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto¹, ovvero senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1.8 delle "Norme che Operano in caso di Sinistro".

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi dalla Partita "Merci, Attrezzatura e Arredamento" i veicoli con targa che non costituiscono merce oggetto di vendita.

Sono esclusi dalla Partita "Merci, Attrezzatura e Arredamento":

- i beni in leasing;
- i veicoli con targa che non costituiscono merce oggetto di vendita.

Ci sono limiti di copertura

- **Archivi, nonché Supporti di dati, ovunque posti nei locali come sopra indicati, sono assicurati con il limite annuo del 10% della somma assicurata alla Partita "Merci, Attrezzatura e Arredamento";**
- **Oggetti personali, compresi i documenti, di proprietà del Contraente o dei suoi famigliari e dipendenti posti nei locali come sopra indicati, sono assicurati con il limite annuo del 10% della somma assicurata alla Partita "Merci, Attrezzatura e Arredamento". Relativamente ai documenti, Generali Italia rimborsa le sole spese sostenute per la loro duplicazione, con il limite annuo sopraindicato e con il massimo di euro 500,00;**
- **Valori sono assicurati con il limite annuo del 10% della somma assicurata della Partita "Merci, Attrezzatura e Arredamento":**
 - **contro Furto ovunque posti nei locali come sopra indicati; tale limite è elevato al 30% se i Valori sono custoditi in Armadi forti e Casseforti;**
 - **contro Rapina: ovunque posti nei locali come sopra indicati;**
 - **contro Furto e Rapina commessi su Portavalori (nei termini di cui all'art. 1.1 lett. i).**

In quanto richiamata nella Scheda Riepilogativa la Garanzia opzionale "Esclusione della garanzia Rapina e Furto e Rapina di Valori su Portavalori", la copertura sopra indicata si intende non operante.



In quanto richiamata nella Scheda Riepilogativa la Garanzia opzionale “Aumento limite Valori per Rapina e per Furto e Rapina sui Portavalori” le garanzie “Rapina di Valori” e “Furto e Rapina di Valori commessi su Portavalori” sono indennizzate con i limiti aumentati come indicati nella Scheda stessa.

Cosa significa che l'assicurazione Furto è prestata a primo rischio assoluto?

L'assicurazione a Primo Rischio Assoluto è una forma di assicurazione in base alla quale, in caso di sinistro, l'indennizzo viene corrisposto fino a concorrenza della somma assicurata, indipendentemente dal valore dei beni assicurati al momento del sinistro, ovvero senza applicazione della Regola Proporzionale prevista dall'Art. 1907 del Codice Civile. Detta regola, infatti, prevede che, qualora al momento del sinistro il valore indicato in polizza dei beni assicurati risultasse inferiore al valore effettivo degli stessi, l'indennizzo riconosciuto verrebbe ridotto in proporzione. Il vantaggio per il cliente della copertura a primo rischio assoluto è anche quello di non dover fornire una stima del reale valore dei beni assicurati al momento della stipula del contratto.

Esempio

Somma assicurata in polizza per la partita “Merci, Attrezzatura e Arredamento” euro 5.000,00.

Valore complessivo dei beni euro 15.000,00.

Furto di beni assicurati per un valore di euro 4.000,00.

In base all'assicurazione a primo rischio assoluto viene liquidato l'intero importo di euro 4.000,00 indipendentemente dal fatto che il valore complessivo dei beni assicurati è di euro 15.000,00.

Se avesse trovato applicazione la regola proporzionale si sarebbero liquidati euro 1.333,00 ovvero il 33,33% del danno che è il rapporto tra somma assicurata (euro 5.000,00) e il reale valore dei beni assicurati (euro 15.000,00).

Valori bollati

I Valori bollati, in quanto merce oggetto di vendita, sono assicurati con il **limite del 20%** della somma assicurata “Merci, Attrezzatura e Arredamento”.

In quanto richiamata nella Scheda Riepilogativa la Garanzia opzionale “Aumento limite per valori bollati”, il limite per i Valori bollati viene aumentato come indicato nella Scheda stessa.

Prescrizioni mediche fustellate

In quanto assicurata la Partita “Prescrizioni mediche fustellate”, Generali Italia indennizza i danni direttamente causati dalla sottrazione o distruzione delle prescrizioni mediche fustellate - da presentare all'Azienda Sanitaria competente per il relativo rimborso.

Le prescrizioni mediche fustellate rientrano nell'ambito della Garanzia “Furto e Rapina commessi su Portavalori” nei termini di cui all'art. 1.1 lett. i).

Le prescrizioni mediche fustellate sono escluse dalla Partita “Merci, Attrezzatura e Arredamento” e non rientrano nella definizione di Valori o Archivi.

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera fino a concorrenza della Somma assicurata nella Scheda Riepilogativa.

Aumento della somma assicurata per festività natalizie

Agli effetti delle garanzie prestate con la presente garanzia la somma assicurata con la Partita “Merci, Attrezzatura e Arredamento” è maggiorata del 15% per il periodo di tempo che va dalle ore 24 del 30 novembre alle ore 24 del 10 gennaio.

Nella determinazione di tale maggiorazione deve essere comunque esclusa la somma relativa a “Merci in aumento”.

Beni presso altre ubicazioni: abitazione, locali di terzi, fiere, mostre e Temporary shop

L'assicurazione di “Merci, Attrezzatura e Arredamento” è estesa ai beni di proprietà del Contraente:

- posti nei locali ad uso civile abitazione (e loro dipendenze) e che sono occupati dal Contraente o comunque di sua proprietà, se l'abitazione stessa si trova nell'ambito dell'area relativa all'ubicazione dell'attività indicata in Scheda riepilogativa o in aree diverse distanti da questa **non oltre 50 metri (in linea d'aria rispetto ai due punti perimetrali più vicini)**;
- posti in locali di terzi (in deposito, lavorazione o riparazione oppure presso esposizioni, fiere, mostre, ecc.) in ubicazioni diverse da quella indicata in Scheda riepilogativa nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano;
- posti in ubicazioni diverse da quelle indicate nella Scheda Riepilogativa per l'esercizio dell'attività di Temporary shop nel territorio della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano, per un periodo massimo di 30 giorni per annualità assicurativa e se c'è un corrispondente contratto di locazione con durata non superiore a 30 giorni.

Ci sono limiti di copertura



Tale garanzia opera con il limite di indennizzo del 20% della somma assicurata.

Stabilimenti Balneari

Sono assicurate le Attrezzature dello Stabilimento balneare collegato all'attività assicurata se le stesse si trovano nell'ambito dello Stabilimento medesimo, riposte in locali chiusi.

Relativamente alla Garanzia Furto vale quanto riportato all' art. 5.2 - Mezzi di chiusura dei locali.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera con il limite di euro 5.000,00 per Sinistro e per annualità assicurativa, anche in eccedenza alla Partita "Merci, Attrezzatura, Arredamento", e previa detrazione, per singolo Sinistro, di una Franchigia di euro 500,00.

Beni non appartenenti al Contraente o in comproprietà

Questa assicurazione s'intende stipulata per conto proprio e di chi spetta.

Cosa significa assicurazione per conto proprio e di chi spetta?

Significa che è possibile assicurare sia i beni del Contraente, sia i beni di proprietà di terzi relativi all'esercizio commerciale quando si trovano presso i luoghi assicurati.

E' necessario tuttavia che anche il valore dei beni di terzi sia compreso nella somma assicurata della partita a cui i beni si riferiscono.



Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) che si verificano in occasione di Terremoti, eruzioni vulcaniche, Inondazioni, uragani, trombe d'aria, mareggiate e frane ed altri sconvolgimenti della natura;
- b) che si verificano in occasione di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione;
- c) che si verificano in occasione di Esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) che si verificano in occasione di confische e requisizioni.

Il Sinistro è comunque in copertura se, in tutti i casi sopraindicati, l'Assicurato prova che il Sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi. Sono inoltre esclusi i danni:

- e) di smarrimento o di sottrazione dei beni assicurati avvenuti in occasione di Incendio, Esplosione e Scoppio;
- f) conseguenti a mancata o anormale produzione o distribuzione di freddo od a fuoriuscita di fluido frigorigeno, anche se causati da eventi garantiti;
- g) determinati o agevolati con dolo o colpa grave dall'Assicurato, nonché i danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave da:
 - persone che abitano con l'Assicurato od occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti;
 - incaricati della sorveglianza dei beni stessi o dei locali che li contengono;
- h) causati alle cose assicurate quando i locali che le contengono rimangono incustoditi per più di 45 giorni consecutivi e l'assicurazione cessa dalle ore 24 del 45° giorno. Per denaro e titoli di credito in genere, la cessazione decorre dalle ore 24 dell'8° giorno.



Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Scoperto a carico dell'Assicurato

Se è stato convenuto:

- lo Scoperto, Generali Italia, in caso di Sinistro, paga all'Assicurato la somma liquidata in base alla polizza diminuita della percentuale di Scoperto convenuta e l'Assicurato non può, sotto pena di decadenza da



- ogni diritto al risarcimento, farla assicurare da altri;
- la Franchigia, Generali Italia, in caso di Sinistro, paga all'Assicurato la somma liquidata in base alla polizza, diminuita della Franchigia convenuta che rimarrà sempre a carico esclusivo dell'Assicurato stesso.

Se sono operanti più Scoperti viene applicata una percentuale pari al cumulo delle percentuali con un massimo del 30%.

Se sono convenuti sia lo Scoperto che la Franchigia, in caso di Sinistro Generali Italia paga all'Assicurato la somma liquidata in base alla polizza diminuita della percentuale di Scoperto con il minimo pari all'importo della Franchigia.

Nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità viene determinata ai sensi dell'art. 6 "Garanzie presso diversi assicuratori" del Modulo Generale senza tener conto dello Scoperto e/o Franchigia il cui ammontare viene sottratto successivamente dall'importo così calcolato.

Cosa significa che in caso di sinistro è previsto uno Scoperto del 25% con il minimo di euro 50,00?

In caso di sinistro Furto può essere prevista l'applicazione di uno Scoperto, ovvero di un valore in percentuale calcolato sull'importo della somma liquidata che rimane a carico dell'assicurato e che pertanto non è riconosciuto nell'importo indennizzato. L'importo così calcolato va poi confrontato con il minimo che prevale se l'importo calcolato è inferiore.

Esempio:

Somma assicurata in Polizza per la partita "Merci, Attrezzatura e Arredamento" euro 5.000,00.

Furto di beni assicurati per un valore di euro 1.000,00.

La somma liquidata è pari a euro 1.000,00 in quanto la somma assicurata è capiente. L'indennizzo viene diminuito di euro 250,00 (25% di euro 1.000,00) garantendo quindi un risarcimento di euro 750,00. Questo perché il valore è superiore al minimo di euro 50,00.

Se il Furto di beni assicurati fosse stato del valore di euro 110,00 si sarebbe detratto il minimo di euro 50,00 (risarcendo quindi euro 60,00) in quanto il valore dello Scoperto percentuale sarebbe stato inferiore ovvero di euro 27,50.

Art. 3.2 Veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso al Contraente o all'Assicurato

Se il Furto o la Rapina è commesso utilizzando, per l'asportazione dei beni assicurati, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell'area recintata in uso al Contraente o all'Assicurato, Generali Italia paga la somma calcolata in base alla polizza, diminuita dello Scoperto del 20% che rimane a carico dell'Assicurato stesso, che non può, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri.

Art. 3.3 Furto e Rapina commessi da dipendenti

Generali Italia non risarcisce i danni determinati o agevolati con dolo o colpa grave dall'Assicurato, nonché i danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave dai dipendenti dell'Assicurato o di persone che abitano con l'Assicurato od occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti, salvo quanto previsto all'art 1.1 lett. g) e h).

Art. 3.4 Limite di indennizzo annuo complessivo della Garanzia Furto per tutte le Partite assicurate e per tutte le ubicazioni indicate in polizza

In nessun caso Generali Italia indennizza per uno o più sinistri subiti dai beni assicurati, un importo superiore al "Limite annuo complessivo della Garanzia Furto per tutte le Partite assicurate e per tutte le ubicazioni indicate in polizza" precisato nella Scheda Riepilogativa.

Art. 3.4 Franchigia frontale

In quanto richiamata nella Scheda Riepilogativa la Garanzia opzionale "Franchigia frontale", per ogni Sinistro relativo alla Garanzia Furto, il pagamento dell'indennizzo è effettuato con applicazione della Franchigia indicata nella Scheda stessa.

Tale Franchigia sostituisce ogni altro importo di Franchigia o di minimo di Scoperto (espresso in valore monetario) riportato nelle Condizioni di Assicurazione e nelle garanzie opzionali operanti relative alla presente Garanzia.





Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Delimitazione territoriale

La garanzia opera unicamente nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

Con quali condizioni operative assicuriamo?

Art. 5.1 Caratteristiche dell'Immobilabile

L'Immobilabile in cui si trovano i locali contenenti i beni assicurati deve essere costruito e coperto con:

- cemento armato, blocchi di cemento, laterizi, pietre ed altri materiali simili;
- pannelli, in doppia lamiera di acciaio con interposta coibentazione, solidalmente uniti tra loro mediante incastro;
- altri materiali comunemente impiegati nell'edilizia: ciò peraltro limitatamente ai Solai ed al Tetto nonché alle pareti dei locali per la sola parte di altezza non inferiore a 4 m dal suolo, da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili dall'esterno per via ordinaria (come ad esempio ballatoi, scale, terrazze e simili).

Se la linea di gronda del Tetto dell'Immobilabile è situata ad una altezza inferiore a 4 m come sopra stabilito per le pareti, il Tetto deve essere costruito in base ad una delle seguenti caratteristiche:

- con materiali comunemente impiegati nell'edilizia ma con sottostanti Solai;
- in laterizio armato o cemento armato e senza lucernari oppure in vetro-cemento armato totalmente fisso.

Ci sono limiti di copertura

E' applicato lo Scoperto del 20% quando il Furto è commesso attraverso le pareti, i Solai o il Tetto che non hanno le caratteristiche sopra descritte.

Tale Scoperto si applica anche qualora i beni assicurati sono contenuti in Chioschi che rientrano nella definizione di Costruzioni in bioedilizia.

Art. 5.2 Mezzi di chiusura dei locali

A) Condizione essenziale per la risarcibilità dei danni avvenuti nei locali, ad eccezione dei danni di Rapina, è che ogni apertura dei locali contenenti i beni assicurati, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee, da ripiani (quali ad esempio ballatoi, scale, terrazze e simili), accessibili e praticabili dall'esterno senza impiego di agilità personale o di attrezzi, deve essere difesa da almeno uno dei seguenti mezzi:

- Serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro stratificato di sicurezza, metallo o lega metallica, altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con congegni (quali barre, catenacci o simili) manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure chiuso con serrature o lucchetti;
- inferriate (considerando tali anche quelle costituite da barre di metallo o di lega metallica diverse dal ferro) fissate nei muri o nella struttura dei Serramenti.

Nelle inferriate e nei Serramenti di metallo o di lega metallica sono ammesse luci, purché di dimensioni tali da non consentire l'accesso ai locali contenenti i beni assicurati se non con effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

Ci sono limiti di copertura

Se in caso di Sinistro, si riscontra che le caratteristiche dei mezzi di chiusura dei locali non sono conformi a quanto indicato nel presente articolo, si applica uno Scoperto del 20%.

Detto Scoperto non verrà applicato se:

- la difformità è stata ininfluente ai fini della introduzione dei ladri nei locali;
- il Furto è stato commesso, con la sola rottura di vetri non stratificati di sicurezza:
 - quando vi è presenza di persone che effettuano regolare turno di lavoro;
 - per i furti commessi con le modalità di cui alle lettere e), f) dell'art.1.1 Rischi assicurati.

L'assicurazione è operante anche, con applicazione di uno Scoperto del 20%, nei seguenti casi:

- Furto commesso con rimozione di inferriate, di Serramenti o di serrature applicate agli stessi, senza rottura o forzatura delle relative strutture o sedi di installazione;
- Furto commesso rimuovendo dalla propria sede, senza effrazione del telaio, Lastre di vetro stratificato di sicurezza.

B) In quanto richiamato nella Scheda Riepilogativa la Garanzia "Mezzi di protezione e chiusura speciali" le condizioni di cui alla lett. A) sono integralmente sostituite dalle seguenti:



Condizione essenziale per la risarcibilità dei danni avvenuti nei locali, ad eccezione della Rapina, è che ogni apertura (porta, finestra, lucernario, vetrina, ecc.) dei locali contenenti i beni assicurati, situata in linea verticale a meno di 4 m dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili dall'esterno senza impiego di agilità personale o per mezzo di attrezzi (ripiani quali ad esempio: ballatoi, scale, terrazze e simili) deve essere difesa da almeno uno dei seguenti mezzi:

- Serramenti di:
 - legno pieno (intendendosi per tale il legno sotto forma di tavole, pannelli truciolari e simili, il tutto anche a strati incollati tra di loro) dello spessore totale minimo di 15 mm;
 - lamiera di acciaio dello spessore minimo di 0,8 mm (con o senza rivestimento di altro materiale);
 - vetro stratificato di sicurezza speciale montato su telaio metallico solidamente fissato al muro; senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza o lucchetti di sicurezza o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall'interno;
- inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm, ancorate nel muro, con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cm².

Ci sono limiti di copertura

Se i mezzi di protezione e chiusura non rispondono alle caratteristiche di cui alla lett. B):

- riprende pieno vigore quanto disposto dalle condizioni di cui alla lett. A);
- opera uno Scoperto del 15% per tutti i sinistri salvo l'applicazione dei maggiori Scoperti nelle casistiche previste alla lett. A). Tale Scoperto del 15% è elevato al 30% in caso di Furto commesso con la sola rottura di cristalli o vetri non stratificati di sicurezza ma senza scasso delle strutture e dei mezzi di chiusura.



Che obblighi ho?

Art. 6.1 Diritto di ispezione

Generali Italia ha sempre il diritto di ispezionare i locali ove è esercitata l'attività indicata in polizza e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. L'esercizio di tale diritto non libera l'Assicurato da nessuno dei suoi obblighi.



Che cosa è assicurato? Garanzie Opzionali

Art. 7.1 Garanzie Opzionali

Impianto di allarme antintrusione

L'Assicurazione Furto è prestata considerando la presenza di un impianto di allarme antintrusione come dichiarato in Polizza.

Ci sono limiti di copertura

Qualora l'impianto di antintrusione per qualsiasi motivo non fosse attivato, in caso di Furto, è operante uno Scoperto del 10%.

Impianto di allarme antintrusione - Nebbiogeno URFOG

L'Assicurazione Furto è prestata considerando la presenza di un impianto di allarme antintrusione - Nebbiogeno URFOG come dichiarato in Polizza.

Ci sono limiti di copertura

Qualora l'impianto di antintrusione per qualsiasi motivo non fosse attivato, in caso di Furto, è operante uno Scoperto del 20%. Lo Scoperto non si applica nei 30 giorni successivi all'attivazione della Garanzia.

Impianto di allarme antintrusione collegato

L'Assicurazione Furto è prestata considerando la presenza di un impianto di allarme antintrusione collegato come dichiarato in Polizza.

Ci sono limiti di copertura

Qualora l'impianto di antintrusione per qualsiasi motivo non fosse attivato, in caso di Furto, è operante uno Scoperto del 20%.



Impianto di allarme antintrusione collegato – Nebbiogeno URFOG

L'Assicurazione Furto è prestata considerando la presenza di un impianto di allarme antintrusione collegato – Nebbiogeno URFOG come dichiarato in polizza.

Ci sono limiti di copertura

Qualora l'impianto di antintrusione per qualsiasi motivo non fosse attivato, in caso di Furto, è operante uno Scoperto del 40%. Lo Scoperto non si applica nei 30 giorni successivi all'attivazione della Garanzia.

Merci all'aperto

L'assicurazione è estesa ai beni rientranti nella Partita "Merci, Attrezzature e Arredamento" diversi da veicoli e natanti, che si trovano all'aperto se sono all'interno di un'area recintata, esclusivamente nell'ambito dell'ubicazione indicata in polizza. Agli effetti della presente estensione, si considera come recinto l'area di pertinenza della ubicazione assicurata, circondata da case, mura, cancellate, rete metallica, avente uno o più accessi presidiati da cancelli, porte, tutti chiusi a chiave o con idonei congegni di bloccaggio.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia è operante:

- con l'applicazione dello Scoperto del 25%, con il minimo di euro 100,00 e senza tener conto di altri eventuali Scoperti e/o Franchigie previsti in polizza;
- con il limite annuo del 20% della somma assicurata.

Veicoli e natanti all'aperto

L'assicurazione è estesa a veicoli e natanti oggetto di vendita in quanto Merci, che si trovano all'aperto se sono all'interno di un'area recintata, esclusivamente nell'ambito dell'ubicazione indicata nella Scheda riepilogativa. Agli effetti della presente estensione, si considera come recinto l'area di pertinenza della ubicazione assicurata, circondata da case, mura, cancellate, rete metallica, avente uno o più accessi presidiati da cancelli, porte, tutti chiusi a chiave o con idonei congegni di bloccaggio.

Che cosa non è assicurato

Tale estensione di garanzia non è operante per eventuali motori fuoribordo di natanti.

Ci sono limiti di copertura

Tale estensione di garanzia opera:

- con l'applicazione dello Scoperto del 25%, con il minimo di euro 100,00 e senza tener conto di altri eventuali Scoperti e/o Franchigie previsti in polizza;
- con il limite annuo del 40% della somma assicurata.

Distributori automatici

L'assicurazione è estesa al Furto con scasso subito dai distributori automatici e alla merce in essi contenuta, posti in apposita apertura della vetrina dell'esercizio commerciale assicurato.

La garanzia è operante anche per distributori posti sia all'interno sia all'esterno dei locali, se gli stessi sono validamente fissati e chiusi **con serrature e lucchetti** e sono posti a **non più di 20 m in linea d'aria dagli accessi dell'esercizio**.

La garanzia è operante anche per i danneggiamenti, compresi atti vandalici, causati al distributore ed alla merce avvenuti in occasione di Furto o nel tentativo di commetterlo.

Che cosa non è assicurato

La presente garanzia non opera per gli accettatori di denaro dei distributori di carburante.

Ci sono limiti di copertura

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo verrà corrisposto previa detrazione, per singolo Sinistro, di uno Scoperto del 10%;
- in nessun caso Generali Italia pagherà per Sinistro e per annualità assicurativa un importo superiore a euro 1.000,00.

Reintegro della somma assicurata in caso di Sinistro

Si conviene che in caso di Sinistro la somma assicurata viene reintegrata nei termini previsti dall'art 1.8 "Riduzione e Reintegro della somma assicurata in caso di Sinistro" delle Norme operanti in caso di Sinistro.



Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Scheda Riepilogativa

Il riepilogo delle somme assicurate, Massimali, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti viene riportato nell'allegata Scheda Riepilogativa che forma parte integrante del presente contratto.

¹ Senza applicare il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

NORME COMUNI DEL MODULO PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 1.1 Attivazione e disattivazione delle Garanzie

La Garanzia Incendio ed altri eventi e la Garanzia Furto sono attivabili e disattivabili **indipendentemente** l'una dall'altra.

La disattivazione di una Garanzia e il mantenimento dell'altra, prima prestate congiuntamente, **può comportare una variazione in aumento del premio della Garanzia restante a seguito della perdita dello sconto previsto per l'attivazione congiunta di entrambe le Garanzie.**



Che obblighi ho?

Art. 1.1 Ispezione delle cose assicurate

Generali Italia ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO



Come posso disdire le Garanzie?

Art. 1.1 Recesso in caso di Sinistro

A seguito della denuncia di qualunque Sinistro, effettuata in base alle condizioni di Polizza nell'ambito della durata del contratto, Generali Italia può recedere da una o più Garanzie:

- dandone preavviso all'altra parte nelle forme previste dall'art. 9 "Comunicazione tra le Parti" del Modulo Generale;
- entro il 60° giorno successivo al pagamento o al rifiuto dell'Indennizzo.

Il recesso ha effetto dopo 30 giorni da quello di ricevimento della relativa comunicazione.

Entro il 15° giorno successivo alla data di effetto del recesso, Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.

Il pagamento o la riscossione dei Premi scaduti dopo la denuncia del Sinistro o qualunque altro atto delle Parti non possono essere interpretati come rinuncia ad avvalersi della facoltà di recesso.

IN SOLIDITÀ - DANNI AI BENI – GARANZIA INCENDIO ED ALTRI EVENTI



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Premessa

Belfor Italia S.r.l. (di seguito Belfor Italia) è la filiale italiana del gruppo multinazionale Belfor International GmbH. Belfor Italia vanta un'esperienza trentennale nel settore del risanamento post-sinistro e nell'assistenza operativa alle aziende che hanno subito danni da sinistri Incendio, Allagamento, inquinamento e calamità naturali. Tecnologie all'avanguardia, metodi e prodotti brevettati permettono a Belfor Italia di affrontare con successo anche le problematiche post-sinistro più complesse. Belfor Italia mette a disposizione dei propri clienti ogni sua risorsa con un unico obiettivo: limitare i danni con il massimo contenimento di costi e tempi.

Generali Italia ha stipulato una convenzione con Belfor Italia in forza della quale, con l'attivazione della Garanzia "Incendio e altri eventi", l'Assicurato può diventare membro del programma Pronto Intervento Azienda Belfor, garantendosi la facoltà di fruire dei seguenti vantaggi:

- Disponibilità di un Numero Verde 800 820 189 attivo 24 ore su 24, 365 giorno l'anno, per le richieste di pronto intervento ed assistenza tecnica in caso di Sinistro.
- Priorità di assistenza tecnica telefonica rispetto ai clienti non convenzionati.
- Sopralluogo sul luogo del Sinistro in tempi prestabiliti.
- Emissione di proposta tecnico economica relativa alla operazioni di salvataggio e bonifica.
- Gestione del flusso di informazioni con le funzioni di riferimento dell'organizzazione aziendale.
- Partecipazione ai seminari tecnici Belfor.

L'Assicurato può scegliere di non avvalersi del programma Pronto Intervento Azienda Belfor e di rivolgersi quindi ad altre società specializzate. In ogni caso restano fermi gli obblighi che sorgono in caso di Sinistro e le condizioni d'indennizzabilità previste dalla Garanzia "Incendio e altri eventi".

Art. 1.1 Programma di Pronto Intervento Azienda Belfor

Il presente programma di Pronto intervento è operante per qualsiasi tipologia di Sinistro indennizzabile ai termini della Garanzia "Incendio e altri eventi" della presente polizza **che abbia comportato una interruzione totale di esercizio dell'attività di almeno un giorno nell'ubicazione colpita dal Sinistro stesso.**

Come attivare il servizio in caso di emergenza Sinistro



- Contattare tempestivamente il **numero verde 800 820 189**.
- Fornire all'operatore telefonico il proprio nominativo, numero di polizza assicurativa ed un recapito telefonico.
- Un Responsabile Tecnico di Belfor Italia fornirà immediato supporto tecnico telefonico al Contraente/Assicurato concordando tempi e modalità del sopralluogo operativo (tempo medio di sopralluogo 24 ore nell'area Nord e Centro, 48 ore nell'area Sud, 72 ore nelle isole).
- Durante il sopralluogo il Responsabile Tecnico Belfor Italia identificherà le operazioni di salvataggio, decontaminazione e ripristino necessarie per consentire il recupero dei beni danneggiati ed il rapido riavviamento dell'attività ed emetterà la relativa proposta tecnico economica.
- Durante la valutazione del piano di intervento potranno essere concordati tempi e modalità operative in base alle esigenze dell'Assicurato.

A seguito della denuncia del Sinistro, il Contraente/Assicurato che ha aderito al programma Pronto Intervento Azienda Belfor potrà altresì essere contattato ai riferimenti indicati in sede di stipula della polizza o in apertura del danno, direttamente da Belfor Italia per la proposta di attivazione del servizio.

Ci sono limiti di copertura

In ogni caso il Servizio Pronto Intervento Azienda Belfor non opera se il Contraente/Assicurato è sottoposto a procedura concorsuale o fallimentare e, in ogni caso, può essere oggetto di recesso da parte di Generali Italia in qualsiasi momento con preavviso di 60 giorni.

Servizio Trasparenza – Informazioni sul servizio

- Ogni prestazione di Belfor Italia non prevista dal programma Pronto Intervento Azienda Belfor sarà oggetto di proposta tecnico economica e oggetto di stipulazione di apposito contratto.
- I costi per interventi relativi alle prestazioni d'opera previsti nelle singole proposte di intervento di Belfor Italia (a titolo esemplificativo: Opere di salvataggio mediante deumidificazione e/o applicazione oli protettivi – Ripristino funzionale con garanzia di macchinari ed impianti produttivi – Ripristino di sistemi elettrici ed elettronici – Risanamento di Fabbricati civili ed industriali – Decontaminazione di merci, attrezzature ed arredi - Interventi di deumidificazione e deodorizzazione), saranno a carico del Contraente/Assicurato e, previa conferma dell'operatività di polizza, potranno essere rimborsati da Generali Italia secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile (Obbligo di salvataggio) e successivi.
- I tempi intercorrenti tra la chiamata ed il sopralluogo, sono indicativi e non vincolanti.
- Belfor Italia opera con cura e diligenza nel rispetto degli standard professionali delle tecniche di salvataggio e risanamento post Sinistro nazionali ed internazionali. Le procedure di intervento Belfor Italia sono certificate ISO 9001.
- Le proposte tecniche economiche vengono scrupolosamente redatte con la massima trasparenza.
- La responsabilità per gli interventi effettuati e/o consigliati da Belfor Italia resta ad esclusivo carico della stessa.
- Belfor Italia opererà nel pieno rispetto dei tempi e modi previsti dal piano tecnico economico di intervento.
- Belfor Italia non sarà responsabile per modifiche delle condizioni operative dovute a cause di forza maggiore o per motivi non dipendenti dal proprio controllo o volontà.

Art. 1.2 Obblighi in caso di Sinistro

Ferma la facoltà di avvalersi del programma Pronto Intervento Azienda Belfor e comunque in aggiunta all'onere di attivazione di tale servizio, in caso di Sinistro l'Assicurato o il Contraente deve:

- a) **fare quanto gli è possibile per impedire o limitare le conseguenze del danno e salvaguardare i beni rimasti; le relative spese sono a carico di Generali Italia¹;**
- b) **avvisare l'agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza²;**
- c) **nei 5 giorni successivi, inviare una dichiarazione scritta a Generali Italia, nella quale si indica:**
 - **il momento dell'inizio del Sinistro;**
 - **la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimativa del danno.**

Analoga dichiarazione deve essere fatta, su richiesta di Generali Italia entro 15 giorni dall'avviso, all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo;
- d) **conservare le tracce e i residui del Sinistro fino al pagamento del danno senza per ciò avere in alcun caso diritto a qualsiasi indennità speciale;**
- e) **predisporre un elenco dettagliato di:**
 - **danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati;**
 - **a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del Sinistro**



con indicazione del rispettivo valore.

Devono essere comunque messi a disposizione registri, conti, fatture o qualsiasi documento che può essere ragionevolmente richiesto da Generali Italia o dai periti per le loro indagini e verifiche.

Se non si adempie a uno degli obblighi di cui alle lettere a) e b) si può perdere in tutto o in parte il diritto all'Indennizzo³.

Relativamente ai "Beni non appartenenti al Contraente o in comproprietà", in caso di Sinistro spetta al Contraente d'intesa con Generali Italia compiere gli atti necessari all'accertamento e alla determinazione definitiva dei danni. L'accertamento e la determinazione definitiva dei danni sono vincolanti anche per i terzi proprietari o comproprietari restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'indennizzo pagato in base alle condizioni di polizza non può tuttavia essere erogato se non nei confronti o con il consenso dei terzi proprietari o comproprietari.

Relativamente alla Garanzia "Ricorso Terzi", l'Assicurato deve immediatamente informare Generali Italia delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e Generali Italia ha la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di Generali Italia.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

Art. 1.3 Esagerazione dolosa del danno

Perde ogni diritto all'indennizzo il Contraente o l'Assicurato che:

- esagera dolosamente l'ammontare del danno;
- dichiara distrutti beni che non esistevano al momento del Sinistro;
- nasconde, sottrae o manomette i beni salvati;
- adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;
- altera dolosamente le tracce e i residui del Sinistro o ne facilita il progresso.

Art. 1.4 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato:

- a) direttamente da Generali Italia, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
- b) fra due periti che le parti possono nominare, uno Generali Italia e uno il Contraente, con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo in caso di disaccordo fra loro o anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito può farsi assistere e aiutare da altre persone, che possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su richiesta di una sola delle parti, è demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. 1.5 Mandato dei periti

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate; verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto a quanto previsto dall'art. 1.2 "Obblighi in caso di Sinistro";
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, determinando il valore che avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione previsti al successivo art. 1.6 "Valore dei beni assicurati";
- d) stimare e liquidare il danno, comprese le spese di salvataggio, secondo i criteri di valutazione.

Si conviene che tali operazioni verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal Sinistro.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 1.4 "Procedura per la valutazione del danno", lett. b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in un verbale (con allegate le stime dettagliate) che deve essere redatto in 2 esemplari, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le parti, che rinunciano fin da ora a



qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali; resta possibile comunque ogni azione o eccezione che riguarda l'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; il rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Art. 1.6 Valore dei beni assicurati

Il valore dei beni assicurati - illesi, danneggiati o distrutti - al momento del Sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- per l'“**Immobile**” si stima il relativo “valore a nuovo”, intendendosi per tale convenzionalmente la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il Fabbricato assicurato secondo il preesistente tipo e genere, compresi gli oneri di progettazione, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per l'“**Immobile**”, in quanto richiamata nella Scheda Riepilogativa la Garanzia opzionale “Valore allo stato d'uso”, si stima il valore al momento del Sinistro, valutando il costo per la loro integrale costruzione a nuovo (escluso il valore dell'area) diminuito di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante;
- per la “**Attrezzatura e Arredamento**” si stima il relativo “valore a nuovo”, intendendosi per tale convenzionalmente il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi od equivalenti per rendimento economico;
- per la “**Attrezzatura e Arredamento**”, in quanto richiamata nella Scheda Riepilogativa la Garanzia opzionale “Valore allo stato d'uso”, si stima il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
- per le “**Merci**” si stima il valore al momento del Sinistro in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali, ma senza tener conto dei profitti sperati; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi.

Per le Merci vendute in attesa di consegna il loro valore si stima in base al prezzo di vendita purché le stesse non siano assicurate in proprio dall'acquirente e non risulti possibile sostituirle con Merci equivalenti rimaste illese.

Art. 1.7 Determinazione del danno

La determinazione del danno viene eseguita secondo le norme che seguono:

- per i beni rientranti nella Partita “**Immobile**”, l'ammontare del danno è costituito dalla somma di due valori:
 - il primo, stimato detraendo dalla spesa necessaria per ricostruire le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, un importo pari al deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante, e deducendo da tale risultato il valore dei residui. **Dalle spese di ricostruzione e riparazione sono escluse quelle di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui stessi;**
 - il secondo – detto “supplemento di indennizzo” – pari all'importo del deprezzamento sopra indicato. **In ogni caso il valore del “supplemento di indennizzo” non potrà superare il doppio valore come sopra calcolato.**
- per i beni rientranti nella Partita “**Immobile**”, in quanto richiamata nella Scheda Riepilogativa la Garanzia opzionale “Valore allo stato d'uso”, l'ammontare del danno è dato dal valore stimato detraendo dalla spesa necessaria per ricostruire le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, un importo pari al deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante, e deducendo da tale risultato il valore dei residui. **Dalle spese di ricostruzione e riparazione sono escluse quelle di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui stessi.**
- per i beni rientranti nella Partita “**Attrezzatura e Arredamento**” l'ammontare del danno è costituito dalla somma di due valori:
 - il primo, stimato deducendo dal valore dei beni assicurati il valore dei beni illesi ed il valore residuo dei beni danneggiati, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
 - il secondo – detto “supplemento di indennizzo” – pari all'importo del deprezzamento sopra indicato. **In ogni caso il valore del “supplemento di indennizzo” non può superare il doppio valore come sopra calcolato.**
- per i beni rientranti nella Partita “**Attrezzatura e Arredamento**”, in quanto richiamata nella Scheda Riepilogativa



la Garanzia opzionale “Valore allo stato d’uso”, l’ammontare del danno è dato dal valore stimato deducendo dal valore dei beni assicurati il valore dei beni illesi ed il valore residuo dei beni danneggiati, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

- per i beni rientranti nella Partita ”**Lastre esterne**” l’ammontare del danno è costituito dalla somma di due valori:
 - il primo, stimato deducendo dal valore dei beni assicurati il valore dei beni illesi ed il valore residuo dei beni danneggiati, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
 - il secondo – detto “supplemento di indennizzo” – pari all’importo del deprezzamento sopra indicato.

In ogni caso:

- per i **beni fuori uso o non più utilizzabili per l’uso corrente** al momento del Sinistro, si stima il loro valore detraendo dal “valore a nuovo” un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
- per gli **Archivi, Supporto Dati** la determinazione del danno si fa con riferimento alle spese effettivamente sostenute (entro il termine di un anno dal momento del Sinistro) ed in base al costo di riparazione o di ricostruzione, ridotto di un deprezzamento stabilito in relazione allo stato, uso e utilizzabilità dei beni medesimi, escluso qualsiasi riferimento a valore d’affezione od artistico o scientifico;
- per i **titoli di credito** per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, l’ammontare del danno è dato dalle sole spese sostenute dall’Assicurato per la procedura stabilita dalla legge per l’ammortamento e pertanto, anche ai fini del limite di indennizzo, si avrà riguardo all’ammontare di dette spese e non al valore dei titoli;
- per le **raccolte e collezioni** si valuta solo il valore dei singoli pezzi danneggiati o distrutti, escluso in ogni caso il conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

Per le “**Macchine elettroniche**”, **se non assicurate nella relativa Partita del Modulo Protezione Digitale**, la determinazione del danno vale quanto di seguito riportato:

- per le **Macchine elettroniche escluso l’Hardware** si considera il costo di riparazione con il massimo:
 - del loro “valore a nuovo” per i beni per i quali non siano trascorsi più di 4 anni dalla data di acquisto da parte del primo acquirente come nuovi,
 - per gli altri beni, del doppio del loro valore allo stato d’uso - intendendo per tale il “valore a nuovo” ridotto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante – senza in ogni caso superare il limite del “valore a nuovo”;
- per l’**Hardware** si considera il costo di riparazione con il massimo:
 - del loro “valore a nuovo” per i beni per i quali non siano trascorsi più di 3 anni dalla data di acquisto da parte del primo acquirente come nuovi,
 - per gli altri beni, del doppio del loro valore allo stato d’uso - intendendo per tale il “valore a nuovo” ridotto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante – senza in ogni caso superare il limite del “valore a nuovo”;

Per i beni rientranti nella Partita “**Merci**” la determinazione del danno si ottiene deducendo dal valore che le Merci avevano al momento del Sinistro il valore delle Merci illese ed il valore ricavabile dalle Merci danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all’Erario.

Se a seguito di Sinistro risultano danneggiate le Merci vendute in attesa di consegna e se non sono assicurate dall’acquirente e non risulta possibile sostituirle con equivalenti Merci illese, la determinazione del danno è basata sul prezzo di vendita convenuto dedotte le spese risparmiate con la mancata consegna. L’avvenuta vendita dovrà risultare dalle prescritte scritture.

Per i beni rientranti nella Partita “**Prescrizioni mediche fustellate**” la determinazione del danno si ottiene valutando l’importo di credito delle prescrizioni mediche fustellate distrutte. Ai fini di tale stima si calcola:

- a. l’importo ottenuto dalla Azienda Sanitaria quale rimborso, nell’anno solare precedente, per il periodo corrispondente a quello intercorso tra l’ultima consegna di prescrizioni mediche fustellate all’Azienda Sanitaria e il momento del Sinistro;
- b. la media dei rimborsi ottenuti nel semestre precedente alla predetta ultima consegna;
- c. la media dei rimborsi ottenuti nello stesso semestre dell’anno solare precedente.

L’ammontare del danno viene determinato dal prodotto dell’importo di cui al punto a) per il rapporto degli importi di cui ai punti b) e c), con il massimo della somma assicurata, dedotto il valore di rimborso delle prescrizioni di cui sopra rimaste non distrutte.



Qualora l'Assicurato sia in grado di dimostrare, con apposita documentazione, l'importo delle prescrizioni mediche fustellate distrutte, l'ammontare del danno verrà determinato in base ai duplicati esibiti.

Come viene valutato il credito per prescrizioni mediche fustellate?

Esempio

Sinistro avvenuto il 30 giugno 2020

Ultima consegna di prescrizioni mediche fustellate alla ASL avvenuta il 31 maggio 2020

Importo rimborsato per prescrizioni mediche fustellate relative al periodo dal 31 maggio al 30 giugno 2019 (anno precedente): euro 10.000

Importo rimborsato per prescrizioni mediche fustellate relative al periodo di sei mesi dal 30 novembre 2019 al 31 maggio 2020: euro 60.000

Importo rimborsato per prescrizioni mediche fustellate relative al periodo di sei mesi dal 30 novembre 2018 al 31 maggio 2019: euro 50.000

Valutazione credito per prescrizioni mediche fustellate: euro 12.000 (pari a: $10.000 \times 60.000/50.000$)

Compensazione fra Partite

Relativamente alle Partite "Immobile", "Attrezzatura e Arredamento" e "Merci", se la somma assicurata con la singola Partita, al momento del Sinistro, è maggiore del valore dei beni che costituiscono la Partita, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita proporzionalmente tra le altre Partite per le quali⁴, vi è insufficienza di assicurazione. Resta convenuto che la suddetta ripartizione ha luogo per tutte le Partite con insufficienza di assicurazione colpite o no dal Sinistro.

La compensazione fra Partite opera esclusivamente nell'ambito dei beni assicurati nella medesima ubicazione.

Come opera la compensazione fra partite?

Esempio

Partita Attrezzatura e Arredamento: euro 50.000

Partita Merci: euro 100.000

Valore Attrezzatura e Arredamento al momento del sinistro: euro 55.000

Valore Merci al momento del sinistro: euro 90.000

Totale partite Attrezzatura e arredamento + Merci: euro 150.000

Totale valore Attrezzatura e arredamento + Merci al momento del sinistro: euro 145.000

In questo caso non viene applicata alla Partita Attrezzatura e Arredamento la regola proporzionale anche se il valore della partita è superiore alla somma assicurata ($55.000 > 50.000$) perché il totale delle due partite assicurate pari a euro 145.000 non è superiore al totale delle due partite al momento del sinistro.

Art. 1.8 Assicurazione parziale - Regola proporzionale

Se dalle stime fatte risulta che il valore di ciascuna Partita, valutato in base ai criteri dell'art. 1.5, eccede al momento del Sinistro la somma assicurata maggiorata del 10%, Generali Italia risponde del danno relativo a tale Partita in proporzione del rapporto fra il valore assicurato così maggiorato e quello risultante al momento del Sinistro.

Per i sinistri di importo inferiore e con il massimo di euro 3.000,00 per ciascuna Partita colpita da Sinistro, non si fa luogo all'applicazione del disposto del precedente comma e quindi l'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto, ovvero senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1.8 delle "Norme che Operano in caso di Sinistro". Nell'effettuare la valutazione del Sinistro ai fini della determinazione di tali limiti non si terrà conto di eventuali Franchigie o Scoperti previsti in contratto.

Per Valori, Archivi e Supporto di Dati l'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto, ovvero senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1.8 delle "Norme che Operano in caso di Sinistro".

Come opera la regola proporzionale?

Esempio

Somma assicurata per la Partita Attrezzatura e Arredamento: euro 50.000

Sinistro con danni materiali e diretti: euro 40.000

Valore Partita Attrezzatura e Arredamento al momento del sinistro: euro 60.000

Somma assicurata per la Partita Attrezzatura e Arredamento maggiorata del 10%: euro 55.000

Dal momento che il valore della partita al momento del sinistro supera di oltre il 10% la somma assicurata, l'indennizzo è calcolato in euro $36.666,67$ pari a $40.000 \times 55.000/60.000$

Art. 1.9 Pagamento dell'indennizzo

Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, Generali Italia entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia senza che sia stata fatta opposizione e sempreché l'Assicurato, a richiesta di Generali Italia, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre il caso di dolo del Contraente/Assicurato:

- paga l'indennizzo; o in alternativa
- comunica i motivi per cui l'indennizzo non può essere pagato.

Restano fermi gli eventuali diversi termini e condizioni previsti per specifiche garanzie, cui si rimanda il Contraente per le verifiche puntuali.

Generali Italia procederà comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

Per i beni rientranti nelle Partite "Immobile", "Attrezzatura e Arredamento" e "Lastre esterne" il "supplemento di indennizzo", se previsto, è pagato entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 18 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Relativamente alle coperture prestate nell'ambito della Garanzia "Eventi Catastrofali", il pagamento di tale supplemento verrà corrisposto, nell'ambito del limite di indennizzo previsto dal contratto, anche nei seguenti casi:

- a) **a seguito di comprovata impossibilità di ricostruire nel luogo esatto in cui era ubicato il Fabbricato assicurato, che rende necessaria la ricostruzione in altra area del territorio nazionale;**
- b) **se viene scelta l'opzione di acquisto di altro Fabbricato già esistente in altra area del territorio nazionale; nel caso in cui il valore di acquisto è inferiore al limite di indennizzo, viene corrisposto il solo valore d'acquisto.**

Indennizzo separato per ciascuna Partita

Si conviene fra le parti che, in caso di Sinistro, su richiesta del Contraente, tutto quanto previsto dal presente articolo, è applicato a ciascuna Partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti di detto articolo per ognuna di tali Partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti provvederanno a redigere un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia, per ciascuna Partita.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati a titolo di acconto sull'eventuale maggior indennizzo globalmente dovuto per tutte le Partite colpite.

Art. 1.10 Anticipo sul pagamento dell'indennizzo

Se ne fa esplicita richiesta, l'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto del 50% dell'importo minimo che può essere pagato in base alle risultanze acquisite, **se non sono sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso ed è previsto un indennizzo complessivo di almeno euro 50.000,00.**

L'Assicurato può ottenere il pagamento dell'acconto:

- **non appena sia disponibile una quantificazione minima del danno operata da Generali Italia e comunque non prima di 30 giorni dalla richiesta;**
- **purché fornisca prova inequivocabile a Generali Italia di aver predisposto la ripresa dell'attività diretta alla produzione o alla vendita del medesimo tipo di merci.**

L'acconto non può comunque superare euro 500.000,00, qualunque sia l'ammontare stimato del Sinistro.

Se il danno interessa la Partita "Immobile" e la Partita "Attrezzatura e Arredamento", l'acconto relativo a tali Partite è calcolato senza tenere conto del "valore a nuovo". Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennizzo relativo al valore che i beni avevano al momento del Sinistro, l'Assicurato può tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento di

indennizzo che a lui spetta in base al “valore a nuovo”, che è determinato in relazione allo stato d'avanzamento dei lavori al momento della richiesta.

Art. 1.11 Rinuncia all'azione di rivalsa

Generali Italia rinuncia all'azione di rivalsa⁵ verso il responsabile del sinistro, **a condizione che l'Assicurato a sua volta non eserciti l'azione verso il responsabile. La rinuncia alla rivalsa non si applica in caso di dolo.**

Art. 1.12 Limite massimo dell'indennizzo

Per nessun titolo Generali Italia può essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella indicata nella Scheda Riepilogativa, salvo quanto previsto:

- dall'art. 1914 del Codice civile
- dall'art. 1.2 paragrafo “Spese sostenute in conseguenza di Sinistro indennizzabile” della Garanzia Incendio ed altri eventi.

IN GUARDIA - DANNI AI BENI – GARANZIA FURTO



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Art. 1.1 Obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro l'Assicurato o il Contraente deve:

- a) fare quanto gli è possibile per impedire o limitare le conseguenze del danno e salvaguardare i beni rimasti; le relative spese sono a carico di Generali Italia⁶;
- b) fare denuncia all'Autorità giudiziaria o di Polizia e avvisare l'agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 24 ore da quando ne ha avuto conoscenza, circostanziando il fatto e indicando l'importo approssimativo del danno⁷;
- c) nei 5 giorni successivi, inviare una dichiarazione scritta a Generali Italia, contenente una distinta particolareggiata dei beni sottratti o danneggiati con indicazione del loro valore;
- d) quando sono sottratti titoli di credito deve farne denuncia ai debitori nonché intraprendere, quando ne ricorre il caso e salvo il diritto alla rifusione delle spese, la procedura di ammortamento;
- e) conservare le tracce e i residui del Sinistro fino al pagamento del danno senza per ciò avere in alcun caso diritto a qualsiasi indennità speciale;
- f) dare dimostrazione dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni sottratti o danneggiati.

Devono essere comunque messi a disposizione registri, conti, fatture o qualsiasi documento che può essere ragionevolmente richiesto da Generali Italia o dai periti per le loro indagini e verifiche.

Se non si adempie a uno degli obblighi di cui alle lettere a) e b) si può perdere in tutto o in parte il diritto all'Indennizzo⁸.

Relativamente ai “Beni non appartenenti al Contraente o in comproprietà”, in caso di Sinistro spetta al Contraente d'intesa con Generali Italia compiere gli atti necessari all'accertamento e alla determinazione definitiva dei danni. L'accertamento e la determinazione definitiva dei danni sono vincolanti anche per i terzi proprietari o comproprietari restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'indennizzo pagato in base alle condizioni di polizza non può tuttavia essere erogato se non nei confronti o con il consenso dei terzi proprietari o comproprietari.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi previsti alle lettere a) e d) sono ripartite tra Generali Italia e l'Assicurato in proporzione ai rispettivi interessi.

Art. 1.2 Esagerazione dolosa del danno

Perde ogni diritto all'indennizzo il Contraente o l'Assicurato che:

- esagera dolosamente l'ammontare del danno;
- dichiara distrutti beni che non esistevano al momento del Sinistro;
- nasconde, sottrae o manomette i beni salvati;
- adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;
- altera dolosamente le tracce e i residui del Sinistro o ne facilita il progresso.



Art. 1.3 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato:

- a) direttamente da Generali Italia, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
- b) fra due periti che le parti possono nominare, uno Generali Italia e uno il Contraente, con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo in caso di disaccordo fra loro o anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito può farsi assistere e aiutare da altre persone, che possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su richiesta di una sola delle parti, è demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. 1.4 Mandato dei periti

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate; verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto a quanto previsto dall'art. 1.1 "Obblighi in caso di Sinistro";
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, determinando il valore che avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione previsti al successivo art. 1.5 "Valore dei beni assicurati";
- d) stimare e liquidare il danno, comprese le spese di salvataggio, secondo i criteri di valutazione.

Si conviene che tali operazioni verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal Sinistro.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 1.3 "Procedura per la valutazione del danno", lett. b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in un verbale (con allegate le stime dettagliate) che deve essere redatto in 2 esemplari, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le parti, che rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali; resta possibile comunque ogni azione o eccezione che riguarda l'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; il rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Art. 1.5 Valore dei beni assicurati

L'attribuzione del valore che i beni assicurati - sottratti, danneggiati - avevano al momento del Sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- a) **"Merci"** - si stima il valore al momento del Sinistro in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali, ma senza tener conto dei profitti sperati; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi.
Se a seguito di Sinistro risultano danneggiate le Merci vendute in attesa di consegna, purché non siano assicurate dall'acquirente e non risulti possibile sostituirle con equivalenti Merci illese, la determinazione del danno sarà basata sul prezzo di vendita convenuto dedotte le spese risparmiate con la mancata consegna. L'avvenuta vendita dovrà risultare dalle prescritte scritture.
- b) **"Attrezzatura e Arredamento"** - si stima il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

Art. 1.6 Determinazione del danno

L'ammontare del danno si determina:

- per **"Merci"** e **"Attrezzatura e Arredamento"** valutando per i beni sottratti il valore che avevano al momento del Sinistro e, per i beni danneggiati, valutando il costo di riparazione, col limite del valore al momento del Sinistro;
- per gli **"Archivi"** e i **"Supporti di dati"** valutando il costo di riparazione o di ricostruzione, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico;



- per i **titoli di credito** per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, valutando le spese sostenute dall'Assicurato per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e pertanto, anche ai fini del limite di indennizzo, si avrà riguardo all'ammontare di dette spese e non al valore dei titoli;
- per le **“Prescrizioni mediche fustellate”** valutando l'importo di credito delle prescrizioni mediche fustellate distrutte. Ai fini di tale stima si calcola:
 - a. l'importo ottenuto dalla Azienda Sanitaria quale rimborso, nell'anno solare precedente, per il periodo corrispondente a quello intercorso tra l'ultima consegna di prescrizioni mediche fustellate all'Azienda Sanitaria e il momento del Sinistro;
 - b. la media dei rimborsi ottenuti nel semestre precedente alla predetta ultima consegna;
 - c. la media dei rimborsi ottenuti nello stesso semestre dell'anno solare precedente.

L'ammontare del danno viene determinato dal prodotto dell'importo di cui al punto a) per il rapporto degli importi di cui ai punti b) e c), con il massimo della somma assicurata, dedotto il valore di rimborso delle prescrizioni di cui sopra rimaste non distrutte.

Qualora l'Assicurato sia in grado di dimostrare, con apposita documentazione, l'importo delle prescrizioni mediche fustellate distrutte, l'ammontare del danno verrà determinato in base ai duplicati esibiti.

Come viene valutato il credito per prescrizioni mediche fustellate?

Esempio

Sinistro avvenuto il 30 giugno 2020

Ultima consegna di prescrizioni mediche fustellate alla ASL avvenuta il 31 maggio 2020

Importo rimborsato per prescrizioni mediche fustellate relative al periodo dal 31 maggio al 30 giugno 2019 (anno precedente): euro 10.000

Importo rimborsato per prescrizioni mediche fustellate relative al periodo di sei mesi dal 30 novembre 2019 al 31 maggio 2020: euro 60.000

Importo rimborsato per prescrizioni mediche fustellate relative al periodo di sei mesi dal 30 novembre 2018 al 31 maggio 2019: euro 50.000

Valutazione credito per prescrizioni mediche fustellate: euro 12.000 (pari a: $10.000 \times 60.000/50.000$)

Art. 1.7 Pagamento dell'indennizzo

Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, Generali Italia entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia senza che sia stata fatta opposizione e sempreché l'Assicurato, a richiesta di Generali Italia, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre il caso di dolo del Contraente/Assicurato:

- paga l'indennizzo; o in alternativa
- comunica i motivi per cui l'indennizzo non può essere pagato.

Restano fermi gli eventuali diversi termini e condizioni previsti per specifiche garanzie, cui si rimanda il Contraente per le verifiche puntuali.

Generali Italia procederà comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

Art. 1.8 Riduzione e Reintegro della somma assicurata in caso di Sinistro

In caso di Sinistro indennizzabile in base alle condizioni di Polizza la somma assicurata “Merci, Attrezzature e Arredamento” nonché i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto dal momento del pagamento dell'indennizzo e fino al termine del periodo di assicurazione a cui il Sinistro si riferisce, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali Franchigie o Scoperti senza corrispondente restituzione di premio.

Se richiamata la garanzia opzionale “Reintegro delle somma assicurata in caso di Sinistro”, la somma assicurata “Merci-Attrezzatura e Arredamento” viene automaticamente reintegrata di un importo pari a quello dell'indennizzo pagato fino al raggiungimento, per uno o più sinistri che si verificano nel periodo di assicurazione, di una somma complessiva uguale a quella inizialmente assicurata.

Art. 1.9 Recuperi

Se i beni sottratti vengono recuperati in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso a Generali Italia appena ne ha notizia.

I beni recuperati divengono di proprietà di Generali Italia se questa ha risarcito integralmente il danno; se il danno è stato risarcito parzialmente il valore del recupero viene ripartito fra Generali Italia ed Assicurato nella medesima proporzione. In entrambi i casi l'Assicurato ha facoltà di riprendere i beni recuperati restituendo a Generali Italia l'indennizzo ricevuto.



Art. 1.10 Limite massimo dell'indennizzo

Per nessun titolo Generali Italia può essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella indicata nella Scheda Riepilogativa, salvo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile.

¹ Art. 1914 del Codice Civile

² Art. 1913 del Codice Civile.

³ Art. 1915 del Codice Civile.

⁴ Secondo l'articolo 1907 Codice Civile

⁵ A parziale deroga dell'art. 1916 del Codice Civile


⁶ Art. 1914 del Codice Civile.

⁷ Art. 1913 del Codice Civile.

⁸ Art. 1915 del Codice Civile



Indice



MODULO PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ

PAG.

STRUTTURA DEL MODULO	1
CONDIZIONI SPECIFICHE	1
DEFINIZIONI	1
IN SOLIDITÀ – DANNI AI BENI – GARANZIA INCENDIO ED ALTRI EVENTI	6
 <i>Che cosa è assicurato? Garanzia base</i>	6
Art. 1.1 Rischi assicurati	6
Art. 1.2 Beni Assicurati	6
 <i>Che cosa NON è assicurato?</i>	11
Art. 2.1 Esclusioni	11
 <i>Ci sono limiti di copertura?</i>	11
Art. 3.1 Limiti di copertura	11
Art. 3.2 Scoperto e Franchigia a carico dell'Assicurato e limite di indennizzo	11
Art. 3.3 Franchigia frontale	12
 <i>Dove vale la copertura?</i>	13
Art. 4.1 Delimitazione territoriale	13
<i>Con quali condizioni operative assicuriamo?</i>	13

Art. 5.1 Caratteristiche del “Fabbricato”	13
Art. 5.2 Circostanze non influenti sulla valutazione del rischio	13
 <i>Che obblighi ho?</i>	14
Art. 6.1 Buona fede	14
Art. 6.2 Diritto di ispezione	14
 <i>Che cosa è assicurato? Garanzie Opzionali</i>	14
Art. 7.1 Garanzie opzionali	14
INCENDIO ED ALTRI EVENTI	14
EVENTI STRAORDINARI	17
IMPIANTI	20
EVENTI CATASTROFALI	23
 <i>Quando comincia la copertura e quando finisce?</i>	25
 <i>Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti</i>	26
Scheda Riepilogativa	26


IN GUARDIA – DANNI AI BENI – GARANZIA FURTO

 <i>Che cosa è assicurato? Garanzia base</i>	27
Art. 1.1 Rischi assicurati	27
Art. 1.2 Beni Assicurati	29
 <i>Che cosa NON è assicurato?</i>	31
Art. 2.1 Esclusioni	31
 <i>Ci sono limiti di copertura?</i>	31
Art. 3.1 Scoperto a carico dell'Assicurato	31
Art. 3.2 Veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso al Contraente o all'Assicurato	32
Art. 3.3 Furto e Rapina commessi da dipendenti	32
Art. 3.4 Limite di indennizzo annuo complessivo della Garanzia Furto per tutte le Partite assicurate e per tutte le ubicazioni indicate in polizza	32
Art. 3.5 Franchigia frontale	32
 <i>Dove vale la copertura?</i>	33
Art. 4.1 Delimitazione territoriale	33
<i>Con quali condizioni operative assicuriamo?</i>	33
Art. 5.1 Caratteristiche dell'Immobile	33
Art. 5.2 Mezzi di chiusura dei locali	33
 <i>Che obblighi ho?</i>	34
Art. 6.1 Diritto di ispezione	34
 <i>Che cosa è assicurato? Garanzie Opzionali</i>	34
Art. 7.1 Garanzie Opzionali	34
 <i>Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti</i>	36
Scheda Riepilogativa	36

NORME COMUNI DEL MODULO PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ	37
 <i>Quando comincia la copertura e quando finisce?</i>	37
Art. 1.1 Attivazione e disattivazione delle Garanzie	37
 <i>Che obblighi ho?</i>	37
Art. 1.1 Ispezione delle cose assicurate	37
NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO	38
 <i>Come posso disdire le Garanzie?</i>	38
Art. 1.1 Recesso in caso di Sinistro	38
INCENDIO ED ALTRI EVENTI	38
 <i>Che obblighi ho? Quali obbligo ha l'impresa?</i>	38
Premessa	38
Art. 1.1 Programma di Pronto Intervento Azienda Belfor	38
Art. 1.2 Obblighi in caso di Sinistro	39
Art. 1.3 Esagerazione dolosa del danno	40
Art. 1.4 Procedura per la valutazione del danno	40
Art. 1.5 Mandato dei periti	40
Art. 1.6 Valore dei beni assicurati	41
Art. 1.7 Determinazione del danno	41
Art. 1.8 Assicurazione parziale - Regola proporzionale	43
Art. 1.9 Pagamento dell'indennizzo	44
Art. 1.10 Anticipo sul pagamento dell'indennizzo	44
Art. 1.11 Rinuncia all'azione di rivalsa	45
Art. 1.12 Limite massimo dell'indennizzo	45
IN GUARDIA - DANNI AI BENI – GARANZIA FURTO	45
 <i>Che obblighi ho? Quali obbligo ha l'impresa?</i>	45
Art. 1.1 Obblighi in caso di Sinistro	45
Art. 1.2 Esagerazione dolosa del danno	45
Art. 1.3 Procedura per la valutazione del danno	46
Art. 1.4 Mandato dei periti	46
Art. 1.5 Valore dei beni assicurati	46
Art. 1.6 Determinazione del danno	46
Art. 1.7 Pagamento dell'indennizzo	47
Art. 1.8 Riduzione e Reintegro della somma assicurata in caso di Sinistro	47
Art. 1.9 Recuperi	47
Art. 1.10 Limite massimo dell'indennizzo	48



generalitaly.com



ATTIVA CREA DISTRIBUISCI!

Il presente Set Informativo Modulo Protezione Digitale - edizione 24.10.2020 si compone di:

- DIP Modulo Protezione Digitale
- DIP Aggiuntivo Modulo Protezione Digitale
- Condizioni di Assicurazione Modulo Protezione Digitale

Proteggi i tuoi strumenti digitali con...

- **IN ATTIVITÀ – Macchine elettroniche**, la protezione All Risks per le tue macchine elettroniche anche portatili impiegate in mobilità
- **IN ATTIVITÀ – Cyber Risk**, per proteggere il tuo sistema informatico da attacchi esterni e ripristinare la tua attività il prima possibile. Puoi attivare garanzie di Responsabilità civile e Protezione legale che ti tutelano anche in caso di violazioni della normativa privacy a causa di un evento cyber.



Scopri la Protezione digitale di ATTIVA Commercio nella formula assicurativa che hai scelto!

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. - Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Il modulo è destinato all'assicurazione delle macchine elettroniche e del cyber risk delle imprese del settore commercio.



Che cosa è assicurato?

IN ATTIVITÀ - GARANZIA MACCHINE ELETTRONICHE

Possono essere assicurati:

- ✓ danni alle macchine elettroniche presso l'ubicazione;
- ✓ danni alle macchine elettroniche portatili anche fuori dell'ubicazione;

a causa di qualsiasi evento non espressamente escluso nonché:

- ✓ danni al software e archivi informatici;
- ✓ spese di ricollocamento dei beni;
- ✓ spese di demolizione, sgombero, smaltimento.

I seguenti rischi sono assicurabili attivando una specifica Garanzia opzionale:

- ✓ eventi atmosferici;
- ✓ sovraccarico di neve sui tetti;
- ✓ terremoto;
- ✓ alluvione e inondazione;
- ✓ allagamento e bombe d'acqua.

IN ATTIVITÀ - GARANZIA CYBER RISK

Possono essere assicurati:

- ✓ danni al sistema informatico aziendale;
- ✓ responsabilità civile;
- ✓ spese di tutela legale (protezione legale);

conseguenti ad un attacco informatico (evento cyber).

In caso di attacco informatico l'Assicurato ha facoltà di beneficiare dei servizi di Spyke Reply società specializzata nei servizi di consulenza e soluzioni integrate di cyber security.

Se attiva la Garanzia Protezione Legale da Evento Cyber, l'Assicurato ha facoltà di beneficiare di un servizio di consulenza telefonica nell'ambito delle materie previste dalla garanzia.

La Garanzia Cyber Risk può essere attivata solo se è attiva la Garanzia Macchine Elettroniche.



Che cosa non è assicurato?

IN ATTIVITÀ - GARANZIA MACCHINE ELETTRONICHE

Le principali esclusioni sono relative a:

- ✗ dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- ✗ deperimento, usura, effetti graduali degli agenti atmosferici;
- ✗ responsabilità del costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- ✗ inosservanza delle prescrizioni del costruttore o fornitore;
- ✗ montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione;
- ✗ danni di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- ✗ difetti noti al Contraente od all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
- ✗ parti soggette a consumo per uso;
- ✗ ammanco in sede di inventario o smarrimento;
- ✗ confische e requisizioni;
- ✗ guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- ✗ maremoti, maree, mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
- ✗ eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento del terreno, valanghe e slavine;
- ✗ trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni, contaminazione, inquinamento
- ✗ cyber risk.

IN ATTIVITÀ - GARANZIA CYBER RISK

Le principali esclusioni sono relative a:

- ✗ multe, ammende, sanzioni amministrative o fiscali, penali contrattuali;
- ✗ trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni;
- ✗ guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- ✗ pagamenti a seguito di estorsione o ricatto;
- ✗ danni corporali

Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.



Ci sono limiti di copertura?

In generale il contratto prevede somme assicurate, massimali, scoperti, franchigie, distinti per Garanzia, che vengono riepilogati in un apposito documento di polizza allegato alle Condizioni di Assicurazione denominato Scheda Riepilogativa.

IN ATTIVITÀ - GARANZIA MACCHINE ELETTRONICHE

La garanzia prevede specifiche limitazioni di copertura:

- ! per danni diversi da incendio, esplosione, scoppio;
- ! per danni da furto;
- ! qualora i locali non rispettino determinati requisiti costruttivi.

IN ATTIVITÀ - GARANZIA CYBER RISK

La garanzia non opera in relazione a:

- ! guasto di network esterni o interruzione di alimentazione di utenze pubbliche, sbalzi di tensione;
- ! interruzione o anomalie nel funzionamento di Internet, incluse anomalie nella fornitura di servizi da parte del fornitore che ospita il sito Internet dell'Assicurato, incluso l'utilizzo di servizi di cloud computing;
- ! vizi di costruzione, errori nella progettazione del Sistema IT;
- ! utilizzo di servizi elettronici o interattivi a contenuto pornografico o comunque illeciti;
- ! utilizzo di Software illegale o senza Licenza;
- ! trattamento illecito di dati relativi a persone fisiche o giuridiche;
- ! violazione di proprietà intellettuale;

- ! danni per i quali deve rispondere il fornitore o il costruttore o il gestore della rete;
- ! utilizzo di credenziali di default non modificate;
- ! assenza di Software Antivirus o in presenza di solo Antivirus Freeware.

La garanzia prevede limitazioni di copertura se:

- ! l'Assicurato non è in grado di individuare e provare il Log dell'Evento Cyber;
- ! il sistema informatico non è dotato di apposito Firewall o che lo stesso non sia aggiornato;
- ! l'Assicurato non effettua regolarmente il Backup con la frequenza dichiarata;
- ! non c'è un contratto di assistenza tecnica per il sistema informatico.

Inoltre la garanzia prevede limitazioni di copertura:

- ! in presenza di Reti Wireless
- ! per mancato aggiornamento del Software Antivirus
- ! in caso di furto di componente mobile
- ! in caso di Malware

Le limitazioni di copertura sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.



Dove vale la copertura?

Garanzia Macchine Elettroniche: opera nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.
 Garanzia Cyber Risk - Danni al Sistema Informatico Aziendale: opera nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano nonché, limitatamente alla garanzia Costi di Notifica - "Breach of privacy", anche per i dati personali salvati su sistemi di terzi ubicati in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Norvegia, Andorra, Stato della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
 Garanzia Cyber Risk - Responsabilità Civile: opera per attacchi al sistema informatico ubicato nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano e per i danni a terzi che si verificano in tutto il mondo.
 Garanzia Cyber Risk - Protezione Legale: opera per attacchi al sistema informatico ubicato nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano e per vertenze processualmente trattate negli stati europei.



Che obblighi ho?

In caso di sinistro, è necessario presentare la relativa denuncia a Generali Italia entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza. Con riferimento ai danni da furto è necessario presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia entro 24 ore da quando il sinistro è stato scoperto. In caso di attacco informatico da denuncia deve essere effettuata entro 24 ore.



Quando e come devo pagare?

Le informazioni relative al pagamento del premio sono contenute nei DIP del Modulo Generale.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Le garanzie hanno effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio è stato pagato; altrimenti hanno effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, le garanzie restano sospese dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprendono vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Le coperture Terremoto, Alluvione e Inondazione, Allagamento e Bombe d'acqua, se attivate nell'ambito della Garanzia Macchine Elettroniche iniziano a operare 15 giorni dopo la data di attivazione.

La copertura Sovraccarico neve, se attivata nell'ambito della Garanzia Macchine Elettroniche, inizia a operare 10 giorni dopo la data di attivazione.

In generale le garanzie hanno durata annuale o poliennale. In mancanza di disdetta alla scadenza le garanzie sono prorogate per un anno e così successivamente. Se è stata sottoscritta una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio, è possibile disdire una o più garanzie solo dopo che sia trascorso almeno un quinquennio o il minor periodo di durata del contratto.

L'opzione di durata poliennale con riduzione del premio non opera per:

- le coperture Terremoto, Alluvione e Inondazione, Allagamento e Bombe d'acqua - attivabili nell'ambito della Garanzia Macchine Elettroniche;
- la Garanzia Cyber Risk;

poiché per esse Generali Italia e il Contraente hanno la facoltà di recedere in ogni momento con preavviso di 30 giorni.

Tutte le garanzie operano per eventi che si verificano in corso di efficacia delle garanzie stesse e fino alla scadenza delle medesime.

Le coperture Responsabilità Civile e Protezione Legale, se attivate nell'ambito della Garanzia Cyber Risk, operano rispettivamente per le richieste di risarcimento e per le vertenze manifestatesi entro 6 mesi dalla cessazione della garanzia.

In caso di messa in liquidazione o di cessazione dell'attività dichiarata l'efficacia della copertura Protezione Legale, se attivate nell'ambito della Garanzia Cyber Risk, viene meno automaticamente a far tempo dalla data di messa in liquidazione o di cessazione.



Come posso disdire la polizza?

Al termine di ciascuna annualità di durata della garanzia oppure al termine del quinquennio o del minor periodo di durata della garanzia se è stata sottoscritta una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio, il Contraente può disdire una o più Garanzie inviando, almeno 30 giorni prima della scadenza, una comunicazione scritta (anche mediante PEC) all'Agenzia cui è assegnata la Polizza o presso la sede legale di Generali Italia.

Per le coperture Terremoto, Alluvione e Inondazione, Allagamento e Bombe d'acqua, se attivate nell'ambito della Garanzia Macchine Elettroniche, e per la Garanzia Cyber Risk il Contraente e Generali Italia possono inviare la comunicazione di recesso in ogni momento.

Assicurazione Macchine Elettroniche e Cyber Risk

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.

Prodotto: ATTIVA Commercio – Modulo Protezione Digitale

Edizione: 24.10.2020



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

GENERALI ITALIA S.p.A. è una società appartenente al gruppo Generali; la sede legale è in Via Marocchese, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico: 041.5492111; sito internet: www.generali.it; indirizzo di posta elettronica: info.it@generali.com; indirizzo PEC: generalialitalia@pec.generaligroup.com.

Generali Italia è autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927, ed è iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Patrimonio netto al 31/12/2019: € 10.244.148.191,00 di cui € 1.618.628.450,00 relativi al capitale sociale e € 7.550.853.867,00 al totale delle riserve patrimoniali. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet www.generali.it.

Requisito patrimoniale di solvibilità: € 8.217.950.961,75

Requisito patrimoniale minimo: € 3.180.739.318,67

Fondi propri ammissibili: € 17.610.296.018,45

Indice di solvibilità (solvency ratio): 214,29% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016).

Al contratto si applica la legge italiana.

Il Modulo Protezione Digitale è articolato in 2 Garanzie:

- Macchine elettroniche
- Cyber risk.

Per la garanzia Macchine elettroniche costituiscono opzioni con riduzione di premio:

- la possibilità di stipulare un contratto di durata poliennale, con conseguente riduzione del premio del 5% rispetto alla tariffa;
- la possibilità di attivare due tra le seguenti Garanzie: "Incendio e altri eventi" e "Furto" del Modulo Protezione Attività, Responsabilità civile del Modulo Protezione del Patrimonio ottenendo una riduzione del premio del 5% rispetto alla tariffa.
- la possibilità di attivare tutte e tre le seguenti Garanzie: "Incendio e altri eventi" e "Furto" del Modulo Protezione Attività, Responsabilità civile del Modulo Protezione Patrimonio ottenendo una riduzione del premio del 8% rispetto alla tariffa.



Che cosa è assicurato?

IN ATTIVITÀ - GARANZIA MACCHINE ELETTRONICHE

La garanzia indennizza i danni materiali direttamente causati a hardware e apparecchiature elettroniche (registratori di cassa, fatturatrici, bilance, macchine fotocopiatrici, fax, apparecchiature per sviluppo e stampa, impianti di allarme, apparecchiature telefoniche, ecc.) impiegati nell'esercizio dell'attività assicurata, anche portatili, a seguito di qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo quanto espressamente escluso. La garanzia è prestata a "valore intero" cioè in base alla corrispondenza tra valore dichiarato e valore effettivo dei beni.

A completamento di quanto descritto nel DIP Danni sono disponibili le seguenti opzioni.

PRINCIPALI OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non ci sono opzioni con riduzione del premio

PRINCIPALI OPZIONI CON AUMENTO DEL PREMIO

Macchine elettroniche portatili	Consente di estendere la copertura anche alla macchine elettroniche portatili quando si trovano fuori dalle ubicazioni indicate in polizza.
Eventi atmosferici	Consente di estendere la copertura ai danni da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, grandine e trombe d'aria.

Sovraccarico neve	Consente di estendere la copertura ai danni da crollo totale o parziale del Fabbricato causato da sovraccarico di neve sui tetti
Terremoto	Copre i danni causati da terremoto se l'Immobile si trova in un'area individuata tra quelle interessate dal terremoto nei provvedimenti assunti dalle Autorità competenti.
Alluvione e Inondazione	Copre i danni causati da alluvione e inondazione.
Allagamento e Bombe d'acqua	Copre i danni causati da acqua accumulata in luogo chiuso normalmente asciutto a seguito di formazione di ruscelli o all'esterno, anche se causato da un eccesso di precipitazioni atmosferiche in un breve lasso temporale e dall'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua.

IN ATTIVITÀ - GARANZIA CYBER RISK

<p>La garanzia base "Danni al sistema informatico aziendale" indennizza:</p> <ul style="list-style-type: none"> danni materiali e diretti all'Hardware posseduto dall'Assicurato costi per Ripristino Rete costi per ricostituzione Archivi Informatici costi di Notifica - "Breach of privacy" anche per i dati personali o salvati su sistemi di terzi e per i quali l'Assicurato sia qualificabile come titolare del trattamento costi di indagine - "Incident response" a seguito di un attacco informatico al sistema informatico dell'Assicurato. <p>A completamento di quanto descritto nel DIP Danni sono disponibili le seguenti opzioni.</p>	
PRINCIPALI OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO	
Non ci sono opzioni con riduzione del premio	
PRINCIPALI OPZIONI CON AUMENTO DEL PREMIO	
Responsabilità civile da evento cyber	A seguito di un attacco informatico al sistema informatico dell'Assicurato risarcisce: <ul style="list-style-type: none"> i danni a sistemi informatici di terzi; alcune fattispecie di perdite patrimoniali che possano derivare a terzi a causa dell'omesso, errato o ritardato adempimento di obblighi assunti dall'Assicurato; i danni non patrimoniali a terzi qualora l'Assicurato sia imputabile di illecito trattamento di dati personali
Protezione legale da evento cyber	A seguito di un attacco informatico al sistema informatico dell'Assicurato indennizza le spese: <ul style="list-style-type: none"> per assistenza giudiziale conseguenti a violazione dei dati personali o di credenziali di accesso a servizi di pagamento digitale dell'Assicurato o di soggetti di cui l'Assicurato detenga i dati; per assistenza stragiudiziale conseguenti a danni che l'Assicurato sostenga di aver subito a causa di altrui illecito extracontrattuale o di inadempimenti contrattuali del fornitore del sistema informatico.



Che cosa NON è assicurato?

IN ATTIVITÀ - GARANZIA MACCHINE ELETTRONICHE

Rischi esclusi	<p>Le Garanzie opzionali possono prevedere specifiche esclusioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> la garanzia Terremoto non opera in caso di fabbricati non conformi alle norme tecniche di legge e ad eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi nonché in caso di fabbricati costruiti in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie in base alla normativa vigente in materia urbanistica nonché quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento della sottoscrizione della polizza; la garanzia Alluvione e Inondazione non opera in caso di fabbricati costruiti in aree golenali e di fabbricati costruiti in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie in base alla normativa vigente in materia urbanistica nonché quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento della sottoscrizione della polizza.
-----------------------	---

IN ATTIVITÀ - GARANZIA CYBER RISK

Rischi esclusi	<p>Oltre a quanto indicato ne DIP Danni:</p> <p>nella copertura Danni al Sistema Informatico aziendale sono esclusi i casi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> dolo dell'Assicurato e dei suoi prestatori di lavoro; scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità; operazione dispositive su conti di pagamento; migliorie eseguite in occasione della riparazione, del rimpiazzo o del ripristino diritti di concessione o pagamento di qualunque altro diritto; danni per i quali deve intervenire il contratto di assistenza; <p>nella copertura Responsabilità Civile da Evento Cyber sono esclusi i casi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> mancato adempimento a provvedimenti di autorità emanati in relazione al sinistro;
-----------------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> responsabilità non previste da norme di legge; inquinamento; danni derivanti da onde elettromagnetiche o campi elettromagnetici; danni derivanti dall'attività di gestione di patrimoni; i danni derivanti da mancata rimozione, a seguito di denuncia da parte di terzi, di contenuti, siti o pagine Internet; danni compiuti o subiti da familiari, dal legale rappresentante, soci a responsabilità illimitata, amministratori, società controllanti, controllate o collegate.
	<p>nella copertura Protezione Legale da Evento Cyber sono esclusi i casi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> imputazioni per dolo dell'Assicurato che non si concludano con assoluzione o proscioglimento o derubricazione del reato; procedure arbitrali. <p>Sono inoltre esclusi dalla copertura gli oneri relativi ad ogni genere di sanzione nonché gli oneri fiscali.</p>



Ci sono limiti di copertura?

I limiti di copertura, di seguito sintetizzati, vengono dettagliati garanzia per garanzia anche in un apposito documento di polizza allegato alle Condizioni di Assicurazione denominato Scheda Riepilogativa.

IN ATTIVITÀ - GARANZIA MACCHINE ELETTRONICHE

A maggior dettaglio di quanto indicato ne DIP Danni la Garanzia base prevede le seguenti principali franchigie e scoperti:

- franchigia euro 250 per danni non causati da:
 - incendio, esplosione e scoppio, implosione; onda sonora; caduta di aeromobili e veicoli spaziali, loro parti o cose trasportate;
 - sviluppo di fumi, gas, vapori, fuoriusciti a seguito di guasto agli impianti per la produzione di calore al servizio dell'Immobile;
 - urto veicoli non appartenenti all'Assicurato né al suo servizio;
 - rovina di ascensori/montacarichi a seguito di rottura di congegni;
 - danni consequenziali, purché derivanti da incendio, esplosione, scoppio
- scoperto 20% minimo euro 1.000,00 per danni, difetti e guasti di origine interna in assenza di Contratto di Assistenza
- scoperto 20% minimo euro 250,00 per danni di natura elettrica all'Hardware in assenza di sistemi di protezione contro le sovratensioni.
- scoperto 25% minimo euro 200,00 per danni alle "Macchine Elettroniche portatili" derivanti da urto o caduta

E' inoltre previsto uno scoperto 20% per furto:

- con uso fraudolento di chiavi o grimaldelli senza evidenti segni di scasso
- commesso attraverso pareti solai o tetto con caratteristiche non conformi
- commesso in chioschi
- con rimozione di inferriate, serramenti o serrature senza forzatura delle relative strutture o sedi
- con rimozione, senza effrazione del telaio, di lastre di vetro stratificato di sicurezza
- in cui si accerta che le caratteristiche dei mezzi di chiusura dei locali assicurati sono diversi da quelli richiesti

E' infine previsto uno scoperto 25% minimo euro 200,00 per danni da furto, rapina e scippo di macchine elettroniche portatili al di fuori dell'ubicazione.

Le Garanzie opzionali prevedono le seguenti principali franchigie e scoperti:

- Eventi atmosferici: franchigia euro 250,00
- Sovraccarico neve: franchigia euro 250,00
- Terremoto: franchigia indicata in polizza (se però le caratteristiche costruttive del Fabbricato risultano difformi da quelle dichiarate la franchigia viene aumentata)
- Alluvione e inondazione: scoperto con minimo indicato in polizza (a cui si aggiunge uno specifico sottolimito di indennizzo per i beni posti in locali interrati a seguito di eventuale estensione ai casi di allagamento e bombe d'acqua).

IN ATTIVITÀ - GARANZIA CYBER RISK

A maggior dettaglio di quanto indicato ne DIP Danni la Garanzia base "Danni al sistema informatico aziendale" prevede le seguenti principali franchigie e scoperti:

- scoperto 10% minimo euro 250,00 per danni all'hardware
- scoperto 10% minimo euro 250,00 per costi di ripristino rete, di ricostituzione archivi, di notifica per "Breach of Privacy", di Indagine per "Incident Response" qualora l'Assicurato non si avvalga della assistenza di Spyke Reply

La Garanzia opzionale Responsabilità Civile da Evento Cyber prevede una franchigia di euro 250,00 per sinistro. Inoltre più richieste di risarcimento derivanti da un medesimo attacco informatico vengono indennizzate nell'ambito del medesimo massimale per sinistro (altrettanto vale per più vertenze derivanti da un medesimo attacco informatico nell'ambito della garanzia Protezione Legale da Evento Cyber).



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

	<p>Denuncia di sinistro in caso di attacco informatico : per le Garanzie Danni al sistema informatico e Responsabilità civile da evento cyber alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> denuncia telefonica al n. verde 800 052 538 attivo dalle 9 alle 18 dei giorni lavorativi; denuncia scritta per posta elettronica a: cyber.sinistri@generali.com. <p>Per la Garanzia Protezione legale da evento cyber alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> denuncia telefonica al n. verde 800.475.633 attivo dal lunedì al venerdì di ogni settimana dalle ore 08:00 alle ore 18:00; denuncia scritta per posta elettronica a: sinistri@das.it.
Cosa fare in caso di sinistro ?	<p>Assistenza diretta / in convenzione: per la Garanzia Cyber Risk l'Assicurato ha facoltà di avvalersi del Servizio di Pronto Intervento REPLY cioè all'assistenza tecnica immediata da parte di Spike Reply società specializzata in interventi di ripristino della disponibilità di sistemi informatici a seguito di danni causati da attacco informatico.</p>

	<u>Gestione da parte di altre imprese</u> : per la Garanzia Protezione legale da evento cyber si precisa che la gestione dei sinistri è affidata a DAS – Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., i cui riferimenti sono indicati sopra.
	<u>Prescrizione</u> : vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Dichiarazioni inesatte o reticenze	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Obblighi dell'impresa	Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, Generali Italia provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Per le garanzie di responsabilità civile Generali Italia assume la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale sia giudiziale, sia civile sia penale, ivi comprese le procedure di mediazione delle controversie civili e commerciali, previste dalla normativa vigente, a nome dell'Assicurato. Per la garanzia di tutela legale DAS liquida al beneficiario le spese in copertura, entro i limiti di indennizzo, entro 30 giorni dalla definizione dell'importo dovuto.

 Quando e come devo pagare?	
Premio	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Rimborso	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	In aggiunta a quanto indicato nel DIP Danni, Generali Italia può recedere per sinistro entro 60 giorni dal pagamento dell'indennizzo o dal rifiuto di pagamento dello stesso.
Sospensione	Non è possibile sospendere le garanzie in corso di contratto.

 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Risoluzione	Questa assicurazione non è connessa all'erogazione di mutui immobiliari dunque non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 A chi è rivolto questo prodotto?	
ATTIVA Commercio – Modulo Protezione Digitale è rivolto agli esercizi pubblici e alle imprese del settore commercio, sia al dettaglio sia all'ingrosso, che hanno il bisogno di tutelare le macchine elettroniche e i dati digitali aziendali. Sono assimilate ad attività commerciali alcune attività artigiane quali, ad esempio, l'attività di acconciatore e di sartoria.	

 Quali costi devo sostenere?	
Gli intermediari, per la vendita del prodotto ATTIVA Commercio, percepiscono in media il 20,20% del premio imponibile pagato dal Contraente per remunerazioni di tipo provvigionale.	

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'Impresa assicuratrice	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
All'IVASS	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:	
Mediazione	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Negoziazione assistita	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	In caso di controversie relative alla determinazione e stima dei danni - nell'ambito della Garanzia Macchine Elettroniche e della copertura Danni al Sistema Informatico aziendale – si può ricorrere alla perizia contrattuale prevista dalle condizioni di assicurazione per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L'istanza di attivazione della perizia contrattuale dovrà essere indirizzata a: Generali Italia S.p.A. - Via Marocchese, 14 – 31021 – Mogliano Veneto (TV) - e-mail: generaliitalia@pec.generaligroup.com Per la copertura Protezione Legale da Evento Cyber in caso di disaccordo tra l'Assicurato e DAS relativamente all'opportunità di ricorrere al procedimento giudiziario e alla successiva gestione della vertenza, la decisione su richiesta di una delle parti può essere demandata a un arbitro. In tal caso l'istanza di attivazione dell'arbitro nei confronti di DAS dovrà essere indirizzata a: DAS - Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona - Fax (045) 8351025 – posta elettronica certificata: servizio.clienti@pec.das.it

AVVERTENZA: PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

LA STRUTTURA DEL MODULO

Il Modulo Protezione Digitale è parte integrante del contratto di assicurazione Attiva Commercio e contiene le Condizioni Specifiche delle seguenti Garanzie attivate:

- In attività - Garanzia Macchine Elettroniche
- In attività - Garanzia Cyber Risk

Le Condizioni Specifiche si compongono a loro volta:

- delle Definizioni;
- delle Norme proprie delle singole Garanzie attivate, che contengono la disciplina specifica di tali Garanzie;
- delle Norme Comuni, che contengono la disciplina comune a tutte le Garanzie attivate;
- delle Norme che operano in caso di Sinistro.

CONDIZIONI SPECIFICHE

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini Generali Italia ed il Contraente attribuiscono il significato qui precisato:

Addetti	I soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro nonché il titolare e/o i soci e/o i familiari che legittimamente svolgano prestazioni lavorative in assenza di rapporto di lavoro subordinato. Se l'Assicurato è una persona giuridica che si avvale della sola opera di dipendenti distaccati da altre aziende e/o di lavoratori somministrati e non è obbligato alla tenuta del Libro Unico del Lavoro sono comunque considerati Addetti i dipendenti distaccati da altre aziende e/o di lavoratori somministrati.
Aggiornamento	Operazione di manutenzione del Software installato, consistente nel mantenimento dello stesso alle versioni raccomandate dal produttore; detta operazione può essere effettuata mediante applicazioni di Patch o mediante installazione di nuove release del Software.
Allagamento	La presenza di acqua accumulatasi in luogo chiuso normalmente asciutto a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua nonché fuoriuscita di acqua, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici e termici.
Alluvione e Inondazione	Fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini naturali o artificiali, anche se provocata da Terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o meno, posti nelle vicinanze.
Antivirus	Software programmato per funzionare su un componente Hardware atto a prevenire, rilevare ed eventualmente rendere inoffensivi codici dannosi, noti anche come Malware.
Archivio Informatico	Insieme di Dati e/o di Software memorizzati su Supporti di dati.
Area golenale	E' la porzione di territorio compresa tra l'alveo di magra del fiume (il solco entro cui il corso d'acqua scorre quando ha la sua portata minima) e l'argine maestro.
Armadi forti	Armadi di sicurezza e corazzati, ad uno o due battenti, aventi le seguenti caratteristiche: <ul style="list-style-type: none"> - pareti e battenti in acciaio di spessore non inferiore a 3 mm; - movimento di chiusura che comanda catenacci multipli ad espansione su almeno due lati di un battente; - serratura di sicurezza a chiave oppure serratura a combinazione numerica o letterale; - peso minimo 100 kg.



**ATTIVA COMMERCIO
PROTEZIONE DIGITALE**

Assicurato - garanzia Protezione Legale da Evento Cyber	Ai fini della garanzia Protezione Legale da Evento Cyber per Assicurato si intendono gli Addetti e, in caso di persona giuridica, anche gli amministratori e il legale rappresentante.
Autenticazione	Processo tramite il quale un Sistema Informatico, un componente Hardware, un Software o un utente, verifica l'Identità digitale di un altro componente Hardware, Software o utente che vuole comunicare attraverso una connessione al fine di usufruire dei relativi servizi associati.
Backdoor	Porta che consente di superare, in parte o del tutto, le procedure di sicurezza attivate in un Sistema Informatico o in un componente Hardware entrando negli stessi.
Backup	Ridondanza fisica dei Dati consistente nella replicazione, su un qualunque Supporto di memorizzazione, di materiale informativo archiviato nella memoria di massa di un componente Hardware.
Bomba d'acqua	Rapido allagamento causato da un eccesso di precipitazioni atmosferiche in un breve lasso temporale dovuto all'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua.
Botnet	Rete formata da dispositivi informatici collegati ad Internet ed infettati da Malware, e pertanto compromessi, controllata da un'unica entità, detta anche Botmaster.
Brute Force	Algoritmo di risoluzione di un problema data (ad esempio la ricerca ricorsiva di password), che consiste nel verificare tutte le soluzioni teoricamente possibili fino a che si trova quella effettivamente corretta.
Bug	Errore nella scrittura di un programma Software, che può portare al malfunzionamento dello stesso (per esempio producendo un risultato inatteso o errato).
Casseforti	Mobili con pareti e battenti di spessore adeguato, costruiti usando materiali specifici di difesa ed accorgimenti difensivi atti ad opporre valida resistenza ai tentativi di effrazione, con caratteristiche costruttive non inferiori a quelle previste per gli armadi forti (fatta eccezione per lo spessore delle pareti delle casseforti murate). Il peso per le casseforti non murate non deve essere inferiore a 100 kg.
Chiosco	Piccola costruzione di superficie coperta non superiore a 25 m ² ad un solo piano fuori terra solidamente fissata al suolo compresi fissi e infissi e fondamenta in cemento.
Client	Componente che accede ai servizi o alle risorse di un Server.
Compromissione	Riferito ad un Sistema Informatico o ad un suo componente, qualunque alterazione delle caratteristiche di normale funzionamento – con particolare riferimento a Confidenzialità, Integrità, Disponibilità.
Confidenzialità	Caratteristica di un Sistema Informatico per cui una terza parte che entri in possesso delle informazioni scambiate tra mittente e destinatario, non è in grado di ricavarne alcun contenuto informativo intelligibile.
Contratto di Assistenza per le Macchine Elettroniche	Accordo contrattuale tra l'Assicurato e il fornitore di Macchine Elettroniche (o con organizzazioni da esso autorizzate), con il quale quest'ultimo è incaricato della periodica manutenzione, della eliminazione dei guasti verificatesi senza il concorso di cause esterne e del mantenimento o il ripristino delle regolari condizioni di funzionamento.
Contratto di Manutenzione per il Software	Accordo contrattuale tra l'Assicurato e il fornitore di Software (o con organizzazioni da esso autorizzate), con il quale quest'ultimo è incaricato dell'aggiornamento dei programmi a seguito di nuove release o Patch anche per effetto di modifiche di leggi o prassi, dell'eliminazione delle eventuali anomalie onde consentire il regolare uso, e con il quale si impegna inoltre a fornire copie nel caso di perdita da parte dell'Assicurato.
Contravvenzione	La violazione di una norma penale (reato) sanzionata con arresto e/o ammenda.
Costruzioni in bioedilizia	Costruzione edile con pareti esterne formate da pannelli modulari di almeno 8 cm a sandwich costituiti da materiale ligneo, lana di roccia e/o altre coibentazioni anche combustibili rivestite o meno da intonaco aventi anche funzione portante verticale grazie a piastre zincate imbullonate tra loro e ancorate alla pavimentazione con bulloneria passante; solai e struttura portante del tetto anche in legno od altri materiali combustibili; copertura comunque costruita.



Credenziali	Insieme di informazioni, note solamente agli aventi diritto, utilizzate per portare a termine il processo di Autenticazione necessario per accedere ad un Sistema Informatico.
Credenziali di Default	Credenziali predefinite dal costruttore o fornitore di un apparato o Sistema Informatico, al fine di permettere il primo accesso all'Hardware o al Sistema IT dopo l'installazione o la reinizializzazione dell'Hardware o del Sistema IT e che, per loro stessa natura, possono essere note ad un numero imprecisato di soggetti.
Danni Corporali	Morte o lesioni personali.
Danni diretti	Danno direttamente causato da evento garantito in polizza.
Danni Materiali	Distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinabili.
Dati	Insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte dei programmi.
DDOS (Distributed Denial)	Attacco DOS realizzato con una Botnet.
Delitto	La violazione di una norma penale (reato) sanzionata con reclusione e/o multa.
Derubricazione del Reato	Il caso in cui l'imputazione iniziale viene riformulata nel corso del procedimento penale.
Disaster Recovery	Insieme delle misure tecnologiche e logistico/organizzative atte a ripristinare sistemi, Dati e infrastrutture necessarie all'erogazione di servizi a terzi, a fronte di gravi emergenze che ne intacchino la regolare attività.
Disponibilità	Possibilità di accedere, da parte dei legittimi utilizzatori, alle informazioni e alle risorse nel momento in cui esse sono necessarie. Tale possibilità è altresì riferibile ai Dati, alle informazioni, e a tutte le possibili risorse che costituiscono un Sistema Informatico.
DOS (Denial Of Service)	Attacco informatico in cui si fanno esaurire deliberatamente le risorse di un Sistema Informatico che fornisce un servizio ai Client, fino a renderlo non più in grado di erogare il servizio ai Client richiedenti.
Esplosione	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Estinzione del Reato	Cause di varia natura che estinguono il reato e le sue conseguenze (quali ad esempio: morte dell'indagato antecedente alla condanna, amnistia, remissione di querela, oblazione nelle contravvenzioni, prescrizione).
Evento Cyber	<p>L'atto doloso che colpisca il Sistema Informatico rientrante esclusivamente in uno o più dei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - accesso illegale (l'accesso non autorizzato) ad un Sistema informatico e ai Dati in esso contenuti; - intercettazione con mezzi tecnici di trasmissioni non pubbliche di Dati informatici verso, da o all'interno di un Sistema Informatico; - interferenze di Dati: danneggiamento, cancellazione, deterioramento, alterazione o soppressione di Dati informatici; - messa in atto di sistemi di interferenza: interferenza con il funzionamento di un Sistema Informatico mediante l'immissione, trasmissione, danneggiamento, cancellazione, deterioramento, alterazione o soppressione di Dati informatici. <p>Agli effetti della indennizzabilità del Sinistro, l'Evento Cyber deve avere luogo per il tramite di o essere originato da:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Accesso non autorizzato ai Sistemi Informatici dell'Assicurato: <ol style="list-style-type: none"> a. per mezzo di un terminale fisicamente collegato ad essi a seguito di intrusione materiale nei locali dell'Assicurato; b. tramite le linee di trasmissione a seguito di Autenticazione avvenuta con l'utilizzo di Credenziali ottenute tramite attacchi di Brute Force o per mezzo di tecniche di Keylogging; 2) Compromissione di sistemi esposti su Rete pubblica tramite sfruttamento di Vulnerabilità (Exploit); 3) Compromissione di linee di trasmissione tramite accesso fisico e connessione materiale alle linee fisiche;



	<p>4) Compromissione del Sistema Informatico, o di parti di esso, mediante installazione manuale di dispositivi fisici atti a carpire informazioni, intercettandole, memorizzandole o ritrasmettendole per mezzo di apposite connessioni remote;</p> <p>5) Utilizzo di Backdoor, fatta salva la facoltà di Generali Italia di rivalersi sui terzi responsabili;</p> <p>6) Impedimento di utilizzo o di accesso al sistema, o compromissione delle caratteristiche di Disponibilità del sistema, a seguito di attacco DOS o DDOS.</p> <p>Non viene considerato Evento Cyber qualunque atto doloso consistente esclusivamente nel danneggiamento materiale e diretto o nella sottrazione fisica di un Sistema informatico</p>
Exploit	Porzione di codice o, per estensione, tecnica di attacco che, sfruttando un Bug o una Vulnerabilità, porta all'acquisizione di privilegi, alla violazione delle caratteristiche di Confidenzialità, Integrità, Disponibilità di un Sistema Informatico o di parte di esso o, più genericamente, ne provoca un funzionamento anomalo.
Fabbricato	Il complesso delle opere edili compresi i fissi e gli infissi nonché i seguenti impianti fissi al servizio del fabbricato: idrici, igienico-sanitari, di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, impianti ad esclusivo uso di riscaldamento e condizionamento dei locali, ascensori, montacarichi, impianti elettrici.
Fatto Colposo	Il comportamento che determina un evento dannoso non voluto da chi lo ha commesso; l'evento si verifica per negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di norme obbligatorie.
Fatto Doloso	Il Fatto Illecito compiuto con la consapevolezza e/o la volontà di farne derivare un evento contrario alla legge.
Fatto Illecito	L'inosservanza di un precetto dell'ordinamento giuridico che causa ad altri un danno ingiusto.
Fatturato	I Ricavi delle vendite e delle prestazioni se l'Assicurato è tenuto alla redazione del bilancio ai sensi degli artt. 2423 e segg. Codice Civile, altrimenti il fatturato (al netto dell'IVA) determinato ai sensi della normativa fiscale..
File	Contenitore di informazioni/Dati in formato digitale, tipicamente presente su un Supporto digitale di memorizzazione opportunamente predisposto (formattato).
Firewall	Apparato di Rete, Hardware o Software, di ingresso-uscita bidirezionale che, opportunamente configurato o settato e agendo in maniera centralizzata, filtra tutti i pacchetti entranti e uscenti, da e verso una Rete o un componente Hardware, secondo regole prestabilite che contribuiscono alla sicurezza della stessa.
Franchigia	Importo prestabilito che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.
Freeware	Software pubblicato sotto i termini di una Licenza libera, che ne incoraggia l'utilizzo, lo studio, la modifica e la redistribuzione.
Furto	Impossessamento di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Hardware	Complesso delle apparecchiature elettroniche costituito da computer e relative periferiche (ad es video, Supporto di Dati, tastiere, stampanti incluse multifunzione e plotter), tablet, smartphone, workstation, Server, elaboratori elettronici nonché cablaggi, apparati di Rete e di telecomunicazione in genere, il tutto installato, collaudato e pronto per l'uso e utilizzato dall'Assicurato per lo svolgimento dell'attività dichiarata in Polizza. Sono esclusi beni oggetto di lavorazione o destinati alla vendita.
Identità Digitale	Insieme delle informazioni e delle risorse concesse da un Sistema Informatico ad un particolare utilizzatore che vi accede tramite un processo di identificazione.
Illecito Extracontrattuale	Quando il danno che è conseguente al Fatto Illecito non ha alcuna connessione con i rapporti contrattuali eventualmente intercorrenti tra danneggiato e danneggiante.
Inadempimento Contrattuale	Il mancato o inesatto adempimento agli obblighi derivanti da un contratto.



Incendio	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Incombustibili	Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
Internet	Rete ad accesso pubblico che connette vari dispositivi in tutto il mondo, tramite interconnessione globale tra Reti Informatiche di natura e di estensione diversa.
Integrità	Caratteristica di un Sistema Informatico per cui i Dati e le informazioni sono protette nei confronti delle alterazioni o cancellazioni accidentali del contenuto e della generazione di nuovi Dati ed informazioni effettuati da una terza parte.
Keylogging	Tecnica di intercettazione e cattura in maniera occulta di tutto ciò che viene digitato sulla tastiera ad insaputa dell'utente, allo scopo di acquisire Dati confidenziali.
Legno lamellare	Manufatti e strutture in legno lavorato destinati ad un uso strutturale: elementi lignei formati da sottili lastre – dette lamelle - lavorate e rifinite (per quanto riguarda la piallatura e l'impermeabilizzazione), e successivamente incollate a caldo le une con le altre. Sono convenzionalmente considerate incombustibili.
Licenza	Contratto tra due soggetti, fornitore e utente, in base al quale quest'ultimo utilizza un Software per fini e periodo di tempo limitati (uso temporaneo) o illimitati (uso permanente).
Log	Registrazione sequenziale e cronologica degli eventi che interessano un Sistema Informatico, incluse le operazioni effettuate da utenti o amministratori, o automatizzate.
MAC (Media Access Control) Address Indirizzo Fisico	Codice assegnato in modo univoco dal produttore ad ogni scheda di rete prodotta al mondo.
Macchine elettroniche	L'Hardware e le apparecchiature elettroniche (registratori di cassa, fatturatrici, bilance, macchine fotocopiatrici, fax, apparecchiature per sviluppo e stampa, impianti di allarme, apparecchiature telefoniche, ecc.) impiegati nell'esercizio dell'attività assicurata. Sono incluse le Macchine elettroniche portatili. Sono esclusi: - fabbricati, impianti, macchine, apparecchiature, attrezzature, arredamenti, serramenti che, pur avendo componenti elettroniche, utilizzano per il loro funzionamento tali componenti in via accessoria come regolazione e controllo (ad esempio impianti di condizionamento e riscaldamento, frigoriferi, lavastoviglie, lavatrici, macchine per caffè, forni, lettini solari, ecc.); - beni oggetto di lavorazione o destinati alla vendita; - giochi elettronici.
Macchine elettroniche portatili	Macchine elettroniche che per loro natura e costruzione possono essere trasportate ed usate anche all'aperto o in un luogo diverso dall'ubicazione assicurata.
Malware	Qualsiasi Software creato con lo scopo di causare danni più o meno gravi al Sistema Informatico su cui viene eseguito, o con lo scopo di causare violazione dell'Integrità, Confidenzialità e/o Disponibilità del Sistema Informatico stesso e dei Dati in esso contenuti.
Massimale	Importo massimo dovuto da Generali Italia per una o più garanzie in relazione a ciascun Sinistro e/o a ciascun danneggiato e/o ciascuna annualità assicurativa.
Partita	Insieme dei beni appartenenti ad una o più categorie, assicurati con un'unica somma.
Patch	Porzione di Software progettata per aggiornare o migliorare un altro Software.
Perdite Patrimoniali	I pregiudizi economici che non siano la conseguenza di Danni Materiali o Danni Corporali.
Piano fuori terra	Il piano di un edificio il cui pavimento si trovi in almeno il 50% del suo perimetro ad una quota uguale o superiore a quella del terreno circostante o comunque rispetto a quest'ultima a una quota non inferiore a trenta centimetri.



Policy	Insieme di definizioni e procedure formalizzate che regolamentano una determinata attività; a titolo di esempio, la Policy di Backup (o Backup Policy) consiste in un insieme di procedure che regolamentano l'attività di effettuazione delle copie di sicurezza (Backup) dei Dati, definendo, tra le altre cose, frequenza delle copie, tipo di Dati da copiare, luogo di custodia delle copie.
Punti perimetrali	Le pareti perimetrali esterne dell'immobile o, in presenza di area scoperta completamente recintata di pertinenza dell'ubicazione, la recinzione stessa.
Rapina	Sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia.
Rete, Rete Informatica	Sistema di telecomunicazioni che permette lo scambio o la condivisione di Dati informativi e risorse tra diversi componenti Hardware.
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	L'importo relativo alla voce A1) del conto economico redatto ai sensi dell'art. 2425 del Codice Civile.
Scoperto	Importo, espresso in misura percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.
Scoppio	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
Sentenza passata in Giudicato	Provvedimento definitivo, non più impugnabile.
Serramenti	Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aerazione delle costruzioni.
Server	Componente o sottosistema di un Sistema IT che fornisce un qualunque tipo di servizio ad altre componenti (tipicamente chiamate Client) che ne fanno richiesta attraverso una Rete Informatica.
Sinistro – Assicurazione Cyber Risk	Ai fini dell'Assicurazione Cyber Risk, il verificarsi dell'Evento Cyber che abbia colpito il Sistema Informatico.
Sistema Informatico, Sistema IT	Complesso di Hardware e Software o loro componenti protetti da misure di sicurezza, collegati ad una Rete costituita da dispositivi accessibili via Internet o via Rete interna, oppure collegati attraverso dispositivi di archiviazione Dati o altre periferiche. Sono esclusi macchine ed impianti controllati dal Sistema Informatico.
Social Media	Insieme di tecnologie e strumenti afferenti all'ambito dell'informatica e delle telecomunicazioni, che le persone adottano per condividere contenuti testuali, immagini, video e audio; tipicamente si declinano in un insieme di applicazioni Internet che consentono la creazione e lo scambio di contenuti generati dagli utenti.
Software	Sequenza di informazioni costituenti istruzioni eseguibili da componenti Hardware.
Spese di giustizia nel processo penale	I costi processuali che il condannato deve rifondere allo Stato.
Struttura Antisismica	Struttura costruita in modo conforme ai principi definiti nell'Ordinanza Presidente Consiglio Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 e/o nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 14 gennaio 2008 contenente "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni" e successive modifiche e/o integrazioni.
Strutture portanti diverse	Strutture non antisismiche costruite in materiali diversi dal cemento armato.
Strutture portanti in cemento armato	Strutture portanti verticali e orizzontali in cemento armato, non antisismiche. Sono tollerate e pertanto non costituiscono aggravamento del rischio: - le diverse caratteristiche costruttive di una sola porzione del fabbricato la cui area coperta non superi 1/10 dell'area coperta dal fabbricato stesso; - le armature del tetto in legno.
Supporto, Supporto di Dati	Materiale fisso e/o intercambiabile ad uso memoria di massa, per la registrazione di informazioni leggibili da un componente Hardware.
Tempo Zero	Momento nel quale l'Evento Cyber viene rilevato e/o si manifesta per la prima volta.



Terremoto	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Terrorismo	Per atto di terrorismo si intende qualsiasi atto (incluso l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.
Tetto-Copertura-Solai	<ul style="list-style-type: none"> - Tetto: il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene); - Copertura: il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti; - Solai: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
Tipo costruzione	Caratteristiche costruttive del fabbricato.
TPM (Trusted Platform Module)	Processore crittografico installabile dal produttore su componenti Hardware, fissi o mobili, in grado di fornire funzionalità a supporto della implementazione efficiente di sistemi di sicurezza sul componente sul quale è installato.
Transazione	L'accordo col quale le parti, tramite reciproche concessioni, pongono fine ad una lite insorta tra loro.
Vetri stratificati di sicurezza	Pannelli costituiti da due o più lastre con interposti ed incollati tra di loro (e per l'intera superficie) strati di materia plastica in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a 6 mm oppure costituiti da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.
Violazione della sicurezza	Accesso non autorizzato a Dati, applicazioni, servizi, Reti, apparati, ottenuto aggirando o oltrepassando i meccanismi e sistemi di sicurezza posti a difesa.
Virus	<p>Programma Software capace di riprodursi e reinstallarsi autonomamente tra applicazioni e componenti Hardware diversi, anche attraverso Reti, determinando:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. una modifica dei programmi attraverso l'inserimento di nuove istruzioni nel codice; b. una non utilizzabilità dei Dati, attraverso la cancellazione o l'alterazione di File o di parte di questi; c. una non utilizzabilità dei Dati o dei programmi, attraverso modifiche del contenuto dei supporti. <p>Viene parificato a Virus qualsiasi programma in grado di propagarsi tra Sistemi Informatici diversi (autonomamente, utilizzando le risorse o le applicazioni del Sistema Informatico nel quale risiede, sfruttando delle operazioni svolte in modo inconsapevole dagli utilizzatori del Sistema Informatico stesso), nonché qualsiasi programma creato dolosamente o fraudolentemente con lo scopo di alterare una o più delle caratteristiche di Disponibilità, Confidenzialità, Integrità di un Sistema Informatico.</p>
Vulnerabilità	Componente di un Sistema Informatico in corrispondenza del quale le misure di sicurezza sono assenti, ridotte o compromesse, rappresentando un punto di debolezza del Sistema Informatico e consentendo ad un eventuale aggressore di compromettere il livello di sicurezza dell'intero Sistema Informatico. Possono consistere in "Vulnerabilità software", qualora vi sia un difetto di progettazione, codifica, installazione e configurazione del Software, o in "Vulnerabilità dei protocolli", qualora siano dovute alle intrinseche caratteristiche di funzionamento del protocollo stesso. La Vulnerabilità in sé non compromette un Sistema Informatico, ma se sfruttata adeguatamente (Exploit) può determinare un Evento Cyber.
WPA2	Protocollo e standard di sicurezza atto a proteggere le Reti di componenti Hardware Wireless.
Wireless	Comunicazione tra componenti Hardware che non fa uso di cavi.



IN ATTIVITÀ – GARANZIA MACCHINE ELETTRONICHE



Che cosa è assicurato? Garanzia base

Art. 1.1 Beni assicurati

Danni alle Macchine elettroniche

Generali Italia si obbliga ad indennizzare i Danni materiali e diretti causati da qualunque evento accidentale non espressamente escluso ai beni assicurati rientranti nella Partita “Macchine elettroniche”, anche se di proprietà di terzi, che siano poste all’interno dei locali facenti parte dell’ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa.

Danni alle Macchine elettroniche portatili al di fuori dell’ubicazione

Generali Italia si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati alle Macchine elettroniche portatili possedute dall’Assicurato, anche se di proprietà di terzi, da qualunque evento accidentale non espressamente escluso avvenuto al di fuori dei locali facenti parte dell’ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa, nei territori della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

Nella determinazione dell’indennizzo spettante non trova applicazione la regola proporzionale di cui all’art. 1.7 “Assicurazione parziale - Regola proporzionale” delle “Norme che operano in caso di Sinistro”.

Beni non appartenenti al Contraente o in comproprietà

Questa Garanzia s’intende stipulata per conto proprio e di chi spetta.

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi i beni in leasing.

Possano essere assicurati anche beni di terzi?

Si è possibile assicurare anche beni di proprietà di terzi impiegati nell’attività commerciale che si trovino nell’area in cui detta attività è esercitata. E’ tuttavia necessario che il valore di tali beni sia ricompreso nella somma assicurata della partita di cui fa parte il bene di terzi.

Art. 1.2 Software e Archivi informatici

Generali Italia indennizza:

- I costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione, la ricostruzione o per il riacquisto del Software che sia stato distrutto o danneggiato in conseguenza diretta di un danno indennizzabile;
- i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la ricostruzione degli Archivi informatici che siano stati distrutti o danneggiati in conseguenza diretta di un danno indennizzabile. La determinazione dell’indennizzo è eseguita stimando i costi necessari e documentati sostenuti dall’Assicurato per la reimmissione dei dati perduti.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro l’indennizzo avviene:

- **fino alla concorrenza del 40% della somma assicurata con la partita Macchine elettroniche;**
- **previa detrazione di uno Scoperto del 10% dell’ammontare di tali costi, col minimo di euro 150,00.**
Qualora non esistano in tutto o in parte le copie di sicurezza dei dati o dei software perduti tale minimo è elevato a euro 500,00.

Se la ricostruzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal Sinistro, l’Assicurato decade dal diritto all’indennizzo delle spese di ricostruzione.

Art.1.3 Spese sostenute in conseguenza di Sinistro indennizzabile

Generali Italia indennizza anche in eccedenza ai limiti di risarcimento indicati nella Scheda Riepilogativa e senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1.7 “Assicurazione parziale - Regola proporzionale” della Garanzia “Norme che Operano in caso di Sinistro”:



a) le spese di spostamento, ricollocamento e immagazzinaggio dei beni assicurati quando tali spese si rendano necessarie per poter eseguire le riparazioni dei locali individuati in polizza colpiti da Sinistro.

Ci sono limiti di copertura

Tali spese sono pagate sino a concorrenza di euro 3.000,00 per Sinistro;

b) le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire al più vicino scarico o a quello imposto dall'Autorità i residui del Sinistro.

Ci sono limiti di copertura

Tali spese sono pagate sino a concorrenza di euro 2.000,00 per Sinistro.



Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- b) dovuti a deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione, conseguenti al naturale uso o funzionamento, causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, infiltrazione, evaporazione;
- c) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- d) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del Costruttore o Fornitore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione delle cose assicurate;
- e) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
- f) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- g) attribuibili a difetti noti al Contraente od all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
- h) a parti o componenti soggetti a consumo per uso o il cui rendimento decada in conseguenza del tempo di utilizzo, salvo il caso in cui tali danni siano conseguenti ad un altro evento indennizzabile a termini di polizza;
- i) ammanco in sede di inventario o da smarrimento;
- j) verificatisi in conseguenza di confische e requisizioni;
- k) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- l) causati da maremoti, maree, mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
- m) causati da eruzioni vulcaniche, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine;
- n) verificatisi in occasione di trasmutazioni del nucleo dell'atomo, di accelerazione di particelle, radiazioni, contaminazione, inquinamento, e loro conseguenze dirette od indirette, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.



Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Limiti di copertura

Sono esclusi i danni:

- a) causati da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, trombe d'aria, grandine, bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento;
- b) causati da crollo totale o parziale del fabbricato causato da sovraccarico di neve sui tetti;
- c) causati da terremoti, alluvione, inondazione, allagamento e bombe d'acqua;
- d) conseguenti, in tutto o in parte, a:
 - alterazione, perdita dell'uso o della funzionalità, totali o parziali, di dati e di ogni altro sistema di elaborazione basato su microchip o logica integrata;
 - utilizzo di Internet o reti similari, reti intranet o altra rete privata o similare;



- trasmissione elettronica di dati o altre informazioni, compresa quella a/dai siti web o similari (es. download di file/programmi da posta elettronica), inclusi programmi virus;
a meno che non siano provocati da sinistri indennizzabili a termini di polizza non specificatamente esclusi che abbiano colpito i beni assicurati; qualora i suddetti eventi siano causa di altri non specificatamente esclusi, Generali Italia sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni.
- e) causati da o dovuti a furto, rapina, estorsione, scippo, frode, truffa, appropriazione indebita o infedeltà da parte dei dipendenti, saccheggio, malversazione e loro tentativi;
- f) di furto causati ai beni assicurati quando l'esercizio rimane chiuso al pubblico per più di 45 giorni consecutivi, in tal caso la garanzia rimane sospesa dalle ore 24 del 45° giorno fino alla riapertura.

Art. 3.2 Scoperto e Franchigia a carico dell'Assicurato

In caso di danno è operante una Franchigia di euro 250,00. Tale Franchigia non si applica nel caso in cui il danno sia causato da:

- a) incendio, esplosione e scoppio, implosione; onda sonora; caduta di aeromobili e veicoli spaziali, loro parti o cose trasportate;
- b) sviluppo di fumi, gas, vapori, fuoriusciti a seguito di guasto - non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione - agli impianti per la produzione di calore al servizio del fabbricato (o del maggiore fabbricato di cui forma eventualmente parte), e sempre che detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- c) urto veicoli non appartenenti all'Assicurato né al suo servizio;
- d) rovina di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni;
- e) danni conseguenziali da:
 - sviluppo di fumi, gas, vapori;
 - mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
 - mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
 - colaggio o fuoriuscita di liquidi;

purché conseguenti a incendio, esplosione, scoppio che abbiano colpito i beni assicurati oppure altre cose purché si trovino ad una distanza non superiore a 50 metri dai beni assicurati (in linea d'aria considerando i due punti perimetrali più vicini) che hanno subito il danno conseguenziale stesso.

In caso di danni, difetti e guasti di origine interna, in assenza di Contratto di Assistenza per le Macchine Elettroniche, si applica lo Scoperto del 20% con il minimo di euro 1.000,00 con un limite di indennizzo del 20% della somma assicurata con la partita "Macchine Elettroniche".

Limitatamente all'Hardware, per i danni di natura elettrica, qualora non siano installati o non siano stati attivati dei sistemi di protezione contro le sovratensioni, esternamente alle apparecchiature assicurate, sia verso la rete di alimentazione che verso la rete di comunicazione dati, si applica lo Scoperto del 20% con il minimo di euro 250,00. Inoltre, l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra devono essere a norma di legge.

Per le Macchine Elettroniche portatili per i danni derivanti da urto o caduta si applica lo Scoperto del 25% con il minimo di euro 200,00.

Art. 3.3 Delimitazioni per i danni da Furto e rapina

A parziale deroga dell'art. 3.1 "Limiti di copertura" lett. e) Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati esclusivamente dai seguenti eventi:

- a) Furto con introduzione nei locali dell'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa violandone le difese esterne mediante:
 - rottura, scasso;
 - sfondamento dei muri, pavimenti e soffitti;
 - con uso fraudolento di chiavi, di grimaldelli e arnesi simili anche senza che questi lascino evidenti segni di scasso.

Ci sono limiti di copertura

In caso di Sinistro è previsto uno Scoperto del 20%. Qualora sia stata fatta denuncia per smarrimento o sottrazione delle chiavi, tale Scoperto non si applicherà nel caso in cui il furto sia stato commesso entro 5 giorni da quello successivo alla denuncia stessa.



- b) Furto commesso con introduzione nei locali dell'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali (come ad es.: scale, corde e simili) o di particolare agilità personale.
- c) Furto commesso da persone rimaste clandestinamente nei locali dell'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.
- d) Furto con spaccata, cioè con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico ed in presenza di addetti.
- e) Furto con rottura dei vetri delle vetrine fisse e delle porte vetrate efficacemente chiuse, durante i periodi di chiusura diurna e serale, limitatamente al periodo compreso tra le ore 8 e le ore 24.
- f) Furto attraverso le luci delle inferriate e dei serramenti, con rottura del vetro retrostante ma permanendo all'esterno dei locali dell'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa.
- g) Furto avvenuto nei modi su descritti anche se commesso da un dipendente del Contraente o dell'Assicurato e purché si verifichino le seguenti circostanze:
 - che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali dell'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
 - che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.
- h) Rapina anche commessa da dipendenti, costringendo l'Assicurato, i suoi dipendenti o altre persone presenti, a consegnare i beni assicurati stessi mediante violenza o minaccia avvenute nei locali dell'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa, anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

Generali Italia indennizza altresì:

- guasti cagionati dai ladri alle parti del Fabbricato costituenti i locali dell'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa che contengono i beni assicurati ed agli infissi e ai serramenti posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia viene prestata col limite di euro 2.000,00, senza applicazione di eventuali Scoperti e/o Franchigie previsti in polizza. Se per la medesima ubicazione è operante anche la Garanzia Furto del Modulo Protezione dell'Attività tale limite deve intendersi unico e operante congiuntamente per entrambe le garanzie.

- le spese documentate per la sostituzione delle serrature dei locali dell'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa contenenti i beni assicurati con altre uguali o equivalenti a seguito di smarrimento o sottrazione delle chiavi all'Assicurato o agli altri addetti. L'indennizzo sarà corrisposto solo a seguito di denuncia regolarmente effettuata presso le autorità di Pubblica Sicurezza

Ci sono limiti di copertura

L'indennizzo sarà limitato alle sole spese effettivamente sostenute entro il termine di dodici mesi dalla denuncia.

In nessun caso Generali Italia pagherà, per anno assicurativo, un importo superiore al 5% della somma assicurata "Macchine elettroniche" con il massimo di euro 500,00. Se per la medesima ubicazione è operante anche la Garanzia Furto del Modulo Protezione dell'Attività tale limite deve intendersi unico e operante congiuntamente per entrambe le garanzie

Delimitazioni per i danni da Furto, Rapina e Scippo di Macchine elettroniche portatili al di fuori dell'ubicazione

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti alle Macchine Elettroniche portatili al di fuori dei locali dell'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa esclusivamente per:

- Furto all'interno di locali diversi a condizione che vengano perpetrati mediante rottura o scasso dei mezzi di chiusura esterni del fabbricato e/o interni dei locali stessi, oppure mediante rottura o scasso di armadi o mobili nei quali fossero stati eventualmente riposti i beni assicurati;
- Furto durante il trasporto su veicoli purché siano rispettati tutti i seguenti requisiti:
 - a) il veicolo sia provvisto di capote in materiale rigido;
 - b) i cristalli del veicolo siano rialzati e le portiere ed il bagagliaio o vano di carico siano chiusi a chiave;
 - c) durante la sosta le apparecchiature assicurate siano riposte nel bagagliaio o vano di carico e non siano visibili dall'esterno del veicolo;
- Furto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona che detenga i beni assicurati;
- Furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto detenga i beni assicurati;



- Furto strappando di mano o di dosso alla persona i beni assicurati;
- Rapina.

Ci sono limiti di copertura

Relativamente ai danni da Furto, Rapina e Scippo di Macchine elettroniche portatili al di fuori dell'ubicazione, si applica lo Scoperto del 25% con il minimo di euro 200,00.

Dolo e colpa grave

Relativamente alla garanzia prevista dal presente articolo 3.3, sono comunque esclusi i danni determinati o agevolati con colpa grave dall'Assicurato, nonché i danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave da:

- persone che abitano con l'Assicurato od occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti;
- dipendenti dell'Assicurato o delle persone di cui sopra, salvo quanto previsto alle lett. g) ed h) del primo comma;
- incaricati della sorveglianza dei beni stessi o dei locali che li contengono.

Art. 3.4 Caratteristiche dei locali contenenti i beni assicurati e dei mezzi di chiusura per i Danni da Furto

Si applica uno Scoperto del 20% se:

- a) il furto è commesso attraverso pareti, solai o il tetto di un fabbricato che non sia costruito e coperto con:
- cemento armato, blocchi di cemento, laterizi, pietre ed altri materiali simili;
 - pannelli, in doppia lamiera di acciaio con interposta coibentazione, solidalmente uniti tra loro mediante incastro;
 - altri materiali comunemente impiegati nell'edilizia: ciò peraltro limitatamente ai solai ed al tetto nonché alle pareti dei locali per la sola parte di altezza non inferiore a 4 m dal suolo, da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili dall'esterno per via ordinaria (come ad esempio ballatoi, scale, terrazze e simili).
- b) la linea di gronda del tetto del fabbricato è situata ad una altezza inferiore a 4 m, come sopra stabilito per le pareti, e il tetto non è costruito in base ad una delle seguenti caratteristiche:
- con materiali comunemente impiegati nell'edilizia ma con sottostanti solai;
 - in laterizio armato o cemento armato e senza lucernari oppure in vetro-cemento armato totalmente fisso.
- c) i beni assicurati sono contenuti in Chioschi purché le relative caratteristiche costruttive rientrino nella definizione di Costruzioni in bioedilizia.
- d) il furto commesso con rimozione di inferriate, di serramenti o di serrature applicate agli stessi, senza rottura o forzatura delle relative strutture o sedi di installazione;
- e) il furto commesso rimuovendo dalla propria sede, senza effrazione del telaio, lastre di vetro stratificato di sicurezza.
- f) il furto è commesso violando le aperture poste a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee, da ripiani (quali ad esempio ballatoi, scale, terrazze e simili), accessibili e praticabili dall'esterno senza impiego di agilità personale o di attrezzi, che non siano difese da almeno uno dei seguenti mezzi:
- serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro stratificato di sicurezza, metallo o lega metallica, altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con congegni (quali barre, catenacci o simili) manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure chiuso con serrature o lucchetti;
 - inferriate (considerando tali anche quelle costituite da barre di metallo o di lega metallica diverse dal ferro) fissate nei muri o nella struttura dei serramenti.
- Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o di lega metallica sono ammesse luci, purché di dimensioni tali da non consentire l'accesso ai locali contenenti i beni assicurati se non con effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

Detto Scoperto non verrà applicato qualora:

- la difformità sia stata ininfluente ai fini della introduzione dei ladri nei locali;
- il furto sia stato commesso, con la sola rottura di vetri non stratificati di sicurezza, quando vi sia presenza di persone che effettuano regolare turno di lavoro.

Art. 3.5 Caratteristiche dei locali contenenti i beni assicurati per eventi diversi da furto

I danni ai beni assicurati, che si trovino nell'ambito dei locali indicati nella Scheda Riepilogativa, che siano



conseguenza diretta di un danno originato da un evento che abbia colpito i locali stessi, sono indennizzabili esclusivamente se questi ultimi rispettano le seguenti caratteristiche costruttive:

- strutture portanti verticali incombustibili e/o in Legno lamellare, (salvo quelle relative ad una eventuale unica porzione la cui area coperta non superi 1/5 dell'area complessivamente coperta dal fabbricato considerato),
- pareti esterne (quando esistenti) e superfici del tetto pure in materiali incombustibili, salvo l'eventuale presenza di materiali combustibili per non oltre 1/5 (1/3 se in materiale plastico non espanso né alveolare) delle rispettive superfici.

Le strutture portanti del tetto, i solai, le coibentazioni, le soffittature e i rivestimenti possono essere anche in materiali combustibili.

Possono, tuttavia, esistere uno o più fabbricati che presentano caratteristiche diverse da quelle sopra descritte, la cui area complessivamente coperta non supera, però, 1/10 di quella totale coperta. Sono sempre tollerate e non hanno perciò influenza le caratteristiche relative ai materiali impiegati per impermeabilizzazioni, coibentazioni o rivestimenti applicati all'esterno delle pareti perimetrali o della copertura costituite da laterizi, cemento armato, calcestruzzo, laterizio armato, laterocemento.

Sono tollerati i Chioschi purché le relative caratteristiche costruttive rientrino nella definizione di Costruzioni in bioedilizia.



Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Delimitazione territoriale

La garanzia opera unicamente nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.



Che cosa è assicurato? Garanzie opzionali

Art. 5.1 Garanzie opzionali

EVENTI STRAORDINARI

Eventi atmosferici

A parziale deroga di quanto disposto dall'art 3.1 "Limiti di copertura" lett. a) Generali Italia indennizza i danni diretti e materiali causati ai beni assicurati da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, grandine e trombe d'aria, quando la violenza che caratterizza tali eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non.

I danni di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati sono compresi solo se causati direttamente da precipitazioni atmosferiche attraverso lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici sopra descritti.

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni:

- da bagnamento ai beni posti all'aperto o sotto fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti
- causati da stillicidio o umidità, frane o cedimenti del terreno, carico di neve, valanghe, gelo, alluvioni, inondazioni, mareggiate, insufficiente deflusso dell'acqua piovana.

Ci sono limiti di copertura

In caso di danno è operante una Franchigia di euro 250,00.

Per i danni diversi da bagnamento subiti dai beni assicurati posti sotto fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti sono indennizzabili solo nel caso in cui siano conseguenti ai danni subiti da tali fabbricati o tettoie.

Sovraccarico neve

In deroga a quanto disposto dall'art 3.1 "Limiti di copertura" lett. b) Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati a seguito di crollo totale o parziale del Fabbricato causato da sovraccarico di neve sui tetti.

Sono compresi i danni di bagnatura verificatisi ai beni assicurati contenuti all'interno del Fabbricato purché causati direttamente dalle precipitazioni atmosferiche e dalla neve attraverso lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti.



Che cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni:

- da gelo, valanghe o slavine;
- verificatisi in fabbricati in stato di abbandono o in fabbricati in costruzione o in rifacimento o comunque non conformi alle norme di legge relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione, ovvero qualora violassero norme introdotte successivamente aventi effetto retroattivo;

Ci sono limiti di copertura

In caso di danno è operante una Franchigia di euro 250,00.

La presente garanzia decorre dalle ore 24 del 10° giorno successivo a quello di effetto del contratto. Qualora il contratto ne sostituisca altro, la presente garanzia opererà durante il periodo sopra indicato alle condizioni previste nel contratto sostituito.

EVENTI CATASTROFALI

Danni da Terremoto

In deroga a quanto previsto dall'art. 3.1 "Limiti di copertura" lett. c) Generali Italia indennizza, nei limiti rispettivamente indicati nella Scheda Riepilogativa per le singole partite assicurate, i danni materiali e diretti – compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio – ai beni assicurati che si trovino all'interno dell'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa causati da Terremoto purché il Fabbricato che li contiene si trovi in un'area individuata tra quelle interessate dal Terremoto nei provvedimenti assunti dalle Autorità competenti.

Le garanzie sono prestate esclusivamente in relazione a Fabbricati aventi le "Caratteristiche costruttive" sotto riportate.

Per le "Macchine elettroniche portatili o ad impiego mobile" la garanzia è operante anche quando si trovino all'esterno dei locali dell'ubicazione indicata in Scheda Riepilogativa purché il danno sia avvenuto in un'area individuata tra quelle interessate dal Terremoto nei provvedimenti assunti dalle Autorità competenti.

Agli effetti della presente garanzia le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo Sinistro".

Che cosa non è assicurato

Sono sempre esclusi dalla Garanzia i danni:

- a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- b) da inondazione, alluvione e allagamento, anche se conseguenti a terremoto, nonché derivanti da eruzione vulcanica;
- c) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sui beni assicurati;
- d) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati;
- f) nel caso di Fabbricati non conformi alle norme tecniche di legge e ad eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi.

Sono, inoltre, esclusi dalla garanzia "Danni da terremoto" i danni ai beni assicurati posti all'interno di Immobili costruiti in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie in base alla normativa vigente in materia urbanistica nonché quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento della sottoscrizione di questa polizza.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia, in caso di Sinistro, pagherà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza diminuita, per ciascuna partita assicurata, di una Franchigia di importo pari a quello indicato nella Scheda Riepilogativa.

In nessun caso Generali Italia indennizza, per ciascuna partita, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore al "Limite di indennizzo" indicato nella Scheda Riepilogativa.

Caratteristiche costruttive del Fabbricato per i danni da Terremoto

I danni ai beni assicurati ubicati nei locali indicati nella Scheda Riepilogativa che siano conseguenza diretta di un danno originato da un terremoto che abbia colpito i locali stessi, sono indennizzabili se questi ultimi rispettano le seguenti caratteristiche costruttive:

- non siano in costruzione;



- si trovino in buone condizioni di statica e manutenzione;
- abbiano caratteristiche corrispondenti a quanto dichiarato in polizza alla voce “tipo costruzione”: **Struttura antisismica, Strutture portanti in cemento armato, Strutture portanti diverse.**

Il grado di pericolosità del rischio dipende dalle caratteristiche costruttive del Fabbricato.

Ci sono limiti di copertura

Se in caso di Sinistro, le caratteristiche costruttive del Fabbricato risultino difformi da quelle dichiarate in polizza alla voce “Tipo costruzione”, ai fini della liquidazione si applica quanto segue:

1. nel caso in cui sia indicato in polizza, **Struttura Antisismica e risulti, al momento del Sinistro, che il fabbricato in cui si trovano i beni assicurati non rispetti tali caratteristiche:**
 - a. la Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa sarà:
 - i. raddoppiata, se le caratteristiche costruttive rientrassero tra quelle previste per le “Strutture portanti in cemento armato”;
 - ii. triplicata, se le caratteristiche costruttive rientrassero tra quelle previste per le “Strutture portanti diverse”.
 - b. il limite di indennizzo ivi previsto, sarà ridotto di un ulteriore 5% se le caratteristiche costruttive rientrassero tra quelle previste per le “Strutture portanti in cemento armato o del 10% se le caratteristiche costruttive rientrassero tra quelle previste per le “Strutture portanti diverse”.
2. nel caso in cui sia stato indicato in polizza **Strutture portanti in cemento armato e risulti, al momento del Sinistro, che il fabbricato in cui si trovano i beni assicurati non rispetti tali caratteristiche:**
 - a. la Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa sarà raddoppiata, se le caratteristiche costruttive rientrassero tra quelle previste per le “Strutture portanti diverse”;
 - b. il limite di indennizzo ivi previsto, sarà ridotto di un ulteriore 5%.

Danni da Alluvione e Inondazione

In deroga a quanto previsto dall’art. 3.1 “Limiti di copertura” lett. c), Generali Italia indennizza nei limiti rispettivamente indicati nella Scheda Riepilogativa per le singole partite assicurate i danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio – ai beni assicurati causati da Alluvione e Inondazione, anche conseguenti a Terremoto.

Che cosa non è assicurato

Sono sempre esclusi dalla Garanzia i danni:

- a) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell’inondazione o dell’alluvione, sui beni assicurati;
- b) causati da traboccamento o rigurgito di fognature qualora non direttamente correlati all’evento;
- c) a beni mobili all’aperto;
- d) ai beni posti in fabbricati costruiti in aree golenali;

Sono, inoltre, esclusi dalla garanzia “Danni da Alluvione e Inondazione” i danni ai beni posti all’interno di Immobili costruiti in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie in base alla normativa vigente in materia urbanistica nonché quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell’Autorità al momento della sottoscrizione di questa polizza.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia, in caso di Sinistro, pagherà all’Assicurato la somma liquidata a termini di polizza diminuita, per ciascuna partita assicurata, dello Scoperto, con il minimo di importo pari a quello indicato nella Scheda Riepilogativa.

In nessun caso Generali Italia indennizza, per ciascuna partita, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore al “Limite di indennizzo” indicato nella Scheda Riepilogativa. Relativamente ai danni ai locali interrati e seminterrati ed ai beni in essi contenuti, detto “Limite di indennizzo” si dovrà intendere ridotto del 50%.

In quanto richiamato nella Scheda Riepilogativa la garanzia opzionale “Eliminazione limiti per locali interrati” la riduzione del 50% di cui al comma precedente deve intendersi abrogata e non operante.

Danni da Allagamento e Bombe d’acqua

Ad integrazione della garanzia “Danni da Alluvione e Inondazione”, nell’ambito delle relative somme assicurate e limiti di copertura, a parziale deroga dell’art. 3.1 “Limiti di copertura” lett. c), Generali Italia indennizza altresì i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da Allagamento e Bombe d’acqua.

Ci sono limiti di copertura

Ai fini della presente garanzia, per ogni Sinistro il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato con applicazione degli Scoperti e minimi indicati nella Scheda Riepilogativa.



In nessun caso Generali Italia indennizza, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, un importo superiore al 30% delle singole somme assicurate per la garanzia “Danni da Alluvione e Inondazione”.

Per quanto riguarda la parte di danno relativa ai locali interrati e seminterrati e, se assicurate, ai beni in essi contenuti, in nessun caso Generali Italia indennizza, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, un importo superiore al 15% delle singole somme assicurate per la garanzia “Danni da Alluvione e Inondazione” con il limite di euro 10.000,00.

Resta comunque convenuto che Generali Italia non indennizza per la garanzia “Allagamento e Bombe d’acqua” somma superiore a quanto indicato nella Scheda Riepilogativa.

Danni da Allagamento e Bombe d’acqua estesa

Ad integrazione della garanzia “Danni da Alluvione e Inondazione”, nell’ambito delle relative somme assicurate e limiti di copertura, a parziale deroga dell’art. 3.1 “Limiti di copertura” lett. c), Generali Italia indennizza altresì i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da Allagamento e Bombe d’acqua.

Ci sono limiti di copertura

Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, dello Scoperto e del minimo riportati nella Scheda Riepilogativa.

In nessun caso Generali Italia indennizza, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per la garanzia medesima, importo superiore al 30% delle singole somme assicurate per la garanzia “Danni da Alluvione e Inondazione”.

Resta comunque convenuto che Generali Italia non indennizza per la garanzia “Allagamento e Bombe d’acqua” somma superiore a quanto indicato nella Scheda Riepilogativa.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Decorrenza delle coperture prestate con la Garanzia “Eventi Catastrofali”

Le coperture prestate con la garanzia “Eventi Catastrofali” hanno effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo al giorno indicato in polizza se in quel momento il premio o la prima rata di premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo al giorno del pagamento, ferme restando le scadenze stabilite nel contratto.

Qualora il contratto ne sostituisca, senza soluzione di continuità, altro in corso con Generali Italia per il medesimo rischio, la garanzia nei suddetti 15 giorni di carenza opererà alle condizioni previste nel contratto sostituito.

Aggiornamento delle condizioni prestate con la Garanzia “Eventi Catastrofali”

Generali Italia può comunicare al Contraente le nuove condizioni di premio relative al rinnovo della garanzia “Eventi Catastrofali”, alle stesse condizioni normative della Garanzia in corso, tramite PEC o raccomandata.

Generali Italia invierà la comunicazione almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza - iniziale o di eventuale tacito rinnovo - In tal caso la volontà del Contraente di accettare le nuove condizioni di premio sarà espressa versando il premio o la rata di premio entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza della Garanzia, dietro rilascio di quietanza.

In caso di mancato rinnovo della Garanzia “Eventi catastrofali” da parte del Contraente, la Garanzia Macchine Elettroniche:

- se di durata poliennale, proseguirà fino alla scadenza indicata in Polizza senza la copertura prevista per gli “Eventi catastrofali”;
- se di durata annuale si rinnoverà tacitamente di anno in anno senza la copertura prevista per gli “Eventi catastrofali”.

In assenza della comunicazione delle nuove condizioni di premio, le Garanzie si rinnoveranno tacitamente di anno in anno.

Disattivazione delle coperture prestate con la Garanzia “Eventi Catastrofali”

A parziale deroga dell’art. 16 “Disdetta e Recesso dalle Garanzie” del Modulo Generale, limitatamente alle Garanzie opzionali Eventi Catastrofali, Generali Italia e il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalle coperture prestate dalle garanzie stesse, con preavviso di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da inviarsi nelle forme previste all’art. 9 “Comunicazioni tra le parti” del Modulo Generale.

Il recesso dalla copertura Terremoto può essere esercitato solo congiuntamente a quello relativo alle coperture Alluvione e Inondazione, Allagamento e Bombe d’acqua.

Il recesso dalla copertura Allagamento e Bombe d’acqua può essere esercitato solo congiuntamente a quello relativo alle coperture Alluvione e Inondazione .



Entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.



Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Scheda Riepilogativa

Il riepilogo delle somme assicurate, Massimali, limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti viene riportato nell'allegata Scheda Riepilogativa che forma parte integrante del presente contratto.



IN ATTIVITÀ – GARANZIA CYBER RISK



Che cosa è assicurato? Garanzia base

Art. 1.1 Danni al Sistema Informatico aziendale

Generali Italia assicura, fino a concorrenza di ciascun Massimale previsto per la Garanzia “Danni al Sistema Informatico aziendale” indicato nella Scheda Riepilogativa:

- **i Danni materiali e diretti all’Hardware posseduto dall’Assicurato;**
- **i Costi sostenuti dall’Assicurato di seguito disciplinati,**

avvenuti a seguito di Evento Cyber che abbia colpito il Sistema Informatico dell’Assicurato, verificatosi e scoperto durante il periodo di assicurazione.

Sono costi indennizzabili:

- **Costi per Ripristino Rete**

i costi documentati sostenuti per fruire dei servizi di una azienda esterna volti al ripristino delle caratteristiche di Disponibilità, Integrità e Confidenzialità previste al momento del Sinistro e compromessi a seguito dell’Evento Cyber del Sistema informatico, collaudato, installato e pronto per l’uso cui è destinato.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia indennizza esclusivamente gli interventi iniziati entro i 3 giorni successivi al Tempo Zero.

- **Costi per ricostituzione Archivi Informatici**

i costi documentati e sostenuti per la ricostituzione degli Archivi Informatici persi o alterati a seguito dell’Evento Cyber, contenuti nell’Hardware.

Ci sono limiti di copertura

La ricostituzione deve avvenire entro 30 giorni dal Tempo Zero; ove ciò non avvenga, all’Assicurato non spetta alcun Indennizzo.

- **Costi di Notifica - “Breach of privacy”**

i costi documentati e sostenuti al fine di dare adeguata comunicazione – anche se effettuata volontariamente dall’Assicurato – ai soggetti interessati e/o ad eventuali autorità competenti, in caso di violazione degli obblighi in materia di protezione dei dati personali previsti dalla normativa vigente a seguito di Evento Cyber che abbia colpito il Sistema IT dell’Assicurato.

La garanzia indennizza esclusivamente i costi documentati e sostenuti per fruire dei servizi di una azienda esterna per le operazioni di:

- indagine;
- raccolta informazioni;
- preparazione dei Dati;
- gestione delle comunicazioni con le autorità competenti e degli eventuali relativi adempimenti;
- necessarie alla suddetta comunicazione.

- **Costi di indagine - “Incident response”**

i costi documentati e sostenuti per fruire dei servizi di una azienda esterna finalizzati:

- ad individuare la causa e l’origine dell’Evento Cyber che abbia colpito il Sistema IT dell’Assicurato;
- a mettere in atto apposite azioni volte a minimizzare l’impatto, la propagazione e la durata dell’Evento Cyber.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia indennizza esclusivamente gli interventi iniziati entro i 3 giorni successivi al Tempo Zero.

- **Beni non appartenenti al Contraente o in proprietà**

Con riferimento alla garanzia Danni materiali e diretti all’Hardware posseduto dall’Assicurato questa assicurazione si intende stipulata per conto proprio e di chi spetta.



Che cosa è assicurato? Garanzie opzionali

Art. 1.2 Responsabilità Civile da Evento Cyber

Generali Italia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di Risarcimento (per capitale, interessi e spese) esclusivamente per le



fattispecie di danno sotto elencate:

- Danni a Sistemi Informatici di terzi;
- Perdite Patrimoniali;
- Danni Non Patrimoniali;

e di seguito disciplinate, involontariamente cagionate a terzi in diretta conseguenza di Evento Cyber, che abbia colpito il Sistema Informatico dell'Assicurato.

La Garanzia opera anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da Evento Cyber dolosamente compiuto da persone del cui operato l'Assicurato risponda ai sensi di legge.

Ci sono limiti di copertura

In nessun caso Generali Italia risarcisce, per tutte le fattispecie di danno sotto elencate, una somma superiore a quella indicata nella Scheda Riepilogativa in relazione a uno o più sinistri verificatisi nel corso di un'annualità assicurativa.

In caso di coesistenza di più richieste di Risarcimento da parte di terzi pervenute all'Assicurato e riferibili ad un medesimo Evento Cyber, le stesse sono considerate come un unico Sinistro.

Danni a Sistemi Informatici di terzi

Questa garanzia opera per il danneggiamento, distruzione o alterazione di Sistemi Informatici di terzi non detenuti o gestiti dall'Assicurato, nonché delle apparecchiature dallo stesso direttamente controllate.

La garanzia opera altresì per il danneggiamento, distruzione o alterazione di Dati contenuti nell'Hardware di terzi, non detenuti o gestiti dall'Assicurato, con l'intesa che **per tale fattispecie essa opera limitatamente alle spese necessarie per la ricostruzione degli archivi, o parti di archivio, danneggiati.**

Ci sono limiti di copertura

Questa garanzia opera con applicazione degli specifici sottolimiti (Franchigia e massimo Risarcimento per ciascun Sinistro e per ciascun danneggiato) indicati nella Scheda Riepilogativa.

Fermi tali sottolimiti e nell'ambito degli stessi, per i danni a terzi da interruzione o sospensione (totale o parziale) dell'utilizzo dei beni danneggiati o distrutti e di attività industriali, commerciali, agricole, di servizi, in nessun caso Generali Italia risarcirà un importo superiore a euro 10.000,00 per danneggiato.

Possono essere assicurati i danni ai sistemi informatici di terzi nel caso che un Evento Cyber si propaghi dal Sistema Informatico verso l'esterno, interessando altri sistemi?

Sì, è possibile assicurare i danni cagionati a sistemi informatici di terzi (non detenuti o gestiti dall'Assicurato), a seguito di Evento Cyber che abbia colpito il Sistema Informatico dell'Assicurato.

Perdite Patrimoniali

Questa garanzia opera per le seguenti fattispecie di Perdite Patrimoniali che possano derivare a terzi a causa dell'omesso, errato o ritardato adempimento di obblighi assunti dall'Assicurato nell'esercizio dell'attività dichiarata in Polizza. **Detto elenco è tassativo:**

- quota di costi fissi attribuibile ai giorni lavorativi di interruzione o sospensione (totale o parziale) di attività industriali, commerciali, agricole, di servizi del terzo;

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera per un'interruzione o sospensione fino ad un massimo di 30 giorni lavorativi;

- maggiori spese documentate e sostenute per il temporaneo rimpiazzo di beni o servizi di cui il terzo abbia dovuto interrompere o sospendere l'utilizzo;

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera per un'interruzione o sospensione fino ad un massimo di 30 giorni lavorativi;

- sottrazione o uso fraudolento di titoli di credito al portatore, carte o mezzi di pagamento del terzo.

Ci sono limiti di copertura

La sottrazione o l'uso fraudolento devono verificarsi non oltre le 48 ore successive al Tempo zero.

La garanzia non è operante se l'Evento Cyber è compiuto da persone del cui operato l'Assicurato risponda ai sensi di legge.

Gli obblighi di cui alla presente garanzia si intendono riferiti a contratti stipulati antecedentemente alla manifestazione dell'Evento Cyber o comunque alla conoscenza dello stesso da parte dell'Assicurato.

Ci sono limiti di copertura

Questa garanzia opera con applicazione degli specifici sottolimiti (Franchigia e massimo Risarcimento per ciascun Sinistro) indicati nella Scheda Riepilogativa.



Fermi tali sottolimiti e nell'ambito degli stessi per il danno di sottrazione o uso fraudolento di titoli di credito, carte o mezzi di pagamento in nessun caso Generali Italia risarcisce importo superiore a euro 5.000,00 per danneggiato.

Possano essere assicurati i danni per i mancati ricavi sofferti da terzi e imputabili all'Assicurato a causa di un Evento Cyber da quest'ultimo subito?

No, si tratta di una perdita patrimoniale che non è indennizzabile in assenza di danno materiale al Sistema Informatico del terzo. Le tipologie di perdite patrimoniali indennizzabili sono solo quelle espressamente elencate in questa garanzia: per esempio è indennizzabile la quota di costi fissi attribuibile ai giorni lavorativi di interruzione o sospensione (totale o parziale) di attività industriali, commerciali, agricole, di servizi di terzi.

Danni Non Patrimoniali

Questa garanzia opera per il danno non patrimoniale a terzi qualora a seguito dell'Evento Cyber l'Assicurato sia imputabile di illecito trattamento di dati personali (violazione della Normativa sulla Privacy), anche qualora detti illeciti avvengano mediante utilizzo fraudolento, a seguito di furto o appropriazione indebita perpetrati da terzi in occasione dell'Evento Cyber, dell'Identità Digitale dell'Assicurato su Social Media e aree Internet pubbliche.

Con quali condizioni operative è prestata la Garanzia

Questa garanzia opera a condizione che i Dati coinvolti dal Sinistro, qualora già detenuti dall'Assicurato, siano trattati nel pieno rispetto di tutti gli obblighi di legge ed in particolare con il consenso al trattamento da parte degli interessati.

Ci sono limiti di copertura

Questa garanzia opera con applicazione degli specifici sottolimiti (Franchigia e massimo Risarcimento per ciascun Sinistro) indicati nella Scheda Riepilogativa.

Art.1.3 Protezione Legale da Evento Cyber

Premessa

In relazione alla normativa introdotta dal D. Lgs. n. 209 del 7 Settembre 2005 - Titolo XI, Capo II, Artt. 163 e 164, Generali Italia ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a:

DAS - Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.

con sede in via Enrico Fermi 9/B – 30175 Verona in seguito per brevità denominata DAS.

Consulenza telefonica

DAS offre un servizio di consulenza telefonica nell'ambito delle materie previste dalla Garanzia Cyber Risk, tramite il numero verde 800.475.633. L'Assicurato può telefonare in orario d'ufficio (dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00) e ottenere consulenza legale per:

- affrontare in modo corretto controversie di natura legale;
- impostare correttamente comunicazioni rivolte a controparti, come ad esempio richieste di risarcimento o diffide;
- ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti. In particolare, qualora l'Evento Cyber causi una violazione di dati personali legittimamente trattati dall'Assicurato, la consulenza telefonica è estesa a un parere utile all'Assicurato per effettuare le notifiche di legge all'autorità di controllo e agli interessati.

Copertura assicurativa

Generali Italia, per il tramite di DAS, assume a proprio carico in luogo dell'Assicurato, sino a concorrenza della somma indicata nella Scheda Riepilogativa per questa garanzia ed alle condizioni di seguito indicate:

1. l'onere delle spese per assistenza giudiziale conseguenti al verificarsi di un Evento Cyber, che abbia colpito i Sistemi Informatici dell'Assicurato e che abbia perpetrato:
 - violazione dei dati personali dell'Assicurato o di soggetti di cui l'Assicurato detenga lecitamente i dati (Data Breach come previsto dall'art. 4 comma 12 e artt. 33-34 del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679 e successive modificazioni e integrazioni);
 - furto d'identità e/o utilizzo contrario alla legge da parte di terzi di dati personali o comunque di credenziali di accesso a servizi di pagamento digitali dell'Assicurato o di soggetti di cui l'Assicurato detenga lecitamente i dati;
 dando luogo a:
 - procedimenti aventi ad oggetto imputazioni per delitto colposo o contravvenzione a carico dell'Assicurato;



- procedimenti aventi ad oggetto imputazioni per Delitto doloso o preterintenzionale il cui giudizio si concluda con Sentenza passata in giudicato, di assoluzione o proscioglimento o di derubricazione del reato, **ferma restando l'esclusione per tutti i casi di Estinzione del reato**;
 - opposizioni e/o impugnazioni avverso i provvedimenti amministrativi e le sanzioni pecuniarie per violazioni e/o inosservanze a Reg. UE 2016/679 e normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
2. l'onere delle spese per assistenza stragiudiziale conseguenti al verificarsi di un Evento Cyber, che abbia colpito i Sistemi Informatici dell'Assicurato dando luogo a:
- vertenze relative a danni che l'Assicurato sostenga di aver subito a causa di altrui illecito extracontrattuale;
 - vertenze relative a pretesi inadempimenti contrattuali del fornitore del Sistema Informatico dell'Assicurato.
- In caso di vertenza tra Assicurati la garanzia verrà prestata esclusivamente a favore del Contraente in persona del proprio titolare o legale rappresentante.

Vertenza Stragiudiziale

Qualsiasi richiesta di risarcimento e/o di pagamento formulata da una Parte nei confronti di un'altra prima dell'inizio di una causa davanti al giudice.

Ci sono limiti di copertura

In caso di coesistenza di più vertenze, le seguenti fattispecie sono considerate un'unica vertenza:

- **due o più vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse al medesimo Evento Cyber;**
- **due o più procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo Evento Cyber;**
- **più violazioni successive della stessa natura dovute al medesimo Evento Cyber.**

Per la copertura di cui al punto 1. sono oggetto della garanzia tassativamente le seguenti voci di spesa:

- per l'intervento di un legale incaricato della gestione della vertenza; qualora il fatto dannoso si sia verificato e, in caso di giudizio, sia processualmente trattato in uno degli Stati esteri rientranti in garanzia indicati all'Art. 4.1 "Estensione territoriale", l'Assicurato potrà avvalersi dell'ausilio di due legali, di cui uno patrocinante in Italia e uno dinanzi all'Autorità Giudiziaria estera competente;
- per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza, **con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà**;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei Sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, **se non ripetuto alla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.**

Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, sono comprese:

- le spese per l'assistenza di un interprete;
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento.

Che cosa non è assicurato

Rimangono, in ogni caso, esclusi dalla garanzia gli oneri relativi ad ogni genere di sanzione nonché gli oneri fiscali (quali, a titolo esemplificativo, bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e di atti in genere).



Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni

La Garanzia Cyber Risk non comprende i danni connessi, causati o derivanti, direttamente o indirettamente, da:

- a) **multe, ammende, sanzioni amministrative o fiscali, penali contrattuali e danni a carattere punitivo (quali ad es. "punitive and/or exemplary damages") di ogni genere e specie;**



b) danni derivanti da impiego o detenzione di sostanze radioattive nonché verificatisi direttamente o indirettamente in occasione di esplosione o di emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Generali Italia inoltre non è obbligata per:

- c) danni verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di sommosse, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il Sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi;
- d) qualunque tipo di importo o pagamento di qualunque natura corrisposto a seguito di estorsione o ricatto;
- e) danni corporali di qualsiasi tipo.

Inoltre l'Assicurazione non comprende:

- per la garanzia di cui all'art. 1.1 "Danni al Sistema Informatico aziendale", i danni connessi, causati o derivanti, direttamente o indirettamente, da dolo dell'Assicurato o dei dirigenti preposti dall'Assicurato quali responsabili dell'esercizio e dei prestatori di lavoro dell'Assicurato, del cui fatto lo stesso era o poteva essere a conoscenza con l'ordinaria diligenza, nonché condotte dolose tenute da prestatori di lavoro cessati da incarichi lavorativi da un periodo maggiore di 24 ore, qualora il Sinistro sia avvenuto utilizzando le Credenziali di accesso non rimosse dall'Assicurato
- per la garanzia di cui all'art. 1.2 "Responsabilità civile da Evento Cyber", i danni conseguenti al mancato adempimento di provvedimenti di autorità emanati in relazione al Sinistro
- per la garanzia di cui all'art. 1.3 "Protezione legale da Evento Cyber", le vertenze relative a imputazioni per fatto Doloso dell'Assicurato salvo che il giudizio si concluda con Sentenza passata in giudicato, di assoluzione o proscioglimento o di derubricazione del reato



Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Limiti di copertura

La garanzia non comprende i danni connessi, causati o derivanti, direttamente o indirettamente, da:

- a) guasto di network esterni o interruzione di alimentazione di utenze pubbliche, di servizi satellitari, di servizi esterni di comunicazione non derivanti dal controllo operativo dell'Assicurato, sbalzi di tensione, guasto di cavi o infrastrutture esterne non rientranti nel Sistema informatico dell'Assicurato;
- b) interruzione o anomalie nel funzionamento di Internet, cavi, satelliti, telecomunicazioni o altre infrastrutture, incluse anomalie nella fornitura di servizi da parte del fornitore che ospita il sito Internet dell'Assicurato, incluso l'utilizzo di servizi di cloud computing;
- c) vizi di costruzione, vizi occulti, errori nella progettazione del Sistema IT non imputabili all'Assicurato;
- d) utilizzo di servizi elettronici o interattivi a contenuto pornografico o sessuale o comunque illeciti, utilizzo di Software illegale o senza Licenza;
- e) raccolta o acquisizione volontaria e illegittima da parte dell'Assicurato di informazioni riservate riferibili a persone fisiche e giuridiche identificabili;
- f) furto, violazione, divulgazione di qualsiasi proprietà intellettuale.

Generali Italia inoltre non è obbligata per:

- g) danni per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore o il costruttore, e il gestore della Rete se non coincidente con l'Assicurato;
- h) danni derivanti dall'utilizzo di Credenziali di Default, non modificate dall'Assicurato;
- i) danni cagionati in assenza di Software Antivirus o in presenza di solo Antivirus Freeware installato sul Sistema Informatico, inclusi le singole workstation ed i dispositivi mobili.

Inoltre per la garanzia di cui all'art. 1.1 "Danni al Sistema Informatico aziendale", la copertura non comprende altresì i danni connessi, causati o derivanti, direttamente o indirettamente, da:

- j) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- k) ogni tipo di operazione dispositiva su conti di pagamento (conti di cui l'Assicurato è titolare presso un istituto finanziario e dai quali l'Assicurato o una persona fisica o giuridica dallo stesso autorizzata può chiedere il trasferimento, il pagamento o la consegna di fondi).

Generali Italia inoltre non è obbligata per:



- l) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione, del rimpiazzo o del ripristino del Sistema IT interessato dall'Evento Cyber, fatta eccezione per gli interventi strettamente necessari per ripristinare il livello di sicurezza tale da impedire il ripetersi dell'Evento Cyber con le medesime modalità;
- m) i diritti di concessione o pagamento di qualunque altro diritto;
- n) tutte le spese relative ai danni per i quali deve intervenire il Contratto di Assistenza per le Macchine Elettroniche e il Contratto di Manutenzione per il Software;
- o) danni verificatisi durante l'impiego, trasporto o trasferimento dell'Hardware al di fuori dei luoghi indicati in Polizza fatta eccezione per le componenti Hardware ad impiego mobile;
- p) danni a beni non rientranti nella definizione di Sistema Informatico;
- q) Evento Cyber che abbia colpito sistemi di terzi, di clienti o di fornitori dell'Assicurato, da quest'ultimo utilizzati a vario titolo. Restano in tal caso indennizzabili i soli Costi di Notifica - "Breach of privacy" conseguenti alla violazione degli obblighi in materia di protezione dei dati personali salvati su sistemi di terzi e per i quali l'Assicurato sia qualificabile come titolare del trattamento.

Inoltre per la garanzia di cui all'art. 1.2 "Responsabilità civile da Evento Cyber" la copertura non opera di:

- a) responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non previste obbligatoriamente da norme di legge;
- b) danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a:
 - inquinamento;
 - interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
 - alterazione od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- c) danni di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche o campi elettromagnetici;
- d) danni derivanti dall'attività di gestione di patrimoni;
- e) i danni derivanti da mancata rimozione, a seguito di denuncia da parte di terzi, di contenuti, siti o pagine Internet, salvo che l'Assicurato provi di aver messo in opera tutti i mezzi a sua disposizione per operare la rimozione;
- f) danni compiuti o subiti dalle seguenti persone:
 - il coniuge, le persone con cui l'Assicurato abbia in corso una unione civile o una convivenza di fatto, così come disciplinate dalla Legge n. 76/2016, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché tutti i componenti della sua famiglia anagrafica risultante dal certificato di Stato di Famiglia;
 - quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con essi nei rapporti di cui alla lettera a);
 - le società che, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 Codice Civile nonché gli amministratori delle medesime.

Inoltre per la garanzia di cui all'art. 1.3 "Protezione legale da Evento Cyber" la copertura non opera in caso di:

- procedure arbitrali;
- vertenze contrattuali salvo quelle espressamente previste nell'art.1.3 stesso.

Art. 3.2 Limiti generali all'operatività della Garanzia Cyber Risk

In caso di Sinistro in cui si verifichino una o più delle seguenti situazioni:

1. l'Assicurato non sia in grado di individuare e provare il Log dell'Evento Cyber;
2. il Sistema Informatico non sia dotato di apposito Firewall o che lo stesso non sia stato aggiornato entro il termine di 15 giorni dalla data di rilascio da parte del fornitore del primo aggiornamento del Software;
3. l'Assicurato non effettui regolarmente il Backup con la frequenza dichiarata in Polizza;
4. non sia sottoscritto e mantenuto in vigore per tutta la durata dell'Assicurazione:
 - un Contratto di Assistenza per le Macchine Elettroniche;
 - un Contratto di Manutenzione per il Software,
 oppure che in assenza di tali Contratti, la manutenzione sia effettuata con risorse interne dedicate come risultante da organigramma ufficiale;

in luogo degli Scoperti e Franchigie riportati nella Scheda Riepilogativa, ciascuna garanzia opererà previa



applicazione di uno Scoperto pari al 30% con il minimo di euro 1.000,00 per ciascun Sinistro, salvi eventuali maggiori limiti previsti in Polizza.

Art. 3.3 Limiti di copertura in presenza di Reti Wireless

In caso di Compromissione di connessioni o Reti Wireless la garanzia opera esclusivamente a condizione che l'accesso alla Rete in modalità Wireless soddisfi i requisiti minimi di seguito indicati:

- protezione tramite protocollo WPA2;
- implementazione di un meccanismo di controllo di accesso alla Rete basato sulla verifica dell'Indirizzo Fisico (denominato anche MAC Address) associato al dispositivo che richiede l'accesso alla Rete.

Art. 3.4 Limiti di copertura per mancato aggiornamento del Software Antivirus

La garanzia resta sospesa qualora, decorsi 15 giorni dalla data di rilascio da parte del fornitore del primo aggiornamento del Software Antivirus (non Freeware), esso non sia stato caricato e installato sul Sistema Informatico, inclusi le singole workstation ed i dispositivi mobili.

Art. 3.5 Limiti di copertura in caso di furto di componente mobile

In caso di Evento Cyber perpetrato per il tramite di un componente hardware ad impiego mobile sottratto all'Assicurato a seguito di furto o rapina la Garanzia opera esclusivamente a condizione che:

- la componente sia dotata di funzionalità hardware dedicata alla crittografia (ad esempio funzionalità TPM)
- i Dati in essa contenuti siano protetti con algoritmo di crittografia;
- venga formalizzata la denuncia del furto o della rapina degli apparati alle competenti autorità entro 24 ore dalla data di scoperta del Sinistro.

Art. 3.6 Limiti di copertura in caso di Malware

In caso di danni cagionati a seguito della Compromissione del Sistema IT dell'Assicurato, a seguito di esecuzione da parte degli utenti del Sistema IT stesso, di Malware provenienti da Supporti rimovibili o da connessioni remote, inclusa la messaggistica e-mail, la garanzia opera con un limite massimo di risarcimento di Euro 5.000,00 per ciascuna garanzia acquistata e per annualità assicurativa.



Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Estensione territoriale

La garanzia Danni al Sistema Informatico aziendale è operante per i danni occorsi al Sistema Informatico dell'Assicurato ovunque ubicato nell'ambito dei territori di Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.

La garanzia Costi di Notifica - "Breach of privacy" opera anche per la violazione degli obblighi in materia di protezione dei dati personali salvati su sistemi di terzi per i quali l'Assicurato sia qualificabile come titolare del trattamento e ubicati in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Norvegia, Andorra, Stato della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

La garanzia Responsabilità civile da Evento Cyber è operante per gli Eventi Cyber che abbiano colpito il Sistema Informatico dell'Assicurato ovunque ubicato nell'ambito nei territori di Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano e per i danni a terzi verificatisi in tutto il mondo.

La garanzia Protezione legale da Evento Cyber vale per gli Eventi Cyber che abbiano colpito il Sistema Informatico dell'Assicurato ovunque ubicato nell'ambito nei territori di Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano e per le vertenze processualmente trattate:

- in tutti gli Stati d'Europa, nell'ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimento penale previste dalla garanzia;
- in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Norvegia, Andorra, Stato della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, nell'ipotesi di vertenze di natura contrattuale previste dalla garanzia;
- in Italia, Stato della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, nei casi previsti per la consulenza telefonica.



Quando e come devo pagare?

Art. 5.1 Calcolo del premio

Per le garanzie Responsabilità civile da Evento Cyber e Protezione legale da Evento Cyber il Contraente dichiara al momento dell'attivazione delle stesse il numero massimo di Addetti previsto per il periodo di durata della garanzia.



Ai fini della dichiarazione del numero di Addetti, i soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata non superiore a sei mesi vengono conteggiati come mezza unità mentre quelli con contratto di durata superiore ai sei mesi vengono conteggiati come unità intera. Questo limite massimo viene preso a base per il calcolo del premio annuo relativo alle garanzie medesime, se operanti.

Che obblighi ho

Qualora nel corso della durata della garanzia tale numero eccedesse il limite indicato nella Scheda Riepilogativa l'Assicurato è tenuto a darne comunicazione a Generali Italia a termini dell'art. 7 "Dichiarazioni del Contraente" del Modulo Generale. Qualora l'Assicurato dovesse, non intenzionalmente, omettere di segnalare tale variazione in aumento, Generali Italia rinuncerà all'applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'art. 1898 del Codice Civile a condizione che la variazione risulti non superiore al 50% del numero di Addetti indicato nella Scheda Riepilogativa con il minimo di 4 unità.

Qualora il numero di Addetti indicato nella Scheda Riepilogativa fosse inferiore a 5 unità il limite di tolleranza verrà comunque conteggiato a partire da 5 unità.

Come si determina il numero massimo degli Addetti?

Esempio

Un ristorante ha:

- Soci lavoratori: 2
- Lavoratori dipendenti a tempo indeterminato: 1
- Lavoratori dipendenti con contratto a tempo determinato inferiore o uguale a 6 mesi: 3
- Lavoratori dipendenti con contratto a tempo determinato superiore a 6 mesi: 4

Determinazione numero massimo di Addetti da dichiarare: $2 + 1 + (3 \times 0,5) + 4 = 8,5$

Cosa succede in caso di variazione del numero degli addetti?

Esempio 1

- Numero addetti dichiarati: 10
- Limite di tolleranza numero addetti: 5
- Numero di addetti effettivi: 12

La garanzia è operante.

Esempio 2

- Numero addetti dichiarati: 10
- Limite di tolleranza numero addetti: 5
- Numero di addetti effettivi: 20

La garanzia è operante ma il risarcimento dovuto è ridotto in proporzione al rapporto tra il premio calcolato in funzione di 10 Addetti e il premio calcolato in funzione di 20 Addetti:

- Premio per 10 addetti: euro 200, premio per 20 addetti: euro 300
- Rapporto tra i premi versati e dovuti 2/3 (euro 200/300)

Risarcimento dovuto ridotto di 1/3.

Art. 5.1 Calcolo del premio

Per le garanzie Responsabilità civile da Evento Cyber e Protezione legale da Evento Cyber il Contraente dichiara al momento dell'attivazione delle stesse il valore massimo annuo dei Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni, previsto per il periodo di durata della garanzia e detto valore massimo viene preso a base per il calcolo del premio annuo relativo alle garanzie medesime, se operanti.

Che obblighi ho

Qualora nel corso della durata della garanzia in relazione ad una o più annualità il valore dei Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni eccede il valore massimo indicato nella Scheda Riepilogativa l'Assicurato è tenuto a darne comunicazione a Generali Italia a termini dell'art. 7 "Dichiarazioni del Contraente" del Modulo Generale. Qualora l'Assicurato dovesse, non intenzionalmente, omettere di segnalare tale variazione in aumento, Generali Italia rinuncerà all'applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'art. 1898 del Codice Civile a condizione che la variazione risulti non superiore al 20%.



Quando comincia la copertura e quando finisce?



Art. 6.1 Operatività delle garanzie**Garanzia Danni al Sistema Informatico**

Opera per gli Eventi Cyber verificatisi e scoperti in corso di efficacia della garanzia.

Garanzia Responsabilità civile da Evento Cyber

Opera esclusivamente per le richieste di Risarcimento pervenute all'Assicurato durante il periodo di efficacia della garanzia o entro i 6 mesi successivi alla sua scadenza in conseguenza di Eventi Cyber verificatisi nel periodo di efficacia della garanzia.

In caso di sostituzione senza soluzione di continuità di Polizza contratta con Generali Italia per il medesimo rischio e con analogo garanzia disciplinata con il medesimo regime di validità temporale, la garanzia opera alle condizioni normative della Polizza sostituyente ed entro i limiti di indennizzo della Polizza sostituita, per le richieste di Risarcimento di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza durante il periodo di efficacia della Polizza sostituyente anche se originate da Eventi Cyber verificatisi durante il periodo di efficacia della Polizza sostituita.

In caso di modifica dei limiti di indennizzo della garanzia in corso di contratto, per le richieste di Risarcimento originate da Eventi Cyber accaduti prima della modifica stessa continuano ad applicarsi i limiti preesistenti alla variazione.

Garanzia Protezione legale

Opera per le vertenze determinate da Eventi Cyber verificatisi nel periodo di validità dell'Assicurazione a condizione che l'Assicurato sia venuto a conoscenza di dette vertenze entro 6 mesi dalla cessazione di questa Polizza.

In caso di sostituzione senza soluzione di continuità di Polizza contratta con Generali Italia per il medesimo rischio e con analogo garanzia disciplinata con il medesimo regime di validità temporale, la garanzia opera alle condizioni normative della Polizza sostituyente ed entro i limiti di indennizzo della Polizza sostituita, per le vertenze di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza durante il periodo di efficacia della Polizza sostituyente anche se originate da Eventi Cyber verificatisi durante il periodo di efficacia della Polizza sostituita.

In caso di modifica dei limiti di indennizzo della garanzia in corso di contratto, per le vertenze originate da Eventi Cyber accaduti prima della modifica stessa continuano ad applicarsi i limiti preesistenti alla variazione.

Art. 6.2 Disattivazione delle coperture prestate con la Garanzia Cyber Risk

A parziale deroga dell'art. 16 "Disdetta e Recesso dalle Garanzie" del Modulo Generale Generali Italia e il Contraente hanno la facoltà di recedere ad ogni scadenza annuale dalla Garanzia Cyber Risk con preavviso di 30 giorni rispetto alla scadenza annuale stessa, da inviarsi nelle forme previste all'art. 9 "Comunicazioni tra le parti" del Modulo Generale.



Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Scheda Riepilogativa

Il riepilogo di Massimali, limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti viene riportato nell'allegata Scheda Riepilogativa che forma parte integrante del presente contratto.



NORME COMUNI DEL MODULO PROTEZIONE DIGITALE



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 1.1 Attivazione e disattivazione delle Garanzie

L'attivazione della Garanzia Cyber Risk richiede che sia attiva la Garanzia Macchine Elettroniche. La disattivazione della Garanzia Macchine Elettroniche comporta la disattivazione dell'intero "Modulo Protezione Digitale".



Che obblighi ho?

Art. 1.1 Ispezione delle cose assicurate

Generali Italia ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.



NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO



Come posso disdire le Garanzie?

Art. 1.1 recesso in caso di sinistro

A seguito della denuncia di qualunque Sinistro, effettuata a termini di Polizza nell'ambito della durata del contratto, Generali Italia può recedere da una o più Garanzie:

- dandone preavviso all'altra parte nelle forme previste dall'art. 9 "Comunicazione tra le Parti" del Modulo Generale;
- entro il 60° giorno successivo al pagamento o al rifiuto dell'Indennizzo

Il recesso ha effetto dopo 30 giorni da quello di ricevimento della relativa comunicazione.

Entro il 15° giorno successivo alla data di effetto del recesso, Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.

Il pagamento o la riscossione dei Premi scaduti dopo la denuncia del Sinistro o qualunque altro atto delle Parti non possono essere interpretati come rinuncia ad avvalersi della facoltà di recesso.

IN ATTIVITÀ - GARANZIA MACCHINE ELETTRONICHE



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Art. 1.1 Obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro l'Assicurato o il Contraente deve:

- a) fare quanto gli è possibile per impedire o limitare le conseguenze del danno e salvaguardare i beni rimasti; le relative spese sono a carico di Generali Italia¹;
- b) avvisare l'agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza²;
- c) nei 5 giorni successivi, inviare una dichiarazione scritta a Generali Italia, nella quale si indica:
 - il momento dell'inizio del Sinistro;
 - la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimativa del danno.

Analoga dichiarazione deve essere fatta, su richiesta di Generali Italia entro 15 giorni dall'avviso, all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo;

- d) conservare le tracce e i residui del Sinistro fino alla liquidazione del danno senza perciò avere in alcun caso diritto a qualsiasi indennità speciale;
- e) predisporre un elenco dettagliato di:
 - danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati;
 - a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore.

Per la garanzia Furto, in aggiunta a quanto sopra indicato, l'Assicurato o il Contraente deve:

- f) fare denuncia all'autorità giudiziaria o di Polizia del luogo e avvisare l'agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 24 ore da quando ne ha avuto conoscenza, circostanziando il fatto e indicando l'importo approssimativo del danno;
- g) dare la dimostrazione sia nei confronti della Società che dei Periti, della qualità, quantità e valore delle cose esistenti al momento del Sinistro e provare i danni e le perdite derivategli.

Devono essere comunque a disposizione registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere ragionevolmente richiesto da Generali Italia o dai periti per le loro indagini e verifiche.

Se non si adempie a uno degli obblighi di cui alle lettere a), b) o f) si può perdere in tutto o in parte il diritto all'Indennizzo³.

Relativamente ai "Beni non appartenenti al Contraente o in comproprietà", in caso di Sinistro spetta al Contraente d'intesa con Generali Italia compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla determinazione definitiva dei danni. L'accertamento e la determinazione definitiva dei danni sono vincolanti anche per i terzi proprietari o comproprietari restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termine di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei terzi proprietari o comproprietari.



Art. 1.2 Esagerazione dolosa del danno

Perde ogni diritto all'indennizzo il Contraente o l'Assicurato che:

- **esagera dolosamente l'ammontare del danno;**
- **dichiara distrutti beni che non esistevano al momento del Sinistro;**
- **nasconde, sottrae o manomette i beni salvati;**
- **adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;**
- **altera dolosamente le tracce e i residui del Sinistro o ne facilita il progresso.**

Art. 1.3 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato:

- a) direttamente da Generali Italia, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;**
- b) fra due periti che le parti possono nominare, uno Generali Italia e uno il Contraente, con apposito atto unico.**

I due periti devono nominarne un terzo in caso di disaccordo fra loro o anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito può farsi assistere e aiutare da altre persone, che possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su richiesta di una sola delle parti, è demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. 1.4 Mandato dei periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;**
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate; verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto a quanto previsto dall'art. 1.1 "Obblighi in caso di Sinistro";**
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, determinando il valore che avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione previsti al successivo art. 1.5 "Valore dei beni assicurati";**
- d) stimare e liquidare il danno, comprese le spese di salvataggio, secondo i criteri di valutazione.**

Si conviene che tali operazioni verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal Sinistro.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 1.3 "Procedura per la valutazione del danno", lett. b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in un verbale (con allegate le stime dettagliate) che deve essere redatto in 2 esemplari, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le parti, che rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali; resta possibile comunque ogni azione o eccezione che riguarda l'indennizzabilità dei danni.

La Perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; il rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Art. 1.5 Valore dei beni assicurati

Il valore dei beni assicurati - illesi, danneggiati, distrutti o sottratti - al momento del Sinistro è ottenuto stimando il "valore a nuovo", intendendosi per tale convenzionalmente il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi od equivalenti per rendimento economico.

Art. 1.6 Determinazione del danno

La determinazione del danno viene eseguita secondo le norme che seguono:

- **per le **Macchine elettroniche escluso l'Hardware** si considera il costo di riparazione con il massimo:**
 - **del loro "valore a nuovo" per i beni per i quali non siano trascorsi più di 4 anni dalla data di acquisto da parte del primo acquirente come nuovi,**



- per gli altri beni, del doppio del loro valore allo stato d'uso - intendendo per tale il "valore a nuovo" ridotto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante – senza in ogni caso superare il limite del "valore a nuovo";
- per l'**Hardware** si considera il costo di riparazione con il massimo:
 - del loro "valore a nuovo" per i beni per i quali non siano trascorsi più di 3 anni dalla data di acquisto da parte del primo acquirente come nuovi,
 - per gli altri beni, del doppio del loro valore allo stato d'uso - intendendo per tale il "valore a nuovo" ridotto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante – senza in ogni caso superare il limite del "valore a nuovo";

Inoltre:

- per il **Software** l'ammontare del danno è dato dalle spese necessarie ed effettivamente sostenute, entro il termine di un anno dal Sinistro, per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi stessi;
- per gli **Archivi informatici** l'ammontare del danno è dato dalle spese necessarie ed effettivamente sostenute, entro il termine di un anno dal Sinistro, per la ricostruzione dei dati.

Art. 1.7 Assicurazione parziale - Regola proporzionale

Se dalle stime fatte risulta che il valore di ciascuna partita, valutato in base ai criteri dell'art. 1.5, eccedeva al momento del Sinistro la somma assicurata maggiorata del 10%, Generali Italia risponde del danno relativo a tale partita in proporzione del rapporto fra il valore assicurato così maggiorato e quello risultante al momento del Sinistro.

Per i sinistri di importo inferiore e con il massimo di euro 2.500,00 non si farà luogo all'applicazione del disposto del precedente comma e quindi l'assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto". Nell'effettuare la valutazione del Sinistro ai fini della determinazione di tali limiti non si terrà conto di eventuali Franchigie o Scoperti previsti in contratto.

Per Valori, Archivi e Supporti informatici l'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicare il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

Art. 1.8 Pagamento dell'indennizzo

Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, Generali Italia entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia senza che sia stata fatta opposizione e sempreché l'Assicurato, a richiesta di Generali Italia, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre il caso di dolo del Contraente/Assicurato:

- paga l'indennizzo; o in alternativa
- comunica i motivi per cui l'indennizzo non può essere pagato.

Restano fermi gli eventuali diversi termini e condizioni previsti per specifiche garanzie, cui si rimanda il Contraente per le verifiche puntuali.

Generali Italia procederà comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

Art. 1.9 Rinuncia all'azione di rivalsa

Generali Italia rinuncia all'azione di rivalsa⁴ verso il responsabile del sinistro, **a condizione che l'Assicurato a sua volta non eserciti l'azione verso il responsabile. La rinuncia alla rivalsa non si applica in caso di dolo.**

Art. 1.10 Recuperi

Se i beni sottratti vengono recuperati in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso a Generali Italia appena ne abbia notizia.

I beni recuperati divengono di proprietà di Generali Italia se questa ha risarcito integralmente il danno; se il danno è stato risarcito parzialmente il valore del recupero viene ripartito fra Generali Italia ed Assicurato nella medesima proporzione. In entrambi i casi l'Assicurato ha facoltà di riprendere i beni recuperati restituendo a Generali Italia l'indennizzo ricevuto.

Art. 1.11 Limite massimo dell'indennizzo

Per nessun titolo Generali Italia può essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella indicata nella Scheda Riepilogativa, salvo quanto previsto:

- dall'art.1914 del Codice civile
- dall'art.1.3 "Spese sostenute in conseguenza di Sinistro indennizzabile".



IN ATTIVITÀ - GARANZIA CYBER RISK

Premessa

Reply S.p.A. è una società specializzata in Consulenza, System Integration e Digital Services, dedicata all'ideazione, progettazione e implementazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e i media digitali.

Spike Reply, è la divisione del Gruppo Reply specializzata nei servizi di consulenza e soluzioni integrate di Cyber Security.

Spike Reply ha definito un'offerta completa, integrata e coerente per affrontare tutti gli aspetti del rischio associato all'utilizzo di un sistema informativo. Questi sforzi spaziano dall'identificazione di minacce e vulnerabilità alla pianificazione, progettazione e implementazione delle relative contromisure tecnologiche, legali, organizzative, assicurative e di conservazione del rischio.

Spike Reply fornisce servizi di sicurezza con un'esperienza approfondita nelle più avanzate tecnologie di sicurezza sul mercato e seleziona la tecnologia più adatta per ogni caso specifico.

Generali Italia ha stipulato una convenzione con Spike Reply in forza della quale, con l'attivazione della Garanzia "Cyber Risk", l'Assicurato diventa membro del programma Servizio di Pronto Intervento Reply, garantendosi la facoltà in caso di Sinistro di fruire dei seguenti vantaggi:

- priorità di assistenza tecnica rispetto ai clienti non convenzionati;
- esecuzione delle attività di indagine ed eventuali indicazioni per interventi di salvataggio;
- valutazione tecnico economica relativa alle prestazioni da effettuare;
- gestione del flusso di informazioni con le funzioni di riferimento dell'organizzazione aziendale;
- pagamento diretto (nella forma di delega al pagamento) delle prestazioni, previste dalla Garanzia sottoscritta dall'Assicurato, effettuate da Reply direttamente da Generali Italia.

L'Assicurato può scegliere di non avvalersi del Servizio Pronto Intervento Reply e di rivolgersi quindi ad altre società specializzate. In ogni caso restano fermi gli obblighi che sorgono in caso di Sinistro e le condizioni d'indennizzabilità previste dalla Garanzia Cyber Risk.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Art. 1.1 Denuncia di Sinistro

La denuncia di Sinistro deve essere effettuata mediante una delle seguenti modalità:

- per la Garanzia Danni al Sistema Informatico aziendale e per la Garanzia Responsabilità Civile da Evento Cyber :
 1. **DENUNCIA TELEFONICA** al n. verde **800 052 538** attivo dalle 9 alle 18 dei giorni lavorativi, in cui un operatore raccoglierà la segnalazione di quanto accaduto, comunicherà le informazioni e/o i documenti necessari per l'attivazione della garanzia, fornirà tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del Sinistro e rilascerà un numero identificativo della pratica;
 2. **DENUNCIA SCRITTA**: la comunicazione, contenente le informazioni e/o copia dei documenti necessari per l'attivazione della garanzia, deve essere inviata per posta elettronica a: **cyber.sinistri@generali.com**.
- per la Garanzia Protezione Legale da Evento Cyber mediante una delle seguenti modalità:
 1. **DENUNCIA TELEFONICA** al n. verde **800.475.633** (attivo dal lunedì al venerdì di ogni settimana dalle ore 08:00 alle ore 18:00), in cui un operatore raccoglierà la segnalazione di quanto accaduto, comunicherà le informazioni e/o i documenti necessari per l'attivazione della garanzia, fornirà tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del Sinistro e rilascerà un numero identificativo della pratica;
 2. **DENUNCIA SCRITTA**: la comunicazione, contenente le informazioni e/o copia dei documenti necessari per l'attivazione della garanzia, deve essere inviata per posta elettronica a: **sinistri@das.it**.

L'Assicurato dovrà comunicare a Generali Italia, esclusivamente con le modalità sopra indicate, l'accadimento del Sinistro, entro 24 ore da quando ne ha avuto conoscenza.

DANNI AL SISTEMA INFORMATICO AZIENDALE

Art. 1.2 Programma di Pronto Intervento REPLY

In caso di Evento Cyber l'Assicurato ha facoltà di accedere al Servizio di Pronto Intervento REPLY, ovvero all'assistenza tecnica immediata da parte di Reply S.p.A. (Spike Reply), società specializzata in interventi di ripristino della disponibilità del Sistema Informatico, fermo quanto stabilito dal successivo art. 1.3 "Obblighi in caso di Sinistro".

Il presente programma di Pronto Intervento è operante per le seguenti prestazioni, alle condizioni tutte previste in



polizza:

- Costi Ripristino Rete
- Costi Ricostituzione Archivi
- Costi di Indagine – “Incident Response”

Per la prestazione Costi di Notifica - “Breach of privacy” il programma è operante limitatamente alle attività istruttorie propedeutiche all’assolvimento di obblighi direttamente da parte dell’Assicurato.

Il costo dell’intervento è a carico di Generali Italia secondo quanto previsto dall’art. 1914 del Codice Civile (Obbligo di salvataggio) in caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza; in ogni caso è facoltà dell’Assicurato concordare direttamente con SPIKE REPLY eventuali ulteriori interventi.

La responsabilità per gli interventi effettuati e/o consigliati da SPIKE REPLY resta ad esclusivo carico della stessa.

Ci sono limiti di copertura?

In caso di attivazione dei servizi resi da SPIKE REPLY saranno applicati i valori di Scoperto e limiti di Indennizzo riportati nella Scheda Riepilogativa alla voce “Con rete convenzionata Pronto Intervento Reply”.

In caso di mancata attivazione di detti servizi saranno applicati i valori di Scoperto e limiti di Indennizzo riportati nella medesima Scheda Riepilogativa alla voce “Senza Rete Convenzionata”.

In ogni caso il Servizio di Pronto Intervento Reply non opera se l’Assicurato è sottoposto a procedura concorsuale o fallimentare e, in ogni caso, può essere oggetto di recesso da parte di Generali Italia in qualsiasi momento con preavviso di 60 giorni.

Come attivare il servizio in caso di emergenza Sinistro

- Denunciare l’accadimento dell’evento a Generali Italia, con le modalità previste dal successivo art. 1.3 “Obblighi in caso di Sinistro” (tramite Numero Verde 800 052 538 oppure inviando una mail all’indirizzo dedicato cyber.sinistri@generali.com, presidiati dalle 9 alle 18 nei giorni lavorativi), fornendo il proprio nominativo, numero della polizza assicurativa ed un recapito telefonico, e dichiarando di volersi avvalere del Servizio di Pronto Intervento Reply.
- In caso di Sinistro, un responsabile tecnico di Reply fornirà pronto supporto telefonico, anche con eventuale intervento presso la sede dell’Assicurato, nel corso del quale verranno concordati tempi e modalità di intervento della prestazione prevista, al fine di consentire il rapido riavvio delle attività.

Servizio Trasparenza – Informazioni sul servizio

- Ogni azione di intervento da parte di Reply non riconducibile a prestazioni relative a sinistri indennizzabili a termini di polizza, sarà oggetto di proposta tecnico economica e di stipulazione di apposito contratto. Le proposte tecniche economiche vengono scrupolosamente redatte con la massima trasparenza;
- I costi per interventi previsti nelle singole proposte di Reply saranno a carico dell’Assicurato e, qualora relativi a prestazioni indennizzabili a termini di polizza, previa conferma dell’operatività di polizza, potranno essere rimborsati a Reply direttamente da Generali Italia tramite delega al pagamento appositamente sottoscritta dall’Assicurato;
- Reply opera con cura e diligenza nel rispetto degli standard professionali delle tecniche di intervento sui sistemi informatici di terzi. Le procedure di intervento Reply sono conformi agli standard ISO 9001 e ISO 27001, e sono sempre guidate dalle “best practices” internazionali in materia di sicurezza informatica;
- Reply opererà nel pieno rispetto delle modalità operative previste nella valutazione tecnico economica di intervento. Reply non sarà responsabile per modifiche delle condizioni operative dovute a cause di forza maggiore o per motivi non dipendenti dal proprio controllo o volontà.

Cosa significa che in caso di Sinistro è previsto uno Scoperto del 25% con il minimo di euro 50,00?

In caso di Sinistro può essere prevista l’applicazione di uno scoperto, ovvero di un valore in percentuale calcolato sull’importo della somma liquidata che rimane a carico dell’Assicurato e che pertanto non è riconosciuto nell’importo indennizzato. L’importo così calcolato va poi confrontato con il minimo che prevale se l’importo calcolato è inferiore.

Esempio:

Limite di Indennizzo per Sinistro indicato nella Scheda Riepilogativa per la garanzia Danni all’Hardware euro 5.000,00.

Danni ai beni assicurati per un valore di euro 1.000,00.

Il valore dei danni indennizzabile è pari a euro 1.000,00 in quanto il limite di indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa non è stato superato. Detto valore è diminuito di euro 250,00 (25% di euro 1.000,00) garantendo quindi un indennizzo di euro 750,00. Questo perché il valore è superiore al minimo di euro 50,00.

Se il danno ai beni assicurati fosse stato del valore di euro 110,00 si sarebbe detratto il minimo di euro 50,00 (risarcendo quindi euro 60,00) in quanto l’ammontare dello scoperto percentuale sarebbe stato inferiore ovvero di euro 27,50.

Art. 1.3 Obblighi in caso di Sinistro



Fermo quanto previsto dall'art. 9 "Comunicazioni tra le Parti" del Modulo Generale, l'Assicurato o il Contraente deve:

- a) se è stato possibile individuare un responsabile penale per l'Evento Cyber, denunciarlo alle competenti Autorità;
- b) conservare le tracce ed i residui del Sinistro, relativi ai danni all'Hardware, fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- c) fornire la documentazione dei processi elaborativi svolti che il Sistema IT ha tracciato, finalizzata a dimostrare la successione degli eventi che ha causato il Sinistro e che individuano e provano il meccanismo e le modalità dell'Evento Cyber;
- d) fare quanto gli è possibile per evitarlo o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di Generali Italia secondo quanto previsto dalla legge⁴;
- e) comunicare tempestivamente a Generali Italia ogni atto a lui ritualmente notificato tramite Ufficiale Giudiziario.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo⁵.

Art. 1.4 Esagerazione dolosa del danno

Perde ogni diritto all'Indennizzo il Contraente o l'Assicurato che;

- esagera dolosamente l'ammontare del danno
- dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del Sinistro
- nasconde, sottrae o manomette cose salvate
- adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti
- altera dolosamente le tracce ed i residui del Sinistro o ne facilita il progresso.

Art. 1.5 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato:

- a) direttamente da Generali Italia, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
- b) fra due Periti che le Parti possono nominare, uno per Generali Italia ed uno per il Contraente, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza (Perizia Collegiale).

Ciascun Perito può farsi assistere e aiutare da altre persone, che possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su richiesta di una sola delle Parti, è demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Relativamente ai beni non appartenenti al Contraente o in comproprietà, in caso di Sinistro spetta esclusivamente al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla determinazione definitiva dei danni. L'accertamento e la determinazione definitiva dei danni sono vincolanti anche per i terzi proprietari o comproprietari restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.

Art. 1.6 Mandato dei Periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate nella forma prevista all'art. 9 "Comunicazioni tra le Parti" del Modulo Generale, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto a quanto previsto all'art. 1.1 "Obblighi in caso di Sinistro";
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione previsti all'art. 1.7 "Determinazione del danno";
- d) stimare e liquidare il danno, comprese le spese di salvataggio, secondo i criteri di valutazione.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 1.5 "Procedura per la valutazione del danno" lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), che deve essere redatto in 2 esemplari, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui alla lettere c) e d) sono obbligatori per le Parti, che rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali; resta



possibile comunque ogni azione o eccezione che riguarda l'indennizzabilità dei danni.

La Perizia Collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; il rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Art. 1.7 Determinazione del danno

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per l'Hardware e per ciascun costo secondo le norme che seguono:

- **Danni materiali e diretti all'Hardware**

Si considera il costo di riparazione con il massimo:

- del "valore a nuovo" per i beni per i quali non siano trascorsi più di 3 anni dalla data di acquisto da parte del primo acquirente come nuovi;
- **per gli altri beni, del doppio del loro valore allo stato d'uso - intendendo per tale il "valore a nuovo" ridotto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante – senza in ogni caso superare il limite del "valore a nuovo".**

La Garanzia è prestata a "Primo Rischio Assoluto", senza quindi applicare la regola proporzionale di cui all'articolo 1907 del Codice Civile.

- **Costi per ripristino Rete**

Vengono considerate le fatture intestate all'Assicurato relative ai costi indennizzabili (indicati all'art. 1.1 Costi per ripristino Rete) della Garanzia "Danni al Sistema Informatico Aziendale") in cui venga **obbligatoriamente riportata la data degli interventi effettuati.**

- **Costi per ricostituzione Archivi informatici**

Vengono considerate le fatture intestate all'Assicurato relative ai costi indennizzabili (indicati all'art. 1.1 Costi per ricostituzione Archivi informatici) della Garanzia "Danni al Sistema Informatico Aziendale".

Si stimano i costi necessari e documentati sostenuti dall'Assicurato per la ricerca, il recupero e la reimmissione dei Dati perduti e il ripristino del Software perduto sino all'ultimo stadio di modifica dello stesso.

- **Costi di Notifica - "Breach of privacy"**

Vengono considerate le fatture intestate all'Assicurato relative ai costi indennizzabili (indicati all'art. 1.1 Costi di Notifica - "Breach of privacy") della Garanzia "Danni al Sistema Informatico Aziendale".

- **Costi di indagine - "Incident response"**

Vengono considerate le fatture intestate all'Assicurato relative ai costi indennizzabili (indicati all'art. 1.1 Costi di indagine - "Incident response") della Garanzia "Danni al Sistema Informatico Aziendale"), **in cui venga obbligatoriamente riportata la data dell'intervento o del noleggio.**

Art. 1.8 Pagamento dell'Indennizzo

Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, Generali Italia entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia senza che sia stata fatta opposizione e sempreché l'Assicurato, a richiesta di Generali Italia, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre il caso di dolo del Contraente/Assicurato:

- paga l'Indennizzo;
- comunica i motivi per cui l'Indennizzo non può essere pagato.

Generali Italia procederà comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

Relativamente ai beni non appartenenti al Contraente o in comproprietà l'Indennizzo liquidato a termine di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei terzi proprietari o comproprietari.

Art. 1.9 Limite massimo dell'Indennizzo

Per nessun titolo Generali Italia può essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata indicata nella Scheda Riepilogativa, salvo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile.

RESPONSABILITÀ CIVILE DA EVENTO CYBER

Art. 1.10 Gestione della vertenza di danno e spese legali

Generali Italia assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.



Sono a carico di Generali Italia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale per Sinistro relativo alle garanzie interessate e comunque, in caso di più sinistri, non oltre il limite di un importo pari al quarto del Massimale annuo indicato in Polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detti limiti, le spese vengono ripartite tra Generali Italia e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

Generali Italia non riconosce, peraltro, spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle Spese di giustizia penale.

L'Assicurato deve inoltre far pervenire tempestivamente a Generali Italia notizia di ogni atto a lui ritualmente notificato tramite Ufficiale Giudiziario e in caso di inadempimento si applica l'art. 1915 Codice Civile.

Art. 1.11 Limiti di Risarcimento - Pluralità di Assicurati

La Garanzia vale fino a concorrenza dei Massimali indicati nella Scheda Riepilogativa in relazione a ciascuna fattispecie di danno (oltre alle spese di assistenza legale, nei limiti di cui all'art. 1.10 "Gestione della vertenza di danno e spese legali", con l'intesa che in nessun caso per uno o più Sinistri verificatisi nel corso di un'annualità assicurativa (o minor periodo di durata del contratto) Generali Italia è tenuta a pagare una somma superiore al Massimale annuo indicato nella Scheda Riepilogativa.

Sono salvi differenti limiti di Risarcimento previsti da specifiche disposizioni contrattuali.

Detti Massimali restano, ad ogni effetto, unici, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

Qualora la garanzia preveda l'applicazione di una Franchigia o di uno Scoperto i relativi importi vengono detratti dall'ammontare del danno, fermo il limite di Risarcimento pattuito.

PROTEZIONE LEGALE DA EVENTO CYBER

Art. 1.12 Modalità di gestione della vertenza

Prima dell'eventuale azione in giudizio, ove prevista dalla Garanzia, la gestione del caso è riservata esclusivamente a DAS, secondo le seguenti disposizioni:

- a) ricevuta la denuncia del Sinistro, DAS svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, direttamente o con l'ausilio di professionisti da essa individuati (secondo quanto previsto dall'art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D. Lgs. 209/05). **A tal fine l'Assicurato dovrà rilasciare, ove richiesto da DAS, apposita procura per la gestione della controversia;**
- b) per la risoluzione della controversia, DAS valuterà l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di risoluzione amichevole delle controversie, come ad esempio mediazione civile, negoziazione assistita, conciliazione paritetica;
- c) l'Assicurato potrà scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con DAS.

DAS autorizzerà l'eventuale azione in giudizio:

- a) sempre, quando è necessaria la difesa dell'Assicurato in un procedimento penale o amministrativo;
- b) **se la composizione amichevole non riesce e/o le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo, negli altri casi. L'Assicurato comunica a DAS le informazioni e argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio al fine di consentire a DAS di valutare le possibilità di successo.**

Per la fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:

- a) l'Assicurato può indicare a DAS un legale di propria fiducia;
- b) **se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, DAS può individuare direttamente il legale;**
- c) **l'Assicurato deve conferire in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendo allo stesso tutte le informazioni e la documentazione necessarie per consentire la miglior tutela dei propri interessi.**
- d) qualora nel corso dello stesso grado di giudizio l'Assicurato decida di revocare l'incarico professionale conferito a un legale e di dare incarico a un nuovo legale, **DAS non rimborserà le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato.** Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.

Art. 1.13 Obblighi dell'Assicurato

Per avere diritto alle prestazioni previste dalla Garanzia, l'Assicurato è tenuto al rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) **deve denunciare il Sinistro tempestivamente e comunque entro il tempo utile per la sua difesa;**
- b) **deve aggiornare tempestivamente DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste;**
- c) **prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare DAS e deve aver ottenuto conferma a procedere;**
- d) **prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di DAS.**



e) non può concordare con la controparte, senza la preventiva autorizzazione di DAS, alcuna Transazione o accordo a definizione della controversia che preveda a carico di DAS spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell'Assicurato. Se l'Assicurato procede senza autorizzazione, DAS garantirà il rimborso degli oneri a suo carico solo a seguito di verifica di un'effettiva urgenza nel concludere l'operazione e se la stessa è conveniente.

Tutta la documentazione dovrà essere regolarizzata a spese dell'Assicurato, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro.

Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste dalla Garanzia, l'Assicurato dovrà far pervenire tempestivamente a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto successivamente alla denuncia di Sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.

Art. 1.14 Termini di liquidazione

DAS liquida al beneficiario le spese in copertura, entro i Limiti di Indennizzo, entro 30 giorni dalla definizione dell'importo dovuto.

Art. 1.15 Esonero di responsabilità

Generali Italia e DAS non sono responsabili dell'operato di legali e periti.

Generali Italia e DAS non sono responsabili di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni che siano stati determinati dalla mancanza di idonea documentazione a supporto delle richieste dell'Assicurato.

Art. 1.16 Arbitrato per conflitto di interesse o disaccordo sulla gestione della vertenza

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e DAS sulla gestione delle prestazioni, sia l'Assicurato sia DAS possono chiedere di demandare la questione ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

L'Assicurato e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le Parti.

L'arbitro decide secondo equità. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l'Assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS, in linea di fatto o di diritto, può richiedere a DAS il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, entro i Limiti di Indennizzo previsti dalla Garanzia.

Qualora l'Assicurato intenda in alternativa adire le vie giudiziarie, l'azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione come previsto dal D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.

Art. 1.17 Recupero di somme

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, mentre **spetta a DAS quanto liquidato a favore dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari fino a concorrenza dell'Indennizzo pagato.**

Art. 1.18 Limiti di Indennizzo

Il "Massimale per Sinistro" indicato nella Scheda Riepilogativa rappresenta il limite massimo di Indennizzo per ciascun Evento Cyber.

Il "Massimale per annualità assicurativa" indicato nella Scheda Riepilogativa rappresenta il limite massimo di Indennizzo per più Eventi Cyber verificatisi in uno stesso anno assicurativo.

¹ Art. 1914 del Codice Civile.

² Art. 1913 del Codice Civile.

³ Art. 1915 del Codice Civile.

⁴ Ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile.

⁵ Ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.



Indice



MODULO PROTEZIONE DIGITALE

PAG.

STRUTTURA DEL MODULO	1
CONDIZIONI SPECIFICHE	1
DEFINIZIONI	1
IN ATTIVITÀ – GARANZIA MACCHINE ELETTRONICHE	8
 <i>Che cosa è assicurato? Garanzia base</i>	8
Art. 1.1 Beni assicurati	8
Art. 1.2 Software e Archivi informatici	8
Art. 1.3 Spese sostenute in conseguenza di Sinistro indennizzabile	8
 <i>Che cosa NON è assicurato?</i>	9
Art. 2.1 Esclusioni	9
 <i>Ci sono limiti di copertura?</i>	9
Art. 3.1 Limiti di copertura	9
Art. 3.2 Scoperto e Franchigia a carico dell'Assicurato	10
Art. 3.3 Delimitazioni per i danni da Furto e rapina	10
Art. 3.4 Caratteristiche dei locali contenenti i beni assicurati e dei mezzi di chiusura per i Danni da Furto	12
Art. 3.5 Caratteristiche dei locali contenenti i beni assicurati per eventi diversi da furto	12

	<i>Dove vale la copertura?</i>	13
	Art. 4.1 Delimitazione territoriale	13
	<i>Che cosa è assicurato? Garanzie Opzionali</i>	13
	Art. 5.1 Garanzie opzionali	13
	EVENTI STRAORDINARI	13
	EVENTI CATASTROFALI	14
	<i>Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti</i>	17
	Scheda Riepilogativa	17
IN ATTIVITÀ - GARANZIA CYBER RISK		18
	<i>Che cosa è assicurato? Garanzia base</i>	18
	Art. 1.1 Danni al Sistema Informatico aziendale	18
	<i>Che cosa è assicurato? Garanzie Opzionali</i>	18
	Art. 1.2 Responsabilità Civile da Evento Cyber	18
	Art. 1.3 Protezione Legale da Evento Cyber	20
	<i>Che cosa NON è assicurato?</i>	21
	Art. 2.1 Esclusioni	21
	<i>Ci sono limiti di copertura?</i>	22
	Art. 3.1 Limiti di copertura	22
	Art. 3.2 Limiti generali all'operatività della Garanzia Cyber Risk	23
	Art. 3.3 Limiti di copertura in presenza di Reti Wireless	24
	Art. 3.4 Limiti di copertura per mancato aggiornamento del Software Antivirus	24
	Art. 3.5 Limiti di copertura in caso di furto di componente mobile	24
	Art. 3.6 Limiti di copertura in caso di Malware	24
	<i>Dove vale la copertura?</i>	24
	Art. 4.1 Estensione territoriale	24
	<i>Quando e come devo pagare?</i>	24
	Art. 5.1 Calcolo del premio	24
	Art. 5.1 Calcolo del premio	25
	<i>Quando comincia la copertura e quando finisce?</i>	25
	Art. 6.1 Operatività delle garanzie	25
	Art. 6.2 Disattivazione delle coperture prestate con la Garanzia Cyber Risk	26
	<i>Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti</i>	26
	Scheda Riepilogativa	26
NORME COMUNI DEL MODULO PROTEZIONE DIGITALE		27
	<i>Quando comincia la copertura e quando finisce?</i>	27
	Art. 1.1 Attivazione e disattivazione delle Garanzie	27

 <i>Che obblighi ho?</i>	27
Art. 1.1 Ispezione delle cose assicurate	27
NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO	28
 <i>Come posso disdire le Garanzie?</i>	28
Art. 1.1 Recesso in caso di Sinistro	28
IN ATTIVITÀ - GARANZIA MACCHINE ELETTRONICHE	28
 <i>Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?</i>	28
Art. 1.1 Obblighi in caso di Sinistro	28
Art. 1.2 Esagerazione dolosa del danno	29
Art. 1.3 Procedura per la valutazione del danno	29
Art. 1.4 Mandato dei periti	29
Art. 1.5 Valore dei beni assicurati	29
Art. 1.6 Determinazione del danno	29
Art. 1.7 Assicurazione parziale - Regola proporzionale	30
Art. 1.8 Pagamento dell'indennizzo	30
Art. 1.9 Rinuncia all'azione di rivalsa	30
Art. 1.10 Recuperi	30
Art. 1.11 Limite massimo dell'indennizzo	30
IN ATTIVITÀ - GARANZIA CYBER RISK	30
Premessa	31
 <i>Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?</i>	31
Art. 1.1 Denuncia di Sinistro	31
DANNI AL SISTEMA INFORMATICO AZIENDALE	31
Art. 1.2 Programma di Pronto Intervento REPLY	31
Art. 1.3 Obblighi in caso di Sinistro	32
Art. 1.4 Esagerazione dolosa del danno	33
Art. 1.5 Procedura per la valutazione del danno	33
Art. 1.6 Mandato dei Periti	33
Art. 1.7 Determinazione del danno	34
Art. 1.8 Pagamento dell'Indennizzo	34
Art. 1.9 Limite massimo dell'Indennizzo	34
RESPONSABILITÀ CIVILE DA EVENTO CYBER	34
Art. 1.10 Gestione della vertenza di danno e spese legali	34
Art. 1.11 Limiti di Risarcimento - Pluralità di Assicurati	35
PROTEZIONE LEGALE DA EVENTO CYBER	35
Art. 1.12 Modalità di gestione della vertenza	35
Art. 1.13 Obblighi dell'Assicurato	35
Art. 1.14 Termini di liquidazione	36
Art. 1.15 Esonero di responsabilità	36
Art. 1.16 Arbitrato per conflitto di interesse o disaccordo sulla gestione della vertenza	36
Art. 1.17 Recupero di somme	36



generali.it



ATTIVA CREA DISTRIBUISCI!

Il presente Set Informativo Modulo Protezione della Continuità - edizione 15.05.2021 si compone di:

- DIP Modulo Protezione della Continuità
- DIP Aggiuntivo Modulo Protezione della Continuità
- Condizioni di Assicurazione Modulo Protezione della Continuità

Proteggi la continuità della tua impresa con...

Diverse formule tra cui scegliere per avere subito a tua disposizione **soluzioni per riprendere prontamente l'attività dopo un danno** che l'ha bloccata: **una diaria per i giorni di interruzione** o le **maggiori spese che hai sostenuto per riaprire l'esercizio** o un **indennizzo supplementare** per gestire le conseguenze del danno stesso. Scegli di continuare nonostante tutto, secondo le tue esigenze



Scopri la Protezione della continuità di ATTIVA Commercio nella formula assicurativa che hai scelto!

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. - Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Il Modulo è destinato all'assicurazione dei danni indiretti e delle maggiori spese conseguenti a danni da incendio, furto e altri eventi per le imprese del settore commercio. Esso viene offerto esclusivamente in abbinamento ad altri Moduli del prodotto Attiva Commercio.



Che cosa è assicurato?

DIARIA DA INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ

In caso di sinistro indennizzabile per le Garanzie Incendio e altri eventi, Macchine elettroniche, Cyber risk - Danni al sistema informatico (se attive) che provochi l'interruzione dell'attività di vendita dell'Assicurato, Generali Italia eroga:

- ✓ la diaria pattuita per i giorni di inattività totale.

L'attivazione della Garanzia richiede la necessaria e contestuale attivazione del Modulo Protezione Attività e/o del Modulo Protezione Digitale per le garanzie a cui viene fatto riferimento.

DANNI INDIRETTI

In caso di sinistro indennizzabile per le Garanzie Incendio e altri eventi, Macchine elettroniche (se attive), Generali Italia eroga:

- ✓ un indennizzo supplementare del 20% a titolo di danni indiretti.

L'attivazione della Garanzia richiede la necessaria e contestuale attivazione del Modulo Protezione Attività e/o del Modulo Protezione Digitale per le garanzie a cui viene fatto riferimento.

MAGGIORI SPESE

In caso di sinistro indennizzabile per le Garanzie Incendio e altri eventi, Macchine elettroniche (se attive) che provochi l'interruzione parziale o totale della attività assicurata, Generali Italia indennizza:

- ✓ le spese straordinarie documentate, necessariamente sostenute per il proseguimento dell'attività.

L'attivazione della Garanzia richiede la necessaria e contestuale attivazione del Modulo Protezione Attività e/o del Modulo Protezione Digitale per le garanzie a cui viene fatto riferimento.

MAGGIORI SPESE DA FURTO

In caso di sinistro indennizzabile per la Garanzia Furto (se attiva) che provochi l'interruzione parziale o totale della attività assicurata, Generali Italia indennizza:

- ✓ le spese straordinarie documentate, necessariamente sostenute per il proseguimento dell'attività.

L'attivazione della Garanzia richiede la necessaria e contestuale attivazione del Modulo Protezione Attività per le garanzie a cui viene fatto riferimento.



Che cosa non è assicurato?

DIARIA DA INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ

Questa Garanzia non opera per i danni che, per ciascuna delle Garanzie Incendio e altri eventi, Macchine elettroniche, Cyber risk - Danni al sistema informatico, sono indicati nelle esclusioni previste nelle condizioni di assicurazione relative alla specifica garanzia e sono contraddistinte dal carattere grassetto.

In particolare questa Garanzia non opera in relazione alle Garanzie Terremoto, Alluvione e inondazione, Allagamento e bombe d'acqua.

La garanzia non opera, inoltre, nel caso di Malattie pandemiche o epidemiche.

Per le informazioni di dettaglio in merito alle esclusioni relative alle Garanzie sopra citate si rimanda ai DIP del Modulo Protezione dell'Attività e del Modulo Protezione Digitale.

DANNI INDIRETTI

Questa Garanzia non opera per i danni che, per ciascuna delle Garanzie Incendio e altri eventi, Macchine elettroniche, sono indicati nelle esclusioni previste nelle condizioni di assicurazione relative alla specifica garanzia e sono contraddistinte dal carattere grassetto.

In particolare questa Garanzia non opera in relazione alle Garanzie Terremoto, Alluvione e inondazione, Allagamento e bombe d'acqua.

Per le informazioni di dettaglio in merito alle esclusioni relative alle Garanzie sopra citate si rimanda ai DIP del Modulo Protezione dell'Attività e del Modulo Protezione Digitale.

MAGGIORI SPESE

Questa Garanzia non opera per i danni che, per ciascuna delle Garanzie Incendio e altri eventi, Macchine elettroniche, sono indicati nelle esclusioni previste nelle condizioni di assicurazione relative alla specifica garanzia e sono contraddistinte dal carattere grassetto.

In particolare questa Garanzia non opera in relazione alle Garanzie Terremoto, Alluvione e inondazione, Allagamento e bombe d'acqua.

La garanzia non opera, inoltre, nel caso di Malattie pandemiche o epidemiche.

Per le informazioni di dettaglio in merito alle esclusioni relative alle Garanzie sopra citate si rimanda ai DIP del Modulo Protezione dell'Attività e del Modulo Protezione Digitale.

MAGGIORI SPESE DA FURTO

Questa Garanzia non opera per i danni che, per la Garanzia Furto, sono indicati nelle esclusioni previste nelle condizioni di assicurazione relative alla specifica garanzia e sono contraddistinte dal carattere grassetto.

La garanzia non opera, inoltre, nel caso di Malattie pandemiche o epidemiche.

Per le informazioni di dettaglio in merito alle esclusioni relative alla Garanzia sopra citata si rimanda ai DIP del Modulo Protezione dell'Attività.



Ci sono limiti di copertura?

In generale il contratto prevede somme assicurate, massimali, scoperti, franchigie, distinti per Garanzia, che vengono riepilogati in un apposito documento di polizza allegato alle Condizioni di Assicurazione denominato Scheda Riepilogativa.

DIARIA PER INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ

Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione dell'importo della diaria giornaliera relativo ai primi 3 giorni di inattività, compreso quello del sinistro.

L'indennizzo viene erogato per una interruzione massima complessiva di 90 giorni.

DANNI INDIRETTI

Generali Italia non paga importo maggiore della somma assicurata anche se l'importo dell'indennizzo per danni materiali e diretti aumentato del predetto 20% dovesse superare tale somma.

MAGGIORI SPESE

L'indennizzo è limitato alle maggiori spese sostenute nei 90 giorni successivi alla data in cui si è verificato il sinistro.

MAGGIORI SPESE DA FURTO

L'indennizzo è limitato alle maggiori spese sostenute nei 90 giorni successivi alla data in cui si è verificato il sinistro con il massimo del 10% dell'indennizzo liquidabile a termini della Garanzia Furto.

Le limitazioni di copertura sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.



Dove vale la copertura?

Tutte le garanzie operano per le ubicazioni indicate in polizza, situate in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.



Che obblighi ho?

Le informazioni in merito agli obblighi in caso di sinistro sono contenute nei DIP del Modulo Protezione dell'Attività e del Modulo Protezione Digitale per le specifiche garanzie di riferimento, a cui si rimanda.



Quando e come devo pagare?

Le informazioni in merito al pagamento del premio sono contenute nel DIP del Modulo Generale del prodotto Attiva Commercio a cui si rimanda.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Le garanzie hanno effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio è stato pagato; altrimenti hanno effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, le garanzie restano sospese dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprendono vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

In generale le garanzie hanno durata annuale o poliennale. In mancanza di disdetta alla scadenza le garanzie sono prorogate per un anno e così successivamente. Se è stata sottoscritta una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio, è possibile disdire una o più garanzie solo dopo che sia trascorso almeno un quinquennio o il minor periodo di durata del contratto.

Le informazioni in merito alla durata delle specifiche garanzie di riferimento sono contenute nei DIP del Modulo Protezione dell'Attività e del Modulo Protezione Digitale a cui si rimanda.



Come posso disdire la polizza?

Al termine di ciascuna annualità di durata della garanzia oppure al termine del quinquennio o del minor periodo di durata della garanzia se è stata sottoscritta una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio, il Contraente può disdire una o più garanzie inviando, almeno 30 giorni prima della scadenza, una comunicazione scritta (anche mediante PEC) all'Agenzia cui è assegnata la Polizza o presso la sede legale di Generali Italia.

Assicurazione Danni indiretti e Maggiori spese

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.

Prodotto: ATTIVA Commercio – Modulo Protezione Continuità

Edizione: 15.05.2021



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

GENERALI ITALIA S.p.A. è una società appartenente al gruppo Generali; la sede legale è in Via Marocchese, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico: 041.5492111; sito internet: www.generalitalia.it; indirizzo di posta elettronica: info.it@generalitalia.com; indirizzo PEC: generalitalia@pec.generaligroup.com.

Generali Italia è autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927, ed è iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Patrimonio netto al 31/12/2019: € 10.244.148.191,00 di cui € 1.618.628.450,00 relativi al capitale sociale e € 7.550.853.867,00 al totale delle riserve patrimoniali. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet www.generalitalia.it.

Requisito patrimoniale di solvibilità: € 8.217.950.961,75

Requisito patrimoniale minimo: € 3.180.739.318,67

Fondi propri ammissibili: € 17.610.296.018,45

Indice di solvibilità (solvency ratio): 214,29% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016).

Al contratto si applica la legge italiana.

Il Modulo Protezione della Continuità è articolato in quattro Garanzie:

- Diaria per interruzione di attività
- Danni indiretti
- Maggiori spese
- Maggiori spese da Furto

la cui attivazione richiede la necessaria e contestuale attivazione delle Garanzie contenute nei Moduli Protezione dell'Attività e/o Protezione Digitale cui esse si riferiscono.



Che cosa è assicurato?

DIARIA PER INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ

Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto indicato nel DIP Danni.

PRINCIPALI OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non ci sono opzioni con riduzione del premio

PRINCIPALI OPZIONI CON AUMENTO DEL PREMIO

Non ci sono opzioni con aumento del premio

DANNI INDIRETTI

Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto indicato nel DIP Danni.

PRINCIPALI OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non ci sono opzioni con riduzione del premio

PRINCIPALI OPZIONI CON AUMENTO DEL PREMIO

Non ci sono opzioni con aumento del premio

MAGGIORI SPESE

Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto indicato nel DIP Danni.

PRINCIPALI OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non ci sono opzioni con riduzione del premio

PRINCIPALI OPZIONI CON AUMENTO DEL PREMIO

Non ci sono opzioni con aumento del premio

MAGGIORI SPESE DA FURTO

Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto indicato nel DIP Danni.

PRINCIPALI OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non ci sono opzioni con riduzione del premio

PRINCIPALI OPZIONI CON AUMENTO DEL PREMIO

Non ci sono opzioni con aumento del premio



Che cosa NON è assicurato?

DIARIA PER INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ

Rischi esclusi

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

DANNI INDIRETTI

Rischi esclusi

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

MAGGIORI SPESE

Rischi esclusi

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

MAGGIORI SPESE DA FURTO

Rischi esclusi

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

I limiti di copertura vengono dettagliati, prestazione per prestazione, anche in un apposito documento di polizza allegato alle Condizioni di Assicurazione denominato Scheda Riepilogativa.

DIARIA PER INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

DANNI INDIRETTI

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

MAGGIORI SPESE

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

MAGGIORI SPESE DA FURTO

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro ?	<u>Denuncia di sinistro</u> : Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Protezione Attività e/o del Modulo Protezione Digitale per le garanzie a cui viene fatto riferimento.
	<u>Assistenza diretta / in convenzione</u> : Non prevista
	<u>Gestione da parte di altre imprese</u> : Non prevista
	<u>Prescrizione</u> : Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Dichiarazioni inesatte o reticenze	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Obblighi dell'impresa	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.

Quando e come devo pagare?

Premio	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Rimborso	Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, in caso di esercizio del diritto di ripensamento da parte del Contraente, Generali Italia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborsa il premio versato, al netto delle imposte.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	In aggiunta a quanto indicato nel DIP Danni, Generali Italia può recedere per sinistro entro 60 giorni dal pagamento dell'indennizzo o dal rifiuto di pagamento dello stesso.
Sospensione	Non è possibile sospendere le garanzie in corso di contratto.

Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Risoluzione	Questa assicurazione non è connessa all'erogazione di mutui immobiliari dunque non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

A chi è rivolto questo prodotto?

ATTIVA Commercio – Modulo Protezione Continuità è rivolto agli esercizi pubblici e alle imprese del settore commercio, sia al dettaglio sia all'ingrosso, che abbiano il bisogno di tutelare l'azienda in caso di sospensione dell'attività a seguito di danni materiali e diretti dei beni dell'azienda stessa o di aziende fornitrici. Sono assimilate ad attività commerciali alcune attività artigiane quali, ad esempio, l'attività di acconciatore e di sartoria.

Quali costi devo sostenere?

Gli intermediari, per la vendita di del prodotto ATTIVA Commercio, percepiscono in media il 20,20% del premio imponibile pagato dal Contraente per remunerazioni di tipo provvigionale.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
All'IVASS	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:

Mediazione	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Negoziazione assistita	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	In caso di controversie relative alla determinazione e stima dei danni nell'ambito delle Garanzie Incendio ed altri eventi, Furto del Modulo Protezione dell'Attività oppure delle Garanzie Macchine Elettroniche, Cyber Risk – Danni al sistema informatico del Modulo Protezione Digitale vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali dei rispettivi Moduli.

AVVERTENZA: PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

STRUTTURA DEL MODULO

Il Modulo Protezione della Continuità è parte integrante del contratto di Assicurazione Attiva Commercio e contiene le Condizioni Specifiche delle seguenti Garanzie attivate:

- In continuità - Diaria per interruzione di attività
- In continuità - Danni indiretti
- In continuità - Maggiori spese
- In continuità - Maggiori spese da Furto
- In continuità - Indennità aggiuntive per forzata inattività
- In continuità - Indennità aggiuntive per l'Esercizio all'interno di centro commerciale

L'attivazione delle Garanzie sopra elencate richiede la necessaria e contestuale attivazione delle Garanzie contenute nei Moduli Protezione dell'Attività e/o Protezione Digitale alle quali si riferiscono e a cui sono specificamente connesse.

Le Condizioni Specifiche si compongono a loro volta

- delle Definizioni;
- delle Norme proprie delle singole Garanzie attivate, che contengono la disciplina specifica di tali Garanzie;
- delle Norme Comuni, che contengono la disciplina comune a tutte le Garanzie attivate;
- delle Norme che operano in caso di Sinistro.

CONDIZIONI SPECIFICHE

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini Generali Italia ed il Contraente attribuiscono il significato qui precisato:

Fatturato	I Ricavi delle vendite e delle prestazioni se l'Assicurato è tenuto alla redazione del bilancio ai sensi degli artt. 2423 e segg. Codice Civile, altrimenti il fatturato (al netto dell'IVA) determinato ai sensi della normativa fiscale.
Malattia pandemica o epidemica	Qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest'ultimo caso, per la gravità abbia comportato l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure, non esclusivamente riferite al singolo esercizio assicurato, finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio.
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	L'importo relativo alla voce A1) del conto economico redatto ai sensi dell'art. 2425 del Codice Civile.

Inoltre le altre definizioni utilizzate nel presente Modulo sono le medesime impiegate nei Moduli Protezione dell'Attività e/o Protezione Digitale a cui si rimanda.



IN CONTINUITÀ – GARANZIA DANNI DA INTERRUZIONE D'ESERCIZIO



Che cosa è assicurato? Garanzia base

Art. 1.1 Rischi assicurati

Diaria da interruzione dell'attività

In caso di Sinistro indennizzabile ai sensi delle seguenti Garanzie attivate:

- Modulo Protezione dell'Attività:
 - Incendio ed Altri Eventi
 - Eventi straordinari
 - Impianti
- Modulo Protezione Digitale:
 - Macchine Elettroniche
 - Cyber Risk - Danni al Sistema Informatico

che provoca l'interruzione totale dell'attività di vendita dell'Assicurato, Generali Italia paga all'Assicurato medesimo per ogni ubicazione assicurata oggetto della chiusura totale, l'importo della diaria indicato nella Scheda Riepilogativa per i giorni effettivi di inattività totale.

La Diaria è corrisposta anche se gli eventi coperti dalle Garanzia attivate sopra indicate comportano un danno a immobili e a enti mobili vicini tale da impedire o rendere difficoltoso l'accesso ai locali dell'esercizio assicurato.

Interruzione di esercizio da intossicazione e malattie

Per i negozi e gli esercizi ove si vendono o si somministrano alimentari o bevande (bar, ristoranti, trattorie, alimentari in genere ecc.), la diaria è corrisposta anche a seguito di uno specifico provvedimento dell'Autorità (assunto anche ai soli fini di accertamento), che determini la chiusura dell'esercizio assicurato in conseguenza di:

- intossicazione o tossinfezione di persone da cibi o bevande (compresa quella provocata da acqua inquinata);
- malattie contagiose o infettive degli Addetti, ferma l'esclusione in caso di Malattia pandemica o epidemica di cui al sottostante paragrafo "Che cosa non è assicurato".

Aumento dell'importo dell'indennizzo per le festività natalizie

Si conviene che l'importo della diaria indicato nella Scheda Riepilogativa è maggiorato del 15% per il periodo di tempo che va dalle ore 24 del 30 novembre alle ore 24 del 10 gennaio.

Spese per il riavvio dell'attività

Se l'interruzione forzata e totale dell'attività di vendita si prolunga per oltre 15 giorni, Generali Italia paga le spese supplementari necessarie per facilitare il riavvio dell'attività stessa, secondo i seguenti termini e condizioni:

- a) se si rende necessario comunicare il trasferimento a un nuovo indirizzo ovvero promuovere la riapertura dell'esercizio (compresa la pubblicità effettuata tramite stampa e/o radiodiffusione locale, nonché la pubblicità effettuata tramite affissioni o dépliant), vengono rimborsate le spese di pubblicità e promozione necessarie per facilitare il riavvio dell'attività stessa.

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera fino ad un massimo di euro 2.500,00 per Sinistro;

- b) se si rende necessario l'intervento di personale per riavviare l'attività (ad esempio risistemare le vetrine, riempire gli scaffali, riassortire la composizione del magazzino ecc.), Generali Italia paga le spese sostenute per lavoratori in regime di somministrazione.

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera fino ad un massimo di euro 2.500,00 per Sinistro.

Nella determinazione dell'indennizzo spettante non trova applicazione la regola proporzionale¹.

Che cosa non è assicurato

È esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili ad una qualsiasi Malattia pandemica o epidemica.

Resta altresì specificatamente convenuto che:



ATTIVA COMMERCIO
PROTEZIONE DELLA CONTINUITÀ

- sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti Autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;
- la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.

Sono esclusi, inoltre, i danni conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di ricostruzione o ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate, imputabili a cause esterne quali norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscono o rallentano la fornitura di materiali, stati di guerra.

Ci sono limiti di copertura

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo è effettuato previa detrazione dell'importo della diaria giornaliera relativo ai primi 3 giorni di inattività, compreso quello del Sinistro;
- l'assicurazione è prestata per una interruzione massima complessiva di 90 giorni.
- Se nel periodo di tempo considerato l'Assicurato esercita in altri luoghi una attività totalmente o parzialmente sostitutiva, l'indennizzo dovuto è ridotto del 30%.

Danni indiretti

In caso di Sinistro indennizzabile ai sensi delle seguenti Garanzie attivate:

- Modulo Protezione dell'Attività:
 - Incendio ed Altri Eventi
 - Eventi straordinari
 - Impianti
- Modulo Protezione Digitale:
 - Macchine Elettroniche

Generali Italia paga all'Assicurato un indennizzo supplementare nella misura del 20% a titolo di danni indiretti.

Detto indennizzo viene calcolato - Partita per Partita – applicando la percentuale sopraindicata all'importo dell'indennizzo per danni diretti e materiali ai beni assicurati: "Immobile", "Attrezzatura e Arredamento" e "Merci", "Macchine Elettroniche".

Detto indennizzo viene calcolato - Partita per Partita – applicando la percentuale sopraindicata all'importo dell'indennizzo per danni diretti e materiali ai beni assicurati: "Immobile", "Attrezzatura, Arredamento e Merci a primo rischio assoluto", "Macchine Elettroniche".

Ci sono limiti di copertura

Resta peraltro inteso che Generali Italia non paga, per ogni partita, importo maggiore della relativa somma assicurata, anche se l'importo dell'indennizzo per danni diretti e materiali aumentato del predetto 20% dovesse superare la precitata somma.

Cosa vuol dire indennizzare con il limite della somma assicurata?

Esempio

Somma assicurata Garanzia Incendio partita Immobile: euro 100.000

Indennizzo danni materiali e diretti: euro 90.000

Indennizzo forfettario per danni indiretti: euro 18.000 (pari al 20% di euro 90.000)

Indennizzo totale teorico: euro 108.000 (pari a euro 90.000 + euro 18.000)

Indennizzo totale effettivo: euro 100.000 (pari alla somma assicurata per la partita Immobile)

Maggiori spese

In caso di Sinistro indennizzabile ai sensi delle seguenti Garanzie attivate:

- Modulo Protezione dell'Attività:
 - Incendio ed Altri Eventi
 - Eventi straordinari
 - Impianti
- Modulo Protezione Digitale:



- Macchine Elettroniche

che provoca l'interruzione parziale o totale dell'attività assicurata, Generali Italia paga all'Assicurato le spese straordinarie documentate, necessariamente sostenute per il proseguimento dell'attività.

Agli effetti di questa garanzia non è operante il disposto dell'art.1907 del Codice Civile relativamente alla regola proporzionale.

Che cosa non è assicurato

È esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili ad una qualsiasi Malattia pandemica o epidemica.

Resta altresì specificatamente convenuto che:

- sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;
- la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.

Generali Italia, inoltre, non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di reperimento di beni o servizi necessari all'attività e imputabili a causa di forza maggiore, quali, a titolo d'esempio, disastri naturali, scioperi che impediscono o rallentano la fornitura di materiali, stati di guerra.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene fino a concorrenza del massimale riportato nella Scheda Riepilogativa. L'indennizzo è limitato alla sola differenza fra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione dell'attività che sarebbero state sostenute dall'Assicurato in assenza di Sinistro.

La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate e comunque limitata alle maggiori spese sostenute nei 90 giorni successivi alla data in cui si è verificato il Sinistro.

Maggiori spese da Furto

In caso di Sinistro indennizzabile ai sensi della Garanzia Furto del Modulo Protezione dell'Attività, che provoca l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, Generali Italia paga le spese straordinarie documentate, purché necessariamente sostenute per la ripresa dell'attività.

Agli effetti di questa garanzia non è operante il disposto dell'art.1907 del Codice Civile relativamente alla regola proporzionale.

Che cosa non è assicurato

È esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili ad una qualsiasi Malattia pandemica o epidemica.

Resta altresì specificatamente convenuto che:

- sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;
- la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.

Generali Italia, inoltre, non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causate da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di reperimento di beni o servizi necessari all'attività.

Ci sono limiti di copertura

L'indennizzo è limitato alla sola differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione dell'attività che l'Assicurato avrebbe sostenuto in assenza di Sinistro.

La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose sottratte o danneggiate e, comunque, limitata alle maggiori spese sostenute a partire dal terzo giorno di interruzione dell'attività e per i 90 giorni successivi alla data in cui si è verificato il Sinistro, con il limite del 10% dell'indennizzo liquidabile a termini della Garanzia Furto.



Come vengono indennizzate le Maggiori spese da Furto?

Esempio

- Data del sinistro: 1 giugno
- Indennizzo complessivo liquidabile a termini della Garanzia Furto: euro 50.000
- Data di interruzione dell'attività: 2 giugno
- Spese straordinarie per la riparazione o il rimpiazzo delle cose sottratte o danneggiate sostenute in data 2 giugno: euro 1.000
- Spese straordinarie per la riparazione o il rimpiazzo delle cose sottratte o danneggiate sostenute in data 10 giugno: euro 10.000
- Spese ordinarie per la pulizia degli arredi del negozio sostenute in data 30 giugno: euro 2.000
- Data di ripresa dell'attività: 1 luglio
- Spese straordinarie per la riparazione o il rimpiazzo delle cose sottratte o danneggiate sostenute in data 30 settembre: euro 3.000
- Indennizzo teorico: euro 10.000 (spese straordinarie sostenute per la ripresa dell'attività tra il terzo e il novantesimo giorno di interruzione)
- Limite di indennizzo: euro 5.000 (pari al 10% dell'indennizzo complessivo liquidabile a termini della Garanzia Furto)
- Indennizzo effettivo: euro 5.000 (importo minore tra l'indennizzo teorico e il limite di indennizzo).

Indennità aggiuntive per forzata inattività

Per l'ubicazione per la quale è stata attivata la Garanzia Incendio ed Altri Eventi del Modulo Protezione dell'Attività operano le seguenti indennità:

- **Danno subito dai vicini**

Se a seguito di un danno materiale e diretto conseguente a Incendio, fulmine, Esplosione, Scoppio, caduta di aeromobili, veicoli spaziali, loro parti o cose trasportate, **subito da terzi che occupano una porzione dello stesso immobile** che ospita l'attività assicurata e l'Assicurato non può accedere ai propri locali e deve forzatamente sospendere l'attività, Generali Italia paga lo stesso una diaria per ciascun giorno lavorativo di chiusura.

Ci sono limiti di copertura

La diaria viene corrisposta a partire dal terzo giorno successivo a quello in cui l'impedimento si è manifestato per la prima volta e con il limite di euro 100,00 per giorno lavorativo.

- **Danno subito dai fornitori di beni**

Se a seguito di un danno materiale diretto conseguente a Incendio, fulmine, Esplosione, Scoppio, caduta di aeromobili, veicoli spaziali, loro parti o cose trasportate, subito da fornitori dell'Assicurato da cui dipende in esclusiva l'esercizio dell'attività dichiarata in Polizza, l'Assicurato prova di essersi tempestivamente ed efficacemente attivato ma tuttavia non è stato in alcun modo possibile rifornirsi temporaneamente attraverso canali alternativi, con la conseguente forzata sospensione dell'attività, Generali Italia corrisponde all'Assicurato una diaria per ciascun giorno lavorativo di chiusura.

Ci sono limiti di copertura

La diaria viene corrisposta a partire dal terzo giorno successivo a quello in cui l'impedimento si è manifestato per la prima volta e con il limite di euro 100,00 per giorno lavorativo.

- **Danno subito dai fornitori di servizio**

Se a seguito di un danno materiale diretto conseguente a Incendio, fulmine, Esplosione, Scoppio, caduta di aeromobili, veicoli spaziali, loro parti o cose trasportate, subito da fornitori in esclusiva di energia elettrica, acqua, gas, se la mancata erogazione del servizio sospeso comporta la forzata sospensione dell'attività dell'Assicurato, Generali Italia corrisponde all'Assicurato una diaria per ciascun giorno lavorativo di chiusura.

Ci sono limiti di copertura

La diaria viene corrisposta a partire dal terzo giorno successivo a quello in cui l'impedimento si è manifestato per la prima volta e con il limite di euro 100,00 per giorno lavorativo.

Ci sono limiti di copertura

Per tutte le diarie sopra indicate, Generali Italia non indennizzerà importo complessivo superiore ad euro 1.500,00 per singolo Sinistro ed annualità assicurativa.

Indennità aggiuntive per l'Esercizio all'interno di centro commerciale

In caso attivazione delle seguenti Garanzie:

- Modulo Protezione dell'Attività:



ATTIVA COMMERCIO
PROTEZIONE DELLA CONTINUITÀ

- Incendio ed Altri Eventi
- Eventi straordinari
- Impianti
- Furto

Generali Italia paga le indennità aggiuntive sotto indicate nei casi specificati.

- Indennità per spese di affitto e condominiali

In caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza che determina l'interruzione forzata e totale dell'attività di vendita per oltre 15 giorni, Generali Italia rimborsa:

- le spese di locazione dei locali adibiti all'attività del Contraente
- le spese condominiali a carico del Contraente.

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni conseguenti al prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- mancata tempestiva attività di ripristino dei locali, attrezzatura e arredamento danneggiati;
- difficoltà di ricostruzione o ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate, imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscono o rallentano la fornitura di materiali, stati di guerra e simili.

Ci sono limiti di copertura

Le spese condominiali sono indennizzate fino ad un massimo di euro 1.000,00 mensili e di euro 3.000,00 per Sinistro.

La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate.

- Indennità per chiusura Negozio leader

In caso di danni materiali e diretti subiti dal Negozio leader in conseguenza di eventi previsti dalle Garanzie attivate che ne hanno causato la chiusura temporanea per una durata superiore a 2 giorni, Generali Italia paga all'Assicurato una diaria a titolo di risarcimento per la diminuzione della frequenza della clientela all'interno del Centro Commerciale.

Che cosa non è assicurato

La diaria non è dovuta in caso di contemporanea chiusura dell'esercizio assicurato e del Negozio leader.

Ci sono limiti di copertura

La diaria è corrisposta, per ogni giorno lavorativo, fino ad un massimo di 30 giorni per Sinistro e per anno, secondo le seguenti condizioni:

- importo pari ad euro 100,00, per esercizi commerciali fino a 100 mq;
- importo pari ad euro 150,00, per esercizi commerciali di superficie compresa tra 101 e 200 mq;
- importo pari ad euro 200,00, per esercizi commerciali di oltre 200 mq.



Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Scheda Riepilogativa

Il riepilogo delle somme assicurate, Massimali, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti viene riportato nell'allegata Scheda Riepilogativa che forma parte integrante del presente contratto.

¹ Ovvero senza applicazione del disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.



NORME COMUNI DEL MODULO PROTEZIONE DELLA CONTINUITA'



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 1.1 Attivazione e disattivazione delle Garanzie

L'attivazione delle Garanzie del Modulo Protezione della Continuità richiede necessariamente l'attivazione dei Moduli Protezione dell'Attività e/o Protezione Digitale. La disattivazione dei Moduli Protezione dell'Attività e/o Protezione Digitale comportano la contestuale disattivazione delle Garanzie del Modulo Protezione della Continuità ad essi specificatamente connessi.



Che obblighi ho?

Art. 2.1 Ispezione delle cose assicurate


Generali Italia ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le indicazioni e informazioni che sono necessarie.

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO

Per le Garanzie di cui al presente Modulo si applicano le "Norme operanti in caso di Sinistro" previste nei Moduli Protezione dell'Attività e/o Protezione Digitale cui si riferiscono.



Indice




PROTEZIONE DELLA CONTINUITÀ

PAG.

STRUTTURA DEL MODULO	1
CONDIZIONI SPECIFICHE	1
DEFINIZIONI	1
IN CONTINUITÀ – GARANZIA DANNI DA INTERRUZIONE D’ESERCIZIO	2
 <i>Che cosa è assicurato? Garanzia base</i>	2
Art. 1.1 Rischi assicurati	2
 <i>Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti</i>	6
Scheda Riepilogativa	6
NORME COMUNI DEL MODULO PROTEZIONE DELLA CONTINUITA’	7
 <i>Quando comincia la copertura e quando finisce?</i>	7
Art. 1.1 Attivazione e disattivazione delle Garanzie	7
 <i>Che obblighi ho?</i>	7
Art. 2.1 Ispezione delle cose assicurate	7
NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO	7



generalitaly.com



ATTIVA CREA DISTRIBUISCI!

Il presente Set Informativo Modulo Protezione del Patrimonio - edizione 24.10.2020 si compone di:

- DIP Modulo Protezione del Patrimonio
- DIP Aggiuntivo Modulo Protezione del Patrimonio
- Condizioni di Assicurazione Modulo Protezione del Patrimonio

Proteggi il tuo patrimonio con...

- **IN ACCORDO – Responsabilità Civile verso terzi e verso prestatori di lavoro**, per difenderti da richieste di risarcimento per danni causati a terzi, anche lavoratori dipendenti, nello svolgimento dell'attività
- **IN ACCORDO – Protezione Legale**, per un valido sostegno economico in caso di controversie e azioni legali sorte in relazione all'attività commerciale.



Scopri la Protezione del patrimonio di ATTIVA Commercio nella formula assicurativa che hai scelto!

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. - Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Il modulo è destinato all'assicurazione di responsabilità civile e di tutela legale delle imprese del settore commercio.



Che cosa è assicurato?

IN ACCORDO - GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO

Possono essere assicurate:

- ✓ Responsabilità Civile verso Terzi per le somme dovute a terzi dall'azienda a titolo di responsabilità civile a seguito di danni materiali e/o danni corporali:
 - in conseguenza di fatti compiuti (anche da terzi di cui l'Assicurato si avvalga) nello svolgimento dell'attività dichiarata;
 - in relazione alla proprietà e/o conduzione dei locali ove essa si svolge;
- ✓ Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro per le somme dovute in conseguenza di un infortunio occorso ai lavoratori nello svolgimento dell'attività dichiarata.

E' compresa la responsabilità personale dei dipendenti dell'azienda.

Sono disponibili garanzie opzionali.

IN ACCORDO - GARANZIA PROTEZIONE LEGALE

Sono assicurate:

- ✓ le spese per legali, periti sostenute dal titolare e/o dai prestatori di lavoro dell'azienda per vertenze, stragiudiziali e giudiziali, in cui essi siano coinvolti a seguito di taluni illeciti civili, compiuti o subiti, nonché penali e amministrativi compiuti nello svolgimento dell'attività dichiarata.

Sono disponibili garanzie opzionali.



Che cosa non è assicurato?

IN ACCORDO - GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO

Le principali esclusioni sono relative a:

- ✗ detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive e radiazioni;
- ✗ detenzione o impiego di esplosivi;
- ✗ amianto o prodotti contenenti amianto;
- ✗ onde elettromagnetiche o campi elettromagnetici;
- ✗ da attività svolte all'interno di ambienti confinati;

Inoltre la copertura Responsabilità Civile verso Terzi non opera:

- ✗ per responsabilità che non derivino direttamente dalla legge;
- ✗ per lavori effettuati all'interno della cd. "airside area" degli aeroporti;
- ✗ per l'uso di veicoli a motore, macchinari od impianti da persona che non abbia 16 anni o comunque che non sia in possesso dei requisiti di legge;
- ✗ cyber risk;
- ✗ per danni a condutture sotterranee.

La garanzia non opera per i danni al coniuge, genitori e figli, legali rappresentanti e soci a responsabilità illimitata, società controllate.

Esulano dalla garanzia le sanzioni inflitte all'Assicurato, le spese di giustizia penale, le spese per legali o tecnici non designati da Generali Italia.

IN ACCORDO - GARANZIA PROTEZIONE LEGALE

Le principali esclusioni riguardano le vertenze relative a:

- ✗ diritto tributario e fiscale;
- ✗ contraffazioni di marchio, diritto di brevetto, d'autore o di esclusiva, concorrenza sleale;
- ✗ rapporti fra soci e/o amministratori e operazioni societarie;
- ✗ rapporti con enti di assistenza e previdenza e con società di assicurazione;
- ✗ circolazione di veicoli a motore o navigazione di imbarcazioni;
- ✗ fatti bellici, rivoluzioni, scioperi, serrate, atti di vandalismo, risse alle quali l'Assicurato abbia preso parte;
- ✗ diritto di famiglia, successioni e donazioni;
- ✗ rapporti tra lavoratori e agenzie di somministrazione, agenzie di collocamento;
- ✗ cyber risk;
- ✗ immobili diversi da quelli ove viene svolta l'attività dichiarata.

Sono inoltre esclusi dalla garanzia gli oneri relativi ad ogni genere di sanzione nonché gli oneri fiscali.

Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.



Ci sono limiti di copertura?

In generale il contratto prevede massimali, scoperti, franchigie, distinti per Garanzia, che vengono riepilogati in un apposito documento di polizza allegato alle Condizioni di Assicurazione denominato Scheda Riepilogativa.

IN ACCORDO - GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO

Sono previste limitazioni di copertura per i danni:

- ! causati da merci e prodotti fabbricati, lavorati o venduti dopo la consegna a terzi o da installazioni e manutenzioni dopo l'esecuzione di tali lavori;
- ! a cose che l'Assicurato detenga;
- ! a cose che l'Assicurato trasporti su mezzi di trasporto, anche in fase di carico o scarico;
- ! a cose sollevate dall'Assicurato;
- ! a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta;
- ! a cose sulle quali l'Assicurato esegue i lavori;

! a cose che si trovano nell'ambito di esecuzione delle assicurate;
! a cose altrui da incendio esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato;
! da furto, rapina, sottrazione o smarrimento;
! da circolazione di veicoli a motore e da navigazione di natanti a motore;
! da inquinamento.

IN ACCORDO - GARANZIA PROTEZIONE LEGALE

Sono previste limitazioni di copertura in caso di:

! imputazioni per fatto doloso o preterintenzionale dell'Assicurato;
! a cose che l'Assicurato detenga;
! materia contrattuale nonché recupero di crediti;
! detenzione o impiego di sostanze radioattive, contaminazione, inquinamento;
! diritto amministrativo;
! rapporti tra due o più soggetti assicurati con il presente contratto;
! pretese e vertenze di lavoro;
! procedure arbitrali.

Le limitazioni di copertura sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.



Dove vale la copertura?

Garanzia Responsabilità Civile: la garanzia opera per i danni verificatisi in tutto il mondo (se i danni non riguardano prestatori di lavoro in USA e Canada la garanzia opera solo per la partecipazione a fiere).

Garanzia Protezione Legale: la garanzia vale per i sinistri che avvengono nei territori di Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Norvegia, Andorra, Liechtenstein, Principato di Monaco, Stato del Vaticano e San Marino, ad eccezione delle eventuali vertenze di natura contrattuale, per le quali la garanzia è prestata per i sinistri insorti e processualmente trattati in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.



Che obblighi ho?

In caso di sinistro, è necessario presentare la relativa denuncia a Generali Italia entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza.



Quando e come devo pagare?

Le informazioni relative al pagamento del premio sono contenute nei DIP del Modulo Generale.

Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base a elementi variabili può essere previsto un conguaglio, a debito o a credito del Contraente, al termine di ciascuna annualità assicurativa.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Le garanzie hanno effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio è stato pagato; altrimenti hanno effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, le garanzie restano sospese dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprendono vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

La Garanzia Protezione Legale, limitatamente alle vertenze contrattuali, opera per gli inadempimenti verificatisi dopo 90 giorni dall'attivazione della garanzia.

In generale le garanzie hanno durata annuale o poliennale. In mancanza di disdetta alla scadenza le garanzie sono prorogate per un anno e così successivamente.

Se è stata sottoscritta una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio, è possibile disdire una o più garanzie solo dopo che sia trascorso almeno un quinquennio o il minor periodo di durata del contratto.

Le garanzie operano per eventi che si verificano in corso di efficacia delle garanzie stesse e fino alla scadenza delle medesime.

La Garanzia Protezione Legale opera per le vertenze di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza entro 6 mesi dalla cessazione della garanzia; inoltre, in caso di messa in liquidazione o di cessazione dell'impresa assicurata, l'efficacia di tale copertura viene meno automaticamente a far tempo dalla data di messa in liquidazione o di cessazione.



Come posso disdire la polizza?

Al termine di ciascuna annualità di durata della garanzia oppure al termine del quinquennio o del minor periodo di durata della garanzia se è stata sottoscritta una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio, il Contraente può disdire una o più garanzie inviando, almeno 30 giorni prima della scadenza, una comunicazione scritta (anche mediante PEC) all'Agenzia cui è assegnata la Polizza o presso la sede legale di Generali Italia.

Assicurazione Responsabilità Civile e Protezione Legale

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.

Prodotto: ATTIVA Commercio – Modulo Protezione Patrimonio

Edizione: 24.10.2020



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

GENERALI ITALIA S.p.A. è una società appartenente al gruppo Generali; la sede legale è in Via Marocchese, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico: 041.5492111; sito internet: www.generali.it; indirizzo di posta elettronica: info.it@generali.com; indirizzo PEC: generalialitalia@pec.generaligroup.com.

Generali Italia è autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927, ed è iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Patrimonio netto al 31/12/2019: € 10.244.148.191,00 di cui € 1.618.628.450,00 relativi al capitale sociale e € 7.550.853.867,00 al totale delle riserve patrimoniali. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet www.generali.it.

Requisito patrimoniale di solvibilità: € 8.217.950.961,75

Requisito patrimoniale minimo: € 3.180.739.318,67

Fondi propri ammissibili: € 17.610.296.018,45

Indice di solvibilità (solvency ratio): 214,29% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016).

Al contratto si applica la legge italiana.

Il Modulo Protezione del Patrimonio è articolato in due Garanzie:

- Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro
- Protezione Legale

attivabili a scelta del Contraente.

Costituiscono opzioni con riduzione di premio comuni a entrambe le Garanzie:

- la possibilità di stipulare un contratto di durata poliennale, con conseguente riduzione del premio del 5% rispetto alla tariffa;
- la possibilità di attivare le Garanzie "Incendio e altri eventi" e "Furto" del Modulo Protezione Attività ottenendo le seguenti riduzioni di premio rispetto alla tariffa:
 - Incendio e altri eventi + Responsabilità civile: sconto 5%
 - Furto + Responsabilità civile: sconto 5%
 - Incendio e altri eventi + Furto + Responsabilità civile: sconto 8% (anche per Protezione legale)
 - Incendio e altri eventi + Furto + Protezione legale: sconto 5%
- la possibilità di attivare entrambe le Garanzie del Modulo (Responsabilità civile + Protezione legale) ottenendo una riduzione del premio del 10% per la sola Garanzia Protezione legale.



Che cosa è assicurato?

IN ACCORDO - GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO

A completamento di quanto descritto nel DIP Danni sono disponibili le seguenti opzioni.

PRINCIPALI OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Esclusione RC verso prestatori di lavoro	Consente di disattivare la copertura Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (se l'Assicurato non ha dipendenti).
Esclusione RC proprietà degli immobili	Consente di rendere non operante la copertura Responsabilità civile verso terzi in relazione ai rischi della proprietà dei fabbricati dove si svolge l'attività aziendale (se l'Assicurato è in locazione).
Franchigia frontale	Consente di introdurre una franchigia frontale di €1.000,00 o di €2.500,00 per ogni danno.

PRINCIPALI OPZIONI CON AUMENTO DEL PREMIO (alcune opzioni sono consentite solo in relazione a determinate attività)	
RC attività in appalto a terzi	Consente di estendere le coperture Responsabilità civile verso terzi e Responsabilità civile verso prestatori di lavoro alle attività svolte da altre imprese per conto dell'Assicurato. In caso di conteggio del premio sul fatturato non vengono applicati aumenti di premio.
RC consegne a domicilio a mezzo prestatori di lavoro non subordinato	Consente di estendere le coperture Responsabilità civile verso terzi e Responsabilità civile verso prestatori di lavoro alle attività di consegna a domicilio svolte da collaboratori autonomi. In caso di conteggio del premio sul fatturato non vengono applicati aumenti di premio.
RC Postuma	Consente di estendere la copertura Responsabilità civile verso terzi ai danni che si verificano successivamente all'esecuzione dei lavori di riparazione o installazione.
RC del fornitore	Consente, esclusivamente per le attività di vendita al dettaglio, di estendere la copertura Responsabilità civile verso terzi ai danni da difetto originario dei prodotti venduti che si verificano successivamente alla vendita, qualora non sia identificabile il produttore.
Parcheggio esteso	Consente di coprire i rischi di parcheggi annessi all'esercizio di 1500 mq di superficie.
Presenza gonfiabili e tappeti elastici	Consente di coprire i rischi connessi alla presenza di aree gioco annesse all'esercizio con gonfiabili e tappeti elastici.
Presenza piscina	Consente di coprire i rischi connessi alla presenza di una piscina annessa al bar o ristorante.
Cani da guardia pericolosi	Consente di coprire i rischi connessi alla presenza di pitbull, rottweiler e dobermann a guardia dell'azienda.
Merci al gancio	Consente di coprire i danni materiali alle merci sollevate quando sono presso terzi.
Errato stivaggio	Consente di coprire i danni causati dall'errato stivaggio di merci, effettuato dall'Assicurato, su mezzi di terzi.
Officine - Danni a veicoli o natanti	Consente di coprire i danni a veicoli o natanti in deposito presso le officine dei concessionari.
RC attività di noleggio	Consente di coprire le attività di noleggio di abiti, articoli di sanatoria, articoli sportivi, veicoli non a motore.
Autolavaggi - Danni ai veicoli	Consente di coprire i danni ai veicoli causati da autolavaggi automatici annessi a stazioni di servizio.
Ritiro preparati farmaceutici o di erboristeria	Consente, a farmacie ed erboristerie, di coprire le spese di ritiro di prodotti di propria lavorazione se si rivelano pericolosi.
RC verso prestatori di lavoro con franchigia in valore	Consente di trasformare la franchigia in termini di invalidità permanente della copertura Responsabilità civile verso prestatori di lavoro in una franchigia di €5.000 o di €3.000.
RC Malattie Professionali	Consente di estendere la copertura Responsabilità civile verso prestatori di lavoro alle malattie professionali.
Aumento limite tolleranza addetti	In caso di conteggio del premio sul numero degli addetti consente di elevare il limite di tolleranza, oltre il quale si applica la regola proporzionale, da 2 unità a un numero di unità pari al 50% del numero dichiarato con il minimo di 4 unità.

IN ACCORDO – GARANZIA PROTEZIONE LEGALE

A completamento di quanto descritto nel DIP Danni sono disponibili le seguenti opzioni.	
PRINCIPALI OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO	
Non ci sono opzioni con riduzione del premio	
PRINCIPALI OPZIONI CON AUMENTO DEL PREMIO	
Vertenze contrattuali con i clienti - Recupero crediti	Consente di estendere la garanzia alle vertenze contrattuali con i clienti (quelle con i fornitori sono già comprese nella garanzia base).
Estensione appaltatori e subappaltatori in sede propria	Consente di estendere la garanzia alle vertenze promosse da dipendenti di imprese appaltatrici operanti presso sedi proprie (quelle di dipendenti di imprese appaltatrici operanti presso sedi dell'Assicurato sono già comprese nella garanzia base).
Aumento limite tolleranza addetti	In caso di conteggio del premio sul numero degli addetti consente di elevare il limite di tolleranza, oltre il quale si applica la regola proporzionale, da 2 unità a un numero di unità pari al 50% del numero dichiarato con il minimo di 4 unità.



Che cosa NON è assicurato?

IN ACCORDO - GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO

Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. Talune estensioni di garanzia, in particolare quelle opzionali, possono contenere specifiche esclusioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
-----------------------	---

IN ACCORDO – GARANZIA PROTEZIONE LEGALE

Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. Le garanzie opzionali possono prevedere specifiche esclusioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
-----------------------	---



Ci sono limiti di copertura?

I limiti di copertura, di seguito sintetizzati, vengono dettagliati garanzia per garanzia anche in un apposito documento di polizza allegato alle Condizioni di Assicurazione denominato Scheda Riepilogativa.

IN ACCORDO - GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO

<p>La garanzia prevede specifici massimali per i danni a persone e per i danni a cose nonché uno specifico massimale per sinistro. Per talune fattispecie di danno (es. per i danni da interruzione di attività di terzi) sono previsti limiti di indennizzo inferiori a detti massimali. La Garanzia base prevede le seguenti principali franchigie e scoperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 1.3 - Danni corporali subiti dagli addetti: franchigia fino al 6% per invalidità permanente • Art. 1.1 – Danni corporali subiti da alcune tipologie di lavoratori: franchigia €3.000,00 per infortunato • Art. 1.1 - Attività svolte fuori dalle sedi aziendali – Danni a cose: franchigia €250,00 per sinistro • Art. 1.1 - Attività svolte fuori dalle sedi aziendali – Danni da incendio: scoperto 10% minimo €250,00 per sinistro • Art. 1.2 - Danni a cose portate dai clienti: € 150,00 per danneggiato • Art. 1.2 - Danni a veicoli in sosta o sotto carico e scarico: €200,00 per veicolo • Art. 1.2 - Danni a cose in consegna: scoperto 10% minimo € 250,00 per sinistro • Art. 1.2 - Committenza auto dipendenti: franchigia € 250,00 per sinistro • Art. 1.2 – Conduzione fabbricato - Danni da spargimento di acqua o rigurgito di fogna: franchigia € 200,00 per sinistro • Art. 1.2 – Conduzione aree adibite a parcheggio – Danni ai veicoli: franchigia €200,00 per veicolo • Art. 1.2 – Danni da Inquinamento accidentale: scoperto 10% minimo €2.500,00 per sinistro • Art. 1.2 - Danni a cose da cani: franchigia €150,00 per danneggiato • Art. 4.1 - Danni verificatisi fuori dal territorio dell'Unione Europea, del Regno Unito e della Svizzera: franchigia di € 1.000,00 per sinistro <p>Le Garanzie opzionali possono prevedere specifici limiti di indennizzo, franchigie o scoperti.</p>

IN ACCORDO – GARANZIA PROTEZIONE LEGALE

<p>La garanzia prevede specifici massimali per sinistro e per anno. Per talune vertenze (es. per vertenze promosse da dipendenti di imprese appaltatrici e subappaltatrici) sono previsti limiti di indennizzo inferiori a detti massimali. La Garanzia base prevede le seguenti principali franchigie e scoperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 1.2 - Vertenze contrattuali con fornitori: solo se di valore superiore a €2.500,00. • Art. 1.2 - Vertenze per inquinamento da rottura improvvisa di impianti: scoperto 10% minimo €1.000,00 per sinistro <p>Le Garanzie opzionali possono prevedere specifici limiti di indennizzo, franchigie o scoperti.</p>



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro ?	Denuncia di sinistro Protezione Legale:
	<ul style="list-style-type: none"> • telefonica al n. verde 800.475.633 attivo dal lunedì al venerdì di ogni settimana dalle ore 08:00 alle ore 18:00; • scritta per posta elettronica a: sinistri@das.it.
	Assistenza diretta / in convenzione: Non prevista
	Gestione da parte di altre imprese: Per la Garanzia Protezione legale si precisa che la gestione dei sinistri è affidata a DAS – Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., i cui riferimenti sono indicati sopra.
Dichiarazioni inesatte o reticenze	Prescrizione: Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Obblighi dell'impresa	Per la garanzia di responsabilità civile Generali Italia assume la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale sia giudiziale, sia civile sia penale, ivi comprese le procedure di mediazione delle controversie civili e commerciali, previste dalla normativa vigente, a nome dell'Assicurato. Per la garanzia di tutela legale DAS liquida al beneficiario le spese in copertura, entro i limiti di indennizzo, entro 30 giorni dalla definizione dell'importo dovuto.



Quando e come devo pagare?

Premio	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Rimborso	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	In aggiunta a quanto indicato nel DIP Danni, Generali Italia può recedere per sinistro entro 60 giorni dal pagamento dell'indennizzo o dal rifiuto di pagamento dello stesso.
Sospensione	Non è possibile sospendere le garanzie in corso di contratto.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Risoluzione	Questa assicurazione non è connessa all'erogazione di mutui immobiliari dunque non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

ATTIVA Commercio – Modulo Protezione Patrimonio è rivolto agli esercizi pubblici e alle imprese del settore commercio, sia al dettaglio sia all'ingrosso, che hanno il bisogno di tutelare il patrimonio aziendale da perdite economiche conseguenti a spese per vertenze ed a obblighi risarcitori. Sono assimilate ad attività commerciali alcune attività artigiane quali, ad esempio, l'attività di acconciatore e di sartoria.



Quali costi devo sostenere?

Gli intermediari, per la vendita del prodotto ATTIVA Commercio, percepiscono in media il 20,20% del premio imponibile pagato dal Contraente per remunerazioni di tipo provvigionale.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
All'IVASS	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:	
Mediazione	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Negoziazione assistita	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la Garanzia Protezione Legale in caso di disaccordo tra l'Assicurato e DAS relativamente all'opportunità di ricorrere al procedimento giudiziario e alla successiva gestione della vertenza, la decisione su richiesta di una delle parti può essere demandata a un arbitro. In tal caso l'istanza di attivazione dell'arbitrato nei confronti di DAS dovrà essere indirizzata a: DAS - Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona - Fax (045) 8351025 – posta elettronica certificata: servizio.clienti@pec.das.it

AVVERTENZA: PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

STRUTTURA DEL MODULO

Il Modulo Protezione del Patrimonio è parte integrante del contratto di assicurazione Attiva Commercio e contiene le Condizioni Specifiche delle seguenti Garanzie attivate:

- In Accordo - Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro
- In Accordo - Garanzia Protezione Legale

Le Condizioni Specifiche si compongono a loro volta:

- delle Definizioni;
- delle Norme proprie delle singole Garanzie attivate, che contengono la disciplina specifica di tali Garanzie;
- delle Norme Comuni, che contengono la disciplina comune a tutte le Garanzie attivate;
- delle Norme che operano in caso di Sinistro.

CONDIZIONI SPECIFICHE

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini Generali Italia ed il Contraente attribuiscono il significato qui precisato:

Addetti	I soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro nonché il titolare e/o i soci e/o i familiari che legittimamente svolgano prestazioni lavorative in assenza di rapporto di lavoro subordinato. Se l'Assicurato è una persona giuridica che si avvale della sola opera di dipendenti distaccati da altre aziende e/o di lavoratori somministrati e non è obbligato alla tenuta del Libro Unico del Lavoro sono comunque considerati Addetti i dipendenti distaccati da altre aziende e/o di lavoratori somministrati, oltre ad eventuali soci che svolgono prestazioni lavorative in assenza di rapporto di lavoro subordinato.
Assicurato	Soggetto (persona fisica o giuridica) il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Ai fini della Garanzia Protezione Legale gli Addetti e, in caso di persona giuridica, gli amministratori e il legale rappresentante.
Contravvenzione	La violazione di una norma penale (reato) sanzionata con arresto e/o ammenda.
Danni Corporali	Morte o lesioni personali.
Danni Materiali	Distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinabili.
Delitto	La violazione di una norma penale (reato) sanzionata con reclusione e/o multa.
Derubricazione del reato	Il caso in cui l'imputazione iniziale viene riformulata nel corso del procedimento penale.
Esplosione	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Estinzione del reato	Cause di varia natura che estinguono il reato e le sue conseguenze (quali ad esempio: morte dell'indagato antecedente alla condanna, amnistia, remissione di querela, oblazione nelle contravvenzioni, prescrizione).
Fabbricato	Il complesso delle opere edili compresi i fissi e gli infissi nonché i seguenti impianti fissi al servizio del fabbricato: idrici, igienico-sanitari, di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, impianti ad esclusivo uso di riscaldamento e condizionamento dei locali, ascensori, montacarichi, impianti elettrici.

Fatto colposo	Il comportamento che determina un evento dannoso non voluto da chi lo ha commesso; l'evento si verifica per negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di norme obbligatorie.
Fatto doloso	Il Fatto illecito compiuto con la consapevolezza e/o la volontà di farne derivare un evento contrario alla legge.
Fatto illecito	L'inosservanza di un precetto dell'ordinamento giuridico che causa ad altri un danno ingiusto.
Fatturato	I Ricavi delle vendite e delle prestazioni se l'Assicurato è tenuto alla redazione del bilancio ai sensi degli artt. 2423 e segg. Codice Civile, altrimenti il fatturato (al netto dell'IVA) determinato ai sensi della normativa fiscale.
Franchigia	Importo prestabilito che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.
Illecito extracontrattuale	Quando il danno che è conseguente al fatto illecito non ha alcuna connessione con i rapporti contrattuali eventualmente intercorrenti tra danneggiato e danneggiante.
Inadempimento contrattuale	Il mancato o inesatto adempimento agli obblighi derivanti da un contratto.
Incendio	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Massimale	Importo massimo dovuto da Generali Italia per una o più garanzie in relazione a ciascun Sinistro e/o a ciascun danneggiato e/o ciascuna annualità assicurativa.
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	L'importo relativo alla voce A1) del conto economico redatto ai sensi dell'art. 2425 del Codice Civile.
Scoperto	Importo, espresso in misura percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.
Scoppio	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
Sentenza passata in giudicato	Provvedimento definitivo, non più impugnabile.
Servizi Ordinari	<p>Al fini della Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro, i seguenti servizi in quanto complementari all'attività di impresa assicurata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prescritti dalla legge o attivati in occasione di calamità (es. servizi sanitari aziendali, servizio antincendio ecc.); - pulizia e sorveglianza; - fornitura di energia, gas, acqua; - manutenzione e riparazione, installazione e collaudo di beni strumentali dell'Assicurato nonché di fabbricati dove si svolge l'attività assicurata; - trasporto di cose; - gestione di distributori automatici di cibi e bevande confezionati presso i locali aziendali; - montaggio e smontaggio di stand presso fiere, mostre e mercati; - installazione e manutenzione di insegne, di cartelli pubblicitari e di striscioni. <p>L'elenco è tassativo.</p>
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale opera l'Assicurazione. Ai fini della Garanzia Protezione Legale il fatto dannoso è il fatto che, nella denuncia penale ovvero nella domanda giudiziaria civile, si asserisce essere illecito extracontrattuale o inadempimento contrattuale.
Spese di giustizia nel processo penale	I costi processuali che il condannato deve rifondere allo Stato.
Transazione	L'accordo col quale le parti, tramite reciproche concessioni, pongono fine ad una lite insorta tra loro.



Definizione di Addetti: quali lavoratori devono essere registrati nel Libro Unico del Lavoro?

A titolo di esempio sono oggetto di registrazione nel Libro Unico del Lavoro:

- lavoratori dipendenti e gli apprendisti (compresi i soci di società cooperative che siano titolari di un rapporto di lavoro subordinato con l'Assicurato);
- collaboratori coordinati e continuativi (compresi i soci di società cooperative, gli amministratori, consiglieri e i sindaci che siano titolari di un rapporto di collaborazione con l'Assicurato);
- lavoratori somministrati e distaccati di altre aziende che operano per conto dell'Assicurato.

Sempre a titolo di esempio non sono invece oggetto di registrazione collaboratori e coadiuvanti che prestano attività non subordinata in azienda, lavoratori autonomi titolari di partita Iva, i percettori di borse di studio, i lavoratori autonomi occasionali (anche a voucher), gli stagisti e i lavoratori socialmente utili.



IN ACCORDO - GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO



Che cosa è assicurato? Garanzia base

Art. 1.1 Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi – La copertura in generale

Oggetto

Generali Italia tiene indenne l'Assicurato, fino a concorrenza delle somme indicate nella Scheda Riepilogativa per la presente Garanzia, di quanto questi è tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge per Danni Materiali e Danni Corporali involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio della/e attività imprenditoriale indicata/e nella Scheda Riepilogativa.

Coerentemente ad essa/e si intendono comprese eventuali attività accessorie a quella dichiarata quali per esempio il confezionamento (escluso l'assemblaggio di parti meccaniche o elettroniche) e la riparazione dei prodotti oggetto dell'attività nonché le attività di carattere promozionale o culturale, organizzate a favore dei clienti e attività di formazione o ricreative organizzate a favore degli Addetti.

Danni da interruzione e sospensione di attività di terzi

Sono compresi i danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, purché conseguenti ad un danno risarcibile ai termini della presente Garanzia.

Ci sono limiti di copertura

Per i danni da interruzione e sospensione di attività la garanzia opera fino a concorrenza del 20% del massimale per Sinistro indicato nella Scheda Riepilogativa per la presente Garanzia.

Come opera il massimale per sinistro?

La garanzia per esempio prevede un massimale per sinistro di euro 1.000.000.

A fronte di un sinistro con danni per euro 750.000 verranno risarciti euro 750.000.

A fronte di un sinistro con danni per euro 1.250.000 verranno risarciti euro 1.000.000.

Come opera il massimale per anno?

La garanzia per esempio prevede un massimale per sinistro e per anno di euro 1.000.000.

A fronte di due sinistri (per esempio due infortuni sul lavoro) nell'arco dello stesso anno assicurativo, uno con danni per euro 300.000 e uno con danni per euro 500.000 verranno risarciti euro 300.000 per il primo sinistro e euro 500.000 per il secondo sinistro.

Se invece il primo sinistro comporta danni per euro 300.000 e il secondo danni per euro 800.000 il risarcimento verrà plafonato a euro 1.000.000 totali: per esempio verranno risarciti euro 300.000 per il primo e euro 700.000 per il secondo.

Responsabilità per fatto altrui

Sono compresi i danni di cui l'Assicurato deve rispondere per fatto dei propri Addetti nonché di lavoratori con contratto di prestazione occasionale (a voucher), collaboratori autonomi e prestatori d'opera **quando, nel rispetto della vigente legislazione, svolgano prestazioni per conto dell'Assicurato**. È compresa anche la responsabilità civile che deriva all'Assicurato da fatto doloso dei propri dipendenti e di eventuali ulteriori prestatori di lavoro che operino per conto dell'Assicurato **nel rispetto della vigente legislazione e di cui sia tenuto a rispondere ai sensi di legge**.

La garanzia opera anche in relazione alla responsabilità ascrivibile all'Assicurato per fatti commessi da:

- soggetti che causino il danno in conseguenza della partecipazione occasionale, marginale e nel rispetto della vigente legislazione all'attività assicurata quali per esempio fornitori che partecipano allo scarico, stagisti in formazione, lavoratori socialmente utili ecc.;
- coniuge del titolare o persona con lui unita civilmente nonché parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado dello stesso che causino il danno in conseguenza della partecipazione occasionale all'attività assicurata;
- personale di altre imprese quando, nel rispetto della vigente legislazione, svolgono Servizi Ordinari affidati dall'Assicurato in appalto o somministrazione o svolti in forma consortile.



Ci sono limiti di copertura

La garanzia non opera per fatto di soggetti diversi da quelli sopra elencati e in particolare:

- di imprese a cui l'Assicurato abbia affidato in appalto o somministrazione o con cui svolga in forma consortile servizi diversi dai Servizi Ordinari nonché di agenti e rappresentanti dell'Assicurato che svolgono l'attività in forma di impresa - salvo il richiamo nella Scheda Riepilogativa della Garanzia Opzionale "RC attività in appalto a terzi";
- di lavoratori con contratto di prestazione occasionale e lavoratori autonomi impiegati dall'Assicurato per attività di consegna a domicilio di beni - salvo il richiamo nella Scheda Riepilogativa della Garanzia Opzionale "Consegne a domicilio a mezzo prestatori di lavoro non subordinato".

Qualifica di terzi

Sono considerati terzi le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti e tutti i soggetti giuridici diversi dall'Assicurato, con le seguenti limitazioni ed esclusioni.

Ci sono limiti di copertura

Addetti e altri collaboratori: per gli Addetti dell'Assicurato e i lavoratori con contratto di prestazione occasionale (a voucher) nonché i collaboratori autonomi e i prestatori d'opera, ad eccezione dei prestatori d'opera intellettuale iscritti ad un albo professionale e non soggetti all'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro, la garanzia opera nei termini dell'art. 1.3 "Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro" e della eventuale Garanzia Opzionale "Consegne a domicilio a mezzo prestatori di lavoro non subordinato".

Personale di altre imprese: per il personale di altre imprese a cui l'Assicurato abbia affidato in appalto o somministrazione o con cui svolga in forma consortile servizi diversi dai Servizi Ordinari nonché per agenti e rappresentanti dell'Assicurato che svolgono l'attività in forma di impresa la garanzia opera nei termini della eventuale Garanzia Opzionale "RC attività in appalto a terzi".

Per i seguenti soggetti:

- prestatori d'opera intellettuale iscritti ad un albo professionale e non soggetti all'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro;
- componenti degli organi di amministrazione e controllo dell'Assicurato (che non siano legali rappresentanti) nonché i partecipanti a collegi e commissioni per le attività prestate nell'esercizio della loro funzione - tutti qualora non debbano essere iscritti nel Libro Unico del Lavoro;
- personale di imprese a cui l'Assicurato abbia affidato in appalto o somministrazione Servizi Ordinari;
- persone che partecipino occasionalmente, in modo marginale e nel rispetto della vigente legislazione all'attività assicurata (per esempio fornitori che partecipano allo scarico, stagisti in formazione, lavoratori socialmente utili, ecc.);

la garanzia opera per i Danni Corporali con una Franchigia di euro 3.000,00 per ogni soggetto infortunato e a condizione che, se tenuti all'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro, siano in regola con essa al momento del sinistro. Per danni a cose e veicoli di questi soggetti la garanzia opera con le modalità e nell'ambito dei medesimi limiti previsti per i clienti.

Non sono considerati terzi:

- a) tutti coloro i quali, indipendentemente dal loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della partecipazione alle attività assicurate o dello svolgimento di attività per conto dell'Assicurato, salvo che rientrino nelle categorie sopra disciplinate;
- b) quando l'Assicurato sia una persona fisica: il titolare stesso, il coniuge, le persone con cui l'Assicurato abbia in corso una unione civile o una convivenza di fatto, così come disciplinate dalla Legge n. 76/2016, i genitori e i figli dell'Assicurato nonché tutti i componenti della sua famiglia anagrafica risultante dal certificato di Stato di Famiglia;
- c) quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore che sia legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. b);
- d) le società le quali - rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica - siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.

Luoghi di svolgimento delle attività assicurate

La garanzia opera per le attività svolte presso la/e ubicazione/i indicata/e nella Scheda Riepilogativa e in eventuali depositi serventi in via accessoria l'esercizio commerciale assicurato purché distanti non oltre 300 metri.

La garanzia opera anche al di fuori delle ubicazioni sopra citate esclusivamente nei seguenti casi:



ATTIVA COMMERCIO
PROTEZIONE DEL PATRIMONIO

- se l'attività dichiarata prevede anche installazioni e manutenzioni presso terzi, per lavori di installazione, smontaggio, riparazione, manutenzione e posa in opera di cose rientranti nell'oggetto dell'attività indicata nella Scheda Riepilogativa, vendute o non vendute dall'Assicurato – **esclusi lavori edili e opere murarie**;
- se l'attività dichiarata prevede il "catering", per attività di fornitura di pasti a privati e imprese, compresi l'eventuale allestimento di strutture, la preparazione di cibi e bevande nonché la somministrazione degli stessi in loco - **esclusa comunque la gestione di mense e l'organizzazione di feste o spettacoli**;
- per lo svolgimento dei servizi professionali di acconciatore o estetista al domicilio dei clienti;
- per lo svolgimento dei servizi professionali di onoranze funebri;
- per lo svolgimento dei servizi professionali di fotografo;
- per interventi di riparazione di veicoli sul luogo di fermo, **esclusi i servizi di trasporto o traino**;
- se l'attività commerciale è qualificata come "ambulante", per lo svolgimento di essa in via continuativa su area pubblica (su posteggio o in forma itinerante); in tal caso la garanzia opera esclusivamente nell'ambito del territorio Italiano, compresi Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, e comprende anche le operazioni di allestimento, conduzione e smontaggio degli stand.
- per attività amministrative svolte presso uffici e trattative svolte presso fornitori o clienti nonché per missioni dei dipendenti in genere;
- per lo svolgimento, da parte dei dipendenti, di mansioni in regime di lavoro agile come definito ai sensi di legge (L. 81/2017 e successive modifiche), con esclusione di ogni attività non rientrante nell'esecuzione delle mansioni lavorative;
- per operazioni di movimentazione di merce tra propri depositi e tra propri depositi e punti vendita nonché di approvvigionamento presso fornitori o di consegna presso clienti (compreso l'asporto per smaltimento di cose già smontate) nonché per operazioni di smaltimento presso idonei centri;
- per la partecipazione a fiere, mostre e mercati temporanei; la garanzia opera **esclusivamente per manifestazioni di durata non superiore a 15 giorni continuativi** e comprende anche le operazioni di allestimento, conduzione e smontaggio degli stand;
- per il temporaneo svolgimento dell'attività commerciale nell'ambito di locali condotti in locazione **purché in territorio Italiano, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano per un periodo non superiore a 30 giorni per annualità assicurativa e a condizione che il contratto di locazione abbia durata non superiore a 30 giorni**;
- per l'affissione di insegne, di cartelli pubblicitari e di striscioni, ovunque nel territorio nazionale;
- per l'organizzazione/partecipazione a corsi di aggiornamento professionale nonché a convegni e seminari o a riunioni di categoria;
- per organizzazione di gite e attività ricreative esclusivamente per il personale dipendente.

Limitatamente alle attività svolte al di fuori delle ubicazioni indicate nella Scheda Riepilogativa sono compresi anche i danni alle cose che si trovano nell'ambito dei lavori e i danni da incendio, esplosione, scoppio anche di cose, diverse da veicoli a motore, detenute dall'Assicurato nonché i danni derivanti dall'uso di biciclette da parte degli Addetti per lavoro e/o servizio - ferma l'esclusione dei danni da circolazione di veicoli a motore.

Ci sono limiti di copertura

Limitatamente alle attività svolte al di fuori delle ubicazioni indicate nella Scheda Riepilogativa:

- ai danni materiali da incendio, esplosione, scoppio da qualunque causa originati ed ai relativi danni da interruzione o sospensione di attività, si applica uno Scoperto pari al 10% del danno con il minimo di euro 250,00, fermi gli ulteriori specifici limiti di indennizzo e il limite massimo di euro 250.000,00 per anno assicurativo, mentre
- ai restanti danni materiali si applica una Franchigia di euro 250,00 per Sinistro, fermi gli eventuali specifici limiti massimi di indennizzo previsti in relazione a specifiche fattispecie di danno (per es. Danni a cose dei clienti).



Come opera lo scoperto?

La garanzia per esempio prevede, per ciascun sinistro, uno scoperto del 10% con un minimo di euro 1.000 e uno specifico limite massimo di indennizzo di euro 25.000.

A fronte di un sinistro con danni per euro 30.000 verranno risarciti euro 25.000 cioè il minor importo tra:

- il danno ridotto dello scoperto (euro 30.000-euro 3.000)
- il limite di indennizzo (euro 25.000).

A fronte di un sinistro con danni per euro 5.000 verranno risarciti euro 4.000 cioè il minor importo tra:

- il danno ridotto dello scoperto (euro 5.000-euro 1.000 poiché il minimo di scoperto è maggiore del 10% del danno che sarebbe euro 500);
- il limite di indennizzo (euro 25.000).

Come opera la franchigia?

La garanzia, per esempio, prevede per ciascun sinistro una franchigia di euro 500 e uno specifico limite massimo di indennizzo di euro 25.000.

A fronte di un sinistro con danni per euro 10.000 verranno risarciti euro 9.500 cioè il minor importo tra:

- il danno ridotto della franchigia (euro 10.000-euro 500)
- il limite di indennizzo (euro 25.000).

A fronte di un sinistro con danni per euro 100 nulla verrà risarcito poiché l'importo del danno è inferiore all'importo della franchigia.

Condizioni specifiche per i parrucchieri e estetisti

In relazione a tali attività l'efficacia della garanzia è subordinata al possesso, da parte di almeno un Addetto, dei requisiti richiesti dalla legge per le attività assicurate e alla condizione che le attività svolte ed i trattamenti praticati non richiedano controlli medici.

La garanzia comprende i danni per lesioni personali derivanti da servizi di manicure, pedicure e depilazione nonché da trattamenti estetici, **con esclusione dell'effettuazione di tatuaggi e del piercing.**

La garanzia comprende altresì i danni per lesioni personali derivanti dall'applicazione di tinture, decoloranti, prodotti per permanenti e profumi nonché altri prodotti idonei **semprech  l'applicazione stessa sia stata effettuata durante il periodo di validit  del contratto ed il danno si sia manifestato entro 60 giorni dall'applicazione.**

La garanzia comprende anche i danni derivanti dall'impiego di lampade UV, laser e sauna.

Per i danni da lesioni personali derivanti dall'impiego di macchinari la garanzia opera **a condizione che si tratti di macchinari previsti dalla legge, che il trattamento sia stato effettuato durante il periodo di validit  del contratto ed il danno si sia manifestato entro 60 giorni dal trattamento.**

Condizioni specifiche per i toelettatori

In relazione a tale attivit  la garanzia comprende i danni agli animali derivanti da servizi di toelettatura con prodotti idonei e a condizione che i trattamenti non richiedano controlli veterinari.

La garanzia opera a condizione che il trattamento sia stato effettuato durante il periodo di validit  del contratto ed il danno si sia manifestato entro 60 giorni dal trattamento.

Ci sono limiti di copertura

Per i danni agli animali la garanzia opera fino a concorrenza del limite massimo di euro 2.500,00 per Sinistro e di euro 7.500,00 per anno assicurativo, viene inoltre applicata una Franchigia assoluta di euro 250,00 per Sinistro.

Condizioni specifiche per le farmacie

In relazione a tale attivit  l'efficacia della garanzia   subordinata al possesso, da parte di almeno un Addetto, dei requisiti richiesti dalla legge per le attivit  assicurate.

La Garanzia comprende, con le modalit  temporali e i limiti previsti dalla Garanzia "Danni da cose vendute", anche i danni causati dalla preparazione di prodotti galenici e di specialit  proprie (compresi per essi i danni derivanti da vizio o difetto originario dei prodotti o di loro componenti) **a condizione che siano prodotti in un laboratorio annesso alla farmacia e che siano vendute dall'Assicurato direttamente a consumatori finali.**

La garanzia comprende inoltre i danni derivanti da attivit  di prenotazione di prestazioni specialistiche, compreso il pagamento di ticket e il recupero di referti, nonch  derivanti da:

- prestazioni analitiche di prima istanza;
- servizi di secondo livello con utilizzo di dispositivi strumentali;



a condizione che tali prestazioni/servizi siano espressamente previsti dalla legge ed erogati presso la farmacia esclusivamente da personale dipendente della stessa, con esclusione di ogni altra prestazione infermieristica o fisioterapica.

Condizioni specifiche per le gallerie d'arte

In relazione a tale attività si precisa che, in caso di conduzione di gallerie ed esposizioni, oltre alle esclusioni e limitazioni di carattere generale non espressamente derogate **la garanzia non opera per i danni agli oggetti in esposizione.**

Condizioni specifiche per gli stabilimenti balneari

La garanzia comprende i danni cagionati dalla conduzione di uno stabilimento balneare, annesso all'attività di bar/ristorazione dichiarata, a condizione che almeno un Addetto sia in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per la conduzione dello stabilimento.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera per uno stabilimento con:

- numero di ombrelloni non superiore a 60 unità,
- numero di natanti a noleggio non superiore a 10 unità.

Se al momento del Sinistro anche uno solo dei due limiti numerici risultasse superato di oltre il 20% la copertura dovuta è ridotta proporzionalmente al rapporto tra il limite numerico stabilito sopra per l'elemento di rischio interessato dallo sfioramento e il numero effettivo di elementi di rischio dello stesso tipo risultante.

Per l'attività di noleggio la garanzia opera, sia nei confronti degli utilizzatori sia nei confronti di terzi, esclusivamente per lesioni personali gravi o gravissime (come definite dall'art. 583 del Codice Penale) con esclusione di ogni danno a cose.

Che cosa non è assicurato

Oltre alle esclusioni e limitazioni di carattere generale non espressamente derogate la presente estensione non opera per:

- noleggio di natanti a motore e comunque di lunghezza non superiore a 6,50 metri;
- pratica di sport subacquei, motonautici (es. sci d'acqua), aerei (per es. paracadutismo ascensionale, kite surf), di rimorchio di galleggianti (per es. banana boat) e per la pratica di tuffi nonché per l'organizzazione di attività sportive che comportino contatto fisico;
- danni alla strumentazione di terzi utilizzata per le attività organizzate;
- organizzazione sulla spiaggia di manifestazioni e raduni aperti al pubblico e spettacoli pirotecnici in generale;
- proprietà e/o gestione di impianti e strutture sportive coperti.

Condizioni specifiche per le ludoteche

In relazione a tale attività la garanzia:

- opera anche per la responsabilità derivante dal mancato rispetto di obblighi di vigilanza su minori che spettano all'Assicurato;
- **non opera in relazione all'utilizzo di gonfiabili di altezza superiore a 2 metri dal suolo e tappeti elastici.**
In caso di richiamo nella Scheda Riepilogativa della Garanzia Opzionale "Presenza gonfiabili e tappeti elastici" si intendono compresi i danni derivanti dall'utilizzo di gonfiabili di altezza non superiore a 4 metri e di tappeti elastici.

Art. 1.2 Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi – La copertura specifica

SMERCIO

Commercio on-line

La garanzia opera anche in caso di esercizio, in tutto o in parte, dell'attività assicurata in regime di vendita a distanza (D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21).

Danni da cose vendute

La garanzia comprende i danni causati, anche dopo la consegna a terzi, da cose vendute che **non siano prodotte o lavorate dall'Assicurato.**



Che cosa non è assicurato

Oltre alle esclusioni e limitazioni di carattere generale non espressamente derogate la presente estensione non opera per:

- i danni derivanti da vizio o difetto originario dei prodotti stessi o di loro componenti (anche se importati dall'Assicurato) e comunque i danni causati dagli animali dopo la consegna all'acquirente;
- i danni alle cose stesse, le spese per le relative riparazioni, sostituzioni, ritiro o rimpiazzo, il loro controvalore nonché i danni conseguenti a mancato uso o disponibilità.

Come opera la copertura

La garanzia opera per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato:

- per la prima volta durante il periodo di efficacia del presente contratto per danni relativi a prodotti venduti o comunque consegnati durante lo stesso periodo di efficacia;
- purché tali danni si verifichino non oltre due anni dopo la vendita o comunque dopo la consegna del prodotto.

Il massimale per Sinistro rappresenta anche il limite di garanzia per ogni anno assicurativo.

In caso di nuova polizza che sostituisce senza interruzione una precedente, entrambe stipulate con Generali Italia per il medesimo rischio e con **analoga copertura** disciplinata con lo stesso regime di validità temporale, la garanzia opera secondo le **norme contrattuali della nuova Polizza** ed entro i **limiti di indennizzo della Polizza precedente**:

- per le richieste di Risarcimento di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza durante il periodo di efficacia della nuova Polizza anche se originate da prodotti venduti o comunque consegnati durante il periodo di efficacia della Polizza sostituita;
- purché i danni si verifichino non oltre due anni dopo la vendita o comunque dopo la consegna.

In caso di modifica dei limiti di indennizzo della garanzia in corso di contratto, per le richieste di Risarcimento originate da fatti accaduti prima della modifica stessa **continuano ad applicarsi i limiti preesistenti alla variazione.**

Produzione propria

In relazione alle attività per cui la relativa descrizione lo preveda, la garanzia "Danni da cose vendute" comprende, nell'ambito dei medesimi limiti di copertura, anche i danni causati da cose prodotte o lavorate dall'Assicurato e dunque, per queste ultime, anche i danni derivanti da vizio o difetto originario dei prodotti stessi o di loro componenti.

Ci sono limiti di copertura

Questa estensione opera se le cose prodotte o lavorate dall'Assicurato:

- sono dallo stesso vendute e/o somministrate direttamente a consumatori finali;
- sono somministrate a consumatori finali da bar, ristoranti, alberghi a cui l'Assicurato vende i propri prodotti;
- sono somministrate a consumatori finali nell'ambito di eventi organizzati da aziende a cui l'Assicurato vende i propri prodotti.



Come opera la garanzia in “regime di richiesta di risarcimento – claims made”?

Esempio 1:

- Garanzia attiva dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020
- Prodotto venduto a giugno del 2020
- Richiesta di risarcimento pervenuta marzo 2021

La garanzia non è operativa.

Esempio 2:

- Garanzia attiva dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2023
- Prodotto venduto a giugno del 2020
- Richiesta di risarcimento pervenuta marzo 2021

La garanzia è operativa.

Cosa succede alle garanzie in “regime di richiesta di risarcimento – claims made” in caso di sostituzione di polizza?

Esempio 1:

- Garanzia attiva dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020
- Nuova polizza dal 1 gennaio 2021 con uguale garanzia e massimale
- Prodotto venduto a giugno del 2020
- Richiesta di risarcimento pervenuta marzo 2021

La garanzia è operativa.

Esempio 2:

- Garanzia attiva dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020
- Nuova polizza dal 1 gennaio 2021 con stessa garanzia e massimale più elevato
- Prodotto venduto a giugno del 2020
- Richiesta di risarcimento pervenuta marzo 2021

La garanzia è operativa ma opera il massimale in essere quando è stato venduto il prodotto.

Condizioni specifiche per il noleggio di supporti multimediali, dvd, videogames

In relazione a tale attività la garanzia comprende i danni cagionati dai beni oggetto di noleggio che si verificano, anche dopo la consegna agli utilizzatori, durante la detenzione degli stessi da parte degli utilizzatori medesimi, **purché in corso di efficacia della garanzia.**

Ci sono limiti di copertura

L'estensione opera con le seguenti limitazioni:

- i danni corporali sono assicurati sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 del Codice Penale;
- i danni materiali sono assicurati con una Franchigia assoluta di euro 150,00 e un limite massimo di indennizzo di euro 4.000,00 per ogni danneggiato;
- sono esclusi i danni da mancato uso e da interruzione/sospensione di attività.
- il massimale per Sinistro deve intendersi anche quale massimo esborso della Società per ciascuna annualità assicurativa.

Che cosa non è assicurato

Oltre alle esclusioni e limitazioni di carattere generale non espressamente derogate la presente estensione non opera per i danni materiali causati da incendio, esplosione e scoppio dei beni oggetto di noleggio.

DANNI A COSE

Danni a cose dei clienti

La garanzia comprende i danni derivanti da distruzione o deterioramento di cose indossate o portate da terzi e non consegnate all'Assicurato, diverse dai veicoli, quando si trovino **nell'ambito di luoghi dove viene svolta l'attività assicurata purché allo stesso non consegnate.**

Qualora l'Assicurato disponga di locale guardaroba con apposito personale di custodia la garanzia comprende sia i danni da distruzione o deterioramento alle cose, diverse dai veicoli, consegnate a tale servizio (e dunque che l'Assicurato detenga) sia i danni da furto, rapina, sottrazione o smarrimento **con l'intesa che restano comunque esclusi i danni a denaro, oggetti preziosi, titoli di credito e carte valori in genere.**



Ci sono limiti di copertura

L'estensione opera con applicazione, per ciascun Sinistro, di una Franchigia assoluta di euro 150,00 per soggetto danneggiato e di un limite di indennizzo di euro 2.500,00 per soggetto danneggiato nonché con applicazione di un limite di indennizzo complessivo di euro 25.000,00 per periodo assicurativo annuo.

Danni a veicoli in sosta o sotto carico e scarico

La garanzia comprende i danni ai veicoli e natanti stazionanti o sotto carico e scarico nell'ambito di luoghi dove l'Assicurato svolge l'attività assicurata, ferma l'esclusione di veicoli e natanti in deposito e/o oggetto dell'attività assicurata.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni veicolo danneggiato è pattuita una Franchigia assoluta di euro 250,00.

Che cosa non è assicurato

Oltre alle esclusioni e limitazioni di carattere generale non espressamente derogate la presente estensione non opera per:

- i danni da mancato uso;
 - i danni alle cose che si trovano sui veicoli, natanti stessi o al loro interno;
- nonché per la responsabilità riconducibile alla custodia dei veicoli e dei natanti.

Danni a cose in consegna

La garanzia comprende il risarcimento dei **solli danni materiali e diretti** alle cose mobili di terzi detenute dall'Assicurato.

Che cosa non è assicurato

Oltre alle esclusioni e limitazioni di carattere generale non espressamente derogate la presente estensione non opera per i danni a:

- cose dei clienti e veicoli o natanti per le quali vale quanto sopra disciplinato;
- beni strumentali all'attività per la quale è prestata l'assicurazione;
- cose che sono state, sono o devono essere oggetto di tale attività e/o trasportate.

Ci sono limiti di copertura

Questa estensione viene prestata con uno Scoperto a carico dell'Assicurato del 10% di ciascun danno con il minimo assoluto, per Sinistro, di euro 250,00 e fino a concorrenza del limite stabilito in polizza per i danni materiali, con il massimo comunque di euro 25.000,00 per Sinistro ed anno assicurativo.

Condizioni specifiche per le lavanderie

In relazione a tale attività la garanzia comprende il risarcimento dei danni materiali e diretti ai capi oggetto di lavaggio causati da accidentale malfunzionamento dei macchinari, **ferma l'esclusione dei danni da incendio, esplosione e/o scoppio.**

Ci sono limiti di copertura

Questa estensione viene prestata con uno Scoperto a carico dell'Assicurato del 10% di ciascun danno con il minimo assoluto, per Sinistro, di euro 250 e fino a concorrenza del limite stabilito in polizza per i danni materiali, con il massimo comunque di euro 5.000 per Sinistro e di euro 10.000 per anno assicurativo.

Condizioni specifiche per le stazioni di servizio

In relazione a tale attività sono compresi:

- i danni **materiali** ai veicoli a motore sotto rifornimento di carburante, **restano comunque esclusi i danni conseguenti a operazioni diverse (ingrassaggio, ecc.);**
- i danni **materiali** da fornitura di carburante (esclusa la fornitura di additivi) non idoneo al veicolo, **purché l'erogazione venga effettuata da Addetti dell'Assicurato.**

Che cosa non è assicurato

Oltre alle esclusioni e limitazioni di carattere generale non espressamente derogate la presente estensione non opera i danni da mancata custodia, mancato uso e quelli alle cose trovantisi sui mezzi stessi o al loro interno.

Ci sono limiti di copertura

La presente estensione viene prestata con una Franchigia fissa di euro 500,00 per ogni veicolo danneggiato e fino alla concorrenza di un limite massimo per Sinistro e per anno assicurativo di euro 25.000,00.



DANNI DA CIRCOLAZIONE

Danni da circolazione causati da carrelli destinati alla movimentazione di cose

La garanzia comprende i danni da circolazione causati dai carrelli di cui all'art. 58, lett. c), del Codice della Strada (siano essi elevatori, trasportatori o trattori) **non immatricolati e sprovvisti di certificato di circolazione**, in quanto destinati ad operare prevalentemente all'interno di stabilimenti, magazzini e depositi per collegare più reparti dei medesimi e per svolgere operazioni di carico e scarico, qualora detti carrelli effettuino su strada o aree equiparate brevi e saltuari spostamenti **alle condizioni stabilite dalla normativa vigente in materia** (Decreto della Direzione Generale per la Motorizzazione del 14.01.2014 e successive variazioni).

In assenza di autorizzazione della competente autorità (art. 4 del Decreto sopra citato) come pure in caso di mancato rispetto di tutti i requisiti previsti dalla normativa (artt. 2 e 3 del Decreto sopra citato) la presente estensione deve intendersi non operante.

Che cosa non è assicurato

Restano ferme le esclusioni e limitazioni di carattere generale non espressamente derogate e in particolare l'esclusione dei danni alle cose trasportate, rimorchiate o sollevate.

Danni da circolazione - committenza auto prestatori di lavoro

La garanzia comprende la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile **quale committente di propri prestatori di lavoro** iscritti nel Libro Unico del Lavoro e muniti di regolare abilitazione alla guida, che, per suo conto, si trovino alla guida di autovetture, autocarri, motocicli, ciclomotori sempre che tali veicoli non siano di proprietà dell'Assicurato stesso né da questi posseduti in leasing, salvo il caso in cui essi costituiscano un fringe benefit per il dipendente e vengano dallo stesso utilizzati sia per lavoro sia nel tempo libero. La garanzia comprende anche i danni per morte o lesioni personali subiti dai terzi trasportati. Non sono considerati terzi le persone che non si trovino con il conducente nei rapporti di cui all'Art.1.1 paragrafo "Qualifica di terzi" lett. b).

Ci sono limiti di copertura

Questa garanzia è prestata con una Franchigia assoluta di euro 250,00 per ogni Sinistro.

CONDUZIONE E PROPRIETA'

Conduzione e proprietà fabbricati e parcheggi ove si svolge l'attività

La garanzia comprende i danni:

- derivanti dalla conduzione;
- imputabili alla proprietà o altro diritto reale di cui l'Assicurato sia titolare **(se richiamata in Scheda Riepilogativa la Garanzia Opzionale "Esclusione RC proprietà immobili" la Garanzia non opera per i rischi imputabili alla proprietà o altro diritto reale);**

dei fabbricati o locali ove si svolge l'attività assicurata (ubicazioni indicate nella Scheda Riepilogativa e/o eventuali depositi serventi in via accessoria l'esercizio commerciale assicurato purché distanti non oltre 300 metri dalle stesse). Nei fabbricati si intendono comprese le relative pertinenze e gli impianti fissi al loro servizio, i serramenti, cancelli o portoni comunque azionati, muri di cinta, recinzioni in genere, aree verdi ed alberi, anche di alto fusto.

Se l'attività commerciale è qualificata come "ambulante" e l'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa è accatastata come abitazione, la garanzia opera esclusivamente per i locali di pertinenza della stessa accatastati come garage.

La garanzia comprende i danni derivanti:

- dalla proprietà di tende e dehors su spazi aperti di pertinenza dell'esercizio commerciale;
- dalla proprietà e dalla gestione nell'ambito dell'azienda di distributori automatici di cibi e bevande confezionati.

La garanzia comprende inoltre i danni derivanti dai lavori di ordinaria manutenzione. Per i lavori di straordinaria manutenzione e comunque per quelli che prevedono l'impiego di impalcature e ponteggi la garanzia opera esclusivamente per la responsabilità civile che incombe all'Assicurato nella sua qualità di committente di tali lavori.

Essa opera esclusivamente se i lavori vengono affidati a imprese in regola con l'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro. Sono compresi anche i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere in qualità di committente di lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008 sempreché:

- l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008;
- dall'evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.



Ci sono limiti di copertura

Per i danni conseguenti a spargimento di acqua o il rigurgito di fogna viene applicata una Franchigia assoluta di euro 200,00 per Sinistro.

Che cosa non è assicurato

Oltre alle esclusioni e limitazioni di carattere generale non espressamente derogate la presente estensione non opera:

- danni derivanti da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali;
- danni derivanti da lavori di ampliamento, sopraelevazione o demolizione.

In caso di richiamo nella Scheda Riepilogativa della Garanzia Opzionale "Esclusione RC proprietà degli immobili" la garanzia non opera per i rischi imputabili alla proprietà.

In ogni caso la garanzia non opera per la responsabilità derivante dalla proprietà di immobili diversi dai fabbricati ove si svolge l'attività assicurata.

La garanzia si estende alle aree di pertinenza dei fabbricati o locali ove si svolge l'attività assicurata adibite a parcheggio dell'esercizio assicurato a condizione che la superficie dell'area adibita a parcheggio non sia superiore a 300 metri quadri. Se richiamata nella Scheda Riepilogativa la Garanzia Opzionale "Parcheggio esteso" il limite massimo di superficie dell'area adibita a parcheggio si intende elevato a 1.500 metri quadri.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni veicolo danneggiato si intende operante una Franchigia assoluta di euro 250,00.

Se al momento del Sinistro il limite dimensionale del parcheggio risultasse superato di oltre il 20% la copertura dovuta è ridotta proporzionalmente al rapporto tra il limite numerico stabilito sopra e la dimensione effettiva del parcheggio.

Che cosa non è assicurato

Oltre alle esclusioni e limitazioni di carattere generale non espressamente derogate la presente estensione non opera per:

- la responsabilità derivante da mancata custodia dei veicoli;
- la responsabilità derivante da insufficiente segnaletica stradale;
- la responsabilità derivante da mancata asportazione di neve e/o ghiaccio dall'area di circolazione;
- i danni ai veicoli causati da inondazione o allagamento;
- i danni alle cose che si trovano sui veicoli stessi o al loro interno;
- i danni da mancato uso dei veicoli o delle cose che si trovano sui veicoli stessi o al loro interno.

Condizioni specifiche per i ristoratori

La garanzia comprende la conduzione di **non più di sei camere ammobiliate con non più di dodici posti letto totali**, ubicate nello stesso stabile dell'esercizio commerciale, nelle quali l'Assicurato fornisca ai clienti, in aggiunta al servizio di ristorazione, alloggio comprensivo di servizi di energia elettrica, pulizia e cambio della biancheria.

La presente estensione opera a condizione che la struttura ricettiva sia regolarmente autorizzata dalle competenti autorità.

Ci sono limiti di copertura

In caso di superamento anche di uno solo dei limiti suddetti la presente estensione si intende non operante.

Insegne pubblicitarie

La garanzia comprende la responsabilità derivante dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne, di cartelli pubblicitari e di striscioni, ovunque installati nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

Inquinamento accidentale

La garanzia comprende i danni conseguenti ad inquinamento derivante da rottura improvvisa di impianti, condutture e attrezzature presso le sedi aziendali, **ferma l'esclusione dei casi di inquinamento graduale**.

Ci sono limiti di copertura

Questa estensione viene prestata:

- con applicazione di uno Scoperto del 10%, col minimo assoluto di euro 2.500,00 per ogni Sinistro;
- fino a concorrenza dei massimali indicati in polizza e comunque non oltre l'importo massimo di euro 200.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.



Aree ludico ricreative

La garanzia comprende i danni derivanti dalla presenza di aree ludico-ricreative annesse all'esercizio **con superficie non superiore a 100 mq.**

Ci sono limiti di copertura

In caso di superamento del limite suddetto la presente estensione si intende non operante.

Che cosa non è assicurato

La garanzia non opera in relazione all'utilizzo di gonfiabili di altezza superiore a 2 metri dal suolo e tappeti elastici. In caso di richiamo nella scheda riepilogativa della Garanzia Opzionale "Presenza gonfiabili e tappeti elastici" si intendono compresi i danni derivanti dall'utilizzo di gonfiabili di altezza non superiore a 4 metri e di tappeti elastici.

Oltre alle esclusioni e limitazioni di carattere generale la presente estensione non opera per attività di custodia o vigilanza di minori.

Sicurezza

La garanzia comprende i danni derivanti:

- dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati;
- da cani a guardia delle sedi aziendali;
- dall'utilizzo di armi detenute in osservanza della legge a scopo di legittima difesa in occasione di rapina consumata o tentata.

Ci sono limiti di copertura

Per i cani da guardia la garanzia opera se il danno si verifica presso una sede aziendale e con applicazione di una Franchigia di euro 150,00 in caso di danni a cose.

Che cosa non è assicurato

La garanzia non opera per pitbull, rottweiler e dobermann. Se tuttavia è richiamata nella Scheda Riepilogativa la Garanzia Opzionale "Presenza cani da guardia pericolosi" la copertura opera anche per pit bull, rottweiler e dobermann.

Servizi previsti dalla legge

La garanzia comprende i danni derivanti:

- dalla prestazione di servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatori, infermerie e posti di pronto soccorso presso le sedi aziendali;
- dalla gestione di servizi antincendio, svolti con personale preposto e specificatamente formato.

Art. 1.3 Garanzia Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro

Oggetto

Generali Italia tiene indenne l'Assicurato fino alla concorrenza delle somme indicate nella Scheda Riepilogativa per la presente Sezione di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli art. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'art. 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, **per gli infortuni** (escluse le malattie professionali) per i quali l'INAIL sia tenuto ad erogare una prestazione, sofferti dagli Addetti assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 e addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto 1), per morte e per lesioni personali;

ovunque si verifichi l'infortunio purché in relazione all'esercizio dell'attività dichiarata nella Scheda Riepilogativa.

Per titolare, soci e familiari coadiuvanti, tutti in quanto soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL, la garanzia opera limitatamente alla rivalsa esperita dall'INAIL di cui al precedente punto a).

La garanzia è efficace a condizione che, al momento del Sinistro, il lavoratore sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge o che, se si tratta di lavoratore subordinato dell'Assicurato non in regola, l'irregolarità derivi da comprovata ed involontaria errata interpretazione delle norme vigenti in materia.



Ci sono limiti di copertura

Relativamente alle lesioni personali di cui al punto b) sono comprese in garanzia solo quelle dalle quali sia derivata un'invalidità permanente (escluse le malattie professionali) non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'art. 13 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38.

In caso di richiamo nella Scheda Riepilogativa della Garanzia Opzionale "RC verso prestatori di lavoro con franchigia in valore" la garanzia di cui al punto b) è prestata per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente (escluse le malattie professionali) con una Franchigia assoluta, a carico dell'Assicurato, di euro 3.000,00/5.000,00 per ogni lavoratore infortunato.

Che cosa non è assicurato

In caso di richiamo nella Scheda Riepilogativa della Garanzia Opzionale "Esclusione RC verso prestatori di lavoro" e di indicazione alla somma Massimale per prestatore di lavoro "Non Assicurato", l'intero art. 1.3 (Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro) si intende abrogato e le relative coperture non operanti.

Ulteriori prestatori di lavoro

Ai fini della presente garanzia sono equiparati agli Addetti agli effetti dei precedenti punti a) e b):

- a) i lavoratori dell'Assicurato con contratto di prestazione occasionale (a voucher, Legge 21 giugno 2017 n. 96, art. 54 bis);
- b) i collaboratori autonomi e prestatori d'opera in genere soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL dei quali l'Assicurato si avvalga nel rispetto della vigente legislazione per l'esecuzione di parte delle attività per le quali è prestata l'assicurazione, **ferme le seguenti limitazioni.**

Ci sono limiti di copertura

La garanzia non opera per il personale di imprese a cui l'Assicurato abbia affidato in appalto o somministrazione o con cui svolga in forma consortile servizi diversi dai Servizi Ordinari salvo il richiamo nella Scheda Riepilogativa della Garanzia Opzionale "RC attività date in appalto a terzi".

La garanzia non opera per i prestatori di lavoro non subordinato impiegati dall'Assicurato, per proprio conto o attraverso piattaforme gestite da terzi (D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 art. 47-bis), in attività di consegna a domicilio di beni con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore salvo il richiamo nella Scheda Riepilogativa della Garanzia Opzionale "Consegne a domicilio a mezzo prestatori di lavoro non subordinato".

Danni a cose dei prestatori di lavoro

La garanzia comprende anche i danni a cose e veicoli dei prestatori di lavoro rientranti nell'ambito della presente garanzia con le modalità e nell'ambito dei medesimi limiti previsti per i clienti nella garanzia Responsabilità Civile verso Terzi.

Che cosa non è assicurato

Questa estensione non comprende i danni alle cose e ai veicoli quando siano impiegati nello svolgimento dell'attività svolta per conto dell'Assicurato.

Art. 1.4 R.C. personale degli Addetti

Le garanzie:

- Responsabilità Civile verso Terzi;
- Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro;

operano anche per la responsabilità civile personale e diretta degli Addetti e, in caso di persona giuridica, degli amministratori e del legale rappresentante derivante da un Sinistro risarcibile a termini della presente Sezione.

In relazione alla garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro l'estensione opera anche per la responsabilità civile imputabile al "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" (sia o meno dipendente dell'Assicurato) ai sensi del D.Lgs. 81/2008. Nel caso in cui questi non sia dipendente dell'Assicurato, l'assicurazione è prestata **limitatamente all'attività svolta per l'azienda assicurata.**

I limiti stabiliti nella Scheda Riepilogativa per il danno relativo alla domanda di risarcimento restano, ad ogni effetto, unici, anche in caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

Art. 1.5 Rivalse

Le garanzie Responsabilità Civile verso Terzi e Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro operano anche in relazione ad azioni di rivalsa da chiunque esperite e in particolare per quelle esperite da enti previdenziali quali l'INPS (Legge 12 giugno 1984, n. 222 art. 14).



Che cosa NON è assicurato?



Art. 2.1 Esclusioni

In relazione alle fattispecie previste nel presente articolo la garanzia si intende **mai operante**, senza alcuna possibilità di deroga.

Le garanzie Responsabilità Civile verso Terzi e Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro non operano:

- a) per i danni derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche nonché per i danni verificatisi in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- b) per i danni derivanti da detenzione od impiego di esplosivi;
- c) per i danni di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall'amianto o prodotti contenenti amianto;
- d) per i danni di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche o campi elettromagnetici;
- e) per i danni derivanti da attività svolte dall'Assicurato o per suo conto all'interno di cisterne, serbatoi, vasche e altri luoghi qualificabili come ambienti sospetti di inquinamento o confinati ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e del DPR 177/2011;

Per la garanzia Responsabilità Civile verso Terzi sono altresì esclusi i danni:

- f) dei quali l'Assicurato debba rispondere per responsabilità volontariamente assunte e che non gli derivino direttamente dalla legge;
- g) derivanti da lavori effettuati dall'Assicurato o per suo conto all'interno della cd. "airside area" degli aeroporti e comunque i danni agli aeromobili nonché da lavori effettuati su infrastrutture offshore;
- h) derivanti dall'uso di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona che non abbia compiuto il 16° anno di età, o comunque non sia in possesso dei requisiti psicofisici necessari per l'abilitazione a norma delle disposizioni in vigore;
- i) derivanti da atto doloso che colpisca il sistema informatico dell'Assicurato mediante accesso illegale allo stesso e/o ai dati in esso contenuti, intercettazione di trasmissioni di dati, interferenza che causi danneggiamento, divulgazione, mancata disponibilità di dati intendendosi esclusi anche i danni derivanti da virus informatici o malware (inteso per tale qualsiasi codice non autorizzato che si replica attraverso un sistema informatico o una rete comunque esso sia denominato - computer virus, logic bomb, worm, trojan horse, ecc.);
- j) a condutture ed impianti sotterranei in genere, a fabbricati ed a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati.





Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Limiti di copertura

In relazione alle fattispecie previste nel presente articolo la garanzia si intende non operante, **salvo** che sia prevista una **espressa deroga** nell'ambito della **Garanzia Base** oppure nell'ambito di **Garanzie Opzionali**.

La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi non opera per danni:

- a) cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati, riparati, lavorati o venduti dopo la consegna a terzi;
- b) cagionati da opere, installazioni in genere, riparazioni, manutenzioni, pose in opera svolte presso terzi e non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori;
- c) a cose che l'Assicurato o chi per lui detenga a qualsiasi titolo;
- d) a cose che l'Assicurato o chi per lui rimorchi o trasporti su mezzi di trasporto, anche in fase di carico o scarico e durante la sosta nell'ambito di dette operazioni;
- e) a cose sollevate dall'Assicurato o chi per lui;
- f) a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di dette operazioni;
- g) alle opere in costruzione, alle cose sulle quali l'Assicurato o chi per suo conto esegue i lavori;
- h) alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione di attività svolte dall'Assicurato o per suo conto;
- i) a cose altrui derivanti da incendio esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- j) di cui l'Assicurato deve rispondere ai sensi degli artt. 1783,1784,1785 bis e 1786 C.C. e comunque da furto, rapina, sottrazione o smarrimento;
- k) da circolazione su strade di uso pubblico o aree equiparate di veicoli a motore, da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- l) di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a inquinamento, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

Sono altresì esclusi i risarcimenti a carattere punitivo (punitive exemplary damages).

Art. 3.2 Franchigia frontale

In quanto richiamata nella Scheda Riepilogativa la Garanzia opzionale "Franchigia frontale", per ogni sinistro relativo alla Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di Lavoro, il pagamento dell'indennizzo è effettuato con applicazione della Franchigia indicata nella Scheda stessa.

Tale franchigia sostituisce ogni altro minor importo di franchigia o di minimo di scoperto (espresso in valore monetario) riportato nelle Condizioni di Assicurazione e nelle Garanzie opzionali operanti relative alla presente Garanzia.



Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Validità territoriale

La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi opera, a termini di contratto, per i danni verificatisi in tutto il mondo.

Ci sono limiti di copertura

In USA e Canada la garanzia opera esclusivamente per danni conseguenti alla partecipazione a fiere, mostre e mercati svolti in tali paesi.

In ogni caso i danni verificatisi fuori dal territorio dell'Unione Europea, del Regno Unito e della Svizzera verranno liquidati con applicazione di una Franchigia assoluta (o minimo di Scoperto) di euro 1.000,00 per Sinistro, salvi più elevati limiti di indennizzo previsti.

La garanzia Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro è operante, a termini di contratto, in tutto il mondo.





Quando e come devo pagare?

Art. 5.1 Calcolo del premio

Il premio relativo alla Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro è calcolato in base a elementi di rischio che non possono variare. Il Contraente dichiara quindi al momento dell'attivazione di questa Garanzia il numero massimo di Addetti previsto per il periodo di durata della Garanzia stessa.

Ai fini della dichiarazione del numero di Addetti, i soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata inferiore o uguale a sei mesi vengono conteggiati come mezza unità mentre quelli con contratto di durata superiore ai sei mesi vengono conteggiati come unità intera.

Questo limite massimo viene preso a base per il calcolo del premio annuo relativo alla Garanzia.

Che obblighi ho

Se nel corso della durata del presente contratto questo numero eccede il limite indicato nella Scheda Riepilogativa, l'Assicurato è tenuto a darne comunicazione a Generali Italia in base all'art. 7 "Dichiarazioni del Contraente" del Modulo Generale. Se l'Assicurato omette, non intenzionalmente, di segnalare questa variazione in aumento Generali Italia rinuncia all'applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'art. 1898 del Codice Civile a condizione che la variazione risulti non superiore a due unità.

In caso di richiamo nella Scheda Riepilogativa della Garanzia Opzionale "Elevazione tolleranza variazione addetti" detto limite di tolleranza si intende elevato da 2 unità al 50% del numero di Addetti indicato nella Scheda Riepilogativa con il minimo di 4 unità.

Qualora il numero di Addetti indicato nella Scheda Riepilogativa fosse inferiore a 5 unità il limite di tolleranza verrà comunque conteggiato a partire da 5 unità.

Come si determina il numero massimo degli Addetti?

Esempio

Un ristorante ha:

- Soci lavoratori: 2
- Lavoratori dipendenti a tempo indeterminato: 1
- Lavoratori dipendenti con contratto a tempo determinato inferiore o uguale a 6 mesi: 3
- Lavoratori dipendenti con contratto a tempo determinato superiore a 6 mesi: 4

Determinazione numero massimo di Addetti da dichiarare: $2 + 1 + (3 \times 0,5) + 4 = 8,5$

Cosa succede in caso di variazione del numero degli addetti?

Esempio 1

- Numero addetti dichiarati: 10
- Limite di tolleranza numero addetti: 2
- Numero di addetti effettivi: 12

La garanzia è operante.

Esempio 2

- Numero addetti dichiarati: 10
- Limite di tolleranza numero addetti: 2
- Numero di addetti effettivi: 15

La garanzia è operante ma il risarcimento dovuto è ridotto in proporzione al rapporto tra il premio calcolato in funzione di 10 Addetti e il premio calcolato in funzione di 15 Addetti:

- Premio per 10 addetti: euro 200, premio per 15 addetti: euro 300
- Rapporto tra i premi versati e dovuti 2/3 (euro 200/300)
- Risarcimento dovuto ridotto di 1/3.



Art. 5.1 Calcolo del premio regolabile

Il premio relativo alla Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro è calcolato in base **a elementi di rischio che possono variare**. Si intende anticipato in via provvisoria a norma dell'art. 12 "Pagamento del premio, decorrenza della garanzia e mezzi di pagamento del premio" del Modulo Generale sulla base:

- **del tasso di regolazione,**
- **dell'importo preventivo annuo dei Ricavi delle vendite e delle prestazioni,**

esposti nella Scheda Riepilogativa in relazione alla presente Garanzia.

Il premio, al netto dell'imposta, viene quindi regolato alla fine di ogni annualità assicurativa (o della minor durata del contratto), secondo l'importo consuntivo dei Ricavi delle vendite e delle prestazioni relativo allo stesso periodo in base a quanto stabilito dall'art. 1.3 "Regolazione del premio" delle Norme Comuni di questo Modulo. Il premio minimo che il Contraente deve pagare è quello stabilito nella Scheda Riepilogativa.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 6.1 Operatività della garanzia

Se non diversamente disposto, la Garanzia opera in conseguenza di fatti compiuti durante il periodo di efficacia della stessa.



Che cosa è assicurato? Garanzie opzionali

Art. 7.1 Garanzie Opzionali

RC attività in appalto a terzi

La garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro si intende estesa, ai sensi dell'art. 26 d.lgs. 81/2008 (Tutela salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) e comunque nei modi previsti dall'art. 1.3, anche nei confronti di titolari e dipendenti di imprese a cui l'Assicurato abbia affidato:

- attività complementari alle attività dichiarate nella Scheda Riepilogativa **purché dette attività o servizi vengano svolte presso le ubicazioni indicate nella Scheda Riepilogativa** (oppure presso altra sede contemplata da uno specifico contratto consortile o di rete di impresa avente data certa antecedente a quella di accadimento del Sinistro) **e vengano comprese nella fatturazione finale dell'Assicurato a terzi;**
- servizi di installazione, posa in opera, rimozione, riparazione e manutenzione di cose oggetto dell'attività dichiarata nella Scheda Riepilogativa, **purché tali lavori risultino dall'attività dichiarata e siano svolti presso il domicilio di clienti dell'Assicurato nell'ambito di attività oggetto di fatturazione da parte dell'Assicurato medesimo;**

nonché nei confronti di agenti e rappresentanti dell'Assicurato che svolgono l'attività in forma di impresa, ferma l'esclusione dei casi di franchising.

L'estensione opera a condizione che i suddetti lavoratori siano in regola con l'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro.

Anche la garanzia Responsabilità Civile verso Terzi si intende ampliata (per le garanzie base e per le garanzie opzionali) ai danni cagionati a terzi da titolari e dipendenti delle ditte di cui ai precedenti commi, nei modi e limiti previsti dalle Condizioni di Assicurazione.

Che obblighi ho

Il Contraente dichiara, anche ai fini del conteggio del premio della presente Garanzia, che la parte di attività o servizi di cui sopra, esternalizzati, è **non superiore al 30%** del valore del fatturato annuo aziendale (per ogni anno di durata della Garanzia). Detto limite non si applica per agenti e rappresentanti.

Se detta percentuale venisse superata il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione alla Società¹.

Consegne a domicilio a mezzo prestatori di lavoro non subordinato

Le garanzie Responsabilità Civile verso Terzi e Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro operano anche in relazione a prestatori di lavoro non subordinato impiegati dall'Assicurato, per proprio conto o attraverso piattaforme gestite da terzi (D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 art. 47-bis), in attività di consegna a domicilio di beni con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore.

L'estensione opera a condizione che i suddetti lavoratori siano in regola con l'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro.



RC postuma

Qualora l'Assicurato:

- effettui riparazioni o manutenzioni presso le sedi aziendali coerentemente con l'attività dichiarata; nonchè, se l'attività dichiarata prevede anche "installazioni e manutenzioni presso terzi",
- effettui lavori di installazione, smontaggio, riparazione, manutenzione e posa in opera presso terzi;

di cose rientranti nell'oggetto dell'attività indicata nella Scheda Riepilogativa – **esclusi lavori edili e opere murarie** - la garanzia si estende ai danni conseguenti ad errori o difetti nell'esecuzione delle suddette attività anche qualora questi danni si verificano dopo l'ultimazione dei lavori stessi o la riconsegna al cliente, a condizione che sia stata rilasciata idonea documentazione fiscale.

Come opera la copertura

Questa estensione vale per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato:

- **per la prima volta durante il periodo di validità del presente contratto per danni relativi a lavori effettuati durante lo stesso periodo di validità;**
- **purché tali danni si verificano non oltre un anno dopo l'esecuzione dei lavori stessi.**

In caso di nuova polizza che sostituisce senza interruzione una precedente, entrambe stipulate con Generali Italia per il medesimo rischio e con **analoga copertura** disciplinata con lo stesso regime di validità temporale, la garanzia opera secondo le **norme contrattuali della nuova Polizza** ed entro i **limiti di indennizzo della Polizza precedente**:

- per le richieste di Risarcimento di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza durante il periodo di efficacia della nuova Polizza anche se originate da fatti verificatisi durante il periodo di efficacia della Polizza sostituita;
- purché i danni si verificano non oltre un anno dopo l'esecuzione dei lavori.

In caso di modifica dei limiti di indennizzo della garanzia in corso di contratto, per le richieste di Risarcimento originate da fatti accaduti prima della modifica stessa **continuano ad applicarsi i limiti preesistenti alla variazione.**

Che cosa non è assicurato

Oltre alle esclusioni e limitazioni di carattere generale non espressamente derogate la presente estensione non opera per i danni:

- agli impianti e altre cose installate e/o oggetto dei lavori di riparazione e/o manutenzione, compresi veicoli, natanti e aeromobili, le spese per i relativi ritiri, sostituzioni o riparazioni nonché i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità;**
- subiti da merci in refrigerazione a causa di mancata od anomala produzione o distribuzione del freddo;**
- dal vizio o difetto originario dei prodotti o progetti, da chiunque fabbricati o redatti;**
- da mancato od intempestivo intervento manutentivo;**
- da inidoneità all'uso per il quale gli impianti, i macchinari e le attrezzature sono destinati.**

Ci sono limiti di copertura

Le somme assicurate indicate nella Scheda Riepilogativa per la presente Sezione rappresentano i limiti di risarcimento a carico di Generali Italia anche per i sinistri risarcibili a norma della presente estensione con l'intesa che, relativamente ai danni materiali e ai relativi danni da interruzione o sospensione di attività, l'esborso di Generali Italia in nessun caso può eccedere l'importo di euro 250.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.

La presente estensione è prestata con uno Scoperto a carico dell'Assicurato del 10% dell'importo del Sinistro, con il minimo di euro 250,00.

Condizioni specifiche per le officine dei concessionari

Limitatamente ai lavori di manutenzione parziale e di installazione o sostituzione di parti del veicolo o natante, a parziale deroga dell'esclusione a) della presente garanzia opzionale, si intendono compresi i danni materiali subiti dai veicoli e natanti sulle cui parti siano stati eseguiti detti lavori.

Ci sono limiti di copertura

Questa estensione fino a concorrenza di euro 25.000,00 per Sinistro e euro 50.000,00 per anno assicurativo e con l'intesa che il minimo di Scoperto sopra indicato si intende elevato a euro 1.000,00.

Che cosa non è assicurato

Resta ferma l'esclusione dei danni alle cose installate e alle parti direttamente oggetto dei lavori di riparazione e/o manutenzione nonché dei danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità.

RC del fornitore

In relazione all'attività di vendita al dettaglio ed esclusivamente nell'ambito di questa, la garanzia "Danni da cose vendute" si intende estesa alla responsabilità del fornitore di cui all'art. 116 del Codice del Consumo, anche per danni derivanti da vizio o difetto originario dei prodotti (o di loro componenti) venduti o somministrati direttamente a consumatori finali.



Che cosa non è assicurato

Oltre alle esclusioni e limitazioni di carattere generale non espressamente derogate e a quelle previste nella garanzia "Danni da cose vendute" la presente estensione non opera in relazione ad attività di vendita ad altre imprese e "professionisti" in genere come definiti dall'art. 3 del Codice del Consumo.

Ci sono limiti di copertura

Oltre ai limiti di copertura previsti per la garanzia Danni da cose vendute, per i sinistri risarcibili a norma della presente estensione l'esborso di Generali Italia in nessun caso può eccedere l'importo di:

- euro 100.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo per danni materiali;
- euro 50.000,00 per Sinistro e anno assicurativo per danni da mancato uso e interruzione o sospensione di attività.

Il massimale per Sinistro costituisce anche il massimo esborso di Generali Italia per ciascuna annualità assicurativa.

RC attività di noleggio

La descrizione dell'attività dichiarata nella Scheda Riepilogativa si intende integrata anche dalla seguente:

"Noleggio di beni dello stesso tipo di quelli oggetto dell'attività dichiarata."

La garanzia comprende i danni cagionati dai beni oggetto di noleggio che si verificano durante la detenzione degli stessi da parte degli utilizzatori, purché in corso di efficacia della garanzia ed opera a condizione che il numero di beni oggetto di noleggio non superi, complessivamente, le 25 unità.

Ci sono limiti di copertura

L'estensione opera con le seguenti limitazioni:

- i danni corporali sono assicurati sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 del Codice Penale;
- i danni materiali sono assicurati con una Franchigia assoluta di euro 150,00 per ogni danneggiato e un limite massimo di indennizzo di euro 4.000,00 per ogni danneggiato;
- sono esclusi i danni da mancato uso e da interruzione/sospensione di attività;
- il massimale per Sinistro deve intendersi anche quale massimo esborso di Generali Italia per ciascuna annualità assicurativa.

Se al momento del Sinistro il limite delle 25 unità risultasse superato di oltre il 20% la copertura dovuta è ridotta proporzionalmente al rapporto tra il limite numerico stabilito e il numero effettivo di unità oggetto di noleggio.

Che cosa non è assicurato

Oltre alle esclusioni e limitazioni di carattere generale non espressamente derogate la presente estensione non opera per i danni materiali causati da incendio, esplosione e scoppio dei beni oggetto di noleggio.

RC attività di noleggio

La descrizione dell'attività dichiarata nella Scheda Riepilogativa si intende integrata anche dalla seguente:

"Noleggio di beni del tipo sotto indicato, in numero non superiore alle unità sotto indicate:

- 01 - PROVA
- 02 - PROVA2

La garanzia comprende i danni cagionati dai beni oggetto di noleggio che si verificano durante la detenzione degli stessi da parte degli utilizzatori, purché in corso di efficacia della garanzia.

Che obblighi ho

Se numero di beni oggetto di noleggio sopra indicato venisse superato l'Assicurato è tenuto a darne immediata comunicazione alla Società².

Ci sono limiti di copertura

L'estensione opera con le seguenti limitazioni:

- i danni corporali sono assicurati sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 del Codice Penale;
- i danni materiali sono assicurati con una Franchigia assoluta di euro 150,00 per ogni danneggiato e un limite massimo di indennizzo di euro 4.000,00 per ogni danneggiato;
- sono esclusi i danni da mancato uso e da interruzione/sospensione di attività;
- il massimale per Sinistro deve intendersi anche quale massimo esborso della Società per ciascuna annualità assicurativa.

Che cosa non è assicurato

Oltre alle esclusioni e limitazioni di carattere generale non espressamente derogate la presente estensione non opera per i danni materiali causati da incendio, esplosione e scoppio dei beni oggetto di noleggio.



Errato stivaggio

Qualora l'Assicurato effettui lo stivaggio della propria merce sui mezzi di trasporto e/o nei contenitori di terzi la garanzia si intende estesa ai danni corporali e materiali cagionati a terzi a seguito di errato stivaggio, anche successivamente alla consegna al vettore.

Come opera la copertura

Questa estensione vale per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato durante il periodo di efficacia della presente garanzia per danni relativi a stivaggi effettuati durante lo stesso periodo, purché tali danni si verifichino non oltre 60 giorni dopo la consegna della merce al vettore.

In caso di nuova polizza che sostituisce senza interruzione una precedente, entrambe stipulate con Generali Italia per il medesimo rischio e con **analoga copertura** disciplinata con lo stesso regime di validità temporale, la garanzia opera secondo le **norme contrattuali della nuova Polizza** ed entro i **limiti di indennizzo della Polizza precedente**:

- per le richieste di Risarcimento di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza durante il periodo di efficacia della nuova Polizza anche se originate da stivaggi effettuati durante il periodo di efficacia della Polizza sostituita;
- purché i danni si verifichino non oltre 60 giorni dopo la consegna al vettore.

In caso di modifica dei limiti di indennizzo della garanzia in corso di contratto, per le richieste di Risarcimento originate da fatti accaduti prima della modifica stessa **continuano ad applicarsi i limiti preesistenti alla variazione.**

Ci sono limiti di copertura

Resta a carico dell'Assicurato uno Scoperto del 10% per ogni Sinistro con il limite minimo di euro 1.500,00 e massimo di euro 15.000,00.

La presente estensione di garanzia viene prestata nell'ambito dei massimali indicati nella Scheda Riepilogativa per la presente assicurazione e comunque fino a concorrenza di un limite massimo di risarcimento, per ogni Sinistro ed annualità assicurativa, di euro 500.000,00.

Che cosa non è assicurato

Oltre alle esclusioni e limitazioni di carattere generale non espressamente derogate la presente estensione non opera per i danni arrecati a contenitori ed imballaggi, a merci stivate e/o trasportate, né i danni da incendio, esplosione e scoppio, furto e smarrimento, né i danni da mancato uso in genere.

Spese ritiro preparati farmaceutici o di erboristeria

Generali Italia garantisce il rimborso delle spese sostenute per il ritiro e/o la distruzione di prodotti galenici o di altre specialità di fabbricazione propria.

Questa estensione è operante **a condizione che i prodotti abbiano provocato danni corporali a terzi e/o esistano ragionevoli motivi di ritenere che possano provarli, e/o l'Autorità ne abbia ordinato il ritiro o la distruzione.**

Le spese indennizzate con la presente garanzia sono solo quelle sostenute per:

- annunci su mezzi di comunicazione sia a stampa che radiofonici o televisivi;
- operazioni di trasporto necessarie per il ritiro di prodotti;
- distruzione di prodotti.

La garanzia non è comunque operante per:

- spese per il ritiro, trasporto e distruzione di prodotti fabbricati non conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza, salute ed igiene pubblica;
- spese sostenute per il "recupero dell'immagine", quali per esempio campagne promozionali, pubblicità, vendite promozionali ecc.

La garanzia è operante per le spese sostenute durante il periodo di efficacia della garanzia e riferite a prodotti venduti e consegnati durante lo stesso periodo.

In caso di divergenza sulle necessità, opportunità e congruità delle spese sostenute, le parti hanno facoltà di conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura sia dovuto l'indennizzo, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, a un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale con giurisdizione sul luogo dove il collegio peritale deve riunirsi.

Il collegio peritale risiede presso il luogo dove ha sede il Contraente o l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo perito.

Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti, senza le formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuta di firmare il relativo verbale.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia è prestata con uno Scoperto pari al 10% dell'importo di ogni Sinistro, col minimo assoluto di 200,00 euro e con un limite di indennizzo per ogni Sinistro e per anno assicurativo pari al 10% del massimale per danni a cose con il limite massimo di euro 200.000.



Merci al gancio

Qualora l'Assicurato sollevi merci di terzi durante la fase di carico e scarico presso terzi, la garanzia si intende estesa ai danni materiali che dette merci possano subire a seguito di caduta.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia in termini viene prestata fino alla concorrenza di euro 15.000,00 per ogni Sinistro con il limite di euro 30.000,00 per uno stesso periodo assicurativo annuo, restando pattuito uno Scoperto per Sinistro del 10% a carico dell'Assicurato, col minimo assoluto di euro 1.000,00.

Qualora la caduta delle merci sollevate sia conseguenza della rottura accidentale del mezzo meccanico impiegato i limiti di risarcimento per Sinistro sono elevati a euro 30.000,00 fermi i limiti per anno assicurativo sopra previsti.

In presenza di altre coperture assicurative, da chiunque stipulate, per il medesimo rischio o per i lavori a cui afferisce la movimentazione delle merci, la garanzia opera per l'eccedenza rispetto a quanto indennizzato da dette coperture.

Che cosa non è assicurato

Oltre alle esclusioni e limitazioni di carattere generale non espressamente derogate la presente estensione non opera per i danni da mancato uso delle cose danneggiate né per i danni da incendio, esplosione e scoppio delle merci sollevate e cadute.

Officine – Danni a veicoli e natanti

Qualora l'Assicurato gestisca nell'ambito dell'esercizio commerciale assicurato anche un'annessa officina - e ne faccia menzione nell'attività dichiarata – la garanzia si intende estesa ai danni ad autoveicoli e natanti di clienti che l'Assicurato abbia in consegna o deposito purché i medesimi si trovino nell'area del fabbricato ove si svolge l'attività assicurata, tanto al coperto quanto allo scoperto.

La garanzia opera a condizione che nell'area dove si svolgono le attività assicurate siano presenti non oltre sei ponti sollevatori per veicoli o altrettanti paranchi per l'alaggio e il varo di natanti.

Si intendono compresi i danni materiali arrecati ai suddetti autoveicoli e natanti durante operazioni di spostamento e sollevamento degli stessi (compreso alaggio e varo) ma **restano esclusi i danni derivanti da lavori oggetto dell'attività assicurata eseguiti su tali autoveicoli o natanti.**

Sono compresi i danni materiali arrecati agli autoveicoli guidati da personale dell'officina durante la circolazione stradale entro 20 km da ove ha sede l'officina stessa per verifiche connesse all'esecuzione di lavori e a condizione che il danno non sia risarcibile da assicurazione RC Auto.

Ci sono limiti di copertura

La presente estensione viene prestata con una Franchigia fissa di euro 500,00 per ogni autoveicolo o natante danneggiato e fino alla concorrenza di un limite massimo per Sinistro e per anno assicurativo di euro 25.000,00, fatta eccezione per i danni da caduta da ponti sollevatori o paranchi per i quali la garanzia è prestata con una Franchigia fissa di euro 1.000,00 per ogni autoveicolo o natante danneggiato e fino a concorrenza di un limite massimo di euro 10.000,00 per Sinistro e di euro 25.000,00 per anno assicurativo.

Se al momento del Sinistro il limite dei 6 ponti sollevatori o paranchi risultasse superato la copertura dovuta è ridotta proporzionalmente al rapporto tra il limite numerico stabilito e il numero effettivo di sollevatori o paranchi risultante.

Che cosa non è assicurato

Oltre alle esclusioni e limitazioni di carattere generale non espressamente derogate la presente estensione non opera per i danni da mancata custodia, da mancato uso e quelli alle cose che si trovano sui mezzi stessi o al loro interno.

Autolavaggi - Danni ai veicoli

Qualora l'Assicurato gestisca nell'ambito della stazione di servizio assicurata anche un annesso autolavaggio, la garanzia si estende ai danni materiali arrecati agli autoveicoli sottoposti ad operazioni di lavaggio automatico a causa di malfunzionamento o guasto meccanico accidentali dell'impianto di lavaggio purché sia in vigore un contratto di assistenza tecnica e di manutenzione periodica e l'ultimo controllo sia stato effettuato non oltre dodici mesi prima della data di accadimento del danno.

Ci sono limiti di copertura

La presente estensione viene prestata con una Franchigia fissa di euro 500,00 per ogni veicolo danneggiato e fino alla concorrenza di un limite massimo per Sinistro e per anno assicurativo di euro 25.000,00.

Che cosa non è assicurato

Oltre alle esclusioni e limitazioni di carattere generale non espressamente derogate la presente estensione non opera per i danni da mancata custodia, da mancato uso, da bagnamento e quelli alle cose che si trovano sui mezzi stessi o al loro interno.



Presenza piscina

Qualora l'esercizio assicurato (bar o ristorante) abbia annessa una piscina non coperta di superficie non superiore a 300 metri quadri la garanzia si estende alla responsabilità derivante dalla conduzione della stessa a condizione che l'impianto sia in regola con le norme di legge e che almeno un Addetto sia in possesso dei requisiti di legge per la conduzione dello stesso.

Che cosa non è assicurato

Oltre alle esclusioni e limitazioni di carattere generale non espressamente derogate la presente estensione non opera per l'organizzazione di attività acquatiche e comunque per i danni derivanti dall'utilizzo di trampolini e piattaforme per i tuffi.

RC malattie professionali

Ad integrazione della garanzia Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro di cui all'art. 1.3 Generali Italia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124 e dell'art. 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per le malattie professionali sofferte dai prestatori di lavoro da lui dipendenti assicurati ai sensi del predetto D.P.R. e addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione.

Sono esclusi i lavoratori che non siano titolari di contratto di lavoro subordinato con l'Assicurato.

Titolare, soci e familiari coadiuvanti, tutti in quanto soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL, sono equiparati ai lavoratori dipendenti dell'Assicurato limitatamente alla rivalsa esperita dall'INAIL.

Come opera la copertura

La garanzia opera per le malattie insorte e manifestatesi durante il periodo di efficacia del presente contratto e conseguenti a fatti colposi posti in essere per la prima volta durante l'efficacia del contratto medesimo. Fermo quanto precede, la garanzia opera altresì per le richieste di risarcimento presentate entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro o dalla data di cessazione della presente Garanzia se antecedente. Qualora il motivo della cessazione del rapporto di lavoro sia il pensionamento del dipendente detto termine si intende elevato a dodici mesi, fermo il termine dei sei mesi dalla data di cessazione dell'assicurazione qualora essa intervenga nel frattempo.

In caso di sostituzione senza soluzione di continuità di polizza stipulata sempre con Generali Italia, per il medesimo rischio e con analoga garanzia disciplinata con il medesimo regime di validità temporale, l'estensione vale:

- alle condizioni normative della presente polizza ed entro i limiti di esborso della polizza sostituita;
- per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione anche se originate da fatti posti in essere durante il periodo di efficacia della polizza sostituita.

Rimangono fermi i termini previsti per il caso di cessazione del rapporto di lavoro.

In caso di modifica dei limiti di indennizzo della garanzia in corso di contratto, per le richieste di risarcimento originate da fatti accaduti prima della modifica stessa continuano ad applicarsi i limiti preesistenti alla variazione.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia viene prestata fino a concorrenza del Massimale per Prestatore di Lavoro indicato nella Scheda Riepilogativa in relazione alla presente Sezione o, se inferiore, del limite massimo di euro 500.000,00 che rappresenta anche la massima esposizione di Generali Italia per tutta la durata del presente contratto.

In caso di esaurimento di quest'ultimo massimale, su richiesta dell'Assicurato, Generali Italia si riserva la facoltà di reintegrarlo a condizioni da stabilirsi.

Che cosa non è assicurato

Oltre alle esclusioni e limitazioni di carattere generale non espressamente derogate la presente estensione non opera:

- per i casi di contagio da virus HIV;
- per le ricadute di malattia professionale già precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per le malattie professionali conseguenti:
 - alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte di amministratori o legali rappresentanti dell'impresa;
 - alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte di amministratori e rappresentanti legali dell'impresa. Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alle circostanze di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione.



Che obblighi ho

Fermo restando quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione per la denuncia dei sinistri di Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro Generali Italia ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire tutte le notizie e la documentazione necessaria.

**Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti****Scheda Riepilogativa**

Il riepilogo delle **somme assicurate, Massimali, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti** viene riportato nell'allegata Scheda Riepilogativa che forma parte integrante del presente contratto.

¹ Ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile

² Ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile



IN ACCORDO - GARANZIA PROTEZIONE LEGALE

Premessa

In relazione alla normativa introdotta dal D. Lgs. n. 209 del 7 Settembre 2005 - Titolo XI, Capo II, artt. 163 e 164, Generali Italia ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a:

DAS - Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.

con sede in via Enrico Fermi 9/B – 30175 Verona - Numero verde: 800475633 – Mail: sinistri@das.it in seguito per brevità denominata DAS.

A quest'ultima dovranno essere inviate tutte le denunce, i documenti ed ogni altro elemento relativi a tali sinistri.



Che cosa è assicurato? **Garanzia base**

Art. 1.1 Spese assicurate

Generali Italia assume a proprio carico in luogo dell'Assicurato, sino a concorrenza delle somme assicurate indicate nella Scheda Riepilogativa relativamente alla presente Sezione, l'onere delle spese conseguenti al verificarsi di un Sinistro nell'ambito dell'attività dichiarata che abbia dato luogo alle vertenze di cui all'art. 1.2 "Vertenze assicurate".

Le spese oggetto di copertura sono esclusivamente:

- a) di assistenza in sede stragiudiziale;
- b) per l'intervento di un legale incaricato alla gestione della vertenza; nel caso il fatto dannoso si sia verificato e, in caso di giudizio, sia processualmente trattato in uno degli Stati esteri rientranti in garanzia (art. 3.1) l'Assicurato potrà avvalersi dell'ausilio di due legali, di cui uno patrocinante in Italia e uno dinanzi all'Autorità Giudiziaria estera competente;
- c) per l'intervento di un legale domiciliatario nella gestione della vertenza.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera con il limite di euro 3.000,00 per vertenza;

- d) per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- e) di giustizia;
- f) liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza, con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;
- g) conseguenti ad una transazione autorizzata da DAS, comprese le spese della controparte, sempre che siano state autorizzate da DAS;
- h) di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- i) di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- j) per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- k) degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
- l) attinenti l'esecuzione forzata.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera con il limite dei primi due tentativi;

- m) per l'indennità, posta ad esclusivo carico dell'Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;
- n) per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;

Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno degli Stati esteri rientranti in garanzia (art. 4.1), Generali Italia eroga:

- le spese per l'assistenza di un interprete;
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento.



Vertenza Stragiudiziale

Qualsiasi richiesta di risarcimento e/o di pagamento formulata da una Parte nei confronti di un'altra prima dell'inizio di una causa davanti al giudice.

Art. 1.2 Vertenze assicurate

La garanzia è operante esclusivamente per:

- a) vertenze relative a danni che l'Assicurato sostenga di aver subito a causa di altrui fatto illecito extracontrattuale;
- b) vertenze relative a danni che terzi sostengano di aver subito a causa del fatto illecito extracontrattuale dell'Assicurato (secondo le modalità definite all'art. 6.2 in caso di coesistenza di garanzia Responsabilità Civile);
- c) procedimenti aventi ad oggetto imputazioni per delitto colposo o contravvenzione a carico dell'Assicurato;
- d) procedimenti aventi ad oggetto imputazioni per delitto doloso o preterintenzionale il cui giudizio si concluda con sentenza passata in giudicato di assoluzione o proscioglimento o nei casi di derubricazione del reato da doloso a colposo o archiviazione per infondatezza della notizia di reato, **ferma restando l'esclusione per tutti i casi di estinzione del reato;**
- e) opposizioni e/o impugnazioni avverso i provvedimenti amministrativi e le sanzioni pecuniarie per violazioni e/o inosservanze dei seguenti decreti:
 - Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche);
 - Regolamento UE relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (Reg. UE 2016/679 e normativa vigente);
 - Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni - limitatamente ai delitti di cui all'art. 25-septies (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione di norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) del D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche;
 - Norme di attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare (D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193 e successive modifiche);
- f) vertenze relative a proprietà, locazione o conduzione dei fabbricati relativi all'ubicazione dichiarata nei quali il Contraente esercita la propria attività;
- g) vertenze individuali di lavoro promosse nei confronti del Contraente da propri prestatori di lavoro subordinato nonché da agenti e rappresentanti dello stesso; questa garanzia esplica effetto ad esclusivo favore del Contraente;
- h) vertenze relative a pretesi inadempimenti contrattuali della controparte dell'Assicurato in relazione a forniture al Contraente di beni o di servizi inerenti all'attività dichiarata; sono altresì comprese in garanzia le spese relative agli arbitrati cui si ricorra per dirimere le vertenze contrattuali di cui alla presente lett. h), sempre che il ricorso all'arbitrato sia previsto nel contratto stipulato con il fornitore.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera se il valore della vertenza supera euro 2.000,00.

Per i casi di ricorso all'arbitrato la garanzia non opera se lo stesso è stato concordato in data successiva alla stipula del contratto di fornitura;

- i) vertenze relative ai danni materiali e corporali cagionati a terzi dall'Assicurato in conseguenza di inquinamento causato da rottura improvvisa di impianti e condutture.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia non opera per i procedimenti amministrativi e penali.

La garanzia opera con applicazione di uno scoperto pari al 10% del valore del danno con un minimo di euro 1.000,00 per ogni sinistro;

- j) vertenze promosse nei confronti del Contraente da dipendenti di imprese appaltatrici e subappaltatrici che svolgano per conto del Contraente lavori presso l'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa o presso cantieri del Contraente stesso, anche per mancato pagamento delle retribuzioni da parte delle imprese suddette, purché vi sia regolarità contributiva.

In caso di richiamo nella Scheda Riepilogativa della Garanzia Opzionale "Estensione alle vertenze con dipendenti di appaltatori e subappaltatori in sede propria" la presente estensione opera anche per le vertenze promosse da dipendenti di imprese appaltatrici e subappaltatrici che svolgano per conto del Contraente lavori in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.

Ci sono limiti di copertura

Per queste vertenze il massimo esborso di Generali Italia per più sinistri verificatisi in uno stesso anno assicurativo si intende plafonato al 50% del Massimale per anno indicato nella Scheda Riepilogativa e comunque nell'ambito dello stesso.





Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni

In relazione alle fattispecie previste nel presente articolo la garanzia si intende mai operante, senza alcuna possibilità di deroga.

L'assicurazione non è operante per le vertenze ed i procedimenti aventi ad oggetto ovvero derivanti da:

- a) diritto tributario e fiscale;
- b) contraffazioni di marchio, diritto di brevetto, d'autore o di esclusiva, concorrenza sleale;
- c) rapporti fra soci e/o amministratori nonché operazioni di trasformazione o fusione societaria;
- d) rapporti con istituti o enti di assistenza e previdenza e con Società di assicurazione;
- e) circolazione di veicoli a motore o navigazione e giacenza in acqua di imbarcazioni;
- f) sabotaggio, tumulti popolari, fatti bellici, rivoluzioni, scioperi, serrate, atti di vandalismo, risse alle quali l'Assicurato abbia preso parte;
- g) diritto di famiglia, successioni e donazioni;
- h) rapporti tra lavoratori e agenzie di somministrazione e/o intermediazione di lavoro, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale;
- i) atto doloso che colpisca il sistema informatico dell'Assicurato mediante accesso illegale allo stesso e/o ai dati in esso contenuti, intercettazione di trasmissioni di dati, interferenza che causi danneggiamento, divulgazione, mancata disponibilità di dati intendendosi esclusi anche i danni derivanti da virus informatici o malware (inteso per tale qualsiasi codice non autorizzato che si replica attraverso un sistema informatico o una rete comunque esso sia denominato - computer virus, logic bomb, worm, trojan horse, ecc.);
- j) beni immobili diversi da quelli ove viene svolta l'attività indicata in polizza.

Generali Italia infine non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza, fatta eccezione per l'IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati, nei casi in cui l'Assicurato non possa portarla in detrazione, nonché per il pagamento del contributo unificato.



Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Limiti di copertura

In relazione alle fattispecie previste nel presente articolo la garanzia si intende non operante, salvo che sia prevista una espressa deroga nell'ambito della Garanzia Base oppure nell'ambito di Garanzie Opzionali.

La garanzia non opera per vertenze e procedimenti aventi ad oggetto ovvero derivanti da:

- a) imputazioni per fatto doloso o preterintenzionale dell'Assicurato;
- b) materia contrattuale nonché recupero di crediti;
- c) detenzione o impiego di sostanze radioattive, contaminazione, inquinamento;
- d) diritto amministrativo;
- e) rapporti tra due o più soggetti assicurati con il presente contratto;
- f) pretese e vertenze di lavoro;
- g) procedure arbitrali.



Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Validità territoriale

La garanzia vale per i sinistri che si siano verificati e le cui vertenze siano processualmente trattate:

- in tutti gli Stati d'Europa, nell'ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimento penale;
- in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Norvegia, Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, nell'ipotesi di vertenze di natura contrattuale;
- in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, nei casi previsti dall'art.1.2 lett. e).



Quando e come devo pagare?



Art. 5.1 Calcolo del premio

Il premio relativo alla Garanzia Protezione Legale è calcolato in base a elementi di rischio che non possono variare. Il Contraente dichiara quindi al momento della stipula di questo contratto il numero massimo di Addetti previsto per il periodo di durata della Garanzia stessa.

Ai fini della dichiarazione del numero di Addetti, i soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata non superiore a sei mesi vengono conteggiati come mezza unità mentre quelli con contratto di durata superiore ai sei mesi vengono conteggiati come unità intera.

Questo limite massimo viene preso a base per il calcolo del premio annuo relativo alla Garanzia.

Che obblighi ho

Qualora nel corso della durata del presente contratto tale numero eccedesse il limite indicato nella Scheda Riepilogativa l'Assicurato è tenuto a darne comunicazione a Generali Italia a termini dell'art. 7 "Dichiarazioni del Contraente" del Modulo Generale. Qualora l'Assicurato dovesse, non intenzionalmente, omettere di segnalare tale variazione in aumento, Generali Italia rinuncerà all'applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'art. 1898 del Codice Civile a condizione che la variazione risulti non superiore a due unità.

In caso di richiamo nella Scheda Riepilogativa della Garanzia Opzionale "Elevazione tolleranza variazione addetti" detto limite di tolleranza si intende elevato da 2 unità al 50% del numero di Addetti indicato nella Scheda Riepilogativa con il minimo di 4 unità.

Qualora il numero di Addetti indicato nella Scheda Riepilogativa fosse inferiore a 5 unità il limite di tolleranza verrà comunque conteggiato a partire da 5 unità.

Come si determina il numero massimo degli Addetti?

Esempio

Un ristorante ha:

- Soci lavoratori: 2
- Lavoratori dipendenti a tempo indeterminato: 1
- Lavoratori dipendenti con contratto a tempo determinato inferiore o uguale a 6 mesi: 3
- Lavoratori dipendenti con contratto a tempo determinato superiore a 6 mesi: 4

Determinazione numero massimo di Addetti da dichiarare: $2 + 1 + (3 \times 0,5) + 4 = 8,5$

Cosa succede in caso di variazione del numero degli addetti?

Esempio 1

- Numero addetti dichiarati: 10
- Limite di tolleranza numero addetti: 2
- Numero di addetti effettivi: 12

La garanzia è operante.

Esempio 2

- Numero addetti dichiarati: 10
- Limite di tolleranza numero addetti: 2
- Numero di addetti effettivi: 15

La garanzia è operante ma l'indennizzo dovuto è ridotto in proporzione al rapporto tra il premio calcolato in funzione di 10 Addetti e il premio calcolato in funzione di 15 Addetti:

- Premio per 10 addetti: euro 200, premio per 15 addetti: euro 300
- Rapporto tra i premi versati e dovuti 2/3 (euro 200/300)
- Indennizzo dovuto ridotto di 1/3

Art. 5.1 Calcolo del premio regolabile

Il premio relativo alla Garanzia Protezione Legale è calcolato in base a **elementi di rischio che possono variare**. Si intende anticipato in via provvisoria a norma dell'art. 12 "Pagamento del premio, decorrenza della garanzia e mezzi di pagamento del premio" del Modulo Generale sulla base:

- **del tasso di regolazione,**
- **dell'importo preventivo annuo dei Ricavi delle vendite e delle prestazioni,**



esposti nella Scheda Riepilogativa in relazione alla presente Garanzia.

Il premio, al netto dell'imposta, viene quindi regolato alla fine di ogni annualità assicurativa (o della minor durata del contratto), secondo l'importo consuntivo dei Ricavi delle vendite e delle prestazioni relativo allo stesso periodo in base a quanto stabilito dall'art. 1.3 "Regolazione del premio" delle Norme Comuni di questo Modulo. Il premio minimo che il Contraente deve pagare è quello stabilito nella Scheda Riepilogativa.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 6.1 Operatività della garanzia

La garanzia opera per le vertenze determinate da sinistri verificatisi **nel periodo di validità della garanzia** e precisamente:

- a) **trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'Assicurazione, nei casi di inadempimento contrattuale;**
- b) dalle ore 24 del **giorno** di decorrenza dell'Assicurazione negli altri casi;

a condizione che l'Assicurato sia venuto a conoscenza di dette vertenze **entro sei mesi** dalla cessazione del presente contratto.

Ai fini di quanto sopra, la data del sinistro si identifica:

- in sede penale: con il momento in cui, nella denuncia, si assume aver avuto inizio il compimento del reato;
- in sede civile: con il momento in cui la parte attrice sostiene aver avuto inizio il fatto illecito o l'inadempimento;
- in sede amministrativa: con il momento in cui, nell'atto di accertamento, si assume aver avuto inizio il fatto illecito.

Qualora il fatto si protragga attraverso più atti successivi, lo stesso si considererà avvenuto nel momento in cui si suppone essere stato posto in essere il primo comportamento dal quale ha tratto origine la vertenza.

Relativamente all'art. 1.2 "Vertenze assicurate", lett. g), e nei soli casi di interruzione del rapporto di lavoro, la data del Sinistro si identifica con il giorno di cessazione del rapporto di lavoro stesso.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi ad oggetto lo stesso fatto ovvero domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti originate da un unico Sinistro.

In relazione al termine di aspettativa di cui alla lett. a), qualora il presente contratto ne sostituisca un altro con copertura analoga a quella di cui alla presente Sezione senza soluzione di continuità, detto termine opera dal giorno in cui ha avuto effetto la polizza sostituita per prestazioni e somme assicurate da quest'ultima previsti, ovvero dal giorno in cui ha effetto il presente contratto limitatamente alle diverse prestazioni o alle maggiori somme previste dalla presente Sezione.

In caso di sostituzione senza soluzione di continuità di Polizza contratta con Generali Italia per il medesimo rischio e con analoga garanzia disciplinata con il medesimo regime di validità temporale, la garanzia opera alle condizioni normative della Polizza emessa in sostituzione di quella precedente ed entro i limiti di indennizzo della Polizza sostituita, per le vertenze di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza durante il periodo di efficacia della Polizza emessa in sostituzione di quella precedente anche se originate da fatti verificatisi durante il periodo di efficacia della Polizza sostituita.

In caso di modifica dei limiti di indennizzo della garanzia in corso di contratto, per le vertenze originate da fatti accaduti prima della modifica stessa continuano ad applicarsi i limiti preesistenti alla variazione.

In qualsiasi caso di messa in liquidazione dell'azienda o di cessazione dell'attività dichiarata l'efficacia della garanzia viene meno automaticamente a far tempo dalla data di messa in liquidazione o di cessazione.

Nel caso di messa in liquidazione volontaria, Generali Italia resta impegnata a proseguire le azioni in corso al momento della messa in liquidazione dell'azienda, fermo quanto sopra previsto.

Nel caso in cui l'azienda venga sottoposta alle procedure concorsuali o di amministrazione controllata di cui al R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (Fallimento) ovvero il titolare o il legale rappresentante della stessa sia stato oggetto di provvedimenti di interdizione o inabilitazione, Generali Italia, fermo restando quanto disposto al primo comma, non è impegnata per i sinistri non ancora denunciati né per la prosecuzione delle azioni in corso al momento dell'adozione del provvedimento.

In ogni caso al premio della presente Sezione si applica il disposto dell'art. 1896 Codice Civile.

Art. 6.2 Coesistenza di assicurazione Responsabilità Civile

Nel caso sia attiva la Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di Lavoro o altro contratto di assicurazione di Responsabilità Civile in regola con il pagamento dei premi e che offra copertura ai medesimi fatti di cui alla presente Garanzia, quest'ultima opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dalla copertura di Responsabilità Civile per spese di resistenza e soccombenza. In tali casi la presente Garanzia esplicherà effetto solo qualora sia cessato l'interesse dell'assicuratore di Responsabilità Civile alla gestione della vertenza e siano stati da questi adempiuti gli obblighi di cui all'art.1917, 3° comma del Codice Civile.

La Garanzia opera a primo rischio in tutti gli altri casi.





Che cosa è assicurato? Garanzie opzionali

Art. 7.1 Garanzie Opzionali

Estensione alle vertenze contrattuali con i clienti

La garanzia si intende estesa alle vertenze contrattuali relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'Assicurato in relazione all'attività d'impresa, compresa l'attività legale volta al recupero dei relativi crediti.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera con i seguenti limiti:

- a) per la fase stragiudiziale, entro il limite di due denunce per ciascun anno assicurativo, ed avvalendosi esclusivamente di DAS o di professionisti da quest'ultima incaricati.
- b) per la fase giudiziale, entro il limite di una denuncia per anno assicurativo, e sempreché successiva ad una fase stragiudiziale svolta a termini della precedente lett. a). Per fase giudiziale si intende anche l'arbitrato, sempreché il ricorso all'arbitrato sia previsto nel contratto stipulato con il cliente, permanendo perciò l'esclusione dall'Assicurazione per i casi di ricorso all'arbitrato concordato in data successiva alla stipula del contratto medesimo.

Si precisa che qualora nei confronti del cliente-debitore dell'Assicurato risultino situazioni economiche pregiudizievoli (elevazione di assegni e/o cambiali in protesto, pignoramenti o iscrizioni di ipoteche giudiziali) o verifiche di carenza beni o risulti pendente una richiesta di fallimento o altra procedura concorsuale, attestate da visure o da informazioni commerciali acquisite da DAS, la garanzia verrà limitata alla sola fase stragiudiziale della vertenza, con esclusione quindi della successiva fase giudiziale (atto di citazione, emissione di decreto ingiuntivo) ed esecutiva (precetto, pignoramento, ecc.), fatte salve la stesura e deposito della domanda di ammissione del credito in caso di procedura concorsuale già avviata.



Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Scheda Riepilogativa

Il riepilogo delle **somme assicurate, Massimali, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti** viene riportato nell'allegata Scheda Riepilogativa che forma parte integrante del presente contratto.

NORME COMUNI DEL MODULO PROTEZIONE DEL PATRIMONIO



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 1.1 Attivazione e disattivazione delle Garanzie

Le Garanzie Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro e Protezione Legale sono attivabili e disattivabili indipendentemente l'una dall'altra.

La disattivazione della Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro e il mantenimento della Garanzia Protezione Legale, prima prestate congiuntamente, **può comportare una variazione in aumento del premio della Garanzia Protezione Legale a seguito della perdita dello sconto previsto per l'attivazione congiunta di entrambe le garanzie.**



Che obblighi ho?

Art. 1.2 Verifiche e controlli

Generali Italia ha diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli sugli elementi utilizzati per il conteggio del premio e il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e ad esibire le documentazioni necessarie, quali il libro unico del lavoro, il bilancio approvato e il registro delle fatture e dei corrispettivi.



Quando e come devo pagare?

Art. 1.3 Regolazione del premio

Il premio relativo alle Garanzie di cui al presente Modulo si intende anticipato in via provvisoria a norma dell'art. 12 "Pagamento del premio, decorrenza della garanzia e mezzi di pagamento del premio" del Modulo Generale e dell'art. 5.1 "Conteggio del premio regolabile" delle Condizioni Specifiche di Garanzia e viene regolato alla fine di ogni annualità assicurativa (o della minor durata della Garanzia) come segue.

Entro 60 giorni dalla fine di ogni annualità assicurativa o della minor durata della Garanzia, il Contraente deve comunicare all'agenzia alla quale è assegnata la Polizza o a Generali Italia i dati necessari e cioè l'importo relativo alla voce "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" desumibile, direttamente o indirettamente, dall'ultimo bilancio approvato dal Contraente alla scadenza del periodo di regolazione o successivamente fino alla data della comunicazione dei dati.

La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore di Generali Italia.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni dalla comunicazione ricevuta da Generali Italia.

L'eventuale invio da parte di Generali Italia di avvisi di scadenza dei predetti obblighi non può in alcun caso essere invocata come deroga alla puntuale osservanza degli stessi.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti e/o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Garanzia cui si riferisce la regolazione resta sospesa dalle ore 24:00 del giorno in cui scade uno degli adempimenti di regolazione sopra indicati e fino alle ore 24:00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai propri obblighi, salvo il diritto per Generali Italia di agire giudizialmente per ottenere quanto spettante o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione della Garanzia. Inoltre Generali Italia ha il diritto di trattenere in acconto l'eventuale parte di premio, relativa alla Garanzia a cui si riferisce la regolazione, anticipato in via provvisoria per le rate successive all'annualità assicurativa cui si riferisce la mancata regolazione o il mancato pagamento della differenza attiva.



Per i sinistri relativi alla Garanzia a cui si riferisce la regolazione e verificatisi nel periodo cui si riferisce la mancata regolazione, il risarcimento dovuto è ridotto, in base alla regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile, tenuto conto del rapporto tra il premio anticipato in via provvisoria e la differenza attiva di regolazione dovuta. Qualora però il Contraente non fornisca i dati occorrenti per la regolazione, ferma la sospensione ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile della garanzia a cui si riferisce la regolazione, Generali Italia non è tenuta a corrispondere alcun risarcimento anche con riguardo al periodo al quale si riferisce la mancata regolazione, oltre che per quelli verificatisi successivamente. La Garanzia a cui si riferisce la regolazione resta altresì sospesa, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile, per i sinistri verificatisi successivamente alla comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione, qualora il Contraente non paghi la relativa regolazione e fino alle ore 24:00 del giorno di detto pagamento.

Qualora siano riscontrate inesattezze o reticenze nelle comunicazioni dei dati necessari per la regolazione il Contraente può perdere in tutto o in parte il diritto all'indennizzo e al risarcimento per i sinistri verificatisi nel periodo al quale si riferisce la regolazione.

Qualora, all'atto della regolazione annuale, il consuntivo di almeno uno degli elementi variabili di rischio superi del 50% quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, questo ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annuale successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

Le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto, ai sensi del presente articolo, devono essere fatte per posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata e devono essere inviate all'agenzia alla quale è assegnata la Polizza o a Generali Italia, presso la propria sede legale.

Disattivazione del Modulo Patrimonio

In caso di premio regolabile la disattivazione dell'intero Modulo Patrimonio può avvenire unicamente con la sostituzione della polizza.

Riduzione dei Ricavi delle vendite e delle prestazioni

In caso di riduzione dell'importo preventivo annuo dei Ricavi delle vendite e delle prestazioni al di sotto di euro 2.500.000,00 il calcolo del nuovo premio può avvenire unicamente con la sostituzione della polizza.

Come funziona il calcolo del premio di regolazione?

Esempio

- Importo preventivo dei Ricavi delle vendite e delle prestazioni: euro 3.000.000
- Tasso di regolazione: 0,1%
- Anticipo di premio: euro 3.000 ($3.000.000 \times 0,1\%$)
- Importo consuntivo dei Ricavi delle vendite e delle prestazioni: euro 3.500.000
- Premio a consuntivo: euro 3.500 ($3.500.000 \times 0,1\%$)
- Importo premio di regolazione (Premio a consuntivo – Anticipo di premio): euro 500 ($3.500 - 3.000$)

La Garanzia è operativa se:

- l'importo consuntivo dei Ricavi delle vendite e delle prestazioni è comunicato entro il termine di 60 giorni dopo la scadenza dell'annualità;
- il premio di regolazione è pagato entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione dello stesso da parte di Generali Italia.

La Garanzia resta sospesa se:

- l'importo consuntivo dei Ricavi delle vendite e delle prestazioni è comunicato oltre il termine di 60 giorni dopo la scadenza dell'annualità. La Garanzia non opera per i sinistri relativi al periodo al quale si riferisce la mancata regolazione;
- il pagamento del premio di regolazione avviene oltre il termine di 30 giorni. Per i sinistri relativi al periodo al quale si riferisce la mancata regolazione il risarcimento dovuto è ridotto proporzionalmente al rapporto tra il premio anticipato e il premio finale comprensivo della regolazione.



NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO



Come posso disdire le Garanzie?

Art. 1.1 Recesso in caso di Sinistro

A seguito della denuncia di qualunque Sinistro, effettuata a termini di Polizza nell'ambito della durata del contratto, Generali Italia può recedere da una o più Garanzie:

- dandone preavviso all'altra parte nelle forme previste dall'Art. 9 "Comunicazione tra le Parti" del "Modulo Generale";
- entro il 60° giorno successivo al pagamento o al rifiuto dell'Indennizzo.

Il recesso ha effetto dopo 30 giorni da quello di ricevimento della relativa comunicazione.

Entro il 15° giorno successivo alla data di effetto del recesso, Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.

Il pagamento o la riscossione dei Premi scaduti dopo la denuncia del Sinistro o qualunque altro atto delle Parti non possono essere interpretati come rinuncia ad avvalersi della facoltà di recesso.

IN ACCORDO - GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Art. 1.1 Obblighi in caso di Sinistro

Per la garanzia di:

- Responsabilità Civile verso terzi, la denuncia deve essere fatta per iscritto e contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del Sinistro. Alla denuncia devono poi far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro;
- Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro, il Contraente o l'Assicurato deve fare denuncia a Generali Italia soltanto degli infortuni oggetto di constatazione da parte di una pubblica autorità (ASL, Ispettorato del lavoro, Forze dell'ordine). Tale denuncia deve essere fatta entro 3 giorni da quello in cui l'Assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta e deve essere corredata da copia dell'analoga denuncia fatta all'INAIL. Inoltre, se per l'infortunio viene iniziato procedimento penale, deve darne avviso a Generali Italia appena ne abbia notizia. Del pari, deve dare comunicazione a Generali Italia di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto nonché dall'Istituto assicuratore infortuni per conseguire o ripetere risarcimenti, rispettivamente, ai sensi degli articoli 10 ed 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza. Generali Italia ha diritto di avere in visione i documenti concernenti sia l'assicurazione obbligatoria sia l'infortunio denunciato in relazione all'assicurazione stessa, che abbia dato luogo al reclamo per responsabilità civile.

L'Assicurato deve inoltre far pervenire tempestivamente a Generali Italia notizia di ogni atto a lui ritualmente notificato tramite Ufficiale Giudiziario e in caso di inadempimento si applica l'art. 1915 Codice Civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve, inoltre, dare tempestiva comunicazione a Generali Italia di qualunque domanda od azione proposta dall'INPS ai sensi dell'articolo 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Art. 1.2 Gestione della vertenza di danno e spese legali

Generali Italia assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Ci sono limiti di copertura

Sono a carico di Generali Italia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Generali Italia e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

Generali Italia non riconosce, peraltro, spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 1.3 Limiti di indennizzo - Pluralità di assicurati

Le garanzie operano fino a concorrenza dei massimali indicati nella Scheda Riepilogativa in relazione alla Sezione Responsabilità Civile verso terzi e verso prestatori di lavoro oltre alle spese di assistenza legale, nei limiti di cui al precedente articolo.

Sono salvi i differenti limiti di indennizzo previsti da specifiche disposizioni contrattuali.

Qualora la garanzia preveda l'applicazione di una Franchigia o di uno Scoperto i relativi importi vengono detratti dall'ammontare del danno, fermo il limite di indennizzo pattuito.

Il "Massimale per Sinistro" rappresenta il limite massimo di risarcimento per ciascun Sinistro.

Nell'ambito di esso:

- il "Massimale per persona" rappresenta (nell'ambito della garanzia Responsabilità Civile verso terzi) il limite massimo di risarcimento per tutti i danni relativi a ciascuna persona che sia deceduta o abbia subito lesioni corporali;
- il "Massimale per prestatore di lavoro" rappresenta (nell'ambito della garanzia Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro) il limite massimo di risarcimento per tutti i danni relativi a ciascun prestatore di lavoro che sia deceduto o abbia subito lesioni corporali;
- il "Massimale per danni a cose" rappresenta il limite massimo di risarcimento per i danni a cose relativi a tutte le persone o prestatori di lavoro danneggiati.

Detti massimali restano, ad ogni effetto, unici, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

Qualora i soggetti assicurati diversi dal Contraente usufruiscano di altre polizze di responsabilità civile che comprendono il rischio oggetto del presente contratto, quest'ultimo - sempre nei limiti convenuti - sarà operante in eccedenza alle garanzie previste dalle suddette polizze.

IN ACCORDO - GARANZIA PROTEZIONE LEGALE



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Art. 1.1 Denuncia della vertenza

La denuncia di Sinistro deve essere effettuata tempestivamente mediante una delle seguenti modalità:

1. DENUNCIA TELEFONICA al n. verde 800.475.633 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle ore 18:00), in cui un operatore raccoglierà la segnalazione di quanto accaduto, comunicherà le informazioni e/o i documenti necessari per l'attivazione della garanzia, fornirà tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del Sinistro e rilascerà un numero identificativo della pratica;
2. DENUNCIA SCRITTA: la comunicazione, contenente le informazioni e/o copia dei documenti necessari per l'attivazione della garanzia, deve essere inviata per posta elettronica a: sinistri@das.it

Tutta la documentazione dovrà essere regolarizzata a spese dell'Assicurato, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro.

Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste dalla Garanzia, l'Assicurato dovrà far pervenire tempestivamente a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto successivamente alla denuncia di Sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.

In caso di procedimento penale l'Assicurato deve denunciare il Sinistro quando ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.



Art. 1.2 Modalità di gestione della vertenza

Prima dell'eventuale azione in giudizio, la gestione del caso è riservata esclusivamente a DAS, secondo le seguenti disposizioni:

- ricevuta la denuncia del Sinistro, DAS svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, direttamente o con l'ausilio di professionisti da essa individuati (secondo quanto previsto dall'art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D. Lgs. 209/05). **A tal fine l'Assicurato dovrà rilasciare, ove richiesto da DAS, apposita procura per la gestione della controversia;**
- per la risoluzione della controversia, DAS valuterà l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di risoluzione amichevole delle controversie, come ad esempio mediazione civile, negoziazione assistita, conciliazione paritetica;
- l'Assicurato potrà scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con DAS.

DAS autorizzerà l'eventuale azione in giudizio:

- sempre, quando è necessaria la difesa dell'Assicurato in un procedimento penale o amministrativo;
- **se la composizione amichevole non riesce e/o le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo, negli altri casi. L'Assicurato comunica a DAS le informazioni e argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio al fine di consentire a DAS di valutare le possibilità di successo.**

Per la fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:

- l'Assicurato può indicare a DAS un legale di propria fiducia;
- **se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, DAS può individuare direttamente il legale;**
- **l'Assicurato deve conferire in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendo allo stesso tutte le informazioni e la documentazione necessarie per consentire la miglior tutela dei propri interessi;**
- qualora nel corso dello stesso grado di giudizio l'Assicurato decida di revocare l'incarico professionale conferito a un legale e di dare incarico a un nuovo legale, **DAS non rimborserà le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato.** Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.

DAS gestirà a tutti gli effetti un unico Sinistro:

- **in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;**
- **in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolti uno o più Assicurati;**
- **qualora l'evento che dà diritto alle prestazioni si protragga attraverso più violazioni successive della stessa natura.**

Art. 1.3 Obblighi dell'Assicurato

Per avere diritto alle prestazioni previste dalla Garanzia, l'Assicurato è tenuto al rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) **deve denunciare il Sinistro tempestivamente e comunque entro il tempo utile per la sua difesa;**
- b) **deve aggiornare tempestivamente DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste;**
- c) **prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare DAS e deve aver ottenuto conferma a procedere;**
- d) **prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di DAS;**
- e) **non può concordare con la controparte, senza la preventiva autorizzazione di DAS, alcuna Transazione o accordo a definizione della controversia che preveda a carico di DAS spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell'Assicurato. Se l'Assicurato procede senza autorizzazione, DAS garantirà il rimborso degli oneri a suo carico solo a seguito di verifica di un'effettiva urgenza nel concludere l'operazione e se la stessa è conveniente.**

Art. 1.4 Termini di liquidazione

DAS liquida al beneficiario le spese in copertura, entro i limiti di indennizzo, entro 30 giorni dalla definizione dell'importo dovuto.

Art. 1.5 Esonero di responsabilità

Generali Italia e DAS non sono responsabili dell'operato di legali e periti.

Generali Italia e DAS non sono responsabili di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni che siano stati determinati dalla mancanza di idonea documentazione a supporto delle richieste dell'Assicurato.

Art. 1.6 Arbitrato per conflitto di interesse o disaccordo sulla gestione della vertenza



In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e DAS sulla gestione delle prestazioni, sia l'Assicurato sia DAS possono chiedere di demandare la questione ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

L'Assicurato e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le Parti.

L'arbitro decide secondo equità. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l'Assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS, in linea di fatto o di diritto, può richiedere a DAS il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del Massimale previsto dalla Polizza.

Qualora l'Assicurato intenda in alternativa adire le vie giudiziarie, l'azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione come previsto dal D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.

Art. 1.7 Recupero di somme

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, **mentre spetta a DAS quanto liquidato a favore dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari fino a concorrenza dell'indennizzo pagato.**

Art. 1.8 Limiti di indennizzo

La garanzia vale fino a concorrenza dei massimali indicati nella Scheda Riepilogativa per la presente Garanzia.

Il "massimale Sinistro" rappresenta il limite massimo di indennizzo per ciascun Sinistro.


Il "massimale anno" rappresenta il massimo esborso di Generali Italia per più sinistri verificatisi in uno stesso anno assicurativo.

Qualora la garanzia preveda l'applicazione di una Franchigia o di uno Scoperto i relativi importi vengono detratti dall'ammontare del danno, fermo il limite di indennizzo pattuito.

Sono salvi i differenti limiti di indennizzo previsti da specifiche disposizioni contrattuali.



Indice



PROTEZIONE DEL PATRIMONIO

PAG.

STRUTTURA DEL MODULO	1
CONDIZIONI SPECIFICHE	1
DEFINIZIONI	1
IN ACCORDO - GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO	4
 <i>Che cosa è assicurato? Garanzia base</i>	4
Art. 1.1 Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi – La copertura in generale	4
Art. 1.2 Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi – La copertura specifica	8
SMERCIO	8
DANNI A COSE	10
DANNI DA CIRCOLAZIONE	11
CONDUZIONE E PROPRIETA'	12
Art. 1.3 Garanzia Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro	14
Art. 1.4 R.C. personale degli Addetti	15
Art. 1.5 Rivalse	15
 <i>Che cosa NON è assicurato?</i>	15
Art. 2.1 Esclusioni	15

	<i>Ci sono limiti di copertura?</i>	16
	Art. 3.1 Limiti di copertura	16
	Art. 3.2 Franchigia frontale	17
	<i>Dove vale la copertura?</i>	17
	Art. 4.1 Validità territoriale	17
	<i>Quando e come devo pagare?</i>	17
	Art. 5.1 Calcolo del premio	17
	Art. 5.1 Calcolo del premio regolabile	18
	<i>Quando comincia la copertura e quando finisce?</i>	19
	Art. 6.1 Operatività della garanzia	19
	<i>Che cosa è assicurato? Garanzie Opzionali</i>	19
	Art. 7.1 Garanzie Opzionali	19
	<i>Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti</i>	25
	Scheda Riepilogativa	25
IN ACCORDO - GARANZIA PROTEZIONE LEGALE		26
	<i>Che cosa è assicurato? Garanzia base</i>	26
	Art. 1.1 Spese assicurate	26
	Art. 1.2 Vertenze assicurate	27
	<i>Che cosa NON è assicurato?</i>	27
	Art. 2.1 Esclusioni	27
	<i>Ci sono limiti di copertura?</i>	28
	Art. 3.1 Limiti di copertura	28
	<i>Dove vale la copertura?</i>	28
	Art. 4.1 Validità territoriale	28
	<i>Quando e come devo pagare?</i>	28
	Art. 5.1 Calcolo del premio	29
	Art. 5.1 Calcolo del premio regolabile	29
	<i>Quando comincia la copertura e quando finisce?</i>	30
	Art. 6.1 Operatività della garanzia	30
	Art. 6.2 Coesistenza di assicurazione Responsabilità Civile	30
	<i>Che cosa è assicurato? Garanzie Opzionali</i>	31
	Art. 7.1 Garanzie Opzionali	31
	<i>Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti</i>	31
	Scheda Riepilogativa	31
NORME COMUNI DEL MODULO PROTEZIONE DEL PATRIMONIO		32

	<i>Quando comincia la copertura e quando finisce?</i>	32
	Art. 1.1 Attivazione e disattivazione delle Garanzie	32
	<i>Che obblighi ho?</i>	32
	Art. 1.2 Verifiche e controlli	32
	<i>Quando e come devo pagare?</i>	32
	Art. 1.3 Regolazione del premio	32
NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO		34
	<i>Come posso disdire le Garanzie?</i>	34
	Art. 1.1 Recesso in caso di Sinistro	34
IN ACCORDO - GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO		34
	<i>Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?</i>	34
	Art. 1.1 Obblighi in caso di Sinistro	34
	Art. 1.2 Gestione della vertenza di danno e spese legali	34
	Art. 1.3 Limiti di indennizzo - Pluralità di assicurati	34
IN ACCORDO - GARANZIA PROTEZIONE LEGALE		35
	<i>Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?</i>	35
	Art. 1.1 Denuncia della vertenza	35
	Art. 1.2 Modalità di gestione della vertenza	35
	Art. 1.3 Obblighi dell'Assicurato	36
	Art. 1.4 Termini di liquidazione	36
	Art. 1.5 Esonero di responsabilità	36
	Art. 1.6 Arbitrato per conflitto di interesse o disaccordo sulla gestione della vertenza	36
	Art. 1.7 Recupero di somme	37
	Art. 1.8 Limiti di indennizzo	37



generalitaly.com



ATTIVA CREA DISTRIBUISCI!

Il presente Set Informativo del Modulo Protezione della Mobilità - edizione 23.10.2021 si compone di:

- DIP Modulo Protezione della Mobilità
- DIP Aggiuntivo Modulo Protezione della Mobilità
- Condizioni di Assicurazione Modulo Protezione della Mobilità.

Proteggi le tue merci con...

- **IN MOBILITÀ – Danni alle Merci e alle Attrezzature Trasportate**, la protezione economica per la tua merce e le tue attrezzature durante la circolazione in caso di incidente e in caso di incendio ed esplosione, con possibilità di estensione anche al furto e alla rapina.
- **IN MOBILITÀ – Protezione Legale in Circolazione**, per un valido sostegno economico per l'assistenza legale in caso di specifiche vertenze sorte in relazione alla circolazione stradale.



Scopri la Protezione Mobilità di ATTIVA Commercio nella formula assicurativa che hai scelto!

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. - Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Il modulo è destinato all'assicurazione delle merci e attrezzature trasportate e della protezione legale durante la circolazione stradale delle imprese del settore commercio.



Che cosa è assicurato?

IN MOBILITÀ - GARANZIA DANNI A MERCI E ATTREZZATURE TRASPORTATE

Sono assicurati i danni a merci e attrezzature trasportate sui veicoli dichiarati a seguito di eventi quali:

- ✓ incendio, esplosione, scoppio, terremoto, alluvione, inondazione, nubifragio, frana, valanga, rottura stradale, collisione, ribaltamento, atti vandalici ecc.
- ✓ avaria della nave in occasione di traversate marittime; nonché le eventuali spese per lo sgombero della sede stradale.

Sono inoltre assicurabili attivando specifiche Garanzie opzionali anche i danni ai beni conseguenti a:

- ✓ carico e scarico;
- ✓ mancata refrigerazione;
- ✓ furto e rapina.

IN MOBILITÀ - GARANZIA PROTEZIONE LEGALE IN CIRCOLAZIONE

Sono assicurate:

- ✓ le spese per legali, periti sostenute dal titolare e/o dai prestatori di lavoro dell'azienda per vertenze, stragiudiziali e giudiziali, inerenti alla circolazione stradale dei veicoli dichiarati.

L'Assicurato ha facoltà di beneficiare di un servizio di consulenza telefonica nell'ambito delle materie previste dalla garanzia.

La Garanzia può essere attivata solo se è attiva la Garanzia Danni a merci e attrezzature trasportate.



Che cosa non è assicurato?

IN MOBILITÀ - GARANZIA DANNI A MERCI E ATTREZZATURE TRASPORTATE

Le principali esclusioni sono relative a:

- × dolo dell'Assicurato o colpa grave del Contraente;
- × infedeltà degli addetti;
- × attività o traffici proibiti o clandestini;
- × guasto del veicolo;
- × da combustione spontanea o altra caratteristica intrinseca o vizio delle cose trasportate o del relativo imballaggio;
- × radioattività e contaminazione radioattiva;
- × guerra dichiarata o non dichiarata, insurrezione;
- × sequestro e provvedimenti di autorità o pubblici poteri.

Inoltre la garanzia non opera per il trasporto di valori e oggetti d'arte o in materiale prezioso, animali vivi e sostanze pericolose nonché per le macchine elettroniche portatili quando costituiscono Attrezzatura.

IN MOBILITÀ - GARANZIA PROTEZIONE LEGALE IN CIRCOLAZIONE

Le principali esclusioni sono relative a:

- × fatto doloso dell'assicurato;
- × materia contrattuale;
- × diritto tributario e fiscale;
- × detenzione o impiego di sostanze radioattive, contaminazione, inquinamento;
- × navigazione e giacenza in acqua di imbarcazioni, navigazione aerea.

La garanzia non è operante se, al momento del sinistro, il veicolo risulta non coperto da assicurazione di Responsabilità Civile ai sensi di legge o in difformità di immatricolazione.

Sono esclusi dalla garanzia gli oneri relativi ad ogni genere di sanzione nonché gli oneri fiscali.

Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.



Ci sono limiti di copertura?

In generale il contratto prevede somme assicurate, massimali, scoperti, franchigie, distinti per Garanzia, che vengono riepilogati in un apposito documento di polizza allegato alle Condizioni di Assicurazione denominato Scheda Riepilogativa.

IN MOBILITÀ - GARANZIA DANNI A MERCI E ATTREZZATURE TRASPORTATE

La garanzia prevede limitazioni di copertura in caso di eccesso di carico del veicolo.

L'estensione ai danni da Furto prevede specifiche modalità operative in relazione a:

- ! la tipologia di veicolo adibito al trasporto (autovettura o altro veicolo assicurabile);
- ! la contestuale sottrazione del veicolo o meno;
- ! l'adozione di specifiche misure precauzionali e, laddove ne sia richiesta la presenza, le specifiche caratteristiche dell'apparecchio antifurto.

IN MOBILITÀ - GARANZIA PROTEZIONE LEGALE IN CIRCOLAZIONE

La garanzia prevede possibili casi di inoperatività se l'Assicurato:

- ! guida con patente non valida o irregolare; la contestuale sottrazione del veicolo o meno;
- ! è indagato o imputato per fuga, omissione di soccorso, guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope o per guida in stato di ebbrezza con accertamento del tasso alcolemico superiore a 1,50 g/l.

Le limitazioni di copertura sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.



Dove vale la copertura?

Garanzia Danni a merci e attrezzature trasportate: opera nell'ambito dell'Unione Europea inclusi Svizzera, Regno Unito, Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché per le traversate marittime fra porti dei territori sopra menzionati.

Garanzia Protezione Legale in circolazione: opera in tutti gli Stati d'Europa, nell'ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimento penale, e in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino in tutti gli altri casi.



Che obblighi ho?

In caso di sinistro, è necessario presentare la relativa denuncia a Generali Italia entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza. Con riferimento ai danni da furto è necessario presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia entro 24 ore da quando il sinistro è stato scoperto.



Quando e come devo pagare?

Le informazioni relative al pagamento del premio sono contenute nei DIP del Modulo Generale.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

In generale le garanzie hanno effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio è stato pagato; altrimenti hanno effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, le garanzie restano sospese dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprendono vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento. La garanzia Danni a merci e attrezzature trasportate inizia a operare 3 giorni dopo la data di attivazione.

Le garanzie hanno durata annuale o poliennale. In mancanza di disdetta alla scadenza le garanzie sono prorogate per un anno e così successivamente. In caso di durata poliennale non opera la riduzione del premio prevista dalla legge poiché Generali Italia e il Contraente hanno comunque la facoltà di recedere al termine di ogni annualità con preavviso di 30 giorni. In caso alienazione del veicolo dichiarato le garanzie ad esso associate cessano dal momento dell'alienazione.

In generale le garanzie operano per eventi che si verificano in corso di efficacia delle garanzie stesse e fino alla scadenza delle medesime. La copertura Danni a merci e attrezzature trasportate opera, in relazione ai singoli viaggi, dal momento in cui le merci e le attrezzature lasciano terra per l'inizio delle operazioni di trasporto e termina al compimento dello scarico. In relazione a tali eventi la copertura Protezione Legale in circolazione opera per le vertenze di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza entro 6 mesi dalla cessazione della garanzia.



Come posso disdire la polizza?

Al termine di ciascuna annualità di durata della garanzia il Contraente può disdire le Garanzie inviando, almeno 30 giorni prima della scadenza, una comunicazione scritta (anche mediante PEC) all'Agenzia cui è assegnata la Polizza o presso la sede legale di Generali Italia.

Assicurazione Trasporti e Protezione Legale da Circolazione

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.

Prodotto: ATTIVA Commercio – Modulo Protezione Mobilità

Edizione: 23.10.2021



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

GENERALI ITALIA S.p.A. è una società appartenente al gruppo Generali; la sede legale è in Via Marocchese, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico: 041.5492111; sito internet: www.generali.it; indirizzo di posta elettronica: info.it@generali.com; indirizzo PEC: generalitalia@pec.generaligroup.com.

Generali Italia è autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927, ed è iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Patrimonio netto al 31/12/2019: € 10.244.148.191,00 di cui € 1.618.628.450,00 relativi al capitale sociale e € 7.550.853.867,00 al totale delle riserve patrimoniali. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet www.generali.it.

Requisito patrimoniale di solvibilità: € 8.217.950.961,75

Requisito patrimoniale minimo: € 3.180.739.318,67

Fondi propri ammissibili: € 17.610.296.018,45

Indice di solvibilità (solvency ratio): 214,29% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016).

Al contratto si applica la legge italiana.

Il Modulo Protezione della Mobilità è articolato in due Garanzie:

- In Mobilità - Danni a Merci e Attrezzature Trasportate
- In Mobilità - Protezione Legale in Circolazione



Che cosa è assicurato?

IN MOBILITÀ - GARANZIA MERCI E ATTREZZATURE TRASPORTATE

La garanzia indennizza i danni materiali e diretti causati alle merci e alle attrezzature durante il trasporto per conto proprio, nell'ambito dell'attività dichiarata, effettuato con i veicoli indicati nella Scheda Riepilogativa (documento di polizza allegato alle Condizioni di Assicurazione) a seguito di alcuni eventi espressamente indicati. La garanzia è prestata a "primo rischio assoluto" cioè fino a concorrenza di un predefinito massimale di indennizzo indipendente dal valore effettivo dei beni.

A completamento di quanto descritto nel DIP Danni sono disponibili le seguenti opzioni.

PRINCIPALI OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non ci sono opzioni con riduzione del premio.

PRINCIPALI OPZIONI CON AUMENTO DEL PREMIO

Estensione carico e scarico	Estende la copertura ai danni alle merci e alle attrezzature trasportate causati dalle operazioni di carico e scarico.
Estensione mancata refrigerazione	Estende la copertura ai danni alle merci trasportate causati da guasto e/o arresto accidentale dell'impianto frigorifero di durata non inferiore a 8 ore.
Estensione furto e rapina	Estende la copertura ai danni causati da furto e rapina delle merci e delle attrezzature trasportate.

IN MOBILITÀ - GARANZIA PROTEZIONE LEGALE IN CIRCOLAZIONE

La garanzia opera in relazione alla circolazione stradale dei veicoli indicati nella Scheda Riepilogativa nell'ambito dell'attività dichiarata. A completamento di quanto descritto nel DIP Danni sono disponibili le seguenti opzioni.

PRINCIPALI OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non ci sono opzioni con riduzione del premio

PRINCIPALI OPZIONI CON AUMENTO DEL PREMIO

Non ci sono opzioni con aumento del premio

Che cosa NON è assicurato?

IN MOBILITÀ - GARANZIA MERCI E ATTREZZATURE TRASPORTATE

Rischi esclusi

Le Garanzie opzionali possono prevedere specifiche esclusioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

IN MOBILITÀ - GARANZIA PROTEZIONE LEGALE IN CIRCOLAZIONE

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Ci sono limiti di copertura?

I limiti di copertura, di seguito sintetizzati, vengono dettagliati garanzia per garanzia anche nella Scheda Riepilogativa.

IN MOBILITÀ - GARANZIA MERCI E ATTREZZATURE TRASPORTATE

A maggior dettaglio di quanto indicato nel DIP Danni la Garanzia base prevede:

- un massimale per anno, per ciascun veicolo indicato nella Scheda Riepilogativa;
- una franchigia di € 250,00 per sinistro elevata a €500,00 se le merci trasportate sono dei veicoli.

Le Garanzie opzionali prevedono le seguenti principali franchigie e scoperti:

- Carico e scarico: scoperto 10% con il minimo di € 250,00 elevato a €500,00 se le merci trasportate sono dei veicoli;
- Mancata refrigerazione: scoperto 20% con il minimo di € 250,00;
- Furto e rapina:
 - scoperto 10% con il minimo di € 250,00 elevato a scoperto 20% con il minimo di €500,00 se le merci trasportate sono dei veicoli, pellicce, tappeti orientali;
 - laddove sia richiesta la presenza di un apparecchio antifurto: scoperto 25% con il minimo di € 250,00 elevato a €500,00 se le merci trasportate sono dei veicoli, pellicce, tappeti orientali;
 - per le sole autovetture in assenza di apparecchio antifurto sonoro attivato la copertura è operante con un sotto limite pari al 20% della somma assicurata e comunque fino ad un massimo di euro 5.000,00;
 - per le attrezzature trasportate è inoltre previsto un limite di indennizzo pari al 30% del massimale assicurato con il massimo di euro 5.000,00 per anno.

IN MOBILITÀ - GARANZIA PROTEZIONE LEGALE IN CIRCOLAZIONE

A maggior dettaglio di quanto indicato nel DIP Danni la Garanzia prevede un massimale per sinistro e un massimale per anno, per ciascun veicolo indicato nella Scheda Riepilogativa.

Sono inoltre previsti i seguenti limiti di indennizzo per le seguenti spese:

- legale domiciliatario €3.000,000;
- interprete (in caso di arresto all'estero) €1.000,00 (oltre di 10 ore di prestazione per traduzioni).

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro ?

Denuncia di sinistro Trasporti:

Il Contraente-Assicurato deve:

- dare immediato avviso a Generali Italia, prendere i provvedimenti necessari per evitare o diminuire il danno e provvedere al recupero e alla conservazione delle merci e delle attrezzature trasportate;
- non apportare, se non per il salvataggio della merce o per giustificati motivi, alcuna modifica allo stato del veicolo e del carico nonché alle tracce del sinistro prima dell'intervento del perito designato da Generali Italia;
- chiedere quanto prima possibile l'immediato intervento del perito designato da Generali Italia per far constatare la natura, la causa e l'entità del danno.

Denuncia di sinistro Protezione Legale

L'Assicurato può alternativamente fare:

- denuncia telefonica al n. verde 800.475.633 attivo dal lunedì al venerdì di ogni settimana dalle ore 08:00 alle ore 18:00;
- denuncia scritta per posta elettronica a: sinistri@das.it.

	<u>Assistenza diretta / in convenzione:</u> Non prevista.
	<u>Gestione da parte di altre imprese:</u> Per la Garanzia Protezione legale la gestione dei sinistri è affidata a DAS – Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., i cui riferimenti sono indicati sopra.
	<u>Prescrizione:</u> Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Dichiarazioni inesatte o reticenze	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Obblighi dell'impresa	Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, Generali Italia provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Per la garanzia di tutela legale DAS liquida al beneficiario le spese in copertura, entro i limiti di indennizzo, entro 30 giorni dalla definizione dell'importo dovuto.

 Quando e come devo pagare?	
Premio	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Rimborso	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	In caso di alienazione del Veicolo la garanzia cessa dal momento dell'alienazione stessa. In caso di alienazione del veicolo seguita da sostituzione con altro Veicolo intestato al medesimo soggetto la garanzia prosegue automaticamente sul Nuovo Veicolo fino al trentesimo successivo alla scadenza dell'annualità assicurativa. Inoltre, in aggiunta a quanto indicato nel DIP Danni, Generali Italia può recedere per sinistro entro 60 giorni dal pagamento dell'indennizzo o dal rifiuto di pagamento dello stesso.
Sospensione	Non è possibile sospendere le garanzie in corso di contratto.

 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Risoluzione	Questa assicurazione non è connessa all'erogazione di mutui immobiliari dunque non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 A chi è rivolto questo prodotto?	
ATTIVA Commercio – Modulo Protezione della Mobilità è rivolto agli esercizi pubblici e alle imprese del settore commercio, sia al dettaglio sia all'ingrosso, che hanno il bisogno di tutelare le merci e attrezzature aziendali che sono oggetto di trasporto per conto proprio. Sono assimilate ad attività commerciali alcune attività artigiane quali, ad esempio, l'attività di acconciatore e di sartoria.	

 Quali costi devo sostenere?	
Gli intermediari, per la vendita del prodotto ATTIVA Commercio, percepiscono in media il 20,20% del premio imponibile pagato dal Contraente per remunerazioni di tipo provvigionale.	

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'Impresa assicuratrice	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
All'IVASS	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:	
Mediazione	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Negoziazione assistita	Vale quanto indicato nei documenti informativi precontrattuali del Modulo Generale relativo al prodotto.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la copertura Protezione Legale in Circolazione in caso di disaccordo tra l'Assicurato e DAS relativamente all'opportunità di ricorrere al procedimento giudiziario e alla successiva gestione della vertenza, la decisione su richiesta di una delle parti può essere demandata a un arbitro. In tal caso l'istanza di attivazione dell'arbitrato nei confronti di DAS dovrà essere indirizzata a: DAS - Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona - Fax (045) 8351025 – posta elettronica certificata: servizio.clienti@pec.das.it

AVVERTENZA: PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

LA STRUTTURA DEL MODULO

Il Modulo Protezione della Mobilità è parte integrante del contratto di assicurazione Attiva Commercio e contiene le Condizioni Specifiche delle seguenti Garanzie attivate:

- In Mobilità – Danni alle Merci e alle Attrezzature Trasportate
- In Mobilità – Protezione Legale in Circolazione

Le Condizioni Specifiche si compongono a loro volta:

- delle Definizioni;
- delle Norme proprie delle singole Garanzie attivate, che contengono la disciplina specifica di tali Garanzie;
- delle Norme Comuni, che contengono la disciplina comune a tutte le Garanzie attivate;
- delle Norme che operano in caso di Sinistro.

CONDIZIONI SPECIFICHE

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini Generali Italia ed il Contraente attribuiscono il significato qui precisato:

Addetti	I soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro nonché il titolare e/o i soci e/o i familiari che legittimamente svolgano prestazioni lavorative in assenza di rapporto di lavoro subordinato. Se l'Assicurato è una persona giuridica che si avvale della sola opera di dipendenti distaccati da altre aziende e/o di lavoratori somministrati e non è obbligato alla tenuta del Libro Unico del Lavoro sono comunque considerati Addetti i dipendenti distaccati da altre aziende e/o di lavoratori somministrati.
Alluvione e Inondazione	Fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini naturali o artificiali, anche se provocata da Terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o meno, posti nelle vicinanze.
Apparecchio antifurto	Congegno meccanico e/o elettronico, installato sul veicolo idoneo ad impedirne la messa in marcia.
Attrezzatura	Dotazione di strumenti, posti all'interno del veicolo, idonei ed utilizzati per lo svolgimento dell'attività assicurata escluse le Macchine elettroniche portatili.
Autocarro	Veicolo a motore destinato al trasporto di cose (e delle persone addette all'uso).
Autovettura	Autovettura ad uso privato oppure ad uso promiscuo.
Assicurato	Soggetto (persona fisica o giuridica) il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Ai fini della Garanzia Protezione Legale da Circolazione Stradale gli Addetti o altri conducenti autorizzati e, in caso di persona giuridica, gli amministratori e il legale rappresentante.
Avaria Comune o Generale	Istituto giuridico del trasporto marittimo che disciplina le spese e i danni direttamente prodotti dai provvedimenti volontari ragionevolmente presi dal comandante della nave per la salvezza comune della spedizione (nave e carico), da ripartirsi fra tutti gli interessati alla spedizione stessa (art. 469 Codice della Navigazione e Regola A di York-Anversa).
Carico e Scarico	"Carico" operazioni di sollevamento di Merci e Attrezzature da terra in prossimità del Veicolo per deporle esclusivamente sullo stesso; per "scarico" l'operazione inversa.
Chiavi dell'antifurto	Tutti i dispositivi di attivazione e disattivazione dell'Apparecchio antifurto.
Contravvenzione	La violazione di una norma penale (reato) sanzionata con arresto e/o ammenda.



ATTIVA COMMERCIO
PROTEZIONE DELLA MOBILITÀ

Danni Corporali	Morte o lesioni personali.
Danni Materiali	Distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinabili.
Delitto	La violazione di una norma penale (reato) sanzionata con reclusione e/o multa.
Derubricazione del reato	Il caso in cui l'imputazione iniziale viene riformulata nel corso del procedimento penale.
Estinzione del reato	Cause di varia natura che estinguono il reato e le sue conseguenze (quali ad esempio: morte dell'indagato antecedente alla condanna, amnistia, remissione di querela, oblazione nelle contravvenzioni, prescrizione).
Fatto colposo	Il comportamento che determina un evento dannoso non voluto da chi lo ha commesso; l'evento si verifica per negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di norme obbligatorie.
Fatto doloso	Il Fatto illecito compiuto con la consapevolezza e/o la volontà di farne derivare un evento contrario alla legge.
Fatto illecito	L'inosservanza di un precetto dell'ordinamento giuridico che causa ad altri un danno ingiusto.
Franchigia	Importo prestabilito che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.
Illecito extracontrattuale	Quando il danno che è conseguente al fatto illecito non ha alcuna connessione con i rapporti contrattuali eventualmente intercorrenti tra danneggiato e danneggiante.
Lista valorizzata	Documento che riporta l'elenco delle Merci trasportate indicandone il valore delle stesse in stato sano al tempo e nel luogo di destinazione.
Luogo di destinazione	La località di completamento del viaggio indicata nella polizza o nel certificato di assicurazione; se tale località non è espressamente menzionata, per luogo di destinazione si intende quella località risultante dal documento di trasporto relativo al viaggio assicurato.
Macchine elettroniche portatili	Macchine elettroniche che per loro natura e costruzione possono essere trasportate ed usate anche all'aperto o al di fuori dei locali dove si esercita l'attività.
Massimale	Importo massimo dovuto da Generali Italia per una o più garanzie in relazione a ciascun Sinistro e/o ciascuna annualità assicurativa, per ciascun Veicolo.
Merci	Prodotti destinati alla vendita, compresi imballaggi, scorte, materie prime, beni in lavorazione, riparazione o deposito. Nel valore delle Merci sono compresi i diritti doganali e le imposte di fabbricazione che sono già stati versati.
Merci pericolose	Merci infiammabili, esplosivi, tossiche o comunque definite come pericolose da specifiche normative che ne disciplinano particolari regole di trasporto.
Motocarro	Veicolo a motore a tre ruote adibito al trasporto di cose.
Motrice	La motrice dell'autotreno o il trattore stradale.
Nave Traghetto e/o RO/RO (Roll-on/Roll-off)	La nave fornita di apposite rampe di carico e ponti mobili per agevolare l'imbarco dei Veicoli su proprie ruote.
Prescrizioni mediche fustellate	Bollini cartografici staccabili, applicati alle scatole di medicinali e recanti il relativo prezzo, impiegati dalle farmacie per la richiesta di rimborso presso il Sistema Sanitario Nazionale.
Rimorchio	Veicolo per il trasporto di cose destinato ad essere trainato da altro Veicolo.
Scoperto	Importo, espresso in misura percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.
Sentenza passata in giudicato	Provvedimento definitivo, non più impugnabile.



Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale opera l'Assicurazione. Ai fini della Garanzia Protezione Legale in Circolazione il fatto che, nella denuncia penale ovvero nella domanda giudiziaria civile, si asserisce essere illecito.
Spese di giustizia nel processo penale	I costi processuali che il condannato deve rifondere allo Stato.
Terremoto	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché il Fabbricato assicurato si trovi in un'area, individuata tra quelle interessate dal Terremoto nei provvedimenti assunti dalle Autorità competenti.
Transazione	L'accordo col quale le parti, tramite reciproche concessioni, pongono fine ad una lite insorta tra loro.
Valori	Denaro, carte valori e titoli di credito in genere.
Veicolo	Autovettura, Autocarro, Motocarro, Rimorchio intestati al Contraente o agli Addetti, anche in leasing o noleggio a lungo termine. Non sono assicurabili Rimorchi trainati da Motocarri.

Definizione di Addetti: quali lavoratori devono essere registrati nel Libro Unico del Lavoro?

A titolo di esempio sono oggetto di registrazione nel Libro Unico del Lavoro:

- lavoratori dipendenti e gli apprendisti (compresi i soci di società cooperative che siano titolari di un rapporto di lavoro subordinato con l'Assicurato);
- collaboratori coordinati e continuativi (compresi i soci di società cooperative, gli amministratori, consiglieri e i sindaci che siano titolari di un rapporto di collaborazione con l'Assicurato);
- lavoratori somministrati e distaccati di altre aziende che operano per conto dell'Assicurato.

Sempre a titolo di esempio non sono invece oggetto di registrazione collaboratori e coadiuvanti che prestano attività non subordinata in azienda, lavoratori autonomi titolari di partita Iva, i percettori di borse di studio, i lavoratori autonomi occasionali (anche a voucher), gli stagisti e i lavoratori socialmente utili.



IN MOBILITÀ – DANNI AI BENI - GARANZIA MERCI E ATTREZZATURE TRASPORTATE



Che cosa è assicurato? **Garanzia base**

Art. 1.1 Rischi e beni assicurati

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti causati alle Merci e alle Attrezzature durante il trasporto per conto proprio, nell'ambito dell'attività dichiarata, effettuato con i Veicoli indicati nella Scheda Riepilogativa dai seguenti eventi:

- incendio, esplosione, scoppio ed azione del fulmine;
- terremoto, alluvione, inondazione, rottura di dighe, tormenta di neve, nubifragio, frane di terra e di pietre, valanghe, caduta casuale di altri corpi sulla strada, voragini, rottura di ponti e sprofondamento di strade;
- ribaltamento del Veicolo, caduta dello stesso in acqua e precipizi; ed in genere uscite accidentali del Veicolo medesimo dalla sede stradale tali da non consentire il rientro con i propri mezzi;
- collisione del Veicolo con altri veicoli, urto del Veicolo (e non quindi del solo carico) contro corpi mobili o fissi con esclusione di cordonature di marciapiedi e se tale evento lascia tracce evidenti e constatabili sul Veicolo stesso;
- bagnamento da acqua dolce e/o di mare
- scioperi, serrate, atti contro l'esercizio del lavoro, tumulti, disordini civili, atti vandalici e danneggiamenti dolosi compiuti individualmente o in associazione (compresi quelli di terrorismo e sabotaggio) anche se perpetrati a scopi politici o ideologici;
- furto e rapina a seguito degli eventi indicati alle lettere sopra indicata a), b), c) e d).

Ci sono limiti di copertura

La garanzia è prestata se le circostanze non hanno consentito di adottare le misure di sorveglianza e custodia atte ad evitare il furto e la rapina di Merci ed Attrezzature.

La garanzia opera:

- a primo rischio assoluto¹ ai sensi dell'art. 2.3 delle "Norme che Operano in caso di Sinistro";
- fino a concorrenza del massimale per anno indicato per ciascun Veicolo nella Scheda Riepilogativa.

Cosa significa che l'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto?

L'assicurazione a Primo Rischio Assoluto è una forma di assicurazione in base alla quale, in caso di sinistro, l'indennizzo viene corrisposto fino a concorrenza della somma assicurata, indipendentemente dal valore dei beni assicurati al momento del sinistro, ovvero senza applicazione della Regola Proporzionale prevista dall'Art. 1907 del Codice Civile. Detta regola, infatti, prevede che, qualora al momento del sinistro il valore indicato in polizza dei beni assicurati risultasse inferiore al valore effettivo degli stessi, l'indennizzo riconosciuto verrebbe ridotto in proporzione. Il vantaggio per il cliente della copertura a primo rischio assoluto è anche quello di non dover fornire una stima del reale valore dei beni assicurati al momento della stipula del contratto.

Esempio

Somma assicurata in polizza per la partita "Merci e Attrezzature Trasportate" euro 15.000,00.

Valore complessivo delle Merci e Attrezzature trasportate euro 20.000,00.

Valore del danno dei beni trasportati a seguito di incidente di euro 5.000,00.

In base all'assicurazione a primo rischio assoluto viene liquidato l'intero importo di euro 5.000,00 indipendentemente dal fatto che il valore complessivo dei beni assicurati è di euro 20.000,00.

Se avesse trovato applicazione la regola proporzionale si sarebbero liquidati euro 3.750,00 ovvero il 75% del danno che è il rapporto tra somma assicurata (euro 15.000,00) e il reale valore dei beni assicurati (euro 20.000,00).

Estensione sgombero della sede stradale

Generali Italia indennizza le spese sostenute per lo sgombero della sede stradale delle Merci e delle Attrezzature irrecuperabili, danneggiate a seguito di Sinistro.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro il pagamento dell'indennizzo avviene fino a concorrenza di euro 1.000,00, anche in eccedenza a massimale assicurato per ciascun Veicolo.

Estensione traversate marittime su Nave traghetto e/o RO/RO

Generali Italia indennizza, durante le traversate marittime su Navi Traghetto e/o RO/RO:



- a) i danni materiali e diretti alle Merci ed alle Attrezzature caricate sul Veicolo assicurato a seguito di incendio, esplosione, scoppio, investimento, urto e sommersione della nave;
- b) le spese di salvataggio di Merci ed Attrezzature;
- c) la perdita o il deterioramento di Merci ed Attrezzature a seguito di caduta in mare del Veicolo assicurato durante le operazioni di imbarco o sbarco;
- d) la perdita di Merci ed Attrezzature a seguito perdita della nave;
- e) la perdita di Merci ed Attrezzature a seguito getto o asporto del mare.

Generali Italia inoltre tiene indenne l'Assicurato del contributo di Avaria Comune dovuto dal medesimo in base ad apposito regolamento fatto in conformità alla legge, al contratto di trasporto o agli usi del porto di destino, sempreché l'atto di avaria comune sia stato diretto ad evitare un danno indennizzabile con la presente polizza.



Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) causati da dolo o colpa grave del Contraente e/o Assicurato, loro rappresentanti e/o procuratori;
- b) derivanti da infedeltà degli Addetti personale dipendente dal Contraente e/o dall'Assicurato;
- c) derivanti violazione di blocco, contrabbando, commercio, attività o traffico proibiti o clandestini;
- d) causati da impedimento o interruzione del viaggio:
 - per fatto dell'Assicurato o dei suoi dipendenti oppure;
 - per arresto di funzionamento del Veicolo o per guasto di qualsiasi organo del medesimo;
- e) derivante da combustione spontanea delle cose assicurate;
- f) derivante da vizio proprio e qualità insite delle cose assicurate; calo naturale; difetto, vizio o insufficienza di imballaggio;
- g) causati da radiazioni ionizzati o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dalla utilizzazione di combustibili nucleari; elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi; strumenti bellici che impiegano la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppano radioattività;
- h) derivanti da ostilità, fatti, atti ed operazioni di guerra dichiarata o non dichiarata e loro conseguenze, ed in genere da ogni accidente di guerra, mine, bombe o altri ordigni di guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o lotta civile che ne derivi;
- i) derivanti da cattura, sequestro, arresto, restrizione o detenzione e loro conseguenze, e da ogni tentativo fatto a tali fini; atti, disposizioni o provvedimenti di governi, autorità e popoli;
- j) derivanti da atti, disposizioni o provvedimenti di persone che tentano di usurpare pubblici poteri.

Art. 2.2 Merci escluse

Sono espressamente escluse dalla garanzia, le seguenti Merci:

- a) Valori, documenti, monete, francobolli, oggetti in materiale prezioso, oggetti d'arte o d'antichità;
- b) Merci usate o già danneggiate salvo quelle che sono oggetto di riparazione;
Ci sono limiti di copertura
Relativamente alle Merci oggetto di riparazione non sono comunque indennizzabili i danni estetici che non pregiudicano il funzionamento del bene;
- c) animali vivi, Merci pericolose.

Sono esclusi dalla garanzia Furto i farmaci, Prescrizioni mediche fustellate e tabacchi.



Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Limiti di copertura

Sono inoltre esclusi i danni:



- a) derivanti da rottura, colaggio, spandimento, caduta di colli - anche nell'interno del Veicolo - ammanco, smarrimento, mancata riconsegna se non si sono verificati in occasione di uno degli eventi previsti all'art. 1.1 Rischi Assicurati e le circostanze non abbiano consentito di adottare le misure idonee ad evitarli;
- b) derivanti da eccesso di carico del Veicolo rispetto alla portata utile indicata dalla Carta di Circolazione, se l'Assicurato non prova che i danni sono stati provocati da cause del tutto estranee all'esistenza del sovraccarico, il quale deve comunque rimanere nei limiti della portata potenziale indicata dalla Carta di Circolazione.

Art. 3.2 Franchigia a carico dell'Assicurato

Per ogni Sinistro il pagamento dell'indennizzo avviene con applicazione di una franchigia di euro 250,00; per i mezzi di trasporto in qualità di Merce trasportata la franchigia è elevata a euro 500,00.

Cosa è la franchigia?

La franchigia è un importo prestabilito che rimane a carico dell'Assicurato in caso di sinistro.

Esempio franchigia:

Somma assicurata Merci trasportate: euro 10.000

Valore del danno: euro 9.000

Franchigia: euro 250

Indennizzo liquidato: euro 8.750 (pari a euro 9.000-250)

Art. 3.3 Limite di indennizzo per unico evento

In nessun caso Generali Italia indennizza per unico evento che colpisca più Veicoli un importo superiore al limite specifico indicato nella Scheda Riepilogativa.



Dove vale la copertura?

Art. 4 Delimitazione territoriale

La garanzia è prestata per i trasporti **su strada** con inizio e termine nell'ambito dell'Unione Europea inclusi Svizzera, Regno Unito, Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché per le **traversate marittime** fra porti dei territori sopra menzionati effettuati a mezzo Navi Traghetto e/o RO/RO.

Con quali condizioni operative assicuriamo?

Art. 4.1 Caratteristiche dei Veicoli

I Veicoli indicati nella Scheda Riepilogativa devono essere di proprietà dell'impresa assicurata o degli Addetti della stessa. I veicoli possono essere nella disponibilità di tali soggetti per effetto di un contratto di noleggio a lungo termine o di leasing.

Art. 4.2 Esecuzione del trasporto

L'assicurazione è prestata solo se:

- il trasporto è eseguito ottemperando a tutte le prescrizioni di legge vigenti in materia di trasporti;
- il Veicolo è in piena efficienza per quanto riguarda sia le parti meccaniche che strutturali;
- durante le fermate del Veicolo in corso di viaggio le merci sono adeguatamente protette;
- lo stivaggio di Merci ed Attrezzature sul Veicolo è effettuato a regola d'arte e che, se il Veicolo non è furgonato, le Merci ed le Attrezzature sono protette da copertoni impermeabili in buono stato ed i colli debitamente assicurati al Veicolo.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 5.1 Durata dell'assicurazione per ogni viaggio

La garanzia ha inizio dal momento in cui le Merci e le Attrezzature lasciano terra nei magazzini o depositi della località di partenza per l'inizio delle operazioni di trasporto, continua durante l'ordinario corso del viaggio e termina al compimento dello scarico.



In presenza di documento di trasporto regolarmente emesso o della Lista Valorizzata, si intendono incluse nell'assicurazione anche eventuali soste o giacenze delle Merci e delle Attrezzature a bordo del Veicolo.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia decorre dalle ore 24 del 4° giorno successivo a quello di effetto della garanzia stessa. Se la Polizza ne sostituisce un'altra che già prevedeva la Garanzia considerata, la Garanzia stessa opera anche durante il periodo sopra indicato alle condizioni previste dalla Polizza sostituita.



Che obblighi ho?

Art. 6.1 Buona fede

Le circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio sono quelle richiamate in Polizza con le dichiarazioni del Contraente, compresa quella inerente al genere di attività esercitata.

Le inesatte o incomplete dichiarazioni rese dal Contraente all'atto della stipula della polizza, così come la mancata comunicazione di mutamenti che aggravano il rischio, comportano la perdita del diritto all'indennizzo o la riduzione dello stesso² solo se riguardano circostanze di cui al comma precedente e se:

- sono durature;
- e il Contraente ha agito con dolo o colpa grave.

Negli altri casi Generali Italia ha comunque diritto a percepire la differenza di Premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dall'inizio del contratto o, se l'aggravamento del rischio è successivo, dalla data in cui la circostanza si è verificata.

Art. 6.2 Distinta completa delle Merci trasportate

Il Contraente è dispensato dall'obbligo di dichiarare le singole spedizioni, **deve però sempre munire gli incaricati del trasporto di una distinta completa** delle Merci trasportate o di altra documentazione equipollente.

Art. 6.3 Danni a Merci e Attrezzature caricate sul rimorchio

Le Merci e le Attrezzature caricate su Rimorchio sono assicurate **se il rimorchio è indentificato nella Scheda Riepilogativa.**



Che cosa è assicurato? Garanzie Opzionali

Art. 7.1 Garanzie Opzionali

Estensione Carico e Scarico

La Garanzia è estesa ai danni materiali e diretti che possono colpire i beni assicurati in conseguenza diretta delle operazioni di carico e scarico.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro il pagamento dell'indennizzo avviene con applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di euro 250,00 elevato a euro 500,00 per i mezzi di trasporto in qualità di Merce trasportata.

Estensione mancata refrigerazione

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti che le Merci assicurate possono subire a causa di guasto e/o arresto accidentale dell'impianto frigorifero, dal momento in cui le stesse vengono poste su un Veicolo frigorifero nel luogo di carico e fino al momento in cui vengono scaricate dal Veicolo stesso a destinazione.

Che cosa non è assicurato

La garanzia non opera se il guasto e/o arresto dell'impianto frigorifero è dipeso totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente, da errata regolazione, cattiva manutenzione o vetustà dell'impianto, mancanza di combustibile e/o energia elettrica.

Sono comunque esclusi i danni alle Merci assicurate derivanti da qualsiasi avaria alla cella frigorifera come tale (pareti, fondo, soffitto, chiusura) a meno che tale avaria non sia direttamente conseguente ad uno dei seguenti avvenimenti:

- incendio, esplosione ed azione del fulmine;
- ribaltamento, urto e collisione del mezzo di trasporto terrestre;
- incendio, investimento, urto e sommersione della nave;
- caduta in mare e/o a terra durante le operazioni di imbarco, sbarco o trasbordo.

Ci sono limiti di copertura



**ATTIVA COMMERCIO
PROTEZIONE DELLA MOBILITÀ**

Per ogni Sinistro il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con applicazione dello Scoperto del 20% con il minimo di euro 250,00.

In ogni caso la garanzia ha effetto sempreché il guasto e/o arresto accidentale dell'impianto frigorifero abbia avuto una durata continuativa non inferiore ad 8 ore.

Che obblighi ho

Obbligo di revisione periodica dell'impianto frigorifero

Il Contraente e/o Assicurato è obbligato a far effettuare da parte di un'officina specializzata, con frequenza non superiore a 6 mesi, il controllo e la manutenzione periodici dell'impianto frigorifero e di esibire in caso di danno, sotto pena di decadenza dal diritto all'indennizzo, la fattura e/o la documentazione relative all'ultima revisione effettuata.

Il Contraente e/o Assicurato, inoltre, è obbligato ad esibire a Generali Italia la documentazione (certificato sanitario, fitopatologico, ecc.) comprovante che, al momento della carica, la Merce si trovava in perfette condizioni e già portata alla temperatura ottimale richiesta per il trasporto.

Estensione Furto e Rapina

Generali Italia indennizza, ad integrazione di quanto indicato all'art. 1.1 "Rischi e beni assicurati", i danni materiali e diretti alle Merci e alle Attrezzature trasportate assicurati in conseguenza di Furto e Rapina fino a concorrenza dell'ulteriore specifico limite per anno indicato per ciascun Veicolo nella Scheda Riepilogativa.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera con applicazione per ogni Sinistro di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 250,00, elevato al 20% con il minimo di euro 500,00 per pellicce e tappeti orientali e per mezzi di trasporto in qualità di Merci trasportate.

Relativamente alle Attrezzature trasportate la garanzia è prestata con il sotto limite del 30% del massimale furto e rapina per Veicolo con il massimo di euro 5.000,00 per anno.

In relazione alla garanzia Furto e Rapina come operano gli Scoperti e i minimi previsti per le Merci trasportate?

La Garanzia prevede, in caso di sinistro, l'applicazione di uno Scoperto calcolato sull'importo del valore del danno che può essere ad esempio pari al 10% con un minimo di euro 250,00.

Esempio

Somma assicurata Merci trasportate euro 15.000,00

Valore del danno euro 10.000,00

Sul valore del danno si applica anzitutto lo Scoperto pari al 10% del valore del danno, ossia euro 1.000,00 (che è superiore al minimo di euro 250,00), quindi l'indennizzo risultante è pari a euro 10.000,00-1.000,00 = euro 9.000,00.

Furto delle Merci e delle Attrezzature a seguito della sottrazione del Veicolo esclusi i trasporti avvenuti per mezzo di Autovetture

Nel caso di furto del Veicolo la garanzia per Merci e le Attrezzature trasportate è prestata se il Veicolo **durante le soste o le fermate ha i vetri chiusi e le porte chiuse a chiave e se:**

- a) è sottoposto a sorveglianza ininterrotta, intendendosi per tale quella esercitata a vista ed attraverso continua presenza dell'autista nelle immediate vicinanze del veicolo; ovvero,
- b) è custodito in locali con gli accessi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati oppure in aree munite di valide recinzioni e con i varchi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati; ovvero,
- c) sosta in aree portuali o aeroportuali, recintate e con i varchi sotto controllo.

Al di fuori delle ipotesi indicate al comma precedente, la garanzia è comunque operante solo **se:**

- **è attivato un apparecchio antifurto e**
- **sono stati chiusi i vetri e chiuse a chiave le porte del Veicolo durante qualsiasi fermata o sosta;**

e se:

- la sottrazione del Veicolo avviene mediante **effrazione o scasso dei vetri o delle porte e dell'apparecchio antifurto installato sul Veicolo stesso**, ovvero la sottrazione del solo rimorchio staccato dalla Motrice avviene mediante furto con **effrazione dell'apparecchio antifurto installato sul rimorchio;**
- **in caso di sinistro vengono tempestivamente consegnate a Generali Italia o al Perito incaricato – quale prova dell'avvenuto inserimento dell'apparecchio antifurto - tutte le chiavi dell'antifurto stesso;**
- **non sono state effettuate o fatte effettuare per qualsiasi motivo duplicazioni delle chiavi fornite in dotazione dell'apparecchio antifurto.**

Ci sono limiti di copertura

Laddove è previsto un antifurto:



**ATTIVA COMMERCIO
PROTEZIONE DELLA MOBILITÀ**

- la copertura è operante per ogni sinistro con applicazione di uno scoperto del 25% con il minimo di euro 250,00, elevato a euro 500,00 per pellicce e tappeti orientali e per mezzi di trasporto in qualità di Merci trasportate;
- la mancata constatazione da parte dell'Autorità e/o di Generali Italia e/o del Perito da essa designato - intervenuto ai sensi della lett. c) dell'art. 2.1 Obblighi in caso di Sinistro delle Norme operanti in caso di sinistro - dell'effrazione o scasso dell'apparecchio antifurto, dei vetri e delle porte, in caso di ritrovamento del veicolo, comporta l'inoperatività della copertura. Se la constatazione è resa impossibile dal mancato ritrovamento del Veicolo la garanzia è comunque operante se sono state consegnate a Generali Italia tutte le chiavi dell'apparecchio antifurto e risulta l'installazione dello stesso.
- in caso di sottrazione o smarrimento anche di una sola delle chiavi dell'antifurto, il Contraente deve presentare immediata denuncia all'Autorità e dare comunicazione a Generali Italia, provvedendo alla sostituzione dell'apparecchio antifurto. Resta inteso che in tale eventualità la garanzia operante in presenza di apparecchio antifurto rimane automaticamente sospesa dal momento del suddetto smarrimento o della sottrazione e riprende vigore dalla data dell'avvenuta installazione del nuovo apparecchio.

Furto delle Merci e delle Attrezzature senza sottrazione del veicolo esclusi i trasporti avvenuti per mezzo di Autovetture

Nel caso di furto delle Merci e delle Attrezzature trasportate senza sottrazione del veicolo la garanzia opera se durante le soste o le fermate il veicolo stesso ha le **porte chiuse e i vetri completamente chiusi** e se i relativi danni sono perpetrati **mediante effrazione o scasso dei mezzi di chiusura o rottura dei vetri del veicolo**.

L'effrazione o lo scasso devono essere stati constatati da Generali Italia o da un Perito da essa designato, intervenuto ai sensi della lett. c) dell'art. 2.1 Obblighi di avviso di sinistro e di salvataggio delle Norme operanti in caso di sinistro.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia non opera per i Veicoli non furgonati.

Furto delle Merci e Attrezzature trasportate a mezzo di Autovetture

In caso di trasporti effettuati a mezzo autovettura indicata nella Scheda Riepilogativa, la garanzia furto è prestata se:

- l'autovettura è dotata di Apparecchio antifurto provvisto anche di allarme sonoro in caso di apertura delle porte;
- la sottrazione dei beni assicurati, con o senza sottrazione dell'autovettura, avviene mediante effrazione o scasso dei vetri o delle porte;
- i beni assicurati sono riposti nel bagagliaio e non sono visibili dall'esterno;
- durante le soste tra le ore 22 e le ore 6, l'autovettura è custodita in locali con gli accessi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati oppure in aree munite di valide recinzioni e con i varchi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati.

Ci sono limiti di copertura

In assenza di Apparecchio antifurto attivato e provvisto di allarme sonoro in caso di apertura delle porte, la copertura è comunque operante per le Merci e le Attrezzature trasportate con un limite del 20% della somma assicurata per Furto e Rapina e comunque fino ad un massimo di euro 5.000,00.

In tale circostanza la garanzia opera con applicazione per ogni Sinistro di uno scoperto del 25% con il minimo di euro 250,00, elevato a euro 500,00 per pellicce e tappeti orientali e per mezzi di trasporto in qualità di Merci trasportate.

1 Senza applicare il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile
2 A parziale deroga dell'art. 1893 e 1898 del Codice Civile.



IN MOBILITÀ - GARANZIA PROTEZIONE LEGALE IN CIRCOLAZIONE

Premessa

In relazione alla normativa introdotta dal D. Lgs. n. 209 del 7 Settembre 2005 - Titolo XI, Capo II, artt. 163 e 164, Generali Italia ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a:

DAS - Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.

con sede in via Enrico Fermi 9/B – 30175 Verona - Numero verde: 800475633 – Mail: sinistri@das.it in seguito per brevità denominata DAS.

A quest'ultima dovranno essere inviate tutte le denunce, i documenti ed ogni altro elemento relativi a tali sinistri.



Che cosa è assicurato? Garanzia base

Art. 1.1 Spese assicurate

Generali Italia assume a proprio carico in luogo dell'Assicurato, sino a concorrenza delle somme assicurate indicate nella Scheda Riepilogativa relativamente alla presente Sezione, l'onere delle spese conseguenti al verificarsi di un Sinistro nell'ambito dell'attività dichiarata che abbia dato luogo alle vertenze di cui all'art. 1.2 "Vertenze assicurate".

Le spese oggetto di copertura sono esclusivamente:

- a) di assistenza in sede stragiudiziale;
- b) per l'intervento di un legale incaricato alla gestione della vertenza; nel caso il fatto dannoso si sia verificato e, in caso di giudizio, sia processualmente trattato in uno degli Stati esteri rientranti in garanzia (art. 3.1) l'Assicurato potrà avvalersi dell'ausilio di due legali, di cui uno patrocinante in Italia e uno dinanzi all'Autorità Giudiziaria estera competente;
- c) per l'intervento di un legale domiciliatario nella gestione della vertenza.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera con il limite di euro 3.000,00 per vertenza;

- d) per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- e) di giustizia;
- f) liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza, con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;
- g) conseguenti ad una transazione autorizzata da DAS, comprese le spese della controparte, sempre che siano state autorizzate da DAS;
- h) di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- i) di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- j) per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- k) degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
- l) attinenti l'esecuzione forzata.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera con il limite dei primi due tentativi;

- m) per l'indennità, posta ad esclusivo carico dell'Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;
- n) per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;

Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno degli Stati esteri rientranti in garanzia (art. 4.1), Generali Italia eroga:

- le spese per l'assistenza di un interprete **fino a euro 1.000,00;**
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento **fino a 10 ore di prestazione.**

Vertenza Stragiudiziale

Qualsiasi richiesta di risarcimento e/o di pagamento formulata da una Parte nei confronti di un'altra prima dell'inizio di una causa davanti al giudice.



Art. 1.2 Vertenze assicurate

La garanzia è operante per la tutela dei diritti dell'Assicurato che, in relazione alla proprietà, guida o circolazione stradale di veicoli dichiarati nella Scheda Riepilogativa, sia coinvolto in una delle seguenti vertenze:

- a) relative a danni che l'Assicurato sostiene di aver subito a causa di altrui fatto illecito extracontrattuale;
- b) procedimenti aventi ad oggetto imputazioni per delitto colposo o contravvenzione a carico dell'Assicurato, inclusi i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali (L. 41/2016) – in tal caso la garanzia è operante anche in seguito a imputazione per guida in stato di ebbrezza **solo se** è stato accertato un valore corrispondente a un **tasso alcolemico non superiore a 1,50 g/l**;
- b) procedimenti aventi ad oggetto imputazioni per delitto colposo o contravvenzione a carico dell'Assicurato, inclusi i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali (L. 41/2016) – in tal caso la garanzia è operante anche in seguito a imputazione per guida in stato di ebbrezza **solo se** è stato accertato un valore corrispondente a un **tasso alcolemico non superiore a 1,50 g/l**;
- c) ricorsi avverso provvedimenti che privano l'Assicurato della patente di guida in conseguenza diretta ed esclusiva di incidente stradale che ha provocato vittime o feriti;
- d) istanze per ottenere il dissequestro del Veicolo coinvolto in un incidente stradale con terzi.

L'elenco è tassativo.

Art.1.3 Consulenza telefonica

Nei casi di cui al precedente articolo Generali Italia provvede inoltre, su richiesta dell'assicurato, ad erogare consulenza legale telefonica, al fine di affrontare in modo corretto una controversia di natura legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

Per richiedere una consulenza legale telefonica l'assicurato dovrà chiamare il numero verde 800 475 633, attivo **dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00**, fornendo il numero di Polizza e un recapito telefonico al quale essere ricontattati.



Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni

La garanzia non è operante per le vertenze ed i procedimenti aventi ad oggetto ovvero derivanti da:

- a) fatto doloso dell'Assicurato;
- b) materia contrattuale;
- c) diritto tributario e fiscale;
- d) detenzione o impiego di sostanze radioattive, contaminazione, inquinamento;
- e) navigazione e giacenza in acqua di imbarcazioni, navigazione aerea.

Inoltre l'assicurazione non è operante se, al momento del sinistro, il Veicolo risulta:

- non coperto da una valida polizza di assicurazione di Responsabilità Civile ai sensi della Legge;
- in difformità da immatricolazione.

Generali Italia infine non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza, fatta eccezione per l'IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati, nei casi in cui l'Assicurato non possa portarla in detrazione, nonché il pagamento del contributo unificato.



Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Limiti di copertura

La garanzia non è operante:

- a) se l'Assicurato, conducente del Veicolo, guida con patente non valida o irregolare; se l'assicurato invece guida con patente scaduta o senza aver ottenuto la patente pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida, l'esclusione non vale se ottiene il rilascio o il rinnovo della patente entro 90 giorni dalla data del sinistro;



b) se l'Assicurato è indagato o imputato per fuga, omissione di soccorso(1), guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope(2) o per guida in stato di ebbrezza(3) con accertamento del tasso alcolemico superiore a 1,50 g/l, o se vengono applicate le sanzioni previste dai relativi articoli del codice della Strada, salvo i casi in cui sia assolto o prosciolto con sentenza passata in giudicato o vi sia archiviazione per infondatezza della notizia di reato.



Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Validità territoriale

La garanzia vale per i sinistri che si sono verificati e le cui vertenze sono processualmente trattate:

- in tutti gli Stati d'Europa, nell'ipotesi di **danni extracontrattuali** o di procedimento penale;
- in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino in tutti gli altri casi.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 5.1 Operatività della garanzia

La garanzia opera per le vertenze determinate da sinistri verificatisi nel periodo di validità della garanzia a condizione che l'Assicurato sia venuto a conoscenza di dette vertenze entro sei mesi dalla cessazione del presente contratto.

Ai fini di quanto sopra, la data del Sinistro si identifica:

- in sede penale: con il momento in cui si assume aver avuto inizio il compimento del reato;
- in sede civile: con il momento in cui si assume aver avuto inizio il fatto illecito extracontrattuale che ha dato origine al diritto al risarcimento;
- in sede amministrativa: con il momento in cui, nell'atto di accertamento, si assume aver avuto inizio il fatto illecito.

Se il fatto si protrae attraverso più atti successivi, lo stesso si considererà avvenuto nel momento in cui si suppone essere stato posto in essere il primo comportamento dal quale ha tratto origine la vertenza.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi ad oggetto lo stesso fatto ovvero domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti originate da un unico Sinistro.



Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Scheda Riepilogativa

Il riepilogo delle **somme assicurate, Massimali, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti** viene riportato nell'allegata Scheda Riepilogativa che forma parte integrante del presente contratto.

(1) Art. 189 del codice della Strada.
(2) Art. 187 del Codice della Strada.
(3) Art. 186/186 bis del Codice della Strada.



NORME COMUNI DEL MODULO PROTEZIONE DELLA MOBILITÀ



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 1.1 Attivazione e disattivazione delle Garanzie

L'attivazione delle Garanzia Protezione Legale può essere effettuata **solo se è attiva la Garanzia Danni alle Merci e alle Attrezzature Trasportate**.

La disattivazione della Garanzia Danni alle Merci e alle Attrezzature Trasportate comporta la disattivazione dell'intero "Modulo Protezione della Mobilità".

Art. 1.2 Disattivazione del Modulo Protezione della Mobilità

A parziale deroga dell'art. 16 "Disdetta e Recesso dalle Garanzie" del Modulo Generale, Generali Italia e il Contraente hanno la facoltà di recedere **ad ogni scadenza annuale** dalle garanzie prestate con il presente Modulo **con preavviso di 30 giorni** rispetto alla scadenza annuale stessa, da inviarsi nelle forme previste all'art. 9 "Comunicazioni tra le parti" del Modulo Generale.

Art. 1.3 Alienazione di Veicoli

In caso di alienazione di uno o più Veicoli le Garanzie di cui al presente Modulo ad essi associate **cessano dal momento dell'alienazione**. Di conseguenza la Polizza deve essere aggiornata come previsto dall'art 1897 del Codice Civile e dall'Art. 4 Oggetto e funzionamento dell'Assicurazione del Modulo Generale.

In caso di **alienazione del Veicolo seguita da sostituzione** con altro Veicolo **intestato al medesimo soggetto e in assenza di un aggiornamento della Polizza**, la Garanzia prosegue automaticamente alle medesime condizioni sul nuovo Veicolo **fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza dell'annualità assicurativa** se la copertura resta in vigore. Successivamente a tale data la Garanzia sul nuovo Veicolo **cessa se non viene effettuato l'aggiornamento della Polizza con i dati del nuovo Veicolo**.

La disattivazione della copertura di un Veicolo può comportare una variazione in aumento del premio dei restanti Veicoli a seguito della perdita dello sconto previsto per l'assicurazione di più Veicoli.



Che obblighi ho?

Art. 2.1 Ispezione delle cose assicurate

Generali Italia ha sempre il **diritto di visitare le cose assicurate** e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.



NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO



Come posso disdire le Garanzie?

Art. 1.1 Recesso in caso di Sinistro

A seguito della denuncia di qualunque Sinistro, effettuata in base alle condizioni di Polizza nell'ambito della durata del contratto, Generali Italia può recedere da una o più Garanzie:

- dandone preavviso all'altra parte nelle forme previste dall'art. 9 "Comunicazione tra le Parti" del Modulo Generale;
- entro il 60° giorno successivo al pagamento o al rifiuto dell'Indennizzo.

Il recesso ha effetto dopo 30 giorni da quello di ricevimento della relativa comunicazione.

Entro il 15° giorno successivo alla data di effetto del recesso, Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.

Il pagamento o la riscossione dei Premi scaduti dopo la denuncia del Sinistro o qualunque altro atto delle Parti non possono essere interpretati come rinuncia ad avvalersi della facoltà di recesso.

IN MOBILITA' - DANNI AI BENI - GARANZIA MERCI E ATTREZZATURE TRASPORTATE



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Art. 2.1 Obblighi in caso di Sinistro

In caso di sinistro il Contraente e/o l'Assicurato devono:

- a) darne immediato avviso a Generali Italia, indicando la targa dei veicoli coinvolti, prendere i provvedimenti necessari per evitare o diminuire il danno e provvedere al recupero e alla conservazione delle Merci e delle Attrezzature trasportate; Generali Italia ha facoltà di assumere qualsiasi iniziativa diretta a tale scopo, senza pregiudizio dei rispettivi diritti e senza che il suo intervento possa influire sulla situazione giuridica dei beni; il Contraente – o chi per esso - deve inoltre adempiere agli obblighi specifici per la Garanzia Furto e Rapina;
- b) non apportare, se non per il salvataggio della Merce o per giustificati motivi, alcuna modifica allo stato del Veicolo e del carico nonché alle tracce del Sinistro prima dell'intervento del Perito designato da Generali Italia;
- c) chiedere quanto prima possibile, eventualmente anche in transito e comunque al più tardi all'arrivo delle Merci a destinazione, l'immediato intervento del Perito designato da Generali Italia per far constatare la natura, la causa e l'entità del danno. La constatazione del danno deve, ove possibile, svolgersi in contraddittorio con ogni soggetto eventualmente responsabile. Qualora la constatazione del danno debba effettuarsi in un luogo in cui Generali Italia non ha un proprio Perito designato, il Contraente o l'Assicurato deve richiedere l'intervento del Perito qualificato o dell'Autorità consolare italiana oppure, in loro assenza, delle competenti autorità locali;
- d) compiere, tenuto conto dei termini legali e contrattuali, tutti gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa contro ogni eventuale responsabile;
- e) compiere, a richiesta di Generali Italia che se ne assume ogni onere e responsabilità, tutti gli atti che, ai fini del presente articolo, fossero ritenuti necessari od opportuni;
- f) astenersi dal transigere e/o riscuotere indennizzo alcuno da terzi responsabili, senza preventivo consenso scritto di Generali Italia;
- g) fornire a Generali Italia ogni documento utile e ottemperare ad ogni altra richiesta da questa rivolta loro ai fini del presente articolo.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui sopra si applicano gli artt. 1915 e 1916 del Codice Civile.

Obblighi specifici per la garanzia Mancata refrigerazione

Fermo quanto altro disposto dal paragrafo precedente in tema di obblighi in caso di sinistro e di salvataggio, il Contraente e/o Assicurato o chi per essi è tenuto, non appena il guasto e/o arresto si verificano, a prendere tutte le misure necessarie e possibili per rimediare e/o provvedere alla salvaguardia delle merci assicurate. In particolare, qualora l'avaria all'apparato frigorifero venga rilevata nel corso del viaggio il conducente del mezzo – onde evitare l'insorgere o l'aggravarsi del danno – dovrà, ove possibile, provvedere ai seguenti adempimenti:

- a) rivolgersi alla più vicina officina specializzata per effettuare la riparazione del guasto, e/o
- b) far ricoverare provvisoriamente la merce nel più vicino magazzino frigorifero nel caso che il tempo richiesto per la riparazione o la residua durata del viaggio fosse tale da far ragionevolmente prevedere l'insorgere o l'aggravarsi di



un danno, oppure

c) chiedere l'intervento di un mezzo frigo di soccorso con il quale effettuare la restante parte del viaggio.

Tali provvedimenti dovranno essere adottati sempreché gli stessi risultino economicamente convenienti e giustificati rispetto al danno presunto.

Il Contraente e/o Assicurato o chi per essi è tenuto a far accertare l'avvenimento, nel luogo in cui è stato rilevato il danno, da parte del Perito incaricato, in caso di indisponibilità del medesimo, da parte di un'Autorità del luogo (polizia, dogana o pubblico ufficiale), facendosi rilasciare un verbale e/o dichiarazione da cui risulti l'ora in cui gli intervenuti hanno potuto prendere visione del guasto e, se riscontrabili, delle sue cause.

I danni e le perdite eventualmente subiti dalle merci trasportate dovranno essere accertati una volta giunte a destinazione dal Perito incaricato, che provvederà alle valutazioni di carattere merceologico/commerciale della natura dei medesimi e della percentuale di avaria da considerare ai fini della eventuale liquidazione.

Il Contraente e/o Assicurato **deve** inoltre, prima di far eseguire le riparazioni definitive dell'impianto frigorifero presso l'officina prescelta, **richiedere l'intervento di un Perito concordato con Generali Italia** per l'effettuazione di una perizia tecnica al fine di stabilire se l'impianto stesso ha subito un guasto e/o arresto accidentale superiore alle otto ore nonché, in caso affermativo, la causa di tale guasto e/o all'arresto. **La mancata effettuazione della perizia di cui sopra comporta la decadenza dal diritto all'indennizzo salvo i casi in cui le riparazioni definitive siano state effettuate con carattere d'urgenza nel corso del viaggio.**

Obblighi specifici nei casi di furto o rapina

In caso di furto o rapina, il Contraente o l'Assicurato o chi per essi deve procedere alla denuncia all'Autorità competente più vicina al luogo del sinistro indicando:

- la descrizione dei fatti;
- i dati di identificazione del veicolo;
- gli elementi idonei ad identificare e a quantificare la Merce e le Attrezzature trasportate;
- le generalità complete dell'autista o degli autisti del veicolo utilizzato per il trasporto nonché di eventuali testimoni in grado di riferire sulle circostanze del caso;
- l'esistenza e l'eventuale attivazione di apparecchi antifurto e di altri sistemi di protezione e sicurezza.

Copia della denuncia suddetta deve essere inviata, prima possibile, a Generali Italia. In caso di inosservanza degli obblighi di cui sopra si applicano gli artt. 1915 e 1916 del Codice Civile.

Obblighi specifici in caso di ritrovamento del veicolo

Se la sottrazione della Merce e delle Attrezzature è avvenuta unitamente al Veicolo utilizzato per il trasporto e quest'ultimo viene ritrovato, il Contraente o l'Assicurato o chi per essi deve immediatamente richiedere l'intervento delle Autorità competenti o di Generali Italia o del Perito da essa designato al fine di constatare e verbalizzare lo stato del Veicolo, l'effrazione o scasso dell'eventuale apparecchio antifurto, dei vetri e delle porte e di ogni altro dispositivo di protezione e sicurezza esistente sul veicolo; copia del verbale di ritrovamento deve essere tempestivamente inviata a Generali Italia.

Il Contraente o chi per esso deve astenersi dal modificare le condizioni del veicolo ritrovato, prima di tale constatazione.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui sopra si applicano gli artt. 1915 e 1916 del Codice Civile.

Il Contraente o l'Assicurato o chi per essi deve, inoltre, consegnare le chiavi, i documenti relativi all'Apparecchio antifurto e le copie dei verbali di intervento delle Autorità.

Art. 2.2 Valore delle Merci e delle Attrezzature

Il valore delle Merci trasportate è costituito dal **prezzo di fattura**, esclusa IVA. Per le Merci semilavorate o non oggetto di compra-vendita il valore è costituito dal costo di produzione o acquisto, dal trasporto e dalle spese ed oneri accessori.

Per le Attrezzature e le Merci oggetto di riparazione si stima il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

Art. 2.3 Assicurazione a primo rischio assoluto

L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto¹, ovvero senza applicazione della regola proporzionale, pertanto l'indennizzo è corrisposto **fino a concorrenza della somma assicurata** per ciascun Veicolo, indipendentemente dal valore delle Merci e delle Attrezzature trasportate.

Art. 2.4 Determinazione del danno



Il danno è costituito dalla differenza fra il valore della Merce e delle Attrezzature come definite all'art. 2.2 e quello della merce nella condizione in cui si trova a seguito del sinistro.

Quest'ultimo valore, se si procede alla vendita delle Merci e delle Attrezzature con il consenso di Generali Italia, è costituito dalla somma netta realizzata con la vendita.

In caso di danno o di perdita di una parte qualunque di Merci o Attrezzature riparabili, Generali Italia risponde solo del valore della parte danneggiata o perduta anche se questa non è stata valutata separatamente e indennizza soltanto le spese di riparazione o di rimpiazzo della parte medesima, escluso ogni deprezzamento dell'oggetto cui apparteneva. Le spese di eventuali migliorie, modifiche ed aggiunte apportate in occasione delle riparazioni non sono indennizzabili.

Come viene valutato il danno alle merci?

Incidente stradale con danno alle merci vendute ad un cliente con valore di fattura: euro 10.000

Esempio 1

A seguito del sinistro si riesce con il consenso di Generali Italia a vendere la merce danneggiata per un valore di: euro 4.000.

Il valore del danno è determinato dalla differenza tra l'importo di fattura e quanto realizzato con la vendita: euro 10.000- euro 4.000 = euro 6.000

Esempio 2

A seguito del sinistro la merce viene completamente perduta a causa dell'incendio del furgone.

Il valore del danno è determinato dall'intero valore della fattura in quanto non c'è il valore residuo della merce che è andata completamente perduta: euro 10.000.

Art. 2.5 Richiesta dell'indennizzo

Il Contraente e/o l'Assicurato devono:

- consegnare i documenti di trasporto, le copie di eventuali denunce del sinistro alle Autorità ed ogni altro documento necessario per accertare le circostanze del sinistro;
- consegnare gli eventuali verbali redatti in contraddittorio con ogni soggetto eventualmente responsabile del danno e la restante documentazione necessaria ad esercitare l'azione di rivalsa;
- esibire la fattura e gli altri documenti in originale necessari per l'accertamento della natura, qualità, quantità e valore delle merci e comprovanti la legittimazione all'indennizzo;
- dichiarare se e quali altre assicurazioni sono state stipulate sulla stessa merce come previsto dall'art. 6 "Garanzie presso diversi assicuratori" del Modulo Generale.

Il Contraente deve inoltre assolvere gli obblighi specifici di cui all'art. 2.1 "**Obblighi specifici nei casi di furto o rapina**".

Art. 2.6 Pagamento dell'indennizzo

Ricevuta la necessaria documentazione di cui all'art. 2.5 "Richiesta dell'indennizzo", verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, Generali Italia **entro 30 giorni** dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia senza che sia stata fatta opposizione e se l'Assicurato, a richiesta di Generali Italia, ha prodotto i documenti atti a provare che non ricorre il caso di dolo del Contraente/Assicurato:

- paga l'indennizzo; o in alternativa;
- comunica i motivi per cui l'indennizzo non può essere pagato.

Restano fermi gli eventuali diversi termini e condizioni previsti per specifiche garanzie, cui si rimanda il Contraente per le verifiche puntuali.

Art. 2.7 Diritto di rivalsa

Generali Italia, pagato l'indennizzo, è surrogata nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili, ed ha facoltà di rivalersi nei confronti di questi ultimi nei termini consentiti dalla legge e/o da Convenzioni nazionali ed internazionali applicabili.

Il Contraente e/o l'Assicurato non devono consentire esonero o limitazione di tale responsabilità. In caso di inosservanza, si applica l'art. 1916 del Codice Civile.



IN MOBILITA' - GARANZIA PROTEZIONE LEGALE IN CIRCOLAZIONE



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Art. 3.1 Denuncia della vertenza

La denuncia di Sinistro deve essere effettuata tempestivamente mediante una delle seguenti modalità:

1. DENUNCIA TELEFONICA al n. verde 800.475.633 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle ore 18:00), in cui un operatore raccoglierà la segnalazione di quanto accaduto, comunicherà le informazioni e/o i documenti necessari per l'attivazione della garanzia, fornirà tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del Sinistro e rilascerà un numero identificativo della pratica;
2. DENUNCIA SCRITTA: la comunicazione, contenente le informazioni e/o copia dei documenti necessari per l'attivazione della garanzia, deve essere inviata per posta elettronica a: sinistri@das.it

Tutta la documentazione dovrà essere regolarizzata a spese dell'Assicurato, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro.

Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste dalla Garanzia, l'Assicurato dovrà far pervenire tempestivamente a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto successivamente alla denuncia di Sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.

In caso di procedimento penale l'Assicurato deve denunciare il Sinistro quando ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

Art. 3.2 Modalità di gestione della vertenza

Prima dell'eventuale azione in giudizio, la gestione del caso è riservata esclusivamente a DAS, secondo le seguenti disposizioni:

- ricevuta la denuncia del Sinistro, DAS svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, direttamente o con l'ausilio di professionisti da essa individuati (secondo quanto previsto dall'art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D. Lgs. 209/05). **A tal fine l'Assicurato dovrà rilasciare, ove richiesto da DAS, apposita procura per la gestione della controversia;**
- per la risoluzione della controversia, DAS valuta l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di risoluzione amichevole delle controversie, come ad esempio mediazione civile, negoziazione assistita, conciliazione paritetica;
- l'Assicurato può scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con DAS.

DAS autorizza l'eventuale azione in giudizio:

- sempre, quando è necessaria la difesa dell'Assicurato in un procedimento penale o amministrativo;
- **se la composizione amichevole non riesce e/o le pretese dell'Assicurato presentano possibilità di successo, negli altri casi. L'Assicurato comunica a DAS le informazioni e argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio al fine di consentire a DAS di valutare le possibilità di successo.**

Per la fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:

- l'Assicurato può indicare a DAS un legale di propria fiducia;
- **se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, DAS può individuare direttamente il legale;**
- **l'Assicurato deve conferire in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendo allo stesso tutte le informazioni e la documentazione necessarie per consentire la miglior tutela dei propri interessi;**
- se nel corso dello stesso grado di giudizio l'Assicurato decide di revocare l'incarico professionale conferito a un legale e di dare incarico a un nuovo legale, **DAS non rimborsa le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato.** Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.

DAS gestisce a tutti gli effetti un unico Sinistro:

- **in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;**
- **in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali sono coinvolti uno o più Assicurati;**
- **se l'evento che dà diritto alle prestazioni si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura.**



Art. 3.3 Obblighi dell'Assicurato

Per avere diritto alle prestazioni previste dalla Garanzia, l'Assicurato è tenuto al rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) **deve denunciare il Sinistro tempestivamente e comunque entro il tempo utile per la sua difesa;**
- b) **deve aggiornare tempestivamente DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste;**
- c) **prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare DAS e deve aver ottenuto conferma a procedere;**
- d) **prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di DAS;**
- e) **e) non può concordare con la controparte, senza la preventiva autorizzazione di DAS, alcuna Transazione o accordo a definizione della controversia che prevede a carico di DAS spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell'Assicurato. Se l'Assicurato procede senza autorizzazione, DAS garantisce il rimborso degli oneri a suo carico solo a seguito di verifica di un'effettiva urgenza nel concludere l'operazione e se la stessa è conveniente.**

Art. 3.4 Termini di liquidazione

Nell'erogazione delle prestazioni, ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutate le spese sostenute dall'assicurato, **DAS entro 30 giorni:**

- paga l'indennizzo, o in alternativa
- comunica i motivi per cui l'indennizzo non può essere pagato.

Art. 3.5 Esonero di responsabilità

Generali Italia e DAS non sono responsabili dell'operato di legali e periti.

Generali Italia e DAS non sono responsabili di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni che sono stati determinati dalla mancanza di idonea documentazione a supporto delle richieste dell'Assicurato.

Art. 3.6 Arbitrato per conflitto di interesse o disaccordo sulla gestione della vertenza

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e DAS sulla gestione delle prestazioni, sia l'Assicurato sia DAS possono chiedere di demandare la questione ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

L'Assicurato e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le Parti.

L'arbitro decide secondo equità. Se la decisione dell'arbitro è sfavorevole all'Assicurato, questi può ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l'Assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS, in linea di fatto o di diritto, può richiedere a DAS il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, **nei limiti del Massimale previsto dalla Polizza.**

Se l'Assicurato intende in alternativa adire le vie giudiziarie, l'azione civile può essere preceduta dal tentativo di mediazione come previsto dal D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.

Art. 3.7 Recupero di somme

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, mentre spetta a DAS quanto liquidato a favore dello stesso Assicurato **giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari fino a concorrenza dell'indennizzo pagato.**

Art. 3.8 Limiti di indennizzo

La garanzia vale fino a concorrenza dei massimali indicati nella Scheda Riepilogativa per la presente Garanzia.

Il "**massimale Sinistro**" rappresenta, per ciascun Veicolo, il limite massimo di indennizzo per ciascun Sinistro.

Il "**massimale anno**" rappresenta, per ciascun Veicolo, il massimo esborso di Generali Italia per più sinistri verificatisi in uno stesso anno assicurativo.

Se la garanzia prevede l'applicazione di una Franchigia o di uno Scoperto i relativi importi vengono detratti dall'ammontare del danno, fermo il limite di indennizzo pattuito.

Sono salvi i differenti limiti di indennizzo previsti da specifiche disposizioni contrattuali.

¹ Senza applicare il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.



Indice



MODULO PROTEZIONE MOBILITÀ

PAG.

STRUTTURA DEL MODULO	1
CONDIZIONI SPECIFICHE	1
DEFINIZIONI	1
IN MOBILITÀ – DANNI AI BENI - GARANZIA MERCI E ATTREZZATURE TRASPORTATE	4
 <i>Che cosa è assicurato? Garanzia base</i>	4
Art. 1.1 Rischi e beni assicurati	4
 <i>Che cosa NON è assicurato?</i>	5
Art. 2.1 Esclusioni	5
Art. 2.2 Merci escluse	5
 <i>Ci sono limiti di copertura?</i>	5
Art. 3.1 Limiti di copertura	5
Art. 3.2 Franchigia a carico dell'Assicurato	6
Art. 3.3 Limite di indennizzo per unico evento	6
 <i>Dove vale la copertura?</i>	6
Art. 3.1 Delimitazione territoriale	6
<i>Con quali condizioni operative assicuriamo?</i>	6

Art. 4.1 Caratteristiche dei Veicoli	6
Art. 4.2 Esecuzione del trasporto	6
 Quando comincia la copertura e quando finisce?	6
 <i>Che obblighi ho?</i>	7
Art. 6.1 Buona fede	7
Art. 6.2 Distinta completa delle Merci trasportate	7
Art. 6.3 Danni a Merci e Attrezzature caricate sul rimorchio	7
 <i>Che cosa è assicurato? Garanzie Opzionali</i>	7
Art. 7.1 Garanzie Opzionali	7
IN MOBILITÀ - GARANZIA PROTEZIONE LEGALE IN CIRCOLAZIONE	10
 <i>Che cosa è assicurato? Garanzie base</i>	10
Art. 1.1 Spese assicurate	10
Art. 1.2 Vertenze assicurate	10
Art.1.3 Consulenza telefonica	11
 <i>Che cosa NON è assicurato?</i>	11
Art. 2.1 Esclusioni	11
 <i>Ci sono limiti di copertura?</i>	11
Art. 3.1 Limiti di copertura	11
 <i>Dove vale la copertura?</i>	12
Art. 4.1 Validità territoriale	12
 <i>Quando comincia la copertura e quando finisce?</i>	12
Art. 5.1 Operatività della garanzia	12
 <i>Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti</i>	12
Scheda Riepilogativa	12
NORME COMUNI DEL MODULO PROTEZIONE DELLA MOBILITÀ	13
 <i>Quando comincia la copertura e quando finisce?</i>	13
Art. 1.1 Attivazione e disattivazione delle Garanzie	13
Art. 1.2 Disattivazione del Modulo Protezione della Mobilità	13
Art. 1.3 Alienazione di Veicoli	13
 <i>Che obblighi ho?</i>	13
Art. 2.1 Ispezione delle cose assicurate	13
NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO	14
 <i>Come posso disdire le Garanzie?</i>	14
Art. 1.1 Recesso in caso di Sinistro	14

IN MOBILITA' - DANNI AI BENI - GARANZIA MERCI E ATTREZZATURE TRASPORTATE	14
Art. 2.2 Valore delle Merci e delle Attrezzature	15
Art. 2.3 Assicurazione a primo rischio assoluto	15
Art. 2.4 Determinazione del danno	15
Art. 2.5 Richiesta dell'indennizzo	16
Art. 2.6 Pagamento dell'indennizzo	16
Art. 2.7 Diritto di rivalsa	16
IN MOBILITA' - GARANZIA PROTEZIONE LEGALE IN CIRCOLAZIONE	17
 <i>Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?</i>	17
Art. 3.1 Denuncia della vertenza	17
Art. 3.2 Modalità di gestione della vertenza	17
Art. 3.3 Obblighi dell'Assicurato	17
Art. 3.4 Termini di liquidazione	18
Art. 3.5 Esonero di responsabilità	18
Art. 3.6 Arbitrato per conflitto di interesse o disaccordo sulla gestione della vertenza	18
Art. 3.7 Recupero di somme	18
Art. 3.8 Limiti di indennizzo	18



generali.it